Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 172 del 24 luglio 2019 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 24 luglio 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 31

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di San Cipirello e nomina della commissione straordinaria.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di San Cipirello e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di San Cipirello (Palermo) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative dell'11 giugno 2017;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio agli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata, per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 2019, alla quale è stato debitamente invitato il presidente della Regione Siciliana;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Cipirello (Palermo) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del Comune di San Cipirello (Palermo) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Esther Mammano - viceprefetto;

dott.ssa Federica Nicolosi - viceprefetto aggiunto;

dott.ssa Concetta Maria Musca - funzionario economico finanziario.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 20 giugno 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SALVINI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2019
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 1608

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il Comune di San Cipirello (Palermo), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative dell'11 giugno 2017, presenta forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica.

All'esito di verifiche svolte dalle forze dell'ordine sugli amministratori eletti e sui componenti dell'apparato burocratico che hanno evidenziato possibili forme di condizionamento dell'amministrazione locale da parte della criminalità organizzata, il prefetto di Palermo - con decreto del 19 novembre 2018, successivamente prorogato - ha disposto, per gli accertamenti di rito, l'accesso presso il suddetto comune, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al termine dell'indagine ispettiva, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il prefetto di Palermo, sentito nella seduta del 22 marzo 2019 il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo, ha inviato in data 28 marzo 2019 l'allegata relazione, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I lavori svolti dalla commissione d'accesso hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ed il locale contesto ambientale ove si colloca l'ente, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le locali consorterie, ed hanno evidenziato come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato, nel tempo, in favore di soggetti o imprese collegati direttamente od indirettamente ad ambienti malavitosi.

Il Comune di San Cipirello, collocato al centro di un'importante zona economica della Sicilia occidentale, insiste in un contesto territoriale caratterizzato dalla presenza di un mandamento mafioso storicamente tra i più cruenti della regione, i cui assetti criminali sono attualmente in fase di riorganizzazione, che ha dimostrato capacità di infiltrazione negli apparati pubblici ed imprenditoriali, insinuandosi nel sistema degli affidamenti e della gestione del patrimonio comunale.

L'organo ispettivo evidenzia come in occasione delle elezioni amministrative del giugno 2017 alcuni esponenti della locale organizzazione criminale si siano attivati per procurare voti in favore di colui che all'esito delle consultazioni elettorali è risultato eletto sindaco. Peraltro documentati episodi nonché pubblicazioni sui profili social di quel periodo attestano la vicinanza della locale famiglia mafiosa al menzionato candidato sindaco.

Il prefetto di Palermo pone in rilievo l'esistenza di una complessa rete di amicizie, frequentazioni e cointeressenze tra amministratori comunali, dipendenti dell'ente locale e soggetti appartenenti o contigui a

famiglie malavitose evidenziando come questi ultimi, come sarà meglio precisato in seguito, abbiano beneficiato di *favor* nell'acquisizione di pubbliche commesse, negli affidamenti del patrimonio comunale o di omessi controlli in materia di abusivismo edilizio.

La limitata estensione territoriale del comune e la sua contenuta dimensione demografica, elementi che favoriscono una capillare conoscenza delle dinamiche territoriali, avrebbero dovuto indurre coloro che rivestono cariche pubbliche ad esercitare un adeguato controllo sociale e ad adottare non solo prudenziali scelte politico-amministrative ma anche, per quanto attiene alla sfera relazionale, un'effettiva presa di distanza dalle locali organizzazioni criminali.

In particolare dalle risultanze dell'accesso ispettivo viene in rilievo un'illegittima ed anomala commistione nella gestione degli affidamenti di lavori pubblici, con un'indebita ingerenza degli organi politici sull'operato degli organi amministrativi, in contrasto con il principio di separazione dei poteri di indirizzo e programmazione, propri degli organi politici, da quelli gestionali dell'apparato dirigente.

Relativamente al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani emerge che la normativa regionale prevede un complesso *iter* istruttorio in base al quale - previa individuazione degli ambiti territoriali ottimali (ATO) e delle A.R.O. (Aree raccolta ottimali) - è riconosciuto ai comuni, in forma singola o associata, l'esercizio delle funzioni in materia di rifiuti, compresa la stipula del contratto d'appalto. In particolare, le leggi regionali numeri 9/2010 e 3/2013 prevedono che i comuni - previa costituzione di un'A.R.O. - per procedere in forma singola o associata, all'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti devono preventivamente presentare all'assessorato regionale un apposito piano di intervento completo degli atti di gara affidando poi il servizio dopo aver acquisito il parere dell'assessorato regionale.

Il Comune di San Cipirello in associazione con altro ente locale procedeva alla costituzione di un A.R.O. denominata «Jato ambiente» che, effettuati i numerosi, preliminari, adempimenti istruttori predisponeva il prescritto progetto unico di gestione del servizio raccolta e smaltimento rifiuti approvato dalla regione con decreto dell'11 marzo 2015. Conseguentemente, da quella data, il Comune di San Cipirello e l'ente locale associato costituiti in A.R.O. assumevano, sulla base delle disposizioni regionali, la titolarità esclusiva della gestione del servizio in questione che avrebbero dovuto garantire e svolgere secondo le menzionate normative.

Tutto ciò non è accaduto atteso che il sindaco di San Cipirello, ha proceduto come se la menzionata ARO non esistesse e - come più dettagliatamente evidenziato nella relazione del prefetto - ha disatteso le disposizioni della legge, adottando, reiteratamente, numerose ordinanze sindacali, prive di motivazioni, che hanno determinato, in un ristretto arco temporale, numerose procedure negoziate e ripetute proroghe, arbitrariamente disposte realizzando quindi una sistematica, artificiosa frammentazione del servizio.

La relazione del prefetto, esaminate anche le numerose determine dirigenziali emesse per l'affidamento di tale servizio, che riproducono le medesime violazioni di legge già presenti nei menzionati atti sindacali a cui hanno dato esecuzione, pone in rilievo come il descritto *modus operandi* abbia dato luogo ad un sostanziale monopolio del servizio dal quale hanno tratto vantaggio due imprese í cui titolari sono «vicini» al primo cittadino e/o stretti congiunti di soggetti contigui o riconducibili alla locale criminalità.

Viene inoltre evidenziato che anche la gara per il conferimento della frazione organica presso l'impianto di stoccaggio, caratterizzata da numerose anomalie, in particolare per quanto riguarda la valutazione delle offerte, è stata aggiudicata ad una delle due menzionate ditte, circostanza che evidenzia come tale impresa goda presso il Comune di San Cipirello di un particolare «diritto di prelazione» rispetto alle concorrenti.

Anche le verifiche effettuate sul cimitero comunale hanno posto in rilievo una gestione caratterizzata da numerose violazioni di legge.

In tale ambito l'organo ispettivo evidenzia che all'interno dell'area cimiteriale, caratterizzata da un'allarmante situazione igienico sanitaria, sono stati eseguiti numerosi lavori in assenza di autorizzazioni e che il titolare di una delle ditte che hanno effettuato interventi all'interno della suddetta area - ditta costituita nel luglio 2018, solamente un mese dopo l'insediamento dell'amministrazione in carica - annovera assidue frequentazioni con esponenti della locale organizzazione criminale oltre ad essere in stretti rapporti di amicizia con il primo cittadino.

Viene altresì rappresentato che un mezzo agricolo presente all'interno del cimitero e utilizzato per il trasporto del materiale e lo smaltimento dei rifiuti, è intestato ad una azienda di proprietà di un amministratore comunale, mentre un altro mezzo meccanico, anch'esso presente nel sito, è di proprietà del titolare di una locale impresa di pompe funebri, gravato da precedenti penali, avente rapporti di parentela con soggetti pregiudicati per reati di mafia nonché legato da uno stretto rapporto di amicizia con i vertici dell'amministrazione. La citata impresa di onoranze funebri ha inoltre alle sue dipendenze un soggetto gravato da precedenti penali e riconducibile per rapporti di parentela ad ambienti controindicati.

È stato inoltre riscontrato che tutte le concessioni riferite alle sepolture c.d. gentilizie sono state rilasciate in assenza di bando pubblico ed inoltre che per talune sepolture, sprovviste di certificato di agibilità, non risulta sia mai stata presentata alcuna richiesta di ordinaria manutenzione e/o ristrutturazione.

Ulteriore vicenda che emblematicamente attesta la propensione dell'ente ad agire eludendo disposizioni di legge è emersa all'esito dell'analisi della procedura di affidamento dell'asilo nido comunale disposta sulla base di un finanziamento di oltre 410.000 euro erogato dal Ministero dall'interno.

Al riguardo viene rilevato che la commissione esaminatrice, in violazione delle direttive comunitarie e delle specifiche disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici, ha escluso una società concorrente per asserita violazione delle previsioni del bando di gara ed ha anche omesso di comunicarne l'avvenuta esclusione.

In relazione, alla manutenzione dell'impianto comunale di pubblica illuminazione è emerso che l'amministrazione comunale ha affidato il servizio nel luglio 2017 ad una locale ditta e successivamente, sulla base di determine dirigenziali e di un'ordinanza sindacale - adottate in violazione delle disposizioni comunitarie e comunque del principio di «rotazione degli incarichi» di cui all'art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016 - ha disposto, sempre in favore della medesima ditta, continue proroghe consentendo, di fatto, che la stessa, i cui titolari annoverano precedenti di polizia e frequentazioni con soggetti controindicati, continuasse a gestire il servizio ininterrottamente senza il ricorso ad alcuna gara.

Ulteriori elementi che attestano una gestione dell'ente avulsa dal rispetto dei principi di legalità sono emersi all'esito delle verifiche effettuate sul patrimonio comunale. Numerosi beni di proprietà dell'ente, infatti, sono stati concessi in uso a terzi in violazione di disposizioni di legge e del regolamento comunale che impone l'espletamento di procedure «ad evidenza pubblica» per l'individuazione del concessionario cui assegnarne la gestione.

In proposito viene segnalata l'assegnazione di un'area comunale - avvenuta subito dopo l'insediamento della nuova amministrazione sulla base di una mera autorizzazione verbale del sindaco, in violazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e senza il pagamento di alcun canone - disposta in favore di un soggetto riconducibile per stretti rapporti parentali ad ambienti controindicati che svolge abusivamente su quell'area un'attività ludico sportiva.

Gravi violazioni di legge sono state riscontrate all'esito delle verifiche disposte su alcuni capannoni di proprietà comunale collocati in un'area industriale per i quali l'organo ispettivo ha riscontrato, anche in questo caso, l'anomala e illegittima composizione delle commissioni di gara costituite per la loro assegnazione nonché la mancata riscossione dei canoni di concessione e l'assenza di controlli in particolare sugli effettivi occupanti dei capannoni che in alcuni casi sono risultati essere soggetti riconducibili ad ambienti controindicati.

Risulta al riguardo evidente come una siffatta gestione dei beni, in un contesto territoriale seriamente compromesso dalla presenza di gruppi mafiosi assuma profili di maggiore gravità per il riflesso che può avere sulla collettività locale e sulla pubblica opinione.

Ulteriore sintomatica circostanza che attesta l'esistenza di un'intricata rete di rapporti e cointeressenze tra apparato politico ed esponenti della criminalità organizzata è rappresentata dalla vicenda relativa alla presenza del sindaco e di altri amministratori comunali all'inaugurazione di un'attività commerciale presso un capannone abusivamente realizzato, di proprietà di una persona riconducibile ad una locale famiglia mafiosa.

Le circostanze analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di San Cipirello, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di San Cipirello (Palermo), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 18 giugno 2019

Il Ministro dell'interno: SALVINI

Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Prot. n. 28 Marzo 2019

AL SIGNOR MINISTRO DELL'INTERNO
R O M A

OGGETTO : Comune di San Cipirello (PA) – Relazione ai sensi dell'art.143 del T.U.E.L., ad esito dell'accesso ispettivo.

Come noto, giusta delega del Ministro dell'Interno di cui al D.M. n.17102/128/56 (24) del 16 novembre 2018, la scrivente, con decreto 2059/N.C del 19 novembre scorso, ha disposto l'accesso presso il Comune di San Cipirello per lo svolgimento delle attività volte a verificare l'eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 dell'articolo 143 T.U.E.L., come sostituito dall'articolo 2, comma 30, della legge n. 94/2009, recante disposizioni in materia di Pubblica Sicurezza.

La Commissione prefettizia, nominata con il provvedimento sopra citato, si è insediata in data 20 novembre 2018 presso il predetto Comune, dando avvio all'acquisizione e alla valutazione degli atti inerenti le attività più significative dell'Ente, con particolare riguardo ai settori della gestione dei rifiuti, dell'accertamento e della riscossione dei tributi nonché, più in generale, agli atti di governo ed agli impegni assunti dall'amministrazione a partire dalla data di insediamento degli attuali Organi elettivi.

Al termine dei tre mesi originariamente assegnati per lo svolgimento dell'attività, attesa la necessità di ulteriori approfondimenti, la Commissione ha chiesto la proroga del termine originariamente previsto per la conclusione dell'accesso. Pertanto con provvedimento prefettizio prot. n. 323/N.C. del 15 febbraio 2019 è stata disposta la proroga dell'accesso ispettivo presso il predetto Ente per un ulteriore periodo di tre mesi a decorrere dal 20 febbraio 2019.

La Commissione, a conclusione dell'accesso, ha rassegnato gli esiti dell'attività accertatoria svolta presso il Comune di San Cipirello in un corposo documento, che la scrivente assume a fondamento della presente relazione e che, previo esame in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, rimette superiormente per le conseguenti valutazioni e determinazioni.

Prima di rassegnare gli elementi di criticità accertati dal lavoro ispettivo, il cui esito sarà di seguito riportato anche per ampi stralci, si ritiene di rappresentare in una preliminare illustrazione di sintesi taluni aspetti di rilievo che possono costituire più agevole guida per la lettura di un rapporto dettagliato e complesso.

La relazione della Commissione di accesso delinea preliminarmente il contesto criminale mafioso avuto riguardo alle *leadership* di riferimento in quel territorio, appartenente a *cosa nostra* corleonese che un tempo vedeva BRUSCA Bernardo e suoi figli, Enzo, Giovanni ed Emanuele, strettamente legati a Salvatore RIINA e quindi alla mafia stragista, tenuto conto delle dinamiche evolutive dei poteri di comando intervenuti a seguito degli arresti e delle scarcerazioni che negli anni si sono succeduti.

Tra queste figure emerge quella del *boss* AGRIGENTO Gregorio; tuttavia essendo questi altamente invalido, il vero capo della famiglia mafiosa jatina è oggi CAIOLA Giuseppe (cl.65), ancorché si debba tener conto di altri personaggi di spicco, attivi in quel territorio quali BRUNO Ignazio, pregiudicato, in atto detenuto per il reato associativo mafioso, MULE' Salvatore e il suo più stretto collaboratore, lo zio LO VOI Giuseppe, entrambi detenuti per il medesimo reato associativo. Il binomio criminale dei MULE'– LO VOI affonda le radici nella loro storia familiare, essendo il MULE' Salvatore pronipote di MULE' Rosario, detto "*Manuzza*", storico esponente di spicco della famiglia di Camporeale.

Si tratta di un contesto criminale che incombe sulla cittadina, e che qui rileva vuoi per accertati rapporti di parentela che soggetti appartenenti o contigui a famiglie di mafia hanno

con Amministratori comunali e con dipendenti, ma anche per gli accertati rapporti di amicizia e di solidarietà in taluni casi espressi in dialoghi su *facebook* e visibili anche attraverso le foto pubblicate suoi *social*, vuoi per acclarati rapporti d'interesse economico con amministratori comunali, vuoi perché soggetti legati a vario titolo a quel mondo criminale risultano destinatari di favori nell'acquisizione di pubbliche commesse, nella gestione del patrimonio comunale, beneficiano di omissivi controlli in materia di abusivismo edilizio, ovvero anche sono destinatari di un trattamento di favore da parte dell'amministrazione comunale che non esercita un potere coattivo per il recupero di canoni ovvero di tributi evasi.

In taluni casi, dopo l'aggiudicazione di appalti a seguito di illecite procedure è pure accaduto che la ditta affidataria ha assunto familiari di pregiudicati mafiosi. Così, la cooperativa risultata affidataria della gestione del micro nido comunale, a seguito dell'illegittima esclusione di altra ditta partecipante ha assunto, quali dipendenti, "OMISSIS", "omissis" del boss mafioso CAIOLA Giuseppe ed anche "OMISSIS", convivente di "OMISSIS", "omissis" di RUMORE Giuseppe (cl. 41), condannato per mafia e di "OMISSIS", sorella di BRUSCA Vito, sottoposto al regime detentivo di cui all'articolo 41 bis dell'Ordinamento Penitenziario per associazione di tipo mafioso.
"OMISSIS", alresì, è "omissis" di "OMISSIS", destinatario di provvedimenti interdittivi antimafia emessi delle Prefetture di Padova e Verona che lo hanno considerato "prestanome" dello zio LA ROSA Giuseppe, condannato per mafia.

La figura di LA ROSA Giuseppe è ben descritta nella parte della relazione dedicata al contesto criminale mafioso.

LA ROSA Giuseppe, già collaboratore di giustizia e fuoriuscito dal programma di protezione, anni addietro condannato per mafia perché facente parte del gruppo mafioso riconducile a Balduccio DI MAGGIO in contrapposizione con quello dei BRUSCA, è attualmente residente in Veneto, imputato in diversi procedimenti penali da diverse Procure della Repubblica, e rinviato a giudizio nell'ambito del procedimento penale istaurato presso il Tribunale di Verona per associazione per delinquere, truffa, sostituzione di persona e

ricettazione, unitamente ad altri indagati, esponenti della criminalità organizzata di stampo mafioso della Calabria, legati alle *famiglie* DRAGONE e GRANDE ARACRI di Cutro.

Si tratta di un soggetto che, sebbene non viva più a San Cipirello, rileva per gli stretti rapporti con il contesto locale ancora attuali, tant'è che ditte formalmente intestate al nipote "OMISSIS", che vive a San Cipirello, sono state raggiunte da interdittiva antimafia dei Prefetti di Padova e Verona per essere stato considerato lo zio LA ROSA il vero dominus delle attività.

La Commissione accertava in proposito che una di queste ditte, la "OMISSIS" srl. di "OMISSIS", concernente lo stoccaggio di pellet, utilizzava di fatto, *sine titulo*, un capannone dell'area artigianale di proprietà comunale " Libero Grassi" di San Cipirello, ancorché nel 2016 il Comune avesse già denegato il subentro di questa società alla concessionaria "OMISSIS", il cui titolo veniva successivamente trasferito alla "OMISSIS" cui la "OMISSIS" aveva ceduto un ramo dell'azienda. La "OMISSIS", avente sede a Madaglino San Vitale, è legalmente rappresentata da "OMISSIS".

Orbene, a seguito di notizie stampa relative agli intervenuti provvedimenti prefettizi antimafia a carico delle suddette ditte, perché ritenute entrambe riconducibili a LA ROSA Giuseppe, nell'ottobre 2017, iniziano i sopralluoghi e viene adottata dall'Ufficio comunale la revoca della concessione amministrativa con ordinanza di sgombero. Tuttavia, lo sgombero sarà eseguito soltanto mesi dopo, nel marzo 2018, a seguito della pressante attenzione dell'Arma dei Carabinieri.

La Commissione accertava altresì che, dopo aver dato incarico ad un legale per la riscossione dei canoni non corrisposti da parte della concessionaria "OMISSIS", il Comune non si adoperava in concreto per ottenere il soddisfacimento del credito.

Il LA ROSA rileva parimenti per i suoi pregressi rapporti con "OMISSIS" Ignazio, che di fatto è il vero *dominus* della ditta "OMISSIS" S.r.l. affidataria del servizio rifiuti nel Comune di San Cipirello. Il LA ROSA anni addietro è stato coimputato di delitto

associativo mafioso per acquisire in modo diretto e indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici, con diversi soggetti del luogo, tra cui "OMISSIS" Ignazio, al quale era legato da un'amicizia risalente agli anni dell'infanzia e con il quale era in società nella ditta MARZIA. Il LA ROSA era pure imputato per avere favorito la latitanza di soggetti mafiosi. Come emerge dalla sentenza 742/04 che ha definito il procedimento penale, le dichiarazioni di quasi tutti i coimputati, tra cui il LA ROSA all'epoca del dibattimento divenuto collaboratore di giustizia, hanno confermato i rapporti di amicizia e reciproche frequentazioni tra i coimputati, come anche la presenza dello stesso "OMISSIS" ad incontri con i latitanti, ma hanno escluso la volontà di partecipare alla costituenda associazione criminale del "OMISSIS" che veniva quindi assolto.

Il "OMISSIS" Ignazio è il soggetto che di fatto gestisce la "OMISSIS",., legalmente intestata al "Omissis", affidataria come vedremo del servizio rifiuti in alternanza con la "OMISSIS",.s.r.l., intestata legalmente a "OMISSIS", e di fatto gestita da un altro congiunto del LA ROSA Giuseppe, "OMISSIS", cugino di secondo grado del "OMISSIS", in una finzione concorrenziale come si dirà meglio più avanti.

La relazione prosegue quindi delineando le figure degli amministratori nei rapporti diretti o indiretti con il contesto criminale locale.

In tale quadro, vengono richiamati i trascorsi giudiziari del "Omissis", poi riabilitato, anni orsono condannato per il reato di furto continuato, porto d'armi, violazione della disciplina sugli stupefacenti nonché detenzione illegale di armi e munizioni, tutti reati, commessi ancora minorenne in concorso con altri soggetti, anch'essi condannati, alcuni dei quali successivamente uccisi o fatti scomparire per lupara bianca.

Inoltre, in una successione temporale molto interessante nel delineare una continuità di rapporti del "Omissis" con persone controindicate per mafia, la Commissione riferisce che alle elezioni amministrative del 96 faceva parte della lista civica che appoggiava *"Omissis"*

alla candidatura a Sindaco, VITALE Giuseppe Simone, poi divenuto nel 97 collaboratore di giustizia, condannato nel 2000 per il delitto associativo mafioso commesso fino al 1997.

Altresì, vengono riferiti accertati successivi incontri anche in ore notturne tra "Omissis" e pregiudicati mafiosi, nonché rapporti di amicizia anche espressi sui *social* con ditte favorite negli affidamenti o negli omessi controlli.

E' pure riferito dell'interesse manifestato da esponenti mafiosi alle elezioni amministrative dell'11 giugno 2017 nei riguardi proprio del "Omissis".

In particolare durante il comizio elettorale tenutosi qualche giorno prima delle consultazioni, erano presenti, tra gli altri, "Omissis", figlio del mafioso "Omissis" e "Omissis", moglie del mafioso "Omissis"; quest'ultima si era manifestatamente posizionata a breve distanza dal candidato "Omissis" e dagli "Omissis", per essere a tutti visibile il loro appoggio secondo un linguaggio del tutto siciliano.

La stessa "Omissis" esprimeva il proprio sostegno attraverso il suo "profilo" Facebook, commentando un *post* del "Omissis", pubblicato alle ore 07,07 dell'11 giugno 2017, quasi in concomitanza con l'apertura dei seggi elettorali, scrivendo: *"Un grandissimo in bocca al lupo e, comunque vada, sei il migliore"*.

Anche il 6 luglio 2018, in occasione di un incontro pubblico dell'Amministrazione Comunale, per illustrare alla cittadinanza l'attività del primo anno di mandato, erano presenti "Omissis", figlio di "Omissis", che ha assistito al comizio in compagnia di "Omissis", figlio del "Omissis".

Significativa anche la festosa partecipazione del Sindaco, di assessori e di consiglieri comunali all'inaugurazione di un'attività commerciale, come dalle foto postate su facebook, esercitata in capannoni realizzati abusivamente, oggetto di controllo da parte della locale polizia municipale soltanto dopo l'interessamento da parte dell'Arma dei Carabinieri e

l'avvio dell'accesso ispettivo, gestita formalmente dal figlio di un condannato per il reato associativo mafioso, dipendente della medesima ditta.

La relazione si sofferma altresì sulla figura dell'assessore "Omissis", il quale è responsabile della gestione della ditta "Omissis", la cui proprietà è dei fratelli "OMISSIS", da sempre conosciuti come imprenditori di riferimento dei BRUSCA e il cui nonno, per parte della madre "OMISSIS", è stato condannato per mafia; di essi, "OMISSIS" è la "omissis" di BRUSCA Enzo Salvatore, figlio di BRUSCA Bernardo e fratello di Giovanni ed Emanuele. L'altra sorella, "OMISSIS", è "omissis" con SIMONETTI Giovanni Nicola, "prestanome" di RIINA Salvatore e di BRUSCA Giovanni.
Il "Omissis" è cugino dei fratelli "Omissis" titolari della "Omissis", di cui "Omissis" è sposato con "Omissis", figlia del mafioso "Omissis", fratello di "Omissis", consigliere di maggioranza.

La relazione cita altresì il consigliere "Omissis", cognata di "Omissis", coniugata con "Omissis" (cl.87), figlio di "Omissis", (cl. 52), condannato per mafia, noto "prestanome" del boss AGRIGENTO Gregorio.

Ed ancora, "Omissis", consigliere di maggioranza, cugino di primo grado dei fratelli "Omissis" e "Omissis", il quale annovera precedenti di polizia (per appropriazione indebita, per furto aggravato, per esercizio abusivo delle proprie ragioni, per indebita percezione ai danni dello Stato, per falso ideologico), nonché frequentazioni con soggetti pregiudicati per mafia quali CAIOLA Giuseppe, MULÈ Salvatore e ALAMIA Antonino, attualmente tutti detenuti per associazione a delinquere di stampo mafioso; "Omissis", consigliere di maggioranza, sorella di "Omissis" e "Omissis" pregiudicati. Il marito, "Omissis" (cl. 49), con frequentazioni con BRUSCA Giuseppe, (cl. 74), pregiudicato per mafia, detto "*Pepp a briosc*", fratello di Giovanni anch'egli condannato per mafia, figli di Salvatore (cl 44) condannato per il medesimo reato associativo; ecc.

Viene pure considerata la persona "Omissis", collocato in quel ruolo di responsabilità proprio dal Sindaco GELUSO subito dopo l'elezione, il quale è per parte di moglie, oggi separata, cognato di quel FOMA che è stato condannato a trent'anni di carcere per avere collaborato alla detenzione del piccolo DI MATTEO e la cui sorella ha fatto da testimone di nozze ad Enzo BRUSCA, figlio del vecchio *boss* Bernardo legato a Toto' RIINA, fratello di Giovanni ed Emanuele, responsabile del sequestro e dell'uccisione del bambino.

Quindi la relazione focalizza l'attenzione sull'attività dell'Amministrazione comunale con specifico riferimento alle procedure di appalto per l'affidamento di lavori e servizi, nonchè sulla gestione del patrimonio comunale.

In particolare vengono in evidenza procedure di gara caratterizzate da illegittimità assoluta vuoi per incompetenza dell'amministrazione comunale (come nel caso della gestione del servizio rifiuti), che per illegittimità degli atti di gara o delle ordinanze sindacali, che finiscono per favorire imprenditori vicini ad ambiti criminali mafiosi, vuoi per rapporti di parentela, frequentazioni e cointeressenze economiche.
Tutte le procedure di appalto esaminate si caratterizzano per la illegittimità delle procedure, evidenziandosi il favore dell'Amministrazione nel suo complesso nei riguardi di ditte aggiudicatarie di lavori e servizi che rilevano pure per un intreccio di rapporti parentali e/o di interessi economici con il sistema mafioso locale.

La relazione si sofferma diffusamente sull'affidamento di importanti servizi, la gestione dei rifiuti e del micro asilo nido, dovendosi a tal proposito sottolineare come nei Comuni più piccoli, in assenza di lavori pubblici di importi significativi, il servizio rifiuti e i servizi sociali rappresentano la voce di maggio rilievo della spesa pubblica gestita dall'ente locale.

A proposito della gestione dei rifiuti, il Comune di San Cipirello si arroga di bandire le relative gare di appalto, pur non avendone più giuridicamente la competenza dall'11.3.2015, data in cui il competente Dipartimento Regionale ha approvato il piano di gestione dell'ARO, associazione tra i Comuni di San Cipirello e San Giuseppe Jato costituita con atto

deliberativo dei rispettivi consigli comunali, il che avrebbe reso necessario l'avvio della procedure di gara da parte della stessa ARO in interlocuzione diretta con l'UREGA, competente per l'istruttoria e l'espletamento della gara stessa.
E, anche nei casi in cui per la gestione del suddetto sevizio intervengono le ordinanze sindacali, ai sensi dell'art, 191del D.L.vo 152/2006 e degli artt.50 e 54 del D.L.vo 267/2000, queste ultime vengono emesse in assenza dei presupposti previsti dalla citate norme.

Orbene, sia a seguito di ordinanze sindacali che a seguito di gara, il servizio risulta comunque affidato alternativamente alla "OMISSIS" S.r.l. e alla "OMISSIS" S.r.l.
La "OMISSIS" S.r.l., ancorchè formalmente intestata a "OMISSIS", è di fatto gestita dal "omissis" "OMISSIS" Ignazio, di cui si è detto innanzi, mentre la "OMISSIS", amministrata legalmente da "OMISSIS", è di fatto gestita da "OMISSIS".

"OMISSIS", è stretta congiunta di esponenti della criminalità organizzata di stampo mafioso, quali REDA Giuseppe (già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e condannato a due anni di reclusione per associazione mafiosa), REDA Raffaele (arrestato per associazione mafiosa e rapina aggravata), REDA Vincenzo, REDA Emanuele e REDA Salvatore, tutti condannati per associazione mafiosa.

"OMISSIS" è congiunto di LA ROSA Giuseppe, di cui si è detto innanzi, nonché di "OMISSIS" con il quale intrattiene rapporti oltre che di parentela anche economici, dal momento che la "OMISSIS" detiene il 20% della società "OMISSIS", per le restanti quote di proprietà proprio del "OMISSIS".

Le predette ditte, gestite da "OMISSIS" Ignazio e "OMISSIS", hanno di fatto costituito un monopolio nella gestione del servizio rifiuti a San Cipirello, e si ha motivo di ritenere anche altrove, e appaiono solo formalmente concorrenti e portatori di un unico interesse. Infatti, in occasione di una gara di appalto bandita dal Comune di Monreale, nonostante la "OMISSIS", S.r.l. non fosse stata invitata a partecipare, il "OMISSIS" si recava insieme al "OMISSIS" in Comune per protestare in merito alla esclusione della "OMISSIS"

interrompendo con violenza la procedura di gara.
Per tale episodio il "OMISSIS" e il "OMISSIS" sono stati rinviati a giudizio per turbata libertà degli incanti con udienza fissata ad ottobre 2019.

La relazione focalizza l'attenzione anche sull'altro importante oneroso servizio, quello della gestione del micro nido comunale, di cui viene evidenziata l'illegittimità della procedura di aggiudicazione della gara. Infatti, l'affidamento all'ATI, costituita dalle cooperative "Omissis" e "Omissis", è conseguente ad un procedimento viziato dalla illegittima esclusione dell'altra concorrente, la cooperativa "Omissis".

Il presidente della cooperativa "Omissis" è cognato di BRUNO Ignazio, elemento di grande attuale potere mafioso. Presso l'altra ditta associata in ATI, la cooperativa "Omissis", sono state assunte dopo l'aggiudicazione provvisoria "Omissis", coniugata con pregiudicato per mafia e a sua volta sorella del *boss* di *cosa nostra* "Omissis", nonché "Omissis", di cui si è detto, sorella di "Omissis" e nipote quindi di LA ROSA Giuseppe. Una strana circostanza che vieppiù fa ritenere sussistente un'intesa tra i "Omissis" e il contesto mafioso di spessore.

Tra i dipendenti della stessa cooperativa, assunti dopo l'affidamento del servizio, figurano soggetti legati a vario titolo a due amministratori comunali, tra cui la moglie del consigliere "Omissis", cugino degli imprenditori "Omissis" che vengono in evidenza per lavori abusivamente condotti presso il cimitero comunale.

La Commissione illustra ancora le altre procedure di gara che, se anche si riferiscono a lavori di poco significativo importo, tuttavia evidenziano una pervicacia nelle modalità di scarsa trasparenza e atti illegittimi con cui sono stati portati avanti i relativi procedimenti di affidamento da parte dell'Amministrazione comunale anche a soggetti amici, vicini alla locale consorteria mafiosa.

Un capitolo viene dedicato ai lavori abusivi all'interno del cimitero comunale, di cui la stampa ebbe a dare ampio risalto, pubblicando talune foto tra cui quella che mostra l'interno dell'ossario che si trova sotto la chiesetta cimiteriale, in cui viene riferito che, oltre alle ossa erano presenti *"bare e pezzi di corpi mummificati accatastati in una fossa comune... Dentro la cripta cimiteriale c'è invece una macabra stratigrafia di corpi senza nome: tra le ossa accatastate si intravede perfino un cranio con lembi di naso e pezzi mummificati. E poi intere bare in legno e zinco che sembrano ancora custodire intere salme... Dietro il muro del cimitero ci sono inoltre lastre di zinco gettate tra gli alberi".*

Inoltre, sempre secondo lo stesso articolo, *"E dentro il perimetro cimiteriale, oltre a diversi scavi lasciati aperti, è stata più volte notata anche la presenza di un trattore agricolo riconducibile ad un amministratore comunale. Sembra che il mezzo sia stato impiegato per trasportare materiale e smaltire rifiuti."*

Il dipendente comunale "Omissis", preso a verbale dall'Arma CC., ha indicato il trattore agricolo di colore arancione, risultato intestato a "Omissis", quale mezzo di proprietà ed in uso alla famiglia di "Omissis" che si occupa delle onoranze funebri, e un secondo trattore, risultato intestato alla società "Omissis" di "Omissis", consigliere comunale, come mezzo in uso all'assessore "Omissis"

La ditta "Omissis", condannato per ricettazione e per omessi versamenti previdenziali, ha alle dipendenze "Omissis", genero del mafioso BRUSCA Giuseppe.

All'interno del cimitero risultano avere lavorato per dichiarazione dei dipendenti, in assenza di autorizzazioni formalizzate o affidamenti lavori le ditte "Omissis" e la ditta, costituita dopo l'elezione del sindaco GELUSO, *"Omissis"*, che ha accertati rapporti di amicizia con "Omissis", figlio di "Omissis" e "Omissis", fratello di "Omissis", "omissis" dello stesso MULE' Salvatore.

Le due ditte hanno rapporti di amicizia con "OMISSIS" come risulta anche dai *social.*

La relazione di accesso fa riferimento altresì a situazioni di abusivismo edilizio cui fa seguito un tardivo controllo da parte dell'ente locale, che interviene solo dopo l'interessamento dell'Arma dei Carabinieri e successivamente all'accesso ispettivo.

E' il caso dell'abuso edilizio, concernente la realizzazione di uno spazio espositivo dell'attività commerciale "Omissis", inaugurata con la partecipazione entusiasta del Sindaco, assessori e consiglieri, come si ricava da foto di gruppo postate su *facebook*; circostanza ancor più grave se si considera che la citata ditta è intesta a "Omissis", figlio di "Omissis", quest'ultimo, dipendente della stessa società, condannato per mafia, "prestanome" di Giovanni BRUSCA.

In ultimo, la Commissione dedica ampio spazio al tema della mancata riscossione dei tributi, evidenziando che tra i beneficiari figurano soggetti appartenenti alle locali famiglie mafiose, imprenditori favoriti dall'amministrazione comunale nell'affidamento di lavori e servizi, nonché amministratori e dipendenti.

Quanto sopra esposto delinea solamente alcuni degli elementi di criticità che possono essere considerati utili indizi del possibile piegarsi dell'amministrazione comunale ai voleri della locale criminalità mafiosa.

L'esito dell'accesso ispettivo è stato valutato in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presente lo stesso Procuratore della Repubblica di Palermo, dr. Francesco Lo Voi, il quale ha rivolto parole di apprezzamento nei confronti della Commissione d'accesso per il lavoro certosino svolto, sottolineando come la relazione confermi l'esistenza di soggetti che al tempo dell'azione stragista, negli anni 80/90, si collocavano in quel territorio in opposti schieramenti, l'uno facente capo a Balduccio DI MAGGIO e l'altro ai BRUSCA, tuttavia al loro interno con una caratterizzazione di assoluta marginalità. Ed è confermativa della circostanza che, con l'evolversi negli anni delle dinamiche criminali a seguito dell'azione giudiziaria, queste figure sono cresciute d'importanza e, nel vuoto di potere determinato dagli arresti, la guerra interna è finita e si

sono ricompattati. Il Procuratore sottolinea altresì che, come riferito in occasione della propria audizione in Commissione Antimafia, esiste una collaborazione che in questo momento la mafia rafforza proprio nei Comuni più piccoli, come emerge da indagini in corso. Finiti i grandi appalti, la mafia orienta i propri interessi sui rifiuti e sui servizi sociali.

Tutto ciò premesso in uno con i circostanziati riferimenti tratti dalla stessa relazione ispettiva, appresso tratteggiata per ampi stralci, è da ritenere, secondo il principio "più probabile che non", sussistere il possibile condizionamento dell'Amministrazione comunale di San Cipirello da parte dell'organizzazione mafiosa *cosa nostra*.
Si da quindi corso all'esposizione esplicativa.

Gli organi di governo del Comune

L'attuale Amministrazione comunale di San Cipirello è stata eletta nelle consultazioni dell'11 giugno 2017.

La suddetta tornata elettorale, la cui affluenza si è rilevata altissima (75 % su 5.016 elettori), ha visto concorrere tre liste.

Il responso delle urne ha visto primeggiare **GELUSO Vincenzo**, con 1.783 voti (53.75%), seguito da CASAMENTO Giovanni, con 1.227 voti (36,99%) e da LEONE Cinzia, con 307 voti (9,26%).

La Giunta insediatasi a seguito delle elezioni, nominata con determina sindacale del 14 giugno 2017, era così composta:

- ***Claudio RUSSO*** Vice Sindaco e Assessore con deleghe ai Servizi Sociali, Beni Culturali e Turismo, Rapporti con il Consiglio comunale;
- ***Giuseppe CLESI*** Assessore con deleghe ai Lavori pubblici e Urbanistica, Ambiente e Servizi a Rete;
- ***Vincenzo RANDAZZO*** Assessore con deleghe alle Politiche Giovanili, Sport e Spettacolo, Bilancio e Finanze, Verde Pubblico e Arredo Urbano;
- ***Loredana Vaccarino*** - Assessore con deleghe alla Pubblica Istruzione, Sanità, Servizi Cimiteriali, Attività Produttive e Agricoltura.

In data 21 giugno 2018 il predetto Assessore VACCARINO ha rassegnato le dimissioni per motivi personali ed è stata sostituita da *Floriana RUSSO* . nominata nello stesso giorno con provvedimento del Sindaco GELUSO.

Il Consiglio comunale è così composto:

<u>Presidente del Consiglio</u>:

- *Giovanni RANDAZZO*

<u>Consiglieri Comunali di maggioranza:</u>

- ***Maria Grazia LO PICCOLO***
- ***Claudio RUSSO (Assessore)***
- ***Piera RIZZUTO***
- ***Floriana RUSSO***
- ***Claudio CROCIATA***
- ***Francesca Provvidenza FEROCE***
- ***Nicolò DI LORENZO***

Consiglieri Comunali di minoranza:

- ***Giovanni CASAMENTO***
- ***Marianovella TERMINI***
- ***Gaspare SCANNALIATO***
- ***Antonino CROCIATA***

L'appartato burocratico del Comune.

L'organizzazione comunale di San Cipirello si avvale essenzialmente di 4 Aree, con al vertice altrettanti responsabili:

- **Area 1:** "*Affari Generali e Servizio alle persone*" - responsabile è **CUTRONO Daniela -** articolata nei seguenti Uffici:

✓ Sociale e Scolastico – Segreteria Generale
✓ Protocollo – Unico Demografico
✓ Cultura, Sport e Spettacolo – C.E.D.
✓ U.R.P.;

- **Area 2:** *"Programmazione Finanziaria, Persona e Patrimonio"*, responsabile **GAMBINO Elina** -articolata nei seguenti Uffici:

✓ Ragioneria – Rivelazione Presenze
✓ Gestione Economica e Amministrativa dei dipendenti e degli Amministratori;

- **Area 3:** "*Tributi*" - responsabile è la dott.ssa **Elisabetta Maria GRIPPI**;

- **Area 4 :** "*Tecnica SUAP - Patrimonio*" - responsabile geom. **PICARDO Salvatore** articolata nei seguenti Uffici:

✓ Edilizia privata – Protezione Civile – Urbanistica
✓ Opere pubbliche

- ✓ Tutela del territorio;

- **Area 5 :** "*Staff del Sindaco, Polizia Municipale*" - responsabile Isp. C. Polizia Municipale **MARCHESOTTO Giacinto,** area in cui è inserita anche la figura del Messo Comunale.

LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEL TERRITORIO

La completa esposizione del quadro associativo mafioso in cui si colloca il territorio di San Cipirello, nell'ambito del cuore del potere corleonese un tempo "stragista", rappresentato dall'alleanza di RIINA Salvatore con i fratelli Enzo, Giovanni ed Emanuele BRUSCA, figli del *boss* Bernardo, nella sua dinamicità evolutiva determinata dai cambiamenti conseguenti alle varie azioni investigative e di contrasto giudiziario affermatisi dopo le stragi e dalle nuove *leadership* concretizzatesi, è presupposto indefettibile al fine di meglio comprendere le evidenze acclarate, in sede di accesso, in relazione alle parentele ed ai rapporti di amicizia rivendicati pure sui *social* da amministratori con soggetti appartenenti al contesto criminale, taluni legati tra loro anche da rapporti di interesse economico, come anche a meglio inquadrare quel mondo imprenditoriale che sembra "occupare" posizioni di favore monopolistiche nell'acquisizione di commesse pubbliche che vengono loro offerte a seguito di appalti caratterizzati da procedure illegittime, rimanendo sullo sfondo inquietanti ed ingombranti rapporti di parentela e di affari con elementi pregiudicati per mafia.

- **Il *mandamento* di San Giuseppe Jato, di cui fa parte il territorio di San Cipirello.**

Il *mandamento* mafioso di San Giuseppe Jato è storicamente uno dei più importanti di *cosa nostra;* cruento e pericoloso, estende la propria influenza sui territori di San Giuseppe Jato, San Cipirello, Monreale, Altofonte, Camporeale, Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela, assoggettando, di conseguenza, le rispettive *famiglie* mafiose.

Diretto, in passato, da personaggi di elevato spessore criminale – quali SALAMONE Antonino, BRUSCA Bernardo ed il figlio Giovanni, GENOVESE Salvatore ed il figlio Giovanni nonché AGRIGENTO Gregorio (cl.35) – da sempre si è distinto per la rilevanza strategica ricoperta stante la centralità geografica della zona interessata, originata dalla vicinanza alle province di Agrigento e di Trapani, e le numerose attività economiche ivi stanziate, con particolare riferimento a quelle nel settore agro-alimentare e vitivinicolo.

Ed è proprio nei confronti di queste ultime che le attenzioni delle compagini criminali organizzate hanno rivolto le proprie mire, motivo per cui, nonostante i duri colpi inferti negli ultimi anni all'organizzazione sia da parte delle Forze di polizia sia dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, *cosa nostra* ha mantenuto su quest'area una costante *pax* mafiosa, considerata *conditio sine qua non* per una tranquilla e proficua gestione degli affari.

Per tale ragione, il predetto *mandamento* è stato, nel corso degli anni, costantemente caratterizzato da un rapido rimpiazzo di capi e di gregari, attraverso un tacito accordo che ha consentito, a prescindere da quale fosse, all'epoca, la consorteria dominante, alle *famiglie* mafiose presenti sul territorio, (i GENOVESE e i BRUSCA a San Giuseppe Jato e gli AGRIGENTO a San Cipirello), di mantenere una propria autonomia operativa e di gestire i propri affari.

- **La *famiglia* GENOVESE**

In merito alla *famiglia* GENOVESE di San Giuseppe Jato, è necessario premettere che il *capo famiglia*, GENOVESE Giovanni (cl. 70), è figlio del noto esponente mafioso GENOVESE Salvatore, detto "Totò" (cl 43) (già reggente del mandamento di San Giuseppe Jato e per lungo tempo latitante - in atto detenuto con pena definitiva dell'ergastolo per i reati di cui all'articolo 416 bis, omicidio ed altro), nipote di GENOVESE Giovanni (cl 23, avo paterno e personaggio di grosso spessore della famiglia in trattazione)e, ancora nipote del collaboratore di giustizia MANISCALCO Giuseppe (cl. 56).

GENOVESE Giovanni, sia per il suo carisma che per le sue capacità delinquenziali, è stato in realtà ritenuto a capo, non solo della *famiglia* di San Giuseppe Jato ma anche dello stesso *mandamento* mafioso.

Lo stesso è considerato esponente della c.d. "ala moderata" di *cosa nostra*, riconducibile a PROVENZANO Bernardo ed ai LO PICCOLO di Palermo, nonché soggetto di raccordo tra questi ultimi con RACCUGLIA Domenico e MESSINA DENARO Matteo, noto latitante,

L'egemonia del predetto esponente di *cosa nostra*, però, è stata bruscamente interrotta il 2 aprile 2007, data in cui è stato tratto in arresto in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere n. 230/06 R.G.N.R. D.D.A emessa dalla Direzione Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di Palermo, misura cautelare basata, essenzialmente, sul contenuto di uno dei "pizzini" rinvenuti nel covo del latitante PROVENZANO Bernardo al momento della sua cattura, avvenuta in Corleone l' 11 aprile del 2006.

In tale missiva l'allora ricercato LO PICCOLO Salvatore (cl. 42), scrivendo a PROVENZANO, riferiva di avere interessato Giovanni GENOVESE di San Giuseppe Jato, figlio di Salvatore, per la "*messa a posto*" di una cava ubicata nella contrada Traversa, (località Pizzo Gallo), di quel centro; la circostanza ha fatto emergere, con chiarezza, il ruolo rivestito dal predetto GENOVESE.

Pieno riscontro alle risultanze d'indagine circa la posizione di vertice ricoperta da GENOVESE Giovanni nel *mandamento* mafioso di San Giuseppe Jato è stato fornito anche dalle dichiarazioni rese in data 19 gennaio 2008 all'Autorità Giudiziaria da PULIZZI Gaspare, in atto detenuto: quest'ultimo, difatti, ha rivelato gli assidui contatti tra GENOVESE Giovanni ed i LO PICCOLO, riferendo altresì di numerosi incontri avvenuti tra i soggetti in questione sia a San Giuseppe Jato che a Giardinello, ai quali aveva peraltro personalmente partecipato.

Sono molteplici le dichiarazioni da cui emerge con chiarezza lo spessore di GENOVESE Giovanni il quale, oltre ad intrattenere rapporti di contiguità criminale con il latitante RACCUGLIA Domenico (rapporti già peraltro emersi dal contenuto del citato "pizzino"), si confermava fautore di una nuova possibile alleanza tra le varie anime di *cosa nostra (* i palermitani di LO PICCOLO, da una parte, ed i corleonesi di RACCUGLIA e MESSINA DENARO, dall'altra) i cui continui contrasti avevano portato l'organizzazione mafiosa locale sull'orlo di una pericolosa nuova guerra di mafia (GENOVESE era infatti, come detto, appartenente alla cosiddetta "ala moderata di *cosa nostra*").

La successione alla *famiglia* GENOVESE è stata assicurata dalla nuova *famiglia* BRUSCA di San Giuseppe Jato.

- **La *famiglia* BRUSCA**

BRUSCA Giuseppe, detto "Pino" ed inteso "*u bufalo*", è zio dei noti fratelli BRUSCA Giovanni ed Enzo Salvatore, entrambi collaboratori di giustizia, dal momento che la sorella BRUSCA Antonina era coniugata con BRUSCA Bernardo (cl. 29), storico capo del mandamento mafioso di San Giuseppe Jato ed esponente della "commissione" di "*cosa nostra*", padre dei predetti germani.

Proprio in virtù di tale vincolo di parentela, il " Bufalo" è stato da sempre inserito negli ambienti mafiosi jatini, come dimostrato dai numerosi provvedimenti restrittivi emessi a suo carico nel corso degli anni, (l'ultimo risalente al 4 ottobre 2002).

In data 21 dicembre 2004, BRUSCA Giuseppe è stato scarcerato e contestualmente sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con l'obbligo di dimora nel Comune di residenza (misura tuttora in esecuzione).

Prontamente egli, facendo leva sul proprio carisma di storico "uomo d'onore", ha cercato di ricostituire una propria famiglia mafiosa, reclutando, a tale scopo, alcuni giovani del luogo che avevano già dimostrato, nonostante la giovane età, una notevole propensione al crimine ed all'illegalità.

- **La *famiglia VASSALLO***

Pertanto, da tale volontà, emerge la *famiglia* mafiosa dei VASSALLO, i cui componenti, sotto l'esperta guida dell'anziano BRUSCA Giuseppe, sono stati impiegati nella sistematica messa in atto di azioni delittuose (in particolare estorsioni e danneggiamenti), nei confronti di esercenti ed agricoltori di San Giuseppe Jato e di San Cipirello.

In tali condotte, gli stessi VASSALLO sono stati coadiuvati da altri soggetti gravitanti nell'orbita della famiglia mafiosa BRUSCA, tra i quali spicca LO FORTE Tommaso (cl 66), genero dello stesso BRUSCA Giuseppe.

La famiglia emergente dei VASSALLO è costituita prevalentemente dai componenti dell'omonimo gruppo familiare che da sempre hanno gravitato negli ambienti criminali della Valle dello Jato.

I soggetti che, nel corso degli anni, hanno dimostrato una spiccata propensione a delinquere sono da individuarsi nei fratelli VASSALLO Giovanni Battista e Salvatore (ucciso il 10 giugno 2007) entrambi abitanti nelle case popolari di San Giuseppe Jato.

Gli stessi sono originari di Monreale, luogo in cui vivono i genitori VASSALLO Antonino e TERMINI Carmela, con i fratelli Claudio e Francesco mentre l'altro fratello Daniele - detto "Giuseppe" - abita a San Giuseppe.

Il gruppo familiare dei VASSALLO era assai noto a San Giuseppe Jato ed a San Cipirello poiché gestiva da numerosi anni una rivendita ambulante di frutta sita a Palermo, nella residenziale viale Campania.

Sin dalla loro giovane età, Giovanni Battista e Salvatore VASSALLO si sono distinti per la commissione di svariate tipologie di delitti (contro la persona ed il patrimonio, in materia di stupefacenti, in materia di armi, etc.), tanto che Salvatore era, al momento della sua uccisione, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. senza obbligo di soggiorno.

Proprio in ragione della loro attitudine criminale, gli stessi sono stati individuati prima da LO FORTE Tommaso e poi da BRUSCA Giuseppe quali "soldati" della nuova "famiglia" mafiosa BRUSCA, incaricati della materiale commissione di estorsioni, danneggiamenti e/o intimidazioni.

Contando su una sempre maggiore influenza all'interno della famiglia mafiosa BRUSCA, i VASSALLO coinvolsero nelle attività illecite, con il necessario consenso del capofamiglia BRUSCA Giuseppe, altri personaggi di loro fiducia, tra cui il cugino VASSALLO Stefano.

Quest'ultimo, originario e residente a San Cipirello, appariva sempre più intraneo agli affari illeciti della famiglia mafiosa BRUSCA, pur riuscendo a rimanere pressoché sconosciuto alle Forze di polizia sino alle indagini relative al fenomeno delle estorsioni nella Valle dello Jato ed ai conseguenti danneggiamenti operati dal menzionato sodalizio criminale.

Tale profilo delinquenziale è indicativo della particolare abilità del soggetto in questione il quale, proprio in ragione della sua abilità, si rivelerà uno dei principali fautori della dissociazione dei VASSALLO dalla famiglia mafiosa BRUSCA.

Proprio in relazione a tale ultima questione, va evidenziato come detta "scissione" si concretizzi tra il marzo e l'aprile dell'anno 2007, allorquando Giovanni, Salvatore e Stefano VASSALLO, supportati da altri soggetti gravitanti nella medesima orbita criminale ed "incoraggiati" dalla momentanea assenza del capo mandamento GENOVESE Giovanni (arrestato in data 2 aprile 2007), iniziavano a porre in essere per proprio conto una serie di azioni delittuose finalizzate ad acquisire autonomia economica e gestionale (produzione e traffico di sostanze stupefacenti, estorsioni, danneggiamenti).

Tale tentativo di "scalata" ha portato ad inevitabili e – in ultima analisi – insanabili contrasti sia con la famiglia mafiosa di origine sia con quelle storiche dei GENOVESE di San Giuseppe Jato e degli AGRIGENTO di San Cipirello.

Detti contrasti hanno condotto all'omicidio di VASSALLO Salvatore che, anche alla luce degli avvenuti arresti di Giovanni Battista e Stefano, ha di fatto azzerato la famiglia VASSALLO, interrompendone sul nascere il tentativo di ascesa criminale.

Gli assetti attuali con AGRIGENTO Gregorio, vecchio boss, colpito da malattia invalidante, BRUNO Ignazio, CAIOLA Giuseppe ed il suo referente MULE' Salvatore con lo zio LO VOI Giuseppe.

Dopo aver dato atto del panorama delle "famiglie" radicate nel territorio oggetto di attenzione, è opportuno delineare i successivi assetti del mandamento mafioso di San Giuseppe Jato e zone limitrofe.

L'attività tecnica esperita nell'ambito del procedimento penale n. 939/08 N.C.[1], con particolare riferimento al decreto di intercettazione ambientale n. R.I. 729/08, ha consentito di acquisire importantissimi elementi d'indagine per delineare i nuovi assetti del mandamento mafioso di San Giuseppe Jato ed identificare alcuni degli appartenenti all'organizzazione criminale in esame.

Per quanto concerne più specificamente il Comune di interesse, occorre dare conto delle nomine di AGRIGENTO Gregorio[2] a capo del mandamento di San Giuseppe Jato e della famiglia di San Cipirello; di quella di CAIOLA Giuseppe[3] a reggente della famiglia e del

mandamento di San Giuseppe Jato; di quella di DI MAGGIO Gaspare a reggente della famiglia di San Cipirello nonché della fondamentale partecipazione di ALAMIA Antonino[4] all'organizzazione criminale in argomento.

---

[1] Relativo all'omicidio di VASSALLO Salvatore.

[2] **AGRIGENTO Gregorio**, nato a San Cipirello l'8 febbraio 1935, fratello di Giuseppe – storico capo mafia di San Cipirello, condannato con sentenza irrevocabile alla pena dell'ergastolo, oltre che per il delitto associativo, anche per numerosi omicidi consumati nell'interesse del mandamento mafioso di San Giuseppe Jato all'epoca diretto da Bernardo BRUSCA e poi dal figlio Giovanni – ha rivestito il ruolo di vertice mafioso nel territorio, essendo rappresentante di una storica famiglia che da sempre è stata legata ai BRUSCA di San Giuseppe Jato.
Tratto in arresto nel luglio 1995 in stato di latitanza, Gregorio AGRIGENTO è stato condannato, con sentenza definitiva, per il delitto di cui all'articolo 416 bis c.p. per il quale ha interamente espiato la pena sino al 25 marzo 2005. Il predetto veniva nuovamente tratto in arresto il 16 dicembre 2008 nell'ambito dell'operazione "Perseo", per poi però essere scagionato per effetto di sentenza di assoluzione, conseguente alla dichiarazione di inutilizzabilità del contenuto di numerose conversazioni ambientali e telefoniche che lo riguardavano. Dagli atti processuali, la figura di Gregorio AGRIGENTO emerge quale soggetto con posizione apicale nel mandamento di San Giuseppe Jato: dapprima, tra giugno 2013 e gennaio 2014, nell'ambito dell'indagine denominata "BRASCA", attraverso numerosi colloqui intercettati a casa del capo mandamento di Villagrazia Mario MARCHESE, deceduto; successivamente, nell'ambito dell'indagine denominata "QUATTRO.ZERO" (2014), in occasione dei contrasti insorti tra il sodalizio mafioso di San Giuseppe Jato e Giovan Battista CIULLA, reggente della famiglia di Monreale. AGRIGENTO Gregorio quindi, promuoveva, dirigeva ed organizzava le illecite attività del mandamento in concorso con altre persone, individuando di volta in volta gli uomini cui affidare i singoli affari delle famiglie mafiose del mandamento.
Nonostante l'assenza allo stato attuale di condanne passate in giudicato, è stato condannato in primo grado il 23 luglio 2018 dalla Corte di Assise di Palermo ad anni quattordici di reclusione per associazione di stampo mafioso, minaccia, estorsione (questi ultimi aggravati dal metodo mafioso).

[3] **CAIOLA Giuseppe**, nato a Palermo il 21 novembre 1965 e residente a San Cipirello, via Crimaudo n. 92. pregiudicato per mafia ed altro, sottoposto a misura di prevenzione personale. Ritenuto esponente di spicco della famiglia mafiosa di San Giuseppe Jato, CAIOLA Giuseppe è stato destinatario di numerose sentenze di condanna passate in giudicato: il 19 dicembre 2011 è stato condannato alla reclusione per anni sei e mesi quattro per associazione di stampo mafioso dalla Corte di Appello di Palermo (sentenza divenuta irrevocabile il 13 febbraio 2013. Sul conto del predetto si veda più diffusamente *infra*, nella Relazione.

[4] **ALAMIA Antonino**, nato a San Giuseppe Jato il 19 febbraio 1964, residente a San Cipirello, via Crimaudo n. 65, attualmente detenuto presso la casa circondariale "Pagliarelli" di Palermo, pregiudicato per associazione di stampo mafioso, rapina, lesioni personali, estorsione ed altro.

Le conclusioni sopra cennate prendono spunto da attività investigative condotte negli anni anche mediante l'utilizzo di sistemi di captazione delle conversazioni telefoniche ed ambientali.

Senza dover riportare pedissequamente tutti i dialoghi intercorsi tra i soggetti di interesse, pare opportuno ricostruire le varie successioni al vertice dei mandamenti e delle famiglie, fornendo puntuali riferimenti solo alle conversazioni ritenute di maggiore interesse.

A tal proposito, è di prodromica importanza prendere spunto da una conversazione ambientale avvenuta il 4 maggio 2008 tra D'ANNA Giuseppe e il citato ALAMIA Antonino.

I predetti, dopo aver fatto riferimento ad una riunione cui avrebbero partecipato quattro soggetti – tra cui certamente lo stesso D'ANNA Giuseppe e CAIOLA Giuseppe *("Allora... domani mattina siamo tutti insieme, giusto è? ... ci mettiamo io, Giuseppe, lui e quello...")* – precisavano che la stessa sarà temporalmente successiva ad un incontro di vertice tenutosi tra due "anziani" soggetti, probabilmente incaricati di riorganizzare l'intero mandamento jatino.

I due interlocutori, in breve, facevano esplicito riferimento alla nomina, da parte di un soggetto posto gerarchicamente ad un livello superiore, di un terzo non meglio indicato (identificato, alla luce di una successiva conversazione, in CAIOLA Giuseppe) quale nuovo capo della "famiglia" mafiosa di San Giuseppe Jato e reggente del mandamento medesimo, precisando che lo stesso sarebbe comunque momentaneamente affiancato, in una sorta di *co-reggenza,* da DI MAGGIO Gaspare, reggente per la "famiglia" mafiosa di San Cipirello, in virtù delle sue illustri parentele (DI MAGGIO è infatti nipote del boss detenuto AGRIGENTO Giuseppe e, pertanto, vicino al capo mandamento di San Giuseppe Jato, nonchè capo famiglia di San Cipirello AGRIGENTO Gregorio).

CAIOLA Giuseppe e DI MAGGIO Gaspare, sempre secondo gli interlocutori, si sarebbero dovuti aiutare a vicenda, prestando attenzione a non commettere errori, stante che il loro comportamento sarebbe stato giudicato da gente di maggiore spessore criminale.

Commentando il nuovo ruolo assegnato dai vertici di *"cosa nostra"* al soggetto nel corso della conversazione non esplicitamente indicato (ed identificato, come detto, in CAIOLA Giuseppe), ALAMIA Antonino faceva inoltre intendere come la posizione di reggente del soggetto (ossia CAIOLA Giuseppe) fosse solo temporanea e che solo una successiva e già programmata riunione di *cosa nostra* avrebbe sancito la sua conferma o la sua rimozione dal prestigioso incarico assegnatogli.

Importantissimo risulta, poi, il riferimento di ALAMIA Antonino alla "collegialità" dell'organo che ha sancito la momentanea nomina di CAIOLA Giuseppe, particolare che fa ritenere probabile che potesse trattarsi della "commissione provinciale" di *"cosa nostra"*.
Il dialogo riportato riveste un notevole interesse investigativo, dal momento che da esso sono ricavabili preziosi elementi per ricostruire minuziosamente i nuovi assetti del mandamento mafioso di San Giuseppe Jato.

In particolare, come sopra esposto, appare evidente come una riunione di *"cosa nostra"* abbia sancito – con l'avallo del capo mandamento AGRIGENTO Gregorio (cui gli interlocutori si riferiscono come uno dei "*due vecchi*" e "*cristiano di quell'età*", mentre l'altro soggetto anziano citato potrebbe identificarsi in BRUSCA Giuseppe, inteso "*u bufalo*") – la temporanea nomina di CAIOLA Giuseppe (detto "u *putru*") a capo della *famiglia* mafiosa di San Giuseppe Jato ed a reggente del *mandamento* jatino, mentre a DI MAGGIO Gaspare (detto "*Tigre*") è stata affidata la reggenza della *famiglia* mafiosa di San Cipirello (si ribadisce, in proposito, che a vertice del *mandamento* di San Giuseppe Jato e della *famiglia* di San Cipirello si trovava comunque AGRIGENTO Gregorio, in quel momento sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con l'obbligo di soggiorno).
Sarebbe, quindi, stata una successiva riunione della medesima "*commissione*" ad avere il compito, dopo avere valutato i comportamenti dei soggetti designati, di confermarli eventualmente nei loro incarichi.
Aspetto assai significativo è rappresentato dalla conoscenza che i due interlocutori mostrano degli argomenti affrontati, certamente spiegabile con la diretta partecipazione

all'associazione mafiosa e non compatibile con una semplice conoscenza esterna di fatti e personaggi della zona.

Nel corso della presente conversazione, intercorsa sempre tra D'ANNA Giuseppe ed ALAMIA Antonino, si percepisce anche come sia stato nominato CAIOLA Giuseppe quale reggente della famiglia e del mandamento: sempre secondo l'interlocutore, il "suggerimento" sarebbe pervenuto addirittura direttamente da MESSINA DENARO Matteo al quale, nella circostanza, viene fatto esplicito riferimento con il noto appellativo di "*U' signuri*" (*"... U' signuri"... minchia, io gliel'ho detto a questi, ma... ma "U signuri" che minchia vuole... ma "U signuri" ha parlato per me... dice per il mandamento mi ha detto... dice "mettiglielo "U' putru"..."*), certificando – secondo il principio di "autorità" cui fa sempre riferimento "*cosa nostra*" – l'alto "lignaggio" mafioso del CAIOLA.

Analogamente, si può agevolmente desumere come il soggetto che abbia caldeggiato la citata nomina di CAIOLA Giuseppe fosse l'effettivo nuovo capo mandamento AGRIGENTO Gregorio, al quale la figura del reggente necessita, in ragione dell'età avanzata e della propria limitante sottoposizione a misura di prevenzione.

Si deve dar conto, ancora, di altri due personaggi di spicco, attivi in quel territorio: MULE' Salvatore e il suo più stretto collaboratore, lo zio LO VOI Giuseppe, entrambi in atto detenuti per il reato associativo mafioso.

Salvatore MULE', all'indomani dell'operazione di polizia denominata "Perseo" – avvenuta il 16 dicembre 2008, che ha decapitato i vertici della "commissione provinciale" di "*cosa nostra*" a Palermo, assumeva prontamente le redini di uno dei compartimenti criminali più importanti di *cosa nostra*, quello appunto di San Giuseppe Jato e territori limitrofi, diretti in passato da personaggi di elevato spessore criminale quali BRUSCA Bernardo ed il figlio Giovanni, GENOVESE Salvatore ed il figlio Giovanni.

Le investigazioni hanno, inoltre, rivelato nuove e più interessanti dinamiche che vedevano nello stesso MULE' Salvatore il mezzo attraverso il quale SCIORTINO Antonino, "uomo d'onore" della famiglia mafiosa di Camporeale (PA), preparava una rifondazione dei territori della provincia di Palermo.

Di fatto, SCIORTINO, dal momento della sua scarcerazione, avvenuta nel novembre del 2011, stabilizzava e ridisegnava i confini dei territori del mandamento di San Giuseppe Jato e di quelli del mandamento di Partinico (PA), retto da SPECIALE Giuseppe, accorpando insieme i due sodalizi sotto la sua egida e deputando la gestione diretta di tale consorteria allo stesso MULE'; tale strategia era dettata soprattutto dalle limitazioni imposte allo stesso SCIORTINO dalle misure di prevenzione in atto della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

Il potere conferito al binomio MULE'– LO VOI affonda le proprie radici anche nella loro storia familiare: MULE' Salvatore è pronipote del noto mafioso MULE' Rosario, detto "*Manuzza*", storico esponente di spicco della famiglia di Camporeale.
Il MULE era "uomo di fiducia" di CAIOLA Giuseppe, come detto allora reggente del mandamento di San Giuseppe Jato, tanto da averlo accompagnato ad un incontro con il capo famiglia di Monreale, BADAGLIACCA Antonio.
Sempre su disposizione di CAIOLA, MULE' Salvatore– in compagnia del sopra nominato D'ANNA Giuseppe – si recava, inoltre, a Corleone presso LO BUE Rosario, per discutere del comportamento negativo tenuto da RIINA Giuseppe Salvatore, figlio del noto boss RIINA Salvatore.

La caratteristica principale dell'egemonia di MULE' è stata, senza dubbio alcuno, la sua costante presenza sul territorio, ottenuta attraverso una intensa comunicazione con i soggetti che a vario titolo rappresentano le famiglie mafiose appartenenti al suo mandamento.
Emerge dalla sentenza della Corte d'Assise di Palermo – Sezione I n. 13/2015 R.G.-n.16/2016 R.S.-n.1780/2010 R.N.R. (contro SCIORTINO Antonino + 39), che Salvatore MULE' era sempre pronto a muoversi sul suo territorio di competenza per affrontare "in prima persona" le situazioni più delicate e che la masseria del predetto era stata individuata dagli esponenti delle varie famiglie mafiose come "*sede centrale*" dell'organizzazione criminale.
Il MULE' Salvatore è risultato il soggetto attraverso il quale SCIORTINO Antonino (nato a Camporeale–PA il 25 maggio 1962), uomo d'onore della famiglia mafiosa di Camporeale, aveva prefigurato una rifondazione dei territori della provincia di Palermo.

Di fatto, SCIORTINO, dal momento della sua scarcerazione, avvenuta nel novembre del 2011, stabilizzava e ridisegnava i confini dei territori del mandamento di San Giuseppe Jato e di quelli del mandamento di Partinico retto da SPECIALE Giuseppe (nato a Partinico–PA il 19 giugno 1982 e genero del boss VITALE Vito, avendone sposato la figlia Marinella), accorpando insieme i due sodalizi sotto la sua direzione e deputando la gestione diretta di tale consorteria allo stesso MULE'; tale strategia era motivata, soprattutto, dalle limitazioni imposte allo stesso SCIORTINO dalla misure di prevenzione in atto della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

A supporto di tale tesi, risulta agli atti una conversazione intercettata in data 14 marzo 2012, nel corso della quale uno degli indagati commentava così la situazione attuale: "*Eh? Sì... che questi sono passati qua... una potenza di questa maniera non c'è mai stata. Io non è che sono minchia che non ho capito che Partinico è passato a San Giuseppe!*".

Per il territorio della Valle dello Jato veniva riconfermato Salvatore MULE' quale "reggente" e LO VOI Giuseppe quale suo vice.

Il MULE' Salvatore "riceveva udienza" a Monreale (PA), in Contrada Arcivocale, presso una masseria denominata "**Le Case**", composta da diversi capannoni. In tale località lo stesso MULE' e suo zio LO VOI Giuseppe ufficialmente avevano insediato l'azienda agricola di famiglia.

Le risultanze investigative mostravano infatti "uomini d'onore" ed esponenti di spicco delle maggiori famiglie mafiose del mandamento di San Giuseppe Jato recarsi abitualmente al cospetto di Salvatore MULE' e di suo zio LO VOI Giuseppe.

La "sede centrale" degli incontri, di cui alle immagini estrapolate da *Google Earth* che di seguito si riportano, corrisponderebbe alla sede delle imprese agricole intestate alle consorti di LO VOI Giuseppe e MULE' Salvatore, rispettivamente LA PUMA Anna Maria ed ODDO Lucia, ma di fatto dai predetti esponenti di "*cosa nostra*", che sono ubicate in località Arcivocale, agro del Comune di Monreale.

Il MULE' è stato :

- condannato il 20 febbraio 2001 ad anni 1 e mesi 4 di reclusione, con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del G.I.P. del Tribunale di Palermo, divenuta irrevocabile il 26 marzo 2001, per i reati di estorsione in concorso e porto abusivo di armi;

- condannato il 16 novembre 2004 ad anni 2, con sentenza divenuta irrevocabile il 1° gennaio 2005, del Tribunale di Palermo, per violazione delle disposizioni sul controllo delle armi e per ricettazione;

- arrestato il 16 dicembre 2008, per associazione a delinquere di stampo mafioso, in esecuzione del fermo di indiziati di delitto n. 18038/08 R. mod. 21 D.D.A ma, in data 20 novembre 2009, con provvedimento n. 9241/2009 GIP e n. 6349/2009 RGNR del 19.11.2009, veniva scarcerato per "Revoca misura cautelare in carcere e remissione in libertà". Successivamente, a conclusione del processo instaurato, veniva assolto dalle accuse;

- condannato il 15 novembre 2016, con sentenza della Corte d'Assise di Palermo, divenuta irrevocabile l'8 maggio 2018, a 17 anni di reclusione per associazione di tipo mafioso, detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti, detenzione illecita di sostanze stupefacenti (fatto commesso dal 2010 e fino al novembre 2013 in Camporeale San Giuseppe Jato, Partinico, San Cipirello e zone limitrofe). Al MULÈ è stata imputata, nella circostanza, la detenzione, in concorso, di kg. 13,789 di marijuana, da cui erano ricavabili 21430 dosi medie singole. E il quantitativo di droga detenuta, il numero di soggetti coinvolti nella medesima attività e l'impiego di svariati beni strumentali per la consumazione del reato, attestavano la natura professionale dell'attività illecita e la destinazione alla cessione della droga detenuta. Infine, a suggellare tale compendio probatorio, intervenivano le conversazioni che documentavano il rapporto di fornitura con SCHIRO' Demetrio (coimputato).

Fotogramma estrapolato da Google Earth, ove sono state evidenziate le particelle 144 e 240 del foglio 125; le frecce indicano i capanni ove vengono custoditi gli animali ed il "Omissis" adibito ad ufficio nella disponibilità di LO VOI Giuseppe e MULE' Salvatore ove gli stessi svolgono l'attività di allevamento di animali delle imprese individuali delle mogli "Omissis" e "Omissis"

La situazione del territorio nella Valle dello Jato, quindi, si attestava sull'esistenza di due correnti contrapposte: l'una, originariamente perdente, rappresentata da DI LORENZO Giovanni, portatore degli interessi del vecchio vertice, e di MULE' Salvatore; e l'altra, invece, rappresentata dai nuovi soggetti.

Il "vuoto di potere" lasciato in seno al mandamento mafioso dopo l'operazione "Nuovo Mandamento" dell'8 aprile 2013, nello specifico, ha fornito l'occasione attesa dal nuovo gruppo criminale per emergere al vertice dell'organizzazione mafiosa e creare delle tensioni tra i nuovi esponenti ed i vecchi.

È' accaduto infatti che, immediatamente dopo l'esecuzione dell'operazione "Nuovo Mandamento", con la quale è stato decapitato il vecchio vertice del mandamento mafioso di

San Giuseppe Jato, si è creato un vuoto in seno a *"cosa nostra"* jatina, vuoto successivamente colmato da un nuovo potere facente capo ad AGRIGENTO Gregorio, nella qualità di reggente il mandamento, e di BRUNO Ignazio quale reggente della famiglia mafiosa di San Giuseppe Jato, oltre che di "Omissis", inteso *"Omissis"*.

Per imporre il nuovo predominio sul territorio, il nuovo vertice programmava, dal mese di giugno 2013 (ovvero poco dopo l'esecuzione della prima operazione "Nuovo Mandamento") fino al dicembre dello stesso anno, una serie di atti intimidatori nei confronti di quei soggetti che erano stati accertatamente vicini, o per interesse o per legami familiari, a MULE' Salvatore, al fine di affermare l'egemonia mafiosa nella giurisdizione di propria competenza, dando contestualmente un segnale alla popolazione in pieno stile mafioso.

La strategia posta in essere assolveva ad una duplice funzione: imporre il nuovo potere mafioso e costringere i destinatari degli atti intimidatori ad assoggettarsi ai nuovi capi.

Nel corso delle numerose indagini condotte dalle Forze di polizia, si sono delineati facilmente i ruoli rivestiti dai principali esponenti all'interno dell'articolazione mafiosa, che dimostravano la piena funzionalità del mandamento di San Giuseppe Jato, *in primis* AGRIGENTO Gregorio, il capo mandamento.

Il ruolo di AGRIGENTO Gregorio

Particolare attenzione merita la figura di AGRIGENTO Gregorio, (cl 35) - inteso *"Il vecchio"* in ragione della sua età - fratello di Giuseppe e padre di Romualdo, entrambi in atto detenuti in quanto condannati all'ergastolo per associazione mafiosa e concorso in omicidio doloso.

Nel dicembre 2008 AGRIGENTO Gregorio veniva tratto in arresto in esecuzione del fermo di indiziati di delitto emesso in data 14 dicembre 2008 dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo nell'ambito dell'operazione di polizia giudiziaria "Perseo", poiché ritenuto responsabile del reato di cui all'articolo 416 bis c.p., unitamente ad altre persone *"per avere diretto il mandamento mafioso di San Giuseppe Jato; per aver mantenuto, attraverso il continuo scambio di contatti con esponenti mafiosi di altri mandamenti, tra i quali quello di Belmonte Mezzagno un costante collegamento con*

gli altri capi dell'organizzazione mafiosa anche al fine di assumere le decisioni in ordine al progetto di ricostituzione della Commissione Provinciale di Cosa Nostra di Palermo, in tal modo, svolgendo funzioni direttive per l'organizzazione.".

A conclusione del relativo processo veniva tuttavia assolto per non avere commesso il fatto, a causa della dichiarazione di inutilizzabilità di alcune intercettazioni.

La figura di AGRIGENTO Gregorio è emersa in modo decisivo nel giugno 2014 a seguito dei contrasti insorti tra la famiglia mafiosa di San Giuseppe Jato e CIULLA Giovan Battista, reggente della "famiglia" di Monreale, ritenuto responsabile, dall'organizzazione criminale di avere mal gestito il denaro provento delle attività illecite e di essersi impossessato di una somma destinata alla "cassa" del mandamento stesso.

Ad aggravare il delicato equilibrio venutosi a creare tra le due famiglie mafiose, si collocava altresì la richiesta estorsiva ai danni di "Omissis", soggetto vicino a "Omissis" (nipote ed autista di AGRIGENTO Gregorio), di cui CIULLA si faceva promotore.

L'evento, che aveva ancor più compromesso i delicati equilibri tra le famiglie mafiose di San Giuseppe Jato e lo stesso CIULLA, aveva provocato il diretto interessamento di AGRIGENTO Gregorio (inteso "*Il vecchio*" in ragione della sua età anagrafica) , in virtù della sua posizione apicale nel *mandamento*.

In merito, invece, a BRUNO Ignazio, inteso "Ezio", (cl.73), pregiudicato, in atto detenuto, già sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno dal 23 settembre 2011 al 3 ottobre 2014, con provvedimento n. 12/06 del Tribunale di Sorveglianza di Palermo emesso in data 22 novembre 2006, questi era reggente della "famiglia" mafiosa di San Giuseppe Jato.

Nei fatti, la reggenza di BRUNO Ignazio veniva in più circostanze richiamata dagli stessi appartenenti al sodalizio criminoso tanto che, in ordine ai sopradetti atti intimidatori subiti dai familiari delle persone tratte in arresto nell'ambito dell'operazione denominata "Nuovo Mandamento", ed in particolare da "Omissis" e da "Omissis", rispettivamente moglie di

MULE' Salvatore e LIBRANTI LUCIDO Giuseppe[5], proprio al fine di porre fine agli stessi, ci si rivolgeva addirittura direttamente a BRUNO Ignazio.
Ulteriori conferme relative alla reggenza del mandamento da parte di BRUNO Ignazio sono l'aggravarsi delle condizioni di salute di AGRIGENTO Gregorio, più volte ricoverato presso l'Ospedale Civico di Palermo in quel periodo (ottobre e novembre 2014).

BRUNO, in definitiva, ricopriva la reggenza del mandamento di San Giuseppe Jato assumendo, come sopra evidenziato, decisioni importanti sia nella ridefinizione dell'organigramma interno delle varie "famiglie" mafiose, in particolare di quella di Monreale, che continuava a vivere un periodo di fibrillazione interna, sia accreditandosi e partecipando ad incontri e riunioni con esponenti apicali di altre articolazioni territoriali di "*cosa nostra*".

Il mutamento di *leadership* da AGRIGENTO a BRUNO nel vertice del sodalizio si rese necessaria per garantire la continuità nella gestione del suddetto mandamento, circostanza questa che risulta tuttora avere grande importanza strategica.
La miriade di attività economiche di varie dimensioni ed importanza, costituenti uno degli obiettivi maggiormente perseguiti da "*cosa nostra*", hanno fatto sì che il territorio di San Cipirello–San Giuseppe Jato abbia da sempre rivestito il ruolo di "culla", di *locus amoenus* ove gli interessi mafiosi, in diverse forme e con diverse modalità, hanno visto la nascita e talvolta la fine.

---

[5] **LIBRANTI LUCIDO Giuseppe**, nato a Palermo il 12 maggio 1973, detenuto. LIBRANTI LUCIDO Giuseppe annovera svariate segnalazioni all'A.G. competente con conseguenti condanne, anche se l'indole criminale emerge soprattutto dalla pericolosità sociale sancita dalla misura di prevenzione personale cui lo stesso è stato sottoposto nonché dai procedimenti penali tuttora in corso. Più nello specifico, in merito alle condanne subite, è possibile far riferimento alle sentenze emesse dalla Corte di Appello di Palermo nel 2016 (16 marzo 2016 e 23 novembre 2016), rispettivamente, per attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi e per violazione delle norme recanti misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti. In ordine, invece, alle misure di prevenzione, giova profittare di tale sede per rimarcare come, in data 30.03.2018, nei confronti dello stesso sia divenuto definitivo il decreto con cui è stata irrogata la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni quattro e mesi sei – chiaro indice di notevole pericolosità sociale. Quest'ultima poi traluce dai procedimenti penali in corso: LIBRANTI LUCIDO, difatti, riveste la qualifica di imputato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, associazione per delinquere di stampo mafioso, furto aggravato, omicidio ed abuso d'ufficio.

LA ROSA GIUSEPPE collaboratore di giustizia fuoriuscito dal programma di protezione, condannato per associazione mafiosa, e i suoi rapporti con imprenditori del territorio: "OMISSIS" Ignazio, "OMISSIS" Giovanni e "OMISSIS"

LA ROSA Giuseppe (cl 64), condannato per associazione di tipo mafioso per essere stato organico alla cosca facente capo a DI MAGGIO Baldassarre (cl. 54), già collaboratore di giustizia, fuoriuscito dal programma di protezione, è oggi imputato in procedimenti penali innanzi a diversi Tribunali, legato da rapporti di affari con la ndrangheta. Il LA ROSA, pur risiedendo in Veneto, rileva per l'attualità dei suoi collegamenti con il territorio di origine.

I pregiudizi penali

LA ROSA Giuseppe risulta avere i seguenti pregiudizi a carico:

- **11 aprile 1997**: condannato dal Pretore di Palermo, con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (divenuta irrevocabile il 28 aprile 1997), a tre mesi di reclusione per rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale (fatto commesso il 14 aprile 1993 a Palermo);

- **31 maggio 1999**: condannato dal G.I.P. di Palermo, con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (divenuta irrevocabile il 30 giugno 1999), ad un anno di reclusione (pena sospesa) per corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio continuato (fatto commesso nel maggio 1997 a Palermo) e per turbata libertà degli incanti continuata in concorso (fatto commesso l'8 maggio 1997 a Giardinello–PA);

- **11 marzo 2004**; condannato dalla Corte di Assise di Appello di Palermo, con sentenza in applicazione della pena su richiesta delle parti (divenuta irrevocabile il 30 aprile 2004) a dieci anni di reclusione per i seguenti reati:
  - associazione per delinquere di tipo mafioso, omicidio tentato continuato in concorso. violazione delle disposizioni sul controllo delle armi continuato in concorso (fatti commessi l'8 agosto 1997 a San Cipirello);
  - omicidio continuato in concorso e violazione delle disposizioni sul controllo delle armi continuato in concorso (fatti commessi il 23 settembre 1997 a San Cipirello);
  - per più episodi di danneggiamento continuato in concorso (fatti commessi il 9 agosto 1994 a San Giuseppe Jato; il 23 maggio 1997 a Piana degli Albanesi–PA; nel 1993 a San Cipirello e l'11 agosto 1994 a San Giuseppe Jato–PA);
  - vilipendio delle tombe continuato in concorso (fatto commesso nel luglio 1993 ad Altofonte – PA);
  - ricettazione continuato in concorso (fatto commesso nel 1993 a San Giuseppe Jato);
  - violazione delle disposizioni sul controllo delle armi continuato in concorso (fatto commesso nel 1991 in San Giuseppe Jato).

Per tali gravissimi episodi delittuosi sono stati accertati i legami del LA ROSA con DI MAGGIO Baldassarre (detto "Balduccio"), boss di San Giuseppe Jato negli anni '80 succeduto a BRUSCA Giovanni. Arrestato nel 1993, divenne collaboratore di giustizia.
Durante il programma di protezione testimoni, tra il 1995 ed il 1997, il DI MAGGIO tornò nella sua città natale ed attuò, in cooperazione con altri pentiti, una sanguinosa vendetta contro gli uomini del suo rivale BRUSCA Giovanni (dovuta, a sua volta, alle atroci vendette portate avanti dai BRUSCA nei confronti dei loro familiari).
Tra i complici di DI MAGGIO Baldassare nella citata ritorsione vi era, appunto, anche LA ROSA Giuseppe.
Per quegli episodi alcuni anni dopo, LA ROSA Giuseppe, unitamente al boss e ad altri complici, venne condannato.

Imprenditore, nel periodo precedente alla sua collaborazione con la giustizia (fine anni '90) risulta in società nella "OMISSIS", costituita il 9 giugno 1988 tra "OMISSIS" e "OMISSIS" (nel 2013 responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di San Giuseppe Jato), il quale, il 24 giugno 1997, cedeva la propria quota societaria a LA ROSA Giuseppe.

Risulta che dal 1999 al 2007 LA ROSA Giuseppe ha beneficiato del programma di protezione ed è in tale periodo che si inquadra il suo trasferimento in Veneto. Egli, infatti, giunge nella provincia di Padova il 16 novembre 2005, allorquando era collaboratore di giustizia agli arresti domiciliari.
Dal 2007, a seguito della mancata proroga dello speciale programma di protezione, LA ROSA Giuseppe si è dedicato alla sua attività imprenditoriale di cui alle società "OMISSIS"., "OMISSIS", "OMISSIS" e "OMISSIS" S.a.s.
Nel 2011, proprio una delle sue imprese, la "OMISSIS" è stata coinvolta in truffe seriali con esponenti della 'ndrangheta di Cutro.

Il LA ROSA è stato rinviato a giudizio e condannato nei seguenti procedimenti penali.

Procedimento penale n. 11/714 RG.NR innanzi al Tribunale di Verona

Procedimento penale n. 11/714 RG.NR innanzi al Tribunale di Verona

LA ROSA Giuseppe è stato rinviato a giudizio nell'ambito del procedimento penale n. 11/714 RG.NR, del Tribunale di Verona per associazione per delinquere, truffa, sostituzione di persona e ricettazione, unitamente ad altri indagati, esponenti della criminalità organizzata di stampo mafioso della Calabria, legati alle *famiglie* DRAGONE e GRANDE ARACRI di Cutro.

Tale procedimento penale disvela l'operato di una associazione per delinquere i cui componenti si dedicavano alla commissione di "*numerose truffe ed appropriazioni indebite, (...) in danno di numerosissime ditte geograficamente operanti nel Nord Italia, facendosi commissionare, attraverso un portale internet, dei trasporti di merce destinata a ditte aventi sede all'estero e quindi, prendendo in consegna i beni che non venivano consegnati agli acquirenti ma dirottati in capannoni per essere successivamente stoccati e immessi sul mercato a prezzi concorrenziali, procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno, per un controvalore commerciale di circa 3.000.000 euro*".

Condanna del Tribunale di Padova (sentenza n. 2487/2016 di cui al ***proc n. 13825/13 R.G.N.R)***

Nel 2013 LA ROSA Giuseppe è stato coinvolto in un ulteriore procedimento penale, originato dalle indagini svolte dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Padova e denunciato per la violazione di cui all'articolo 30 della legge 646/1982; il 27 settembre 2016, , LA ROSA Giuseppe veniva condannato a 2 anni e 2 mesi di reclusione ed al pagamento di 12.000 Euro di multa. Inoltre, ai sensi dell'articolo 31, comma 21, della legge 646/1982, veniva disposta la confisca dei beni acquistati e del corrispettivo di quelli alienati.

Si legge, tra l'altro, nella prima informativa di reato della Guardia di Finanza:

.... in relazione all'operatività delle società di costruzione di proprietà della famiglia LA ROSA, ovvero le società AZZURA S.R.L. e FUTURA COSTRUZIONI S.R.L., preme evidenziare

come le stesse negli ultimi anni sono riuscite ad aggiudicarsi appalti pubblici nonostante i precedenti di LA ROSA Giuseppe, la sua abituale frequentazione con persone pregiudicate e la sua abituale dedizione a traffici delittuosi". L'appello presentato dal LA ROSA Giuseppe è stato rigettato dalla Corte di Appello di Venezia.

L'appello presentato dal LA ROSA Giuseppe è stato rigettato dalla Corte di Appello di Venezia.

Condanna del Tribunale di Padova (sentenza n. 607/17Reg del 9 marzo 2017 alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, di cui al procedimento penale n. 8137/2013 R.G.)

Sempre nell'ambito dell'opaca gestione della AZZURRA S.r.l. si inserisce anche un ulteriore episodio delittuoso di simulazione di reato commesso personalmente da LA ROSA Giuseppe. Come comunicato dalla Stazione Carabinieri d'Este (PD), infatti, LA ROSA Giuseppe:
"... nel maggio 2013, in qualità di collaboratore della ditta "AZZURRA S.r.l.", intestata a LA ROSA Antonino, ha denunciato a questo Comando che la notte precedente, dalla sede di Este, ignoti avrebbero asportato un macchinario frantoio, semovente, del valore di euro 130 mila, coperto da polizza assicurativa. Le indagini subito attivate da questo Comando hanno dimostrato l'infondatezza di tale denuncia, ragion per cui il succitato è stato deferito in stato di libertà. alla Procure della Repubblica di Padova per il reato di cui all'articolo 368 c.p.".

La figura del LA ROSA, ancorché risieda da tempo in Veneto, rileva per l'attualità dei rapporti con il nipote "OMISSIS", la cui ditta "OMISSIS" è stata raggiunta da interdiva antimafia del Prefetto di Verona perchè ritenuto prestanome dello zio LA ROSA Giuseppe che aveva la disponibilità dei mezzi intestati alla citata società. Altra ditta "OMISSIS" del LA ROSA, di cui il nipote "OMISSIS" era amministratore, è stata parimenti raggiunta da interdittiva antimafia della Prefettura di Padova.

Anche l'omonima ditta individuale "OMISSIS" è stata oggetto di provvedimento interdittivo antimafia emesso dal Prefetto di Palermo ai sensi degli articoli 84, 89 bis e 91,

comma 6, del decreto legislativo 159/2011 in data 20 febbraio 2019, n. 26725.

IL LA ROSA rileva anche per i trascorsi delinquenziali in San Cipirello che lo hanno pure visto coimputato con l'amico d'infanzia e socio di affari, "OMISSIS", vero *DOMINUS* della "OMISSIS", SRL, affidataria del servizio rifiuti in alternanza con la "OMISSIS", in rapporti economici con "OMISSIS", nipote del LA ROSA Giuseppe.

Il 2 marzo 2002 LA ROSA Giuseppe veniva tratto in arresto con "OMISSIS" (cl 62), per i reati di seguito indicati:

1) per il reato di cui all'articolo 416 bis, comma 1° c.p., per aver fatto parte, con DI MAGGIO Baldassare, LAZIO Nicolò, CAMARDA Michelangelo, LA ROSA Giuseppe, MANISCALCO Giuseppe, PIRRONE Angelo (classe 1948) ed altri, di un'associazione di stampo mafioso, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva per commettere delitti; per acquisire in modo diretto indiretto la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici; per realizzare profitto e vantaggi ingiusti per sé e per gli altri; nonché, per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, aiutato PIRRONE Angelo (classe 1948) e LA ROSA Giuseppe ad eludere le investigazioni dell'autorità o comunque a sottrarsi alle ricerche: in particolare durante la loro latitanza, prima accompagnando PIRRONE Angelo ad un incontro con LA ROSA Giuseppe e agevolando la loro fuga prima di un controllo di polizia, poi accompagnando LA ROSA Giuseppe in Toscana. Con le circostanze aggravanti di cui ai commi IV e VI dello stesso articolo, per aver fatto parte di una associazione armata, avendo la disponibilità di armi ed esplosivi per il conseguimento delle finalità dell'associazione nonché per avere finanziato le attività economiche, assunte o controllate, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti;
2) per il reato di cui agli articoli 110, 635, comma I e 61, n. 2, c.p.. e 7 del decreto legge 152/1991, per avere, in concorso con PIRRONE Angelo (classe 1948) e con altre persone, appiccato il fuoco a cumuli di immondizie presso la discarica del comune di Monreale in Contrada Zabbia. Fatto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis C.P. ed al fine di agevolare le attività della loro associazione di stampo mafioso (in particolare allo scopo di accelerare l'ottenimento da parte di LA ROSA Giuseppe della gestione dei rifiuti nella discarica. *In Monreale nell'estate del 1997;*
3) per il reato di cui agli artt. 110, 635 commi I e II n. 3, 423, 61 nr.2 C,P. e 7 D.L. 152/91, per ave commesso in concorso con LAZIO Nicolò, appiccato un incendio, danneggiandola, alla cabina di guida dell'autocarro Fiat 691 tg. PA 390404, adibito al trasporto di pala meccanica, di proprietà di BUZZETTA Giovanni, che si trovava posteggiata presso la discarica del comune di Monreale in C.da Zabbia. Con l'aggravante dell'aver commesso il fatto su cose esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede. Fatto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis C.P. ed al fine di agevolare le attività della loro associazione di stampo mafioso (in

particolare allo scopo di eliminare ogni possibile concorrente del LA ROSA Giuseppe nell'ottenimento dell'appalto per la gestione dei rifiuti nella discarica)
In Monreale il 29.8.1997;

4) per il reato di cui agli artt. 110, 635 commi 1 e 11 n. 3, 423, 61 nr.2 C.P. e 7D.L. 152/91, per avere, in concorso con altri, appiccato un incendio, danneggiandola, alla pala meccanica Fiat Allis modello FL 10/B matricola 104633 di proprietà di COSTANZA Francesco, che si trovava posteggiata in Contrada Dammusi. Con l'aggravante dell'aver commesso il fallo su cose esposte per necessità là e consuetudine alla pubblica fede. Fatto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis C.P. ed al fine di agevolare le attività della loro associazione di stampo mafioso.
In Monreale il 15.6.1997;

5) per il reato di cui agli articoli 110, 56, 635 commi I e II n. 5 C.P., 7 D.L. 152/91, per avere, in concorso con PIRRONE Angelo (classe 1948), LA ROSA Giuseppe ed altri, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad appiccare il fuoco ad un appezzamento di terreno coltivato a frumento sito in C.da Torre dei Fiori (foglio di mappa 148 e p. llc 21/b - ll/a - 12/e - 21/a - 19/a - 19/b - 12/f - 12/c - 10/b - ll/c - 11/b) di proprietà di MANNINO Salvatore, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà. Fatto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis C.P. ed al fine di agevolare le attività della loro associazione di stampo mafioso.
In Monreale nel luglio 1997;

6) per il reato di cui agli artt. 110, 56, 635, 61 n. 2 C.P., 7 D.L. 152/91, per avere, in concorso con PIRRONE Angelo (classe 1948), LA ROSA Giuseppe ed altri, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad appiccare il fuoco ad un magazzino in lamiera ed a quanto in esso contenuto appartenente a soggetti allo stato non identificati, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà. Fatto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis C.P. ed al fine di agevolare le attività della loro associazione di stampo mafioso.
In Piana degli Albanesi nell'estate 1997;

7) per il reato di cui agli artt. 110, 629 I e II comma in relazione all'art. 628 III comma n. 3, 61 n. 2 C.P., 7 D.L. 152/91, per avere, in concorso con PIRRONE Angelo (classe 1948), MANISCALCO Giuseppe ed altri, avvalendosi della forza intimidatrice dell'associazione di cui all'art. 416 bis cp e compiendo atti intimidatori, tra cui anche telefonate estorsive alle imprese LA SALA Giorgio e CATALDO Vincenzo, procurato a se stessi un ingiusto profitto con altrui danno consistito nell'aver ricevuto la somma di £. 7 milioni circa dalle imprese aggiudicatrici dell'appalto per *"I lavori di manutenzione ordinaria e miglioria delle traverse interne delle strade provinciali del gruppo ovest (comprendente anche quelle ricadenti nell'agro di San Cipirello)"*. Fatto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis C.P. ed al fine di agevolare le attività della loro associazione di stampo mafioso.
In San Cipirello nell'estate 1997;

8) per il reato di cui agli artt. 110, 56 e 629 I e II comma in relazione all'art. 628 III comma n. 3, 61 n. 2 C.P., 7 D.L. 152/91, per avere, in concorso con PIRRONE Angelo (classe 1948) e LA ROSA Giuseppe, avvalendosi della forza intimidatrice dell'associazione di cui all'art. 416 bis cp, compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a procurare ,a se stessi un ingiusto profitto con altrui danno consistente nell'aver rivolto richieste estorsive alla impresa di SCIORTINO Antonino, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà. Fatto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis C.P. ed al fine di agevolare le attività della loro associazione di stampo mafioso.
In San Giuseppe Jato nell'estate 1997;

9) per il reato di cui agli artt. 110, 56 e 629 I e II comma in relazione all'art. 628 III comma n. 3, 61 n. 2 C.P., 7 D.L. 152/91, per avere, in concorso con PIRRONE Angelo (classe 1948) ed altri, avvalendosi della forza intimidatrice dell'associazione di cui all'art. 416 bis cp, compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a procurare a se stessi un ingiusto profitto con altrui danno consistente nell'aver rivolto richieste estorsive

alla impresa di CAMPANOTTA Walter aggiudicatrice dell'appalto per "*I' lavori di costruzione dei tratti di marciapiede in via Roma*", non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà. Fatto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis C.P. ed al fine di agevolare le attività della loro associazione di stampo mafioso.
In San Cipirello nell'estate 1997.

Le indagini avevano preso l'avvio dalle dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia che hanno consentito di far luce sull'associazione criminosa costituitasi a San Giuseppe Jato e facente capo a Baldassare DI MAGGIO, il quale entrato a far parte di "*cosa nostra*" nel 1981-1982, era inserito all'interno della famiglia mafiosa di San Giuseppe Jato, al cui vertice c'era Bernardo BRUSCA.

DI MAGGIO, arrestato l'8 gennaio del 1993 a Borgomanero (Novara), iniziò la sua collaborazione con l'Autorità Giudiziaria e le sue dichiarazioni furono utili per il ritrovamento del covo di Totò RIINA. Sul conto del DI MAGGIO si è già riferito.

Nell'ottobre del 1997 venivano tratti in arresto in esecuzione dall'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 08.10.1997 dal G.I.P. del Tribunale di Palermo MANISCALCO Giuseppe e LAZIO Nicolò, per i reati di associazione mafiosa, omicidio, porto e detenzione di armi da fuoco.

Nel corso dall'interrogatorio reso in data 17.10.1997 il MANISCALCO, oltre ad ammettere le sue responsabilità in ordine ai reati contestatigli, manifestava la sua volontà di collaborare e iniziava a fare luce su una nuova associazione organizzatasi in San Giuseppe Jato e nei comuni limitrofi, della quale facevano parte anche DI MAGGIO Baldassare, LAZIO Nicolò, CAMARDA Michelangelo, PIRRONE Angelo classe 1948, PIRRONE Angelo classe 1961, LA ROSA Giuseppe ed altri.

Il MANISCALCO, inoltre, confessava le proprie responsabilità in ordine al tentato omicidio in danno di COSTANZA Francesco, l'omicidio di ARATO Vincenzo, indicando anche i correi e, più segnatamente, LA ROSA Giuseppe, DI MAGGIO Baldassare, LAZIO Nicolò, GENOVESE Salvatore, PIRRONE Angelo classe 1948, PIRRONE Angelo classe 1961 (quest'ultimo solo per il tentato omicidio COSTANZA).

Tali dichiarazioni si inserivano nel contesto delle indagini (intercettazioni telefoniche, intercettazioni di conversazioni fra presenti, servizi dinamici sul territorio, analisi dei tabulati delle utenze cellulari ed altro) eseguite a suo carico.

Ben presto le dichiarazioni rese dal MANISCALCO trovavano conferma nelle ammissioni rese gradualmente dagli altri co-indagati. Sulla scorta degli elementi fino ad allora emersi, venivano emessi provvedimenti di fermo a carico, fra gli altri, di PIRRONE Angelo (classe 1948), LA ROSA Giuseppe, per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, omicidio ed altro e di CAMARDA Michelangelo per il solo reato di cui all'art. 416 bis c.p..

In seguito l'ulteriore collaborazione del LAZIO, dei PIRRONE (classe 1948), di LA ROSA, del MANISCALCO e del CAMARDA (in particolare un confronto reso al Pubblico Ministero tra il Pirrone ed il La Rosa) facevano riaprire le indagini preliminari nei confronti di "OMISSIS" , ritenuto appartenente al gruppo facente capo al predetto DI MAGGIO.

Secondo il patrimonio di informazioni ricostruito dall'accusa, l'associazione criminale facente capo a DI MAGGIO iniziò a manifestarsi all'esterno, con taluni fatti di danneggiamento, già nei 1994; infatti in tale anno furono eseguiti alcuni danneggiamenti per lo più dal DI MAGGIO, dal CAMARDA e dal LAZIO, con la partecipazione saltuaria di altri correi.

L'associazione divenne pienamente operativa anche con la commissione di gravi fatti di sangue (tentato omicidio di FASCELLARO Salvatore, omicidi di CAFFRÌ Giovanni Francesco Paolo e di DI MATTEO Antonino) nel 1996.

Nel 1996, con il DI MAGGIO Baldassare, il LAZIO Nicolò, il LA ROSA Giuseppe, il CAMARDA Michelangelo ed il LA BARBERA Domenico, si associavano anche il MANISCALCO Giuseppe, PIRRONE Angelo (classe1948), PIRRONE Angelo (classe 1961), i due fratelli VITALE Francesco e VITALE Simone e, secondo le indagini anche il "OMISSIS", precisamente dall'estate nel 1997.

L'associazione, secondo la ricostruzione dei dichiaranti si trasformò gradualmente da mero gruppo finalizzato a reagire in modo violento e preventivo alla forza militare dei BRUSCA,

in associazione finalizzata al controllo del territorio e delle risorse economiche dello stesso, secondo i tipici strumenti delle consorterie di stampo mafioso, con una organizzazione verticistica e territoriale: il LAZIO controllava i territori di San Giuseppe Jato e San Cipirello, il CAMARDA quello di Piana degli Albanesi e di Altofonte; il LAZIO e il CAMARDA rendevano conto al DI MAGGIO che, per evidenti motivi, si poteva recare in San Giuseppe Jato solo saltuariamente.

Sulla base delle dichiarazioni sopra riportate e delle indagini e verifiche a riscontro, la Procura della Repubblica chiedeva ed otteneva la misura della custodia cautelare in carcere per i sopra detti reati.

Il procedimento penale si concludeva con Sentenza di condanna per il delitto associativo mafioso e per i reati fine. Il procedimento penale apertosi a carico del "OMISSIS" a seguito di talune propalazioni di pentiti e stralciato, si concludeva comunque con la sentenza n. 742/04 del 14.12.2004 che assolveva il "OMISSIS" dai reati a lui ascritti "in quanto i fatti a lui imputati non sussistono".

La Commissione cita tuttavia taluni esiti della fase dibattimentale che rilevano in questa sede per le oggettive concordati risultanze, non smentite ed anzi confermate appieno dallo stesso "OMISSIS", che evidenziano un consolidato e risalente rapporto di amicizia tra il LA ROSA Giuseppe e lo stesso "OMISSIS", oltre alla frequentazione del "OMISSIS" con i coimputati, la locazione di un immobile nel quale a sua insaputa il gruppo custodiva le armi, l'incontro con i latitanti LA ROSA e PIRRONE, e il loro accompagnamento in Toscana.

In particolare il LAZIO ha ammesso *che il gruppo del quale egli faceva parte aveva a disposizione un magazzino ove nascondere armi e mezzi provento di furto, affittato da terzi al "OMISSIS" su richiesta di LA ROSA, e tuttavia, senza esitazione, il LAZIO ha affermato che di detto magazzino il "OMISSIS" non ne disponeva né era a conoscenza dell'uso che il gruppo ne aveva fatto.*

IL LA ROSA Giuseppe ha affermato che *il "OMISSIS", suo socio in diverse attività imprenditoriali, meglio in atti specificate, non faceva parte organica del gruppo di DI MAGGIO.*
Ha affermato, visti i rapporti di fraterna amicizia tra i due, di avere approfittato delle conoscenze di "OMISSIS" Ignazio per poi commettere fatti illeciti.
Ha fatto, a proposito, riferimento al magazzino ove il gruppo custodiva le armi.

Ha fatto, a proposito, riferimento al magazzino ove il gruppo custodiva le armi.
L'immobile – ha riferito LA ROSA – era stato locato al "OMISSIS" da terzi conosciuti da quest'ultimo, ma appena fatto il contratto il LA ROSA aveva chiesto le chiavi al "OMISSIS" e, dopo avere fatto cambiare la chiusura della porta, non gli aveva riconsegnato la chiave, disinteressandosi completamente del magazzino.
Il LA ROSA, ancora, affermava che il compito di contattare le ditte per la consumazione delle estorsioni fosse unicamente di PIRRONE Angelo e, sulla telefonata estorsiva che il "OMISSIS" avrebbe fatto su sua richiesta e del PIRRONE all'impresa La Sala, LA ROSA ha specificato di avere appreso da "OMISSIS" che egli in realtà avrebbe solamente fatto finta di telefonare dalla cabina telefonica a pochi metri da loro e di non avere portato a compimento quello che gli era stato chiesto poiché non ne era capace.
Ha aggiunto LA ROSA che "OMISSIS" non aveva mai contattato realmente alcuna ditta per i fini illeciti del gruppo né aveva partecipato ad alcuna delle riunioni nelle quali si discuteva delle vicende proprie dell'associazione.
Ha ancora chiarito che – all'epoca in cui era latitante – si era incontrato a Palermo, in Piazza Marina, con il PIRRONE, anch'egli latitante, e con i nipoti del DI MAGGIO, per parlare di quello che bisognava fare, in quanto il gruppo si stava sfaldando anche a causa della sua latitanza.
Egli ha ammesso che all'incontro in Piazza Marina vi era anche "OMISSIS" ma ha anche precisato che quest'ultimo non aveva partecipato al colloquio intercorso tra lui e PIRRONE Angelo né era al corrente del suo stato di latitante.
Ancora LA ROSA ha dichiarato che in quella occasione parlò con "OMISSIS" di fatti relativi alla loro società e delle attività imprenditoriali che i due avevano in comune, ragione questa per la quale il "OMISSIS" incontrò il LA ROSA a Palermo.
Ha affermato ancora il LA ROSA che effettivamente "OMISSIS" lo aveva accompagnato in Toscana, sempre mentre si trovava in stato di latitanza, ma ha precisato che il "OMISSIS" era comunque diretto a Bologna in macchina, insieme al cognato del LA ROSA per motivi di lavoro, e cioè per visitare una fiera agricola; in quell'occasione, il LA ROSA, sostanzialmente, aveva approfittato del passaggio verso il nord.
In sintesi, il LA ROSA escludeva che "OMISSIS" non solo avesse mai fatto parte del gruppo che si era coagulato attorno a Balduccio DI MAGGIO, contrapposto a "cosa nostra", ma escludeva anche qualunque consapevolezza in capo all'imputato dei fatti illeciti del gruppo medesimo e che costituivano oggetto dei singoli capi d'imputazione.

Riferiva anch'egli della volta in cui era andato a Palermo a comprare con PIRRONE una pistola calibro 7,65; negava, però, che il "OMISSIS" avesse saputo quale fosse la ragione del viaggio a Palermo. Infatti, solo il LA ROSA, giunto a Palermo, sarebbe sceso dalla vettura e si sarebbe inoltrato a piedi nella quartiere Capo per acquistare l'arma da un soggetto a lui noto e subito dopo li avrebbe raggiunti a piedi ove lui ed il Pirrone, nonché gli altri presenti, aspettavano.
LA ROSA, nel corso del suo esame, interrogato sul punto escludeva che "OMISSIS" avesse preso parte attiva alla provocazione dell'incendio dell'immondizia accumulata nella discarica di Monreale, ascrivendola unicamente a sé stesso ed al PIRRONE Angelo. Inoltre, escludeva che il "OMISSIS" avesse mai avuto contezza diretta della vicenda che aveva riguardato l'imprenditore Spina che, nel 1997, era impegnato nell'esecuzione di alcuni lavori nella zona Passo di Rigano, a

Palermo: nella "messa a posto" di quell'imprenditore avevano avuto un ruolo determinante PIRRONE Angelo, CAMARDA Michelangelo nonché egli stesso.
A proposito dei rapporti tra "OMISSIS" e PIRRONE, il LA ROSA ha fatto cenno all'esistenza di un debito del PIRRONE nei confronti del "OMISSIS" pari a quindici milioni di Lire che, poi, il PIRRONE non aveva restituito, tanto che egli stesso aveva suggerito al "OMISSIS" di tenere per sé una motopala in parte di proprietà del PIRRONE ma nell'effettiva immediata disponibilità del "OMISSIS" medesimo, come peraltro avvenuto, così come verrà confermato dallo stesso "OMISSIS" in sede di suo esame.

Rilevano, infine, qui le deduzioni difensive che "OMISSIS" ha chiesto di svolgere in udienza preliminare.

Il "OMISSIS", in ordine a taluni accadimenti precisi, come gli incontri con LA ROSA allorché quest'ultimo era latitante, la vicenda dell'incendio del camion di Buzzetta, la telefonata estorsiva fatta su richiesta di PIRRONE dalla cabina telefonica davanti al Bar Cerniglia a San Giuseppe Jato, il viaggio a Palermo insieme a LA ROSA e PIRRONE per acquistare armi, non si è trincerato dietro la sterile negazione dei fatti ma, pur ammettendoli nella loro oggettività, ha offerto dei medesimi una versione diversa in ordine soprattutto alle modalità di esecuzione delle sue condotte, alla sua consapevolezza o meno della natura illecita degli interessi del gruppo, al suo grado di coinvolgimento in esso e nelle sue finalità illecite, offrendo di sé il convincente profilo, a fronte del vuoto probatorio lasciato dall'esame dei collaboranti condotto dalle difese e dal Giudice, di un piccolo imprenditore comunque costretto a fare i conti, per potere continuare a lavorare in una realtà come quella di San Giuseppe Jato, con la criminalità organizzata, nel suo mutare ma sempre uguale a sé stessa, nella sua volontà di fagocitare ed assoggettare ogni espressione della libera iniziativa economica.

Non si sottraeva mai "OMISSIS" alle domande delle parti processuali e rendeva un lungo esame sui gravi fatti che gli venivano contestati che si pongono nella sottile linea di discrimine, mai travalicata dal "OMISSIS" ma sempre sfiorata con i suoi comportamenti, necessitati, tra il penalmente lecito e la condotta di rilievo penale.
Nel corso dell'udienza preliminare, "OMISSIS" chiedeva di rendere interrogatorio, avvenuto il 15 aprile dell'anno 2004, di cui si riportano in seguito alcuni passaggi più rilevanti.
Nello specifico, il "OMISSIS" riferiva:
- *di non aver mai fatto parte di nessuna associazione di tipo mafioso, respingendo l'accusa relativa al primo capo d'imputazione;*
- *di essere nato e cresciuto a San Cipirello e di essersi sempre schierato contro la mafia;*
- *di aver sposato* "OMISSIS" *Maria, figlia di Vincenzo, costruttore, la cui società nasceva nel 1968 e, nel corso degli anni, subiva danneggiamenti nei territori di San Cipirello, San Giuseppe e Monreale, tutti denunciati;*
- *di una serie di danneggiamenti subìti relativamente alla sua attività di commercio di prodotti agricoli;*

- *che, ad un certo punto, avendo notato di essere stato preso di mira dai mafiosi poiché partecipava a varie gare d'appalto vincendole, decideva di diversificare le proprie attività d'impresa rispetto agli altri imprenditori, acquisendo licenze particolari al fine di lavorare nel campo della nettezza urbana;*
- *che, dopo il 1994, aveva iniziato ad incrementare la propria attività lavorativa, unitamente ai soci LO FORTE Tommaso e Tonino, ed evidenziava come non avessero subito più danneggiamenti dopo aver pagato il "pizzo" sia lui che il suocero;*
- *che, nel 1989, unitamente a FERRARO Giacomo, con il quale aveva un'iscrizione all'albo nazionale per concorrere in gare fino a 300milioni, avevano riscattato la società MARZIA per rifondarla insieme ma, dopo poco, a causa di alcune divergenze con il FERRARO, si erano separati, percorrendo anche le vie legali;*
- *di conoscere LA ROSA Giuseppe sin dall'infanzia in quanto coetanei e che nel 1997 il LA ROSA si era presentato a casa sua per chiedergli un prestito e per dirgli che stava per acquisire la quota di FERRARO relativamente alla società MARZIA, instaurando con lui, da quel momento in avanti, un buon rapporto di "amicizia", collaborando anche al di fuori della società MARZIA, prestando i mezzi come la pala meccanica (in società con il PIRRONE) per dei lavori a Palermo;*
- *di aver acquistato con il LA ROSA un magazzino;*
- *di essere "diventato di famiglia intimo con LA ROSA, che mia moglie frequentava sua moglie, la sera andavamo in pizzeria, uscivamo assieme. Cioè, non per rapporti d'interesse, perché rapporti di interesse... oltre che avevamo comprato un magazzino assieme per rivenderlo... ";*
- *di andare spesso a cena a casa di LA ROSA, presso Contrada Traversa di San Giuseppe Jato e di aver incontrato proprio lì, in una circostanza, DI MAGGIO, sapendo già chi fosse "... uscivamo con le... con LA ROSA... spesso LA ROSA mi invitava a casa del suocero, che aveva fatto una villetta in Contrada Traversa, dove, per dire, ci andavano parenti, c'erano 30 persone, 40 persone.*

  Una sera, mentre stavo mangiando là, non le so dire se era luglio o era agosto, mentre ero là, ho visto presentare a DI MAGGIO per qualche mezz'ora, che si è mangiato un piatto di pasta, con 30 persone, 40 persone";
- *di aver visto Di MAGGIO un'altra volta quando si era recato in Toscana con LA ROSA, specificando che sarebbe dovuto andare a prescindere in Toscana, poiché era interessato all'acquisto di un autocarro INNOCENTI e che il LA ROSA si era offerto di fargli compagnia e, nel mentre, si era presentato anche PIRRONE, il quale gli riferiva che avrebbe voluto sfruttare l'occasione per vedere il genero in Toscana;*
- *di conoscere da sempre il PIRRONE ma non era un suo amico bensì di LA ROSA;*
- *di aver prestato una somma di 15 milioni di lire al LA ROSA, che gli stava restituendo presso il Bar Cerniglia alla presenza del PIRRONE, il quale gli aveva chiesto di poter prendere in prestito quei soldi con la promessa di restituirli a lui a distanza di qualche mese;*
- *di non essere a conoscenza dello status di latitante del PIRRONE e del LA ROSA durante il periodo del viaggio in Toscana, aggiungendo di essere stato in quella circostanza anche a casa di DI MAGGIO: "... quando sono andato in Toscana, per dire io sono stato due giorni in Toscana... Ho visto Balduccio DI MAGGIO e sono stato a mangiare pure da Balduccio DI*

MAGGIO...". "... lo sapevo che Balduccio DI MAGGIO era un pentito, che era da parte dello Stato, così come... io le sto dicendo quello che sapevo.
Che era... LA ROSA era uno... un facsimile... persona nelle mie condizioni dove aveva subito delle grosse angherie che in giro si sentiva dire che lo volevano ammazzare pure, quindi era un possibile bersaglio di esponenti mafiosi. So che un esponente mafioso, uno che è un esponente mafioso, ad uno che per sentito dire, così come cronaca, così come in qualunque situazione uno si trova, non può avere a che fare con delle persone che sono considerate infami, cioè Balduccio DI MAGGIO era considerato uno che era un infame, LA ROSA era uno che era bersaglio di queste cose, PIRRONE era un illustre morto di fame, era... è stata sempre una persona malavitosa, che per dire malavitosa nel senso che... non una persona di quelle oneste, di come lo conosco, perché non avevo nessun tipo di rapporti, anche se io la frequento una persona 15 giorni al mese non è che uno ci va a fare... avevamo frequentazione di bar.";

- *che durante la latitanza di LA ROSA, poiché quest'ultimo, con la società in comune (MARZIA) stava effettuando dei lavori a Terrasini ed aveva preso in affitto un capannone, i proprietari dell'immobile chiedevano il pagamento del canone a lui e per questo motivo si era messo in moto per ricercare il LA ROSA.*
A quel punto, il cognato di LA ROSA aveva organizzato un appuntamento a Palermo nei pressi di Piazza MARINA, dove incontrava anche il PIRRONE nonché i nipoti di DI MAGGIO ed il fratello che si interfacciavano soltanto con PIRRONE e LA ROSA.
Dopo quella conversazione il PIRRONE gli chiedeva se fosse interessato ad entrare nella banda criminale; tuttavia lui rispondeva negativamente, riferendolo anche al LA ROSA "... In quell'occasione PIRRONE mi ha detto se volevo fare parte della sua banda. Cioè, dice che lui aveva istituito questa banda, dissi "io di bande non ne voglio sapere. Come campare, non ho problemi di come campare, quindi questo tipo di vita a me non interessa minimamente e una serie di cose..."";
- *che, dopo quell'incontro, aveva iniziato a piovere e, quindi, il LA ROSA ed il PIRRONE ottenevano un passaggio in auto dal "OMISSIS" e, a un certo punto, il LA ROSA scese dal veicolo velocemente e poco dopo i restanti venivano fermati dalla Polizia e, durante il controllo, il PIRRONE era scappato e la Polizia gli era corsa dietro: "Palermo. Dopo due, trecento metri, LA ROSA mi ha detto fermati che io devo scendere. E l'ho fatto scendere ed è sceso. Continuando a camminare ancora più sopra ho visto che c'era... ho sentito il lampeggiante della Polizia e mi sono accostato. Mi sono accostato e sono sceso. E la Polizia mi ha chiesto i documenti e gli ho dato i documenti, poi ha chiamato PIRRONE e PIRRONE è andato dalla Polizia e io, siccome pioveva, mi sono messo in un angolo sotto un balcone che, per dire, la Polizia era di fronte che stavano telefonando con la macchina. PIRRONE è venuto dove ero... io ero messo sotto il balcone mentre che, per dire, parlavo così, PIRRONE ha girato l'angolo ed è scappato. PIRRONE è scappato e la Polizia gli è corsa dietro. E non lo ha preso. E sono rimasto là io. E tutta questa è la storia che io ho "aiutato"...";*
- *di aver acquistato il magazzino di cui sopra tramite un mediatore, anticipando una somma di 22 milioni di Lire ed aveva ricevuto dal LA ROSA un assegno di 10 milioni di Lire poiché i due avevano intenzione di rivenderlo.*

Successivamente all'acquisto iniziava dei lavori per sistemare il capannone, consegnando subito dopo la chiave al LA ROSA senza mai più accedervi se non dopo l'arresto di quest'ultimo, tagliando anche la catena che ne impediva l'accesso;

- *di non aver commesso il danneggiamento della pala meccanica di Costanza Francesco e di aver saputo di questo fatto dalle carte processuali;*
- *rispondendo all'avvocato AMATO (un legale al processo) in merito ai rapporti che aveva con i membri dell'associazione criminale composta da DI MAGGIO Baldassare, LAZIO Nicolò, CAMARDA Michelangelo, LA ROSA Giuseppe, MANISCALCO Giuseppe e PIRRONE Angelo, di conoscerli tutti, specificando che con il DI MAGGIO non aveva avuto mai contatti telefonici né di avergli parlato personalmente se non nelle due predette circostanze nelle quali lo aveva incontrato casualmente grazie a LA ROSA; di aver avuto un rapporto fraterno con il LA ROSA "... io avevo instaurato un rapporto fraterno con LA ROSA, cioè un rapporto fraterno quando per dire uno a una persona sta assieme con un 'altra..."", mentre, per quanto riguardava il CAMARDA, era stato LA ROSA a chiedergli di andare a fare un lavoro ad Altofonte presso l'abitazione del suocero e che tutto ciò era avvenuto nel 1997; per quanto riguarda il LAZIO, il "OMISSIS" riferiva di conoscerlo sin da bambino e di esserci andato a mangiare insieme con le proprie famiglie, unitamente al LA ROSA "... LAZIO Nicolò lo conosco da quando quasi... da piccolissimi, da quando era bambino, perché ha 3, 4, non so, 2 anni più piccolo di me. E diciamo io ero amico intimo, che eravamo amici e stavamo assieme, con il cugino di LAZIO. Il cugino di LAZIO che, per dire, quando questo era bambino era sempre a suo cugino, per dire, che le posso dire, la giovane infanzia di 15-16, sotto ... ragazzini, per dire giocava assieme a noi. Giocava alle catenelle, poi alle figurine, poi abbiamo giocato per dire alle noccioline, per dire... e poi giocavamo con i soldi, con i soldi che si buttano in aria, testa e cose.*
  Io LAZIO lo conosco da quando quasi è nato, però non ho mai avuto rapporti di... di convivenza, anche se nell'arco di qualche volta abbiamo avuto per dire che essendo con LA ROSA o una volta o due volte siamo andati a magiare assieme con le famiglie, è venuto a mangiare per dire... siamo andati a mangiare in un ristorante dove c'è stato pure... per dire c'era LA ROSA, io ed è venuto LAZIO con la moglie, un paio di volte. Siamo stati... perché poi avevamo incontri perché io, per dire, avevo più possibilità di vedere LAZIO, di vedere PIRRONE, di vedere LA ROSA, questi... a tutti e tre. Dove avevo la possibilità di incontrarli quasi giornalmente? Io in questo periodo, diciamo, che avevo un lavoro a San Giuseppe Iato, di fronte al Bar Cerniglia. Quando andavo per... perché giornalmente... una volta che avevo il lavoro per dire andavo a controllare l'andamento dei lavori, stavo in cantiere e tutte cose. Il cantiere era di fronte proprio al bar e mi andavo a sedere al bar. Cioè, contemporaneamente che stavo seduto al bar, mi controllavo in un certo senso i lavori, ero vicino ai lavori. Siccome LAZIO era tutti i giorni in questo bar, PIRRONE era tutti i giorni in questo bar, LA ROSA era pure in questo bar, avevo la possibilità che incontravo, si parlava si diceva del più e del meno... "; di conoscere sin da piccolo anche MANISCALCO Giuseppe, in quanto erano vicini di casa e spesso giocavano insieme.
  Ed ancora, il "OMISSIS" riferiva di averlo sempre rispettato in quanto era più grande di lui e di esserci rimasto male quando lo stesso gli aveva danneggiato il magazzino; PIRRONE Angelo, classe 1948, era amico intimo di LA ROSA e che quindi lo aveva conosciuto meglio degli altri, anche se come per gli altri, lo conosceva sin da bambino in quanto paesani, di avanzare una

somma di denaro pari a 15 milioni di lire dal PIRRONE e di avergli preso una pala come compensazione del credito, specificando che questa pala era di proprietà anche del LA ROSA; aggiungeva altresì di aver fatto parcheggiare per un po' di tempo, in un suo magazzino, una JEEP del PIRRONE. E che, dopo l'arresto di quest'ultimo, si era presentata più volte presso la sua abitazione la figlia del PIRRONE, la quale voleva indietro la pala meccanica, in quanto la dovevano vendere poiché avevano problemi economici, ma il "OMISSIS" non gliela restituiva, così come non le consegnava indietro la JEEP storica;

- *in merito all'incendio di cumuli di immondizia, il "OMISSIS" riferiva di non aver partecipato a tale fatto delittuoso ma di averlo saputo da LA ROSA, il quale si autoaccusava di questo fatto; ricordava, altresì, che in quella circostanza lui si trovava in macchina a dormire e di non essersi accorto di nulla e che non aveva capito il motivo di tale azione posta in essere dal LA ROSA, il quale, a suo dire, aveva dato fuoco all'immondizia per accelerare i tempi per ottenere la concessione della discarica;*
- *di non essere stato coinvolto nel danneggiamento della cabina di guida di un autocarro, commesso in concorso con LAZIO Nicolò;*
- *in merito al tentato danneggiamento nel terreno di MANNINO Salvatore ubicato in contrada Torre dei Fiori, di non aver partecipato a tale fatto delittuoso e di averlo saputo dalle carte processuali;*
- *a proposito del danneggiamento avvenuto in un capannone di lamiera a Piana degli Albanesi (PA), di essersi recato unitamente a LA ROSA e a PIRRONE a Piana degli Albanesi per mangiarsi un cannolo e di essersi fermati presso un terreno abbandonato pieno di sterpaglie che si trovava vicino al cimitero ove LA ROSA aveva acceso un fiammifero e gettato nelle sterpaglie senza alcun giustificato motivo; solo dalle carte in suo possesso aveva appreso che il terreno in parola fosse di tale FERRARO Ignazio;*
- *in merito alla richiesta estorsiva fatta nei confronti degli imprenditori LA SALA e CATALDO, di non aver fatto nessuna telefonata minatoria ai predetti imprenditori per conto del PIRRONE, fingendo tuttavia di averla fatta;*
- *essendo un imprenditore, di non opporsi mai ai malavitosi locali, dicendo che la miglior scelta era quella di fare "l'equilibrista": "... come dice di fare l'equilibrista, di non di... con questo, non dispiacermi con quello, in un certo senso di non incorrere a problemi nettamente personali, perché venivo da problemi nettamente personali che per dire in prossimità che mi dovevano uccidere, per dire, allora ho capito una cosa, allora l'imprenditore, la miglior scelta dell'imprenditore qual è?, mettersi a tu per tu contro questi individui, quest'altro individuo, quest'altro individuo che per dire si presuppone di essere un malavitoso? Poi, se era mafioso o era delinquente, questo non lo so.*

  Per dire, allora la migliore soluzione cerco di fare l'equilibrista e di non scontentarmi né con questo né con l'altro né con l'altro. E se ci doveva essere qualcosa di piccola, per dire, titubanza o fare la parte di essere uno che non era nemico, oppure se mi chiedeva qualche piccola cortesia, come mi ha chiesto, dice "mettimi la macchina dentro" e gliel'ho messa, perché non è che avevo quei grandi rapporti, o dice "vai a fare questa telefonata", mi sono prestato, per dire, di andare a fare la telefonata, però arrivando là non l'ho fatta. Io dicendo che l'avevo fatta che cosa..."

- *che, secondo lui, il LA ROSA era vittima di estorsione "... Per me LA ROSA era un imprenditore che subiva, diciamo era in quel periodo una vittima, perché di quello che io sapevo, per dire, di LA ROSA, LA ROSA si era aggiudicato un grosso lavoro con la società che aveva, che, diciamo, era messo in una morsa che doveva pagare circa 100 milioni...." "... E LA ROSA per me era una vittima del sistema pure, che doveva... per dire era uno che si trovava per dire in una società dove aveva investito molti soldi, perché non era uno che stava male, stava bene, però la società veniva da un fallimento o un semifallimento o quasi e diciamo aveva investito tutti i suoi capitali. Questi era nella possibilità di potersi fare dei soldi che aveva anticipato in questa società ed era costretto che doveva pagare questi... per iniziare questi 100 milioni. E io LA ROSA la vedevo una persona che faceva l'equilibrista come lo dovevo fare io. Cioè, principalmente. Se poi in questo evento ha avuto che un giorno decide di prendere il fucile o la pistola e decide di uccidere un altro e tutte cose, diventa tutto un altro aspetto...";*
- *in merito all'estorsione posta in essere nei confronti dello SCIORTINO, di non averla mai commessa;*
- *in merito alla tentata estorsione posta in essere nei confronti dell'imprenditore Campanotta Walter, di non averla mai commessa, pur conoscendo l'imprenditore in esame.*

Rapporti di parentela, affinità e frequentazioni degli Amministratori e dei dipendenti del comunali con soggetti controindicati, appartenenti o contigui alla famiglia mafiosa di San Cipirello

Il corpo politico chiamato a governare l'Amministrazione Comunale di San Cipirello è composto da alcuni soggetti che, per parentele e frequentazioni o cointeressenze, alla luce della situazione socio-economica di quel territorio nonché del sicuro radicamento e diffusione delle locali famiglie mafiose, potrebbero risultare quantomeno esposti a possibili tentativi di condizionamento da parte di soggetti affiliati o contigui, a vario titolo, alla criminalità organizzata.

"Omissis"

Rilevano i trascorsi giovanili.

6 luglio 1987 – veniva condannato con sentenza della Corte di Appello per i minorenni di Palermo, irrevocabile nel '89, per il reato di furto continuato, porto d'armi, violazione delle disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, detenzione illegale di armi e munizioni, tutti reati, continuati in concorso, commessi nel gennaio del 1987.

Nello specifico, giova evidenziare cosa accadde il 23 gennaio 1987, anche per delineare i profili dei soggetti con cui l'attuale Sindaco di San Cipirello, in concorso, ha posto in essere quei reati.

All'imbrunire del 23/01/1987 i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Corleone ai quali, già la sera precedente fu segnalato che, lungo la strada provinciale S.Cipirello-Corleone, tre giovani travisati, di cui uno armato di fucile da caccia, avevano rapinato (dopo avere esploso un colpo a scopo intimidatorio) "Omissis" e "Omissis", istituivano un "posto di controllo" sulla predetta via di comunicazione.
Alle ore 21.45, intimavano l'alt ad un'autovettura, proveniente da S.Cipirello, la quale in un primo tempo esitava a fermarsi accennando la fuga, ma poi arrestava la marcia e da questa scendevano cinque giovani. Nell'autovettura i militari rinvenivano un fucile da caccia, una cartuccia per detta

arma, un coltello, una pistola ad aria compressa priva di matricola e con la canna segata, due maschere di gomma "carnevalesche" e, nell'incavo del vano ove era alloggiata l'autoradio, un sacchetto contenente 6 grammi di cannabis indica e due grossi coltelli a molletta.

Ritenendo quindi, che tra loro potessero esservi quelli che il giorno precedente avevano commesso la rapina, i carabinieri conducevano i cinque giovani in caserma, identificandoli "Omissis", "Omissis" (cl. 70), "Omissis", "Omissis" e "Omissis" (cl. 68), o, unico maggiorenne e conducente dell'auto.

I Carabinieri accertavano che il fucile era stato rubato due giorni prima a "Omissis". I giovani, ad eccezione del "Omissis", ammettevano le proprie responsabilità ed, in particolare, il "Omissis" ammetteva di aver commesso il furto del fucile, negando di aver partecipato alla rapina, commessa dal "Omissis", dal "Omissis" e dal "Omissis".

Venivano dichiarati tutti colpevoli. In data 9 febbraio 1995, con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Palermo, il "Omissis" otteneva la riabilitazione.

Dei soggetti fermati in quell'occasione insieme "Omissis", "Omissis" è scomparso nell'ottobre del 1993, si presume morto per "*lupara bianca*"; "Omissis" è stato assassinato a colpi d'arma da fuoco nel 2006; "Omissis" è gravato da diversi precedenti penali e/o di polizia.

In tempi più recenti il "Omissis", 27 ottobre 2017, veniva denunciato in stato di libertà dalla Stazione Carabinieri di San Cipirello, per aver violato l'articolo 314 c.p. (peculato), ed il 9 gennaio 2018 veniva denunciato in stato di libertà dalla Stazione Carabinieri di San Cipirello, per aver violato gli articoli 581 c.p. (percosse) e 612 c.p. (minaccia), per un litigio con "Omissis", vero *dominus* della ditta "Omissis", in relazione ad una contestata procedura di gara per l'affidamento del servizio rifiuti.

"Omissis" è cugino di secondo grado di "Omissis", di cui si detto innanzi.

IL "Omissis" risulta avere frequentazioni con soggetti controindicati mafiosi.

Alle elezioni amministrative comunali del 1996, il "Omissis" era candidato con la lista civica denominata "*Polo per San Cipirello*", della quale faceva parte anche **VITALE Giuseppe Simone,** poi divenuto nel 1997 collaboratore di giustizia, che il 28 novembre

2000 è stato condannato ad anni 1 e mesi 4 di reclusione ed alla multa di 200.000 Lire (pari ad Euro 103,29,00), con sentenza divenuta poi irrevocabile in data 3 febbraio 2001 per i reati di:

- associazione a delinquere di stampo mafioso commessa in Palermo fino al mese di ottobre dell'anno 1997;
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio in concorso commesso nel mese di giugno dell'anno 1997 in Palermo ed in data 8 maggio 1997 a Giardinello (PA);
- turbata libertà degli incanti commesso nell'ottobre 1997 in Palermo ed in data 8 maggio 1997 a Giardinello (PA).

Ed ancora il "Omissis", successivamente, è stato controllato la notte del 23 febbraio 2002, da personale dell'Arma dei Carabinieri di San Giuseppe Iato in compagnia di "Omissis", soggetto di una caratura criminale di assoluto rilievo, che annovera molteplici condanne, tra cui, proprio nel luglio del 2002, per il delitto di associazione a delinquere di tipo mafioso. Il "Omissis" e lo "Omissis", nella circostanza, si trovavano a bordo della stessa vettura insieme a "Omissis", soggetto che l'anno dopo sarebbe stato destinatario della misura di prevenzione patrimoniale del sequestro, emesso il 3 ottobre 2003 dal Tribunale di Palermo – Sezione Misure di Prevenzione, per beni di valore pari al milione di Euro.
Gli stessi sono stati nuovamente notati insieme, la sera del 18 dicembre 2011, all'interno dell'esercizio commerciale "Omissis", di San Cipirello, durante l'inaugurazione dello stesso.

Il "Omissis" è stato altresì controllato, alle ore 01,40 del giorno 14 aprile 2002, a bordo di una vettura in compagnia BRUSCA Giuseppe (cl.74), condannato dalla Corte di Appello di Palermo con sentenza irrevocabile del 29 maggio 2002 per associazione a delinquere di tipo mafioso, rapina in concorso, detenzione illegale di armi e munizionamento in concorso, aggravata dall'articolo 7 del decreto legge 152/1991.
Il predetto BRUSCA Giuseppe, fratello di BRUSCA Giovanni (cl.70), è figlio di BRUSCA Salvatore, entrambi condannati per mafia.

BRUSCA Salvatore, a sua volta, è fratello di BRUSCA Giuseppe detto "*u bufalu*", deceduto nel 2010 e di BRUSCA Antonina, moglie di BRUSCA Bernardo (cl. 29) - stretto alleato di Bernardo PROVENZANO in quanto coniuge della sorella BRUSCA Antonina (cl 33) - quindi zio di BRUSCA Enzo, Brusca Giovanni e Brusca Emanuele.

Ed ancora, in occasione delle elezioni politiche del 13 e 14 Aprile 2008, "Omissis", è stato altresì notato all'esterno del seggio elettorale mentre salutava, con un bacio sulla guancia, il mafioso "Omissis", figura che, come detto, emerge quale elemento di spicco del *mandamento* di San Giuseppe Jato; il MULE', infatti, pronipote del mafioso MULE' Rosario detto "Manuzza" storico esponente di spicco della famiglia di Camporeale, dopo l'arresto di CAIOLA Giuseppe - capo *mandamento* di San Giuseppe Jato – avvenuto il 16 dicembre 2008, ne prendeva il posto in quanto suo uomo di fiducia.

Lo spessore criminale del MULE' Salvatore è stato innanzi riferito.

Il "Omissis" risulta avere frequentazioni anche con *"Omissis"*, (cl.55), cognato dell'ex collaboratore di giustizia LA ROSA Giuseppe, condannato per mafia, di cui si è diffusamente detto, padre di "OMISSIS", destinatario di interdittiva antimafia della Prefettura di Verona perché prestanome dello zio LA ROSA Giuseppe, nonché di interdittiva antimafia della Prefettura di Palermo.
"OMISSIS" (cl. 78), cognato del LA ROSA Giuseppe, è padre di "OMISSIS",, convivente con soggetto inserito in contesto familiare mafioso, "OMISSIS", pregiudicato.
"OMISSIS" è "omissis" di RUMORE Giuseppe, (cl. 41), condannato per mafia e di "OMISSIS", sorella di BRUSCA Vito, sottoposto al regime detentivo di cui all'articolo 41 bis dell'Ordinamento Penitenziario per associazione di tipo mafioso.
Il RUMORE, indagato per omicidio nel 1998, è stato condannato nel 2005 alla reclusione di mesi quattro per lesioni personali colpose ed ancora, con sentenza della Corte di Appello di Palermo divenuta irrevocabile il 16 ottobre 2017, ad anni uno per occultamento o distruzione di documenti contabili. Il predetto negli anni è stato denunciato per vari reati

quali minaccia, ingiuria, danneggiamento ed appropriazione indebita, subappalto non autorizzato, danneggiamento ed invasione di terreni o edifici.

La moglie di RUMORE, "OMISSIS" è nipote di REDA Giuseppe, già sorvegliato speciale di P.S. nonché condannato nel 1997 dalla Corte d'Assise di Palermo ad anni due di reclusione per associazione di tipo mafioso.

Attualmente, come detto, "OMISSIS" convive con "OMISSIS", sorella di "OMISSIS" destinatario di provvedimenti antimafia interdittivi in quanto ritenuto prestanome dello zio LA ROSA Giuseppe

"OMISSIS" è stata assunta presso la Cooperativa "OMISSIS", dopo l'aggiudicazione del servizio per la gestione del micronido, previa illegittima esclusione di altra ditta partecipante alla gara (come meglio si esporrà in seguito).

"OMISSIS" è cugino di primo grado di "OMISSIS" (cl.50), che detiene l'1% della "OMISSIS" S.R.L., di cui il 99% è in capo a "OMISSIS",, compagna del figlio di "OMISSIS", "OMISSIS", vero *dominus* della ditta in questione che (come parimenti vedremo nel prosieguo della presente Relazione), è affidataria del servizio rifiuti alternativamente con la "OMISSIS" S.R.L.

Il "OMISSIS", da vero *dominus*, rappresenta sempre la ditta durante le procedure di gara bandite dal Comune di San Cipirello e non solo, in forza di una delega sottoscritta dalla compagna, che ne è formalmente l'amministratore di diritto.

È sempre il medesimo "OMISSIS" che, in occasione della provvisoria aggiudicazione della terza gara d'appalto in materia di rifiuti alla ditta "OMISSIS", S.R.L., alla quale aveva partecipato la "OMISSIS" S.R.L., fa irruzione nell'Ufficio del Sindaco GELUSO, che come noto non è responsabile del procedimento di gara, lamentando asserite irregolarità nella procedura in maniera cosi categorica da trasformare la rimostranza in una rissa con reciproche querele. La gara sarà poi aggiudicata alla "OMISSIS" S.R.L., con revoca dell'aggiudicazione provvisoria alla "OMISSIS" S.R.L..

A San Cipirello è *vox populi* che lo spettacolo pirotecnico realizzato in data 17 giugno 2017, in Piazza Matrice del Comune, al termine della festa di ringraziamento per l'elezione di "Omissis", peraltro non autorizzato, sia stato finanziato da "OMISSIS", *dominus* della ditta "OMISSIS".

Il "Omissis" e l'imprenditore "OMISSIS", sono legati da un lontano vincolo di parentela, in quanto la moglie di "Omissis", "Omissis" ed il citato "OMISSIS" sono cugini di secondo grado ed intrattengono un rapporto di amicizia e/o frequentazione, come si evince anche dai profili del *social network Facebook.*

Si segnala, inoltre, che il fratello del "Omissis", "Omissis" (cl. 72), in data 25 giugno 2012 è stato tratto in arresto per il reato di cui all'articolo 624 c.p. (furto aggravato).

Nel 2015, nel 2016 e nel 2017 il predetto "Omissis" è stato dipendente della "OMISSIS" S.r.l., mentre nel 2017 è stato dipendente anche della "OMISSIS" S.r.l. (ditte delle quali si tratterà più avanti).

*****

Per completezza espositiva, nel corpo dell'intera presente Relazione sono riportati diversi fotogrammi, estrapolati dal "profilo" del *social network Facebook* in uso al "Omissis", grazie ai quali è stato possibile comprovare ulteriori rapporti di amicizia e/o di frequentazione con persone contigue ad ambienti mafiosi.

In particolare, il 21 dicembre 2016 è stato "condiviso" un *post* di "Omissis", riportante la frase "NO AL 41 BIS NO ALLA TORTURA NO AGLI ABUSI DI POTERE", a cui il "Omissis" (non era stato ancora eletto all'epoca del fatto) ha messo un proprio "*mi piace*" (*like*), come si evince dal relativo *screenshot.*

Il suddetto *post*, indipendentemente dal suo contenuto, che afferisce ad una legittima libertà di espressione del proprio pensiero, ha rilevanza, tuttavia, in relazione alle adesioni pervenute anche da soggetti che si muovono in contesti familiari di mafia.

Infatti, ha ricevuto ulteriori *"mi piace"*, tra cui, in particolar modo, si evidenzia quello pervenuto dal "profilo" recante nome e cognome e foto della "omissis" del capomafia di San Cipirello, AGRIGENTO Gregorio (di cui si è ampiamente trattato *supra)*, "Omissis".

LA GIUNTA :

Tra i suoi componenti, appare utile evidenziare le figure di:

- *"Omissis"*- è cugino dei fratelli "Omissis" titolari della "Omissis", di cui "Omissis" è sposato con "Omissis", figlia del mafioso "Omissis", fratello di "Omissis", consigliere di maggioranza.

  Il "Omissis" è amministratore della "OMISSIS"., la cui proprietà è dei fratelli "OMISSIS", da sempre conosciuti come imprenditori di riferimento dei BRUSCA e il cui nonno, per parte della madre "Omissis", è stato condannato per mafia; di essi, "Omissis" è la "omissis" di BRUSCA Enzo Salvatore, figlio di BRUSCA Bernardo e fratello di Giovanni ed Emanuele.
  L'altra sorella, "Omissis" è sposata con "Omissis", "prestanome" di RIINA Salvatore e di BRUSCA Giovanni.

  Il "Omissis" è anche componente del Consiglio di Amministrazione della ""Omissis", di cui Presidente è "OMISSIS".
  Risultano altresì frequentazioni del predetto Assessore con "Omissis" (cl. 69), pregiudicato per mafia, e con "OMISSIS", cognato dell'ex collaboratore di giustizia LA ROSA Giuseppe condannato per mafia, padre di "OMISSIS", destinatario di interdittiva antimafia della Prefettura di Verona perché prestanome dello zio, nonché delle Prefetture di Padova e Palermo. Il "OMISSIS" è cugino di "OMISSIS", vero *dominus* della "OMISSIS", ditta tra le affidatarie del servizio rifiuti presso il Comune di San Cipirello, e padre di "OMISSIS", assunta presso la ditta aggiudicataria del servizio del micronido (sempre a San Cipirello), convivente con soggetto inserito in un contesto familiare mafioso ("OMISSIS", "omissis" del condannato per mafia RUMORE Giuseppe, classe 1941).

Risultano anche rapporti di frequentazione dell'Assessore "Omissis" con "OMISSIS" Ignazio, di cui si è detto;

- *"Omissis"*. Lo zio "Omissis", (cl.55) per parte di madre "Omissis", nel 2017 ha ricevuto, per cessione, le armi di "Omissis", (cl.77), figlio di "Omissis", detto "*Il professore*", (cl 46), e fratello di "Omissis", "prestanome" di Salvatore RIINA e BRUSCA Giovanni.

Il Consiglio comunale

- **"Omissis"**, "omissis" nonché presidente della locale "Cantina Alto Belice Corleonese", nel cui consiglio di amministrazione siede l'assessore "Omissis".

  Il "Omissis" è imputato, unitamente al "Omissis", per il reato di peculato, nell'ambito del procedimento penale che li vede coinvolti per fatti risalenti alla precedente sindacatura, nella quale ricopriva la carica di Consigliere Comunale.
  In riferimento al suddetto procedimento penale, è stata comunque presentata richiesta di archiviazione al G.I.P.
  Risulta che la figlia, "Omissis" ha intrattenuto una relazione sentimentale con "Omissis", figlio del *boss* "Omissis", quest'ultimo in atto detenuto a seguito di condanna inflitta dalla locale Corte d'Assise di Appello in data 15 novembre 2016, ad anni 18 e mesi 2 di reclusione, per il reato di cui all'articolo 416 bis c.p.
  Giova sottolineare che, dopo la campagna elettorale conclusasi con le elezioni amministrative del 6-7 maggio 2012, durante una perquisizione effettuata in data 26 settembre 2012 all'interno dell'autovettura di LO VOI Giuseppe, zio di MULÈ Salvatore, noto come "*Sicareddu*", siano stati trovati numerosi volantini elettorali con il nominativo del "Omissis".

In relazione ai consiglieri comunali, si riferisce quanto segue:

- **"Omissis", consigliere di maggioranza** - E' sposata "Omissis" ed è, quindi, cognata di "Omissis", coniugata con "Omissis" (cl.87), figlio di "Omissis", (cl. 52), condannato per mafia, noto "prestanome" del boss AGRIGENTO Gregorio.

  Il "Omissis" annovera numerose frequentazioni con soggetti pregiudicati o comunque ritenuti vicini alle consorterie mafiose, tra cui "Omissis", (cl.76), con precedenti di polizia, fratello di "Omissis", moglie di "Omissis".

  Frequenta pure "OMISSIS", di cui innanzi.

- **"Omissis", consigliere di maggioranza,** è cugino di primo grado dei fratelli "Omissis" e "Omissis"; quest'ultimo, che annovera numerose frequentazioni con soggetti ritenuti vicini ad ambienti della malavita organizzata, è titolare della ditta operante all'interno del cimitero di San Cipirello, senza alcuna autorizzazione.

  Dipendente della medesima ditta è "Omissis", soggetto condannato per mafia e destinatario di interdittiva antimafia a carico della "OMISSIS": il predetto è marito di "Omissis", figlia di "Omissis", condannato per mafia, detto "*omissis*", morto nel 2010.

  Fratello di "Omissis" è "Omissis", sposato con "Omissis", figlia di "Omissis", fratello di "Omissis", condannato per mafia, "omissis" a sua volta di BRUSCA Bernardo e di BRUSCA Vito, condannato per mafia al 41 bis e zio di RUMORE Giuseppe, padre di "OMISSIS" convivente di "OMISSIS", "omissis" di "OMISSIS".

  L'assessore "Omissis" è cugino dell'omonimo "Omissis", (cl. 69), a carico del quale risultano diversi precedenti di polizia (per appropriazione indebita, per furto aggravato, per esercizio abusivo delle proprie ragioni, per indebita percezione ai danni dello Stato, per falso ideologico) nonché frequentazioni con soggetti pregiudicati per mafia quali CAIOLA Giuseppe e MULÈ Salvatore, ALAMIA Antonino, attualmente tutti detenuti per associazione a delinquere di stampo mafioso.

  Il 27 novembre 2006, "Omissis" è stato notato in compagnia di SIMONETTI Giuseppe (cl 73), con precedenti di polizia per ricettazione e produzione di sostanza stupefacente, coniugato con "Omissis" (cl 79), sorella di "Omissis", moglie di "Omissis", condannato per mafia, zio e referente di "Omissis".

- **"Omissis", consigliere di maggioranza,** è sorella di "Omissis", (cl. 54), pregiudicato e di "Omissis" (cl.67) pluripregiudicato.

  Il marito, "Omissis", (cl. 49), risulta avere avuto frequentazioni con "OMISSIS", (cl. 55), nonché con BRUSCA Giuseppe, (cl. 74), pregiudicato per mafia, detto "*Pepp a briosc*", fratello di Giovanni anch'egli condannato per mafia, figli di Salvatore (cl 44) condannato per il medesimo reato associativo. BRUSCA Salvatore è fratello di BRUSCA Giuseppe, detto "*u bufalu*", deceduto nel 2010, ed ancora cognato di BRUSCA Bernardo (cl. 29) stretto alleato di PROVENZANO Bernardo, in quanto coniuge della sorella BRUSCA Antonina cl 1933, quindi zio di BRUSCA Enzo, Brusca Giovanni e Brusca Emanuele.

- **"Omissis",** consigliere di maggioranza è coniugata con "Omissis" di cui è annotata frequentazione con CAIOLA Giuseppe proprio durante il periodo in cui questi era al vertice del *mandamento* di San Giuseppe Jato.

- **"Omissis", consigliere di minoranza** - E' gravato da alcune segnalazioni alla competente Autorità Giudiziaria in violazione delle norme sui rifiuti (2005) e per diffamazione e calunnie nell'ambito dell'attività politica. Risulta avere frequentazioni con :

  ✓ **LO FORTE Tommaso,** (cl. 66), condannato per mafia e destinatario di interdittiva antimafia a carico della EDIL FLT. Il predetto è marito di BRUSCA Liliana, figlia di BRUSCA Giuseppe, condannato per mafia, detto "*U' bufalu*", morto nel 2010.
  Fratello di LO FORTE Tommaso è Antonio, sposato con BRUSCA Calogera, figlia di BRUSCA Mario, fratello di Salvatore, (cl.44), condannato per mafia, cognato a sua volta di BRUSCA Vito, (cl.42), condannato per mafia, coniugato con VICARI Antonina, sorella di VICARI Lorita, moglie di BRUSCA Salvatore, padre di BRUSCA Giovanni, (cl.70), e BRUSCA Giuseppe, (cl.74), anch'essi condannati per mafia; BRUSCA Salvatore è pure fratello di BRUSCA Giuseppe, detto "*U' bufalu*", deceduto nel 2010, ed ancora cognato di BRUSCA Bernardo, (cl.29), stretto alleato di Bernardo PROVENZANO, in quanto coniuge della sorella BRUSCA Antonina, (cl. 33), quindi zio di BRUSCA Enzo, BRUSCA Giovanni e BRUSCA Emanuele.
  E' zio di RUMORE Giuseppe, padre di "OMISSIS", convivente di LO "OMISSIS", "omissis" di "OMISSIS";

- ✓ **"OMISSIS" Giovanni**, padre di "OMISSIS" e "OMISSIS", di cui si è detto;
- ✓ **SIMONETTI Giuseppe**, (cl.46), detto "*Il professore*", morto nell'ottobre 2017, figlio del mafioso Domenico, fratello di SIMONETTI Giovanni Nicola, "prestanome" di Salvatore RIINA e BRUSCA Giovanni;
- ✓ **"Omissis"**, (cl.68) cognato dell'ex collaboratore di giustizia LA ROSA Giuseppe.

I dipendenti comunali

Tra i dipendenti comunali, si segnalano i seguenti nominativi di interesse per i rapporti diretti o indiretti con il contesto criminale mafioso:

- **"Omissis" - Responsabile "Omissis".**

  Il marito – "Omissis", (cl.49) fu arrestato nel 1993 per associazione di stampo mafioso, a seguito delle dichiarazioni del collaboratore DI MAGGIO Baldassarre, in quanto "prestanome" di RIINA e BRUSCA. Fu tuttavia assolto e la misura di prevenzione revocata

- **"Omissis" – Responsabile "Omissis".**

  La moglie "Omissis" è sorella di "Omissis", testimone di nozze "Omissis" e "Omissis", (cl. 74), condannato per mafia, facente parte dell'organizzazione con a capo BRUSCA Giovanni e figlio di BRUSCA Salvatore, (cl. 44), condannato per mafia, la cui sorella Antonina è moglie di BRUSCA Bernardo, (cl. 29), capo storico della cosca jatina, padre di Enzo, Giovanni ed Emanuele, del gruppo stragista.

  BRUSCA Salvatore, a sua volta, è cognato di BRUSCA Vito, coniuge della sorella della moglie "OMISSIS", condannato per mafia e sottoposto al regime di cui all'articolo 41 bis O.P., cognato a sua volta di RUMORE Giuseppe, condannato per mafia, padre di "OMISSIS", convivente di "OMISSIS", sorella di "OMISSIS", nipote del mafioso LA ROSA Giuseppe.

  La sorella del "Omissis", "Omissis", è stata coniugata con "Omissis" (cl.66), oggi libero, ma già condannato a 20 anni di reclusione, sentenza definitiva il 16 luglio 2002 per mafia e per sequestro di persona, per essere stato il carceriere del piccolo DI MATTEO, insieme con MONTICCIOLO Giuseppe e CHIODO Vincenzo. Quindi, ha una conoscenza diretta con BRUSCA Giovanni, (cl.57), e BRUSCA Enzo Salvatore (cl.68).

- **"Omissis" – Ex dirigente "Omissis".**

  E' cognato di "Omissis" (cl.50), ex collaboratore di giustizia, in quanto quest'ultimo è marito, in prime nozze, di "Omissis" e, in seconde nozze, di "Omissis", entrambe sorelle di "Omissis".

  Il "Omissis", condannato per gravi fatti, "prestanome" di RIINA Salvatore e BRUSCA Giovanni, è fratello di "Omissis", (cl.46), detto "Omissis", pregiudicato, e, a sua volta, padre di "Omissis", (cl.77).

  Inoltre, "Omissis", è suocero di "Omissis",, proprietaria insieme ai fratelli della ditta "OMISSIS", di cui l'Assessore "Omissis", è, come detto, l'amministratore. La sorella di "Omissis", "Omissis",, è moglie di "Omissis",.

  Sul conto del "Omissis",, oltre ad una segnalazione all'Autorità Giudiziaria per subappalto non autorizzato (16 giugno 2008) ed una condanna per tentata truffa (con condanna a mesi quattro di reclusione, nel 1998, sentenza irrevocabile nel 2000), risultano numerose frequentazioni con soggetti controindicati e, in particolare, con soggetti pregiudicati con reati di tipo mafioso, qui di seguito elencati:

  - ALAMIA Antonino, (cl. 64), di cui si è già riferito
  - SOTTILE Santo, (cl.52), condannato per mafia;
  - "Omissis",, (cl.52), pregiudicato per mafia, padre di "Omissis",, cognato del Consigliere di San Cipirello "Omissis",.

Ha anche rapporti di frequentazione con "OMISSIS" Ignazio e con "OMISSIS", padre di "OMISSIS" e di "OMISSIS", di cui si è già riferito.

MANIFESTATO INTERESSE DI SOGGETTI LEGATI AD AMBIENTI MAFIOSI VERSO LA CANDIDATURA GELUSO E LA NUOVA AMMINISTRAZIONE

- **La campagna elettorale 2017**

In base ai documentati servizi di osservazione, è emerso un interesse dei locali esponenti mafiosi alle elezioni amministrative dell'11 giugno 2017 e, in particolar modo, alla candidatura "OMISSIS".

In particolare sono stati documentare taluni episodi significativi verificatisi nel corso della campagna elettorale e specificatamente durante il comizio elettorale tenuto da "OMISSIS" e dai componenti della sua lista qualche giorno prima delle consultazioni. In quell'occasione erano presenti, tra gli altri, "Omissis",, figlio del mafioso "Omissis", e "Omissis",, moglie del capo mafia "Omissis",; quest'ultima si era posizionata a breve distanza dal candidato Sindaco e dagli aspiranti consiglieri, così che potessero vederla tutti, quasi ad imporre la sua presenza.

Anche al termine delle elezioni amministrative dell'11 giugno 2017, veniva documentata dalle forze dell'ordine la presenza di "Omissis", e di alcuni suoi parenti nei pressi del piazzale dell'istituto scolastico sede delle elezioni; la donna, costantemente informata sull'andamento dello scrutinio, mostrava il proprio compiacimento per il netto vantaggio del candidato "OMISSIS" che appariva in netto vantaggio rispetto ai concorrenti "OMISSIS" e "OMISSIS".

Si tratta ovviamente di atteggiamenti che assumono una chiara valenza, nello specifico contesto di elevato spessore mafioso, quale codice comportamentale di mafia volto a rendere visibile e palese "chi appoggia chi" per l'orientamento del voto.

La stessa "Omissis",, anche attraverso il suo "profilo" Facebook, ha confermato il proprio sostegno a colui che sarebbe stato poi eletto "omissis", commentando un *post* del "OMISSIS", pubblicato alle ore 07,07 dell'11 giugno 2017, quasi in concomitanza con l'apertura dei seggi elettorali, scrivendo: *"Un grandissimo in bocca al lupo e, comunque vada, sei il migliore"*.

Il commento rileva per la palese vicinanza che la famiglia mafiosa "Omissis",' e quindi del suo referente e mentore CAIOLA Giuseppe, boss importante del contesto locale, manifesta pubblicamente al candidato di riferimento attraverso un "innocente" contatto sui *social*.

"OMISSIS"

Del resto la "Omissis", è stata in contrapposizione con l'amministrazione uscente.

Infatti, in data 23 maggio 2017, in occasione di un Convegno dell'AUSER di San Cipirello, dal titolo "*Al di là di un gesto la coscienza*", dedicato alla memoria del Giudice Giovanni Falcone, il già Sindaco del Comune di San Cipirello "Omissis", aveva definito "mafioso" "Omissis": nell'ambito di un suo pubblico intervento, aveva pronunciato le testuali parole: "*...ma la mafia ancora esiste... oggi è rappresentata da chi?! ... dalla famiglia "Omissis" ,... diciamocelo!...*".

Il giorno seguente "Omissis", moglie di "Omissis", si recava presso l'ufficio del Sindaco "Omissis", per chiedere spiegazioni in merito alle sue affermazioni e, successivamente, lo querelava per il reato di diffamazione presso la Stazione Carabinieri di San Cipirello. In quella sede "Omissis", riferiva di non aver sentito personalmente le affermazioni del "Omissis", ma che ne era venuta a conoscenza tramite terzi; è' stato instaurato un procedimento penale per il quale risulta pendente al G.I.P. una richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero competente.

L'incontro del Sindaco con la cittadinanza ad un anno dalle elezioni, il 6 luglio 2018

La sera del 6 luglio 2018, a San Cipirello, in via Roma, veniva organizzato, dall'attuale Amministrazione Comunale, un comizio per illustrare alla cittadinanza l'attività della Giunta GELUSO durante il primo anno di mandato.

Durante l'incontro, erano presenti i seguenti soggetti di interesse info–investigativo: "Omissis", figlio del mafioso "Omissis", ha assistito al comizio in compagnia di "Omissis",, figlio del "Omissis". Erano presenti, inoltre, gli imprenditori che, grazie ad illegittimo procedere, potevano vantare un motivo di riconoscenza nei confronti del "Omissis", e dei suoi uomini nell'amministrazione: in particolare, "OMISSIS" Ignazio e "OMISSIS", fratello di "Omissis", nonché "Omissis", (del quale si tratterà più avanti) e "Omissis", titolare della ditta operante abusivamente all'interno del cimitero di San Cipirello e con precedenti penali

(due condanne per ricettazione ed una per furto), posizionato quest'ultimo proprio accanto ai componenti dell'Amministrazione Comunale "Omissis" per tutta la durata del comizio.

ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

A. GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI E DI SERVIZI

GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI

Il quadro normativo.

La normativa di riferimento in materia di rifiuti è costituita dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare la Parte seconda (procedure per la valutazione ambientale strategica), Titolo II (la valutazione ambientale strategica), articoli 11-28, e la parte quarta (norme in materia di gestione dei rifiuti), Capo II (competenze), articoli 195-198, e Capo III (servizio di gestione integrata dei rifiuti), articoli 199-204.

La gestione dei rifiuti urbani è organizzata per effetto delle superiori disposizioni di legge sulla base di "ambiti territoriali ottimali" (ATO), delimitati dalle Regioni, sentite le Province ed i Comuni interessati, nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione di loro competenza.

In sostanza, l'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) è il luogo geografico, e nel contempo il livello amministrativo, nel quale può essere realizzata la più efficiente gestione unitaria dei rifiuti prodotti nel territorio dallo stesso delimitato.

L'unitarietà di gestione è garantita dall'Autorità d'Ambito, ente di carattere sovracomunale. Si tratta di una struttura dotata di personalità giuridica che rappresenta il momento attuativo delle forme di cooperazione tra i Comuni, che obbligatoriamente vi partecipano (art. 201, co. 2, Testo Unico Ambientale – T.U.A.), per l'esercizio associato delle proprie funzioni.

Infatti, all'Autorità d'Ambito è trasferito l'esercizio delle competenze dei Comuni in materia di gestione dei rifiuti e, solo attraverso gli organi di detta Autorità, tali competenze sono esercitate. L'Autorità è il soggetto che aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie

secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali (art. 202, co. 1).

In ossequio alle suddette norme di legge, in Sicilia il legislatore è intervenuto con la legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, con la quale ha attuato la disciplina di riforma nel territorio della gestione integrata dei rifiuti in maniera coordinata con le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, ed in attuazione delle Direttive comunitarie di settore.

In particolare, sotto il profilo della organizzazione del servizio, il legislatore regionale con la citata legge ha previsto che all'interno di ciascun ambito territoriale, il servizio di gestione integrata dei rifiuti deve essere organizzato, affidato e disciplinato, sulla base di un piano d'ambito, da società di capitali per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti (denominate S.R.R.) cui vi aderiscono, obbligatoriamente, i Comuni ricompresi nel territorio interessato.

Al fine di dare piena attuazione al processo di riforma e superare il vecchio sistema di organizzazione del servizio, il legislatore regionale, con l'articolo 19, comma 1, della legge di riforma ha messo in liquidazione le 27 società ed i consorzi d'ambito (tra cui la Società ATO Palermo 2), in precedenza operanti sul territorio regionale.

Con legge regionale n. 3/2013 il legislatore, integrando, con un comma 1 bis, il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale siciliana 9/2010, ha consentito nel territorio di ogni ambito, individuato ai sensi della suddetta disciplina legislativa, ai Comuni, in forma singola o associata, secondo le modalità consentite dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, previa redazione di un piano di intervento, con relativo capitolato d'oneri e quadro economico di spesa, coerente al Piano d'ambito ed approvato dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, di procedere all'affidamento, all'organizzazione e alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti.

Con successiva circolare n. 221 del 1° febbraio 2013, l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti ha emanato la Direttiva n. 1/2013 che, al punto 1, ha inteso specificare la superiore disposizione, definendo

A.R.O. le aree di raccolta ottimale, al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata all'efficienza gestionale all'interno degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per l'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti.

In ciascuna A.R.O. i Comuni in forma singola o associata, ai sensi sempre dello stesso articolo 15 comma 1 bis della legge regionale n. 9/2010 nonché della citata circolare, hanno la competenza esclusiva all'esercizio delle funzioni in materia di rifiuti ivi compresa la stipula e la sottoscrizione del contratto d'appalto con l'appaltatore nonché l'obbligo di provvedere direttamente al pagamento delle prestazioni ricevute e di verificare l'esatto adempimento del contratto.

Con successiva circolare, la n. 2 del 23 maggio 2013, l'Assessore Regionale *pro tempore* invitava i Comuni che volessero procedere autonomamente all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti di dotarsi di un Piano d'Intervento, da inoltrare alla Regione per la successiva approvazione, anche in assenza del Piano d'Ambito di competenza della SRR di riferimento.

Secondo le suddette previsioni normative e relative disposizioni attuative, al fine di rendere attuabile la previsione delle ARO di cui al citato articolo 5 della legge regionale n. 9/2010, così come novellata con la legge n. 3/2013, i Comuni che intendono procedere, in forma singola o associata, all'affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto in ambito urbano, dovranno presentare all'Assessorato Regionale – Dipartimento Acque e Rifiuti, un apposito piano di intervento, completo degli atti di gara per l'affidamento; ottenuto il parere dell'Assessorato, gli stessi dovranno procedere all'affidamento del servizio, secondo le modalità previste per legge.

Nei casi di previsione di ARO in forma associata, posto il divieto *ex* legge regionale n. 9/2010 e ss.mm.ii. di ulteriori oneri per la finanza pubblica, i Comuni, sempre ai sensi delle superiori previsioni, possono esclusivamente adottare lo strumento della convenzione fra enti locali di cui all'articolo 30 del T.U.E.L..

Alla luce delle superiori previsioni, quindi, approvato il piano di intervento dell'ARO da parte dell'Assessorato Regionale – Dipartimento Acque e Rifiuti, il Comune interessato, in forma singola o associata, deve assumere in via esclusiva la titolarità dell'affidamento del servizio.

Il Comune, da qual momento, diviene titolare di una competenza esclusiva che doveva esercitare secondo le modalità previste dalle norme vigenti e quindi, in forma singola o associata, doveva procedere con le modalità previste per legge ai fini dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

In ordine alle modalità di scelta del contraente deputato alla fornitura dei servizi previsti nell'ambito della gestione integrata dei rifiuti (raccolta, spazzamento, trasporto, recupero, conferimento) si premette che questi si inseriscono nel concetto più ampio di servizi essenziali per la collettività amministrata dai Comuni, in ragione delle norme di attuazione dell'articolo 117, lett. p), della Costituzione, così come disposto dal legislatore nazionale e ribadito dall'articolo 4 della citata legge regionale n. 9/2010.

Ne consegue che, nel territorio di riferimento, sia le SRR sia i Comuni singoli o associati che si sono avvalsi della facoltà di istituire una ARO devono procedere, ai fini dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., richiamato dall'articolo 15 della legge regionale 9/2010 e ss.mm.ii., mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Tale circostanza veniva confermata dalle ordinanze presidenziali emesse dal Presidente della Regione, nella qualità di Commissario dell'emergenza, si cita, ad esempio, l'ordinanza 27 del 1° dicembre 2016 e le successive ordinanze di reiterazione, con le quali si disponeva ai Comuni singoli o associati che si sono avvalsi della facoltà di istituire una ARO di procedere ai fini dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo le modalità stabilite dal Codice dei contratti di cui al decreto legislativo 50/2016, modificato ed integrato dal decreto legislativo 56/2017.

In particolare, ai fini della scelta del contraente per l'affidamento del servizio in questione, le procedure di gara devono avvenire nel rispetto dei principi enunciati dall'articolo 30, comma 1, del suddetto decreto legislativo 50/2016 e, in particolare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del "principio di rotazione".

Nella programmazione della fornitura, l'Amministrazione procedente è, altresì, sottoposta all'osservanza delle disposizioni di legge che vietano l'artificioso frazionamento dell'appalto al fine di sottoporre l'affidamento a procedure non concorrenziali.

Ai fini dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le ARO devono rivolgersi, *ex* articolo 47, comma 20, della legge regionale 5/2014, all'UREGA, più precisamente alle competenti Sezioni Provinciali in cui è strutturato l'Ufficio Regionale.

I principi e le disposizioni comunitarie che governano le procedure di scelta del contraente ai fini dell'affidamento del servizio devono essere osservate, anche nelle ipotesi in cui l'ordinamento interno consente ai Comuni di agire, qualora ne ricorrano i presupposti, nell'esercizio di poteri *extra ordinem* (articolo 191 del decreto legislativo 152/2006, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 50 e 54 del decreto legislativo 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni).

Lo stesso Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con circolare n. 5982 del 22 aprile 2016, ha chiarito che la capacità derogatoria dei provvedimenti emessi nell'esercizio di poteri *extra ordinem* in materia di rifiuti ha un limite normativo generale derivante dalla impossibilità di contrastare con le norme costituzionali, con il diritto dell'Unione Europea nonché con i principi generali dell'ordinamento, ivi compresi i principi di cui alla parte prima del Codice Ambientale.

Difatti, tali disposizioni costituiscono la trasposizione nell'ordinamento giuridico interno di principi del diritto dell'Unione Europea e, come tali, sottratte alla capacità derogatoria dei provvedimenti contingibili ed urgenti.

In ordine al personale da impiegare nella gestione del servizio in questione l'Assessorato Regionale, nella citata circolare n. 221/2013, nel dare indicazioni ai Comuni che intendevano avvalersi della facoltà di costituire una ARO ai fini dell'affidamento del servizio, poneva a carico degli stessi l'obbligo di assorbimento delle risorse umane, *"attualmente impiegate dalle società d'ambito in liquidazione direttamente o indirettamente"* e quindi di *"assicurare processi di reclutamento, nello spirito di salvaguardia occupazionale previsto dall'articolo 19 della legge regionale 9/2010"*.

In particolare, al fine di garantire la salvaguardia del personale utilizzato dalle società d'ambito in liquidazione (in gran parte dipendenti degli enti locali transitati nelle società

d'ambito a seguito del trasferimento delle competenze in materia di rifiuti dai Comuni alle stesse società) il legislatore regionale, con i commi 6 e 7 del citato articolo 19, poneva l'obbligo per l'operatore economico individuato come gestore di utilizzare tale personale per l'esecuzione del servizio.

L'obbligo di garantire la salvaguardia dei suddetti livelli occupazionali e, quindi, di procedere all'assunzione del personale di cui ai commi 6 e 7 del citato articolo 19 veniva previsto anche nelle ordinanze presidenziali emesse dal Presidente della Regione, nella qualità di Commissario dell'emergenza (si citano, ad esempio, l'ordinanza n. 6 del 30 giugno 2016 o la n. 27 del 1° dicembre 2016 nonché le successive ordinanze di reiterazione delle citate disposizioni) e dai relativi accordi sindacali regionali attuativi; addirittura si oneravano (si veda, ad esempio, l'articolo 1, punto 10, della ordinanza presidenziale n. 27 del 1° dicembre 2016) i commissari straordinari appositamente nominati con le citate ordinanze presidenziali di verificare che i Comuni affidatari del servizio in forma singola o associata facessero utilizzare dall'operatore economico individuato quale gestore il personale delle società d'ambito in liquidazione.

La citata circolare n. 221/2013, al riguardo, dava specifiche indicazioni ai Comuni; in particolare, in ordine al personale necessario per la gestione del servizio in questione nelle ARO, si stabiliva che questo doveva essere posto in posizione di comando/distacco, presso i Comuni che gestiscono direttamente il servizio di raccolta spazzamento, trasporto dei rifiuti, ovvero presso il Comune capofila in presenza di convenzione intercomunale per la gestione del predetto servizio, e ciò ai fini dell'utilizzo per l'espletamento del servizio da parte dell'operatore economico aggiudicatario dello stesso.

Sempre la stessa circolare stabiliva che, al fine di rendere attuabile la previsione delle ARO di cui al citato articolo 5 della legge regionale 9/2010, così come novellata con la legge 3/2013, il piano di intervento presentato dai Comuni in forma singola o associata doveva obbligatoriamente prevedere anche un quadro riepilogativo del personale impiegato al 31 dicembre 2009 nelle società d'ambito in liquidazione distaccato presso le ARO in forma singola o associata e del personale che – sulla base dei capitolati d'appalto – doveva essere assorbito nel servizio di raccolta, spazzamento e trasporto affidato (comprensivo delle comunicazioni obbligatorie dei singoli lavoratori dalle quali si evinca: a. la data di

assunzione e l'attuale permanenza in servizio; b. il rapporto di lavoro a tempo indeterminato intrattenuto; c. la qualifica e la funzione ricoperta; d. il trattamento economico riconosciuto) nonché un piano economico-finanziario dei relativi costi.

E' chiaro, quindi, l'intendimento del legislatore di obbligare gli operatori economici, individuati secondo le modalità di legge per gestione del servizio in questione sia dalle SRR sia dai Comuni che in forma singola o associata si erano avvalsi della facoltà di istituire una ARO, di gestire nel territorio di riferimento ad utilizzare in via assolutamente prioritaria il personale utilizzato dalle società d'ambito in liquidazione.

La stessa SRR Palermo Provincia Ovest, nel cui ambito rientrava il Comune di San Cipirello, con nota n. 162 del 28 aprile 2017, ribadiva ai Comuni che, nelle ipotesi in cui si fosse provveduto in autonomia all'affidamento del servizio, avrebbero dovuto prevedere e garantire che la ditta affidataria assumesse il succitato personale.

La costituzione dell'ARO denominata "Jato Ambiente", la approvazione con determina regionale e la conseguente intervenuta incompetenza del Comune a bandire le gare di appalto dal 11.3.2015

Delineato il quadro normativo in materia di rifiuti, si rappresenta che il Comune di San Cipirello procedeva, in associazione con il Comune di San Giuseppe Jato, alla costituzione della ARO denominata "Iato Ambiente" ai fini della gestione del servizio in questione nel territorio comunale.

Nello specifico, il Comune di San Cipirello, con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 2 aprile 2014, procedeva alla approvazione della costituzione della citata ARO nonché dello schema di convenzione ex articolo 30 del decreto legislativo 267/2000, volto a disciplinare il rapporto tra le parti.

In particolare, l'articolo 8 della citata convenzione prevedeva l'istituzione di un ufficio comune, il quale aveva tra le sue competenze lo "*svolgimento degli adempimenti tecnico-amministrativi*" strumentali all'affidamento a terzi per l'organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati sul territorio della ARO.

Negli atti dispositivi dell'Amministrazione comunale viene richiamata l'intervenuta approvazione dell'ARO e del piano di gestione da parte della Regione, e tuttavia nessun atto approvativo è stato rinvenuto presso il Comune, né i dirigenti compulsati sono stati in grado di chiarire siffatta circostanza di aiuto in tal senso.
Da un'interlocuzione diretta con il Dipartimento regionale Acque e Rifiuti è stato verificato che con Decreto dirigenziale n. 246 dell'11.3.2015, è stato approvato il progetto unico di gestione del servizio di raccolta e spazzamento rifiuti presentato dai comuni associati di San Cipirello e San Giuseppe Iato. Da quella data, il Comune di San Cipirello ed il Comune di San Giuseppe Jato in associazione assumevano la titolarità esclusiva della gestione del servizio in questione che avrebbero dovuto garantire tramite l'Ufficio comune sopracitato, secondo le modalità previste dalla normativa sopra rappresentata.
Il che significa che da quella data gli atti di gara per un'unica gestione del servizio negli anzidetti Comuni dovevano essere predisposti dall'ARO e l'UREGA avrebbe dovuto curare l'attività istruttoria e gestire la gara.

Tutto ciò non è avvenuto, dal momento il sindaco GELUSO con la sua amministrazione, senza che risulti una qualche riserva da parte di un amministratore come da parte della dirigenza, ha proceduto come se l'ARO non ci fosse. In ogni caso, in assenza dell'ARO non sarebbe stato ugualmente competente il Comune a gestire le gare, perché la competenza sarebbe rimasta incardinata presso la competente SRR.
Risulta pure che lo stesso Dipartimento in data 14.5.2018 ha diffidato l'ARO ad avviare e/o definire le gare.

E' accaduto che i predetti Comuni hanno operato come titolari di una competenza specifica ed trasmettevano all'UREGA gli atti di gara, al fine di attivare le procedure comparative di legge ai fini della individuazione dell'operatore economico deputato alla gestione delle attività che rientrano nel ciclo dei rifiuti, come definita nell'articolo 183, comma 1, lett. n), del citato decreto legislativo , nel territorio di entrambi i Comuni.

Si evidenzia che la forma associativa, nelle more dell'espletamento della gara da parte dell'UREGA, non procedeva, come avrebbe dovuto nell'esercizio di una propria esclusiva competenza, ad attivare le procedure ordinarie per individuare l'operatore economico deputato alla gestione delle attività che rientrano nel ciclo dei rifiuti.

- **Gli affidamenti alle Ditte "OMISSIS" e "OMISSIS"**

Il Comune di San Cipirello, anziché attivarsi, quale ente associato in possesso di tutti i poteri per farlo, per sollecitare l'attivazione da parte dell'Ufficio della convenzione tra Comuni di una procedura comparativa pubblica, ai sensi del decreto legislativo 50/2016, per l'individuazione dell'operatore economico deputato alla gestione delle attività che rientrano nel ciclo dei rifiuti nelle more dell'espletamento della gara da parte dell'UREGA, adottava, in modo reiterato, atti sindacali che determinavano, attraverso l'espletamento in un ristretto arco temporale di plurime procedure negoziate e ripetute proroghe, sia una frammentazione sistemica del servizio anche da un punto di vista economico sia l'affidamento dello stesso per rilevanti importi complessivamente superiori alla soglia comunitaria a favore di due sole imprese aggiudicatarie o affidatarie le quali, costituenti un unico centro decisionale, alternandosi hanno dato vita ad un vero e proprio "monopolio" nella gestione del servizio di gestione dei rifiuti presso il Comune di San Cipirello.

Le ordinanze sindacali

Nel periodo giugno 2017- dicembre 2018, il Sindaco GELUSO, nell'esercizio di poteri *extra ordinem*, adottava i seguenti atti:

1) **Ordinanza Sindacale n. 61 del 15 giugno 2017**, con la quale il Sindaco Geluso disponeva autonomamente e, per una seconda volta, la proroga del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti alla "**OMISSIS**", con sede a San Cipirello, "Omissis", per 13 giorni lavorativi (precisamente dal 17 giugno 2017 al 1° luglio 2017); in esecuzione della citata ordinanza con determinazione dirigenziale dell'Area Tecnica

n. 353 veniva affidato il servizio alla **"OMISSIS"**, per un importo complessivo pari ad Euro 17.241,70 (IVA compresa).

Tale proroga veniva effettuata a favore della citata impresa agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui all'originario affidamento, avvenuto in data "Omissis"., con determinazione dirigenziale "omissis",; affidamento già una volta prorogato dal Comune di San Cipirello per giorni 30 con Ordinanza Sindacale "Omissis";

2) **Ordinanza Sindacale n. 68 del 20 giugno 2017.**, con la quale il primo cittadino GELUSO disponeva fosse indetta una procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 50/2016, per l'affidamento per giorni lavorativi n. 23, del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati.

A conclusione della procedura negoziata il servizio veniva affidato, dal 3 luglio 2017 al 28 luglio 2017, con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica – "omissis"., **"OMISSIS"**., con sede a San Giuseppe Jato, "Omissis", che aveva offerto un ribasso del 31,10% sull'importo a base di gara e quindi per la somma complessiva di Euro 40.133,94 IVA compresa.

3) **Ordinanza Sindacale n. 79 del 26 luglio 2017** *ex* articoli 50 e 54 del decreto legislativo 267/2000, con la quale il Sindaco GELUSO Vincenzo disponeva autonomamente la proroga del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti alla **"OMISSIS"**, per 23 giorni lavorativi, a far data dal "Omissis", per un importo complessivo pari ad Euro 39.143,94 (IVA compresa).

4) **Determinazione Sindacale n. 36 dell'8 agosto 2017**, *ex* articolo 191 del decreto legislativo 152/2006, con la quale il Sindaco GELUSO disponeva fosse indetta una procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 50/2016, per l'affidamento per mesi tre del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati.

A conclusione della procedura negoziata il servizio veniva affidato per mesi tre, dal "Omissis"., con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. "Omissis", all'azienda "Omissis", che aveva offerto un ribasso sull'importo a base d'asta del 70,02% e, quindi, per un importo complessivo di Euro 123.665,03 IVA compresa.

5) **Ordinanza Sindacale n. 118 del 20 novembre 2017**, *ex* articolo 54 del decreto legislativo 267/2000, con la quale il Sindaco GELUSO disponeva immediatamente prima della scadenza del rapporto in essere, la proroga del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati all'impresa **"OMISSIS"**, per ulteriori giorni 30, dal "omissis",; in esecuzione della citata ordinanza con determinazione dirigenziale dell'Area Tecnica n. "Omissis", per un importo complessivo pari ad Euro 41.216,42 (IVA compresa).

6) **Determinazione Sindacale n. 57 del 4 dicembre 2017** con la quale il Sindaco GELUSO disponeva fosse indetta una procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 50/2016, per l'affidamento per mesi tre del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, per il periodo "Omissis".
A conclusione della suddetta procedura negoziata, il servizio veniva affidato, con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. "Omissis", alla **"OMISSIS"**, che aveva offerto un ribasso sull'importo a base d'asta del 20,03% e, quindi, per una somma complessiva di Euro 152.779,28 IVA compresa.

7) **Determinazione Sindacale n. 13 dell'8 marzo 2018** *ex* articolo 191 del decreto legislativo 152/2006, con la quale il Sindaco GELUSO disponeva fosse indetta una procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 50/2016, per l'affidamento per una durata non specificata del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati.
A seguito della suddetta determinazione veniva indetta procedura aperta, di importo inferiore per soli Euro 238,40 (duecentotrentotto/quaranta) alla nuova soglia comunitaria, a conclusione della quale il servizio veniva affidato per mesi quattro, con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. "Omissis", alla società **"OMISSIS"**, che aveva offerto un ribasso sull'importo a base d'asta del 76,00 % e, quindi, per una somma complessiva di Euro 187.168,96 IVA compresa.

8) **Determina Sindacale n. 38 del 23 luglio 2018** *ex* decreto legislativo 152/2006, con la quale il Sindaco GELUSO, disponeva la proroga del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati alla

"OMISSIS", per ulteriori mesi tre dal 3 agosto 2018 al 1° novembre 2018; in esecuzione della citata determinazione con provvedimento dirigenziale dell'Area Tecnica "Omissis", veniva affidato il servizio alla ditta **"OMISSIS"**, per una somma complessiva pari ad Euro 140.376,72 (IVA compresa).

9) **Determina Sindacale n. 47 del 23 ottobre 2018** *ex* decreto legislativo 152/2006, con la quale il Sindaco GELUSO disponeva ancora una volta la proroga del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati alla ditta **"OMISSIS"**, per ulteriori mesi due dal "Omissis"; in esecuzione della citata determinazione con provvedimento dirigenziale dell'Area Tecnica "Omissis", veniva affidato il servizio alla succitata impresa per un importo complessivo pari ad Euro 93.584,48 (IVA compresa).

10) **Con la stessa determina sindacale n. 47 del 23 ottobre 2018** *ex* decreto legislativo 152/2006, il Sindaco GELUSO disponeva che fosse indetta la procedura ritenuta dagli uffici necessaria per l'affidamento per una durata di mesi 4, con decorrenza 2 gennaio 2019, del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati.

    A seguito della suddetta determinazione veniva indetta un'apposita procedura aperta, anche questa di importo di poco inferiore alla nuova soglia comunitaria, a conclusione della quale il servizio veniva affidato per mesi quattro, con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica Reg. Gen. n. "Omissis", ancora alla ditta **"OMISSIS"**, che aveva offerto un ribasso sull'importo a base d'asta del 20,00 % e quindi per una somma complessiva di Euro 190.972,01 IVA compresa.

Preliminarmente, si rappresenta che l'analisi dei citati atti sindacali adottati dal Sindaco di San Cipirello GELUSO ha evidenziato che tutti gli atti citati sono stati emessi in assenza dei presupposti richiesti dalle vigenti disposizioni normative (articolo 191 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., articoli 50 e 54 del decreto legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.) che legittimano i Sindaci ad intervenire in materia di rifiuti nell'esercizio di poteri *extra ordinem* al fine di prevenire o comunque scongiurare pericoli in materia di salute

pubblica e ambiente; ancor più, i citati provvedimenti sono privi dei requisiti previsti per legge.

Come chiarito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con le recenti circolari indirizzate ai Comuni siciliani, le ordinanze sindacali emesse ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo 152/2006 devono prevedere quali presupposti: a) l'urgenza, intesa quale impossibilità di differire l'intervento in relazione alla ragionevole previsione di un danno incombente; b) la contingibilità, intesa quale necessità urgente di provvedere per far fronte a situazioni non prevedibili di pericolo attuale ovvero imminente per la tutela di interessi pubblici rilevanti; c) l'impossibilità di provvedere, altrimenti intesa quale assenza di strumenti ordinari utili a gestire e fronteggiare l'emergenza.

Tali ordinanze devono contenere, coerentemente al dettato normativo, la specifica indicazione delle norme cui si intende derogare e sono adottate previa valutazione e acquisizione del parere degli organi tecnici o tecnico sanitari locali che si esprimono anche con specifico riferimento anche alle conseguenze ambientali; pertanto, il Sindaco, nell'adottare le citate ordinanze, dovrà adeguatamente motivare l'esercizio del potere discrezionale, dando atto della sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento, descrivendo la situazione di eccezionale ed urgente necessità, documentata da appositi accertamenti probatori, dando conto dell'esito delle valutazioni tecniche circa le conseguenze ambientali contenute nei pareri preventivamente acquisiti presso gli organi competenti.

Le ordinanze emesse invece ai sensi articoli 50 e 54 del decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, tenuto conto del fatto che trovano fondamento nel presupposto della eliminazione di un pericolo imminente ovvero nella necessità di prevenire l'incolumità pubblica o la sicurezza urbana, possono essere adottate, come le ordinanze ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo 152/2006, qualora ricorrano i presupposti della urgenza, della contingibilità e dell'impossibilità di provvedere altrimenti; non è richiesto invece, ai fini della loro adozione, l'indicazione delle norme cui intendono derogare né la necessaria acquisizione preventiva di pareri tecnici.

Ebbene dall'analisi di tutti gli atti sindacali adottati da "OMISSIS" in materia di rifiuti si rileva che le stesse non presentano le citate caratteristiche.

Infatti, tutti gli atti sindacali sopra richiamati sono assolutamente privi di ogni motivazione in quanto non vengono rappresentati i presupposti di fatto che ne legittimavano l'emanazione, ossia in particolare la situazione di eccezionale e urgente necessità in essere che occorreva fronteggiare attraverso la loro emanazione.

La circostanza che gli atti sindacali sono stati adottati basandosi, genericamente, sul fatto che sono le stesse ordinanze del Presidente della Regione a testimoniare l'eccezionalità della situazione che consente, anche ai Sindaci, il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, non è assolutamente idonea a motivare l'emissione di un atto che l'ordinamento giustifica solamente in presenza di casi realmente eccezionali.

Anche il riferimento alla circostanza che le procedure di gara ai fini della individuazione del gestore del servizio richieste all'UREGA dalla ARO a cui aderiva il Comune di San Cipirello erano in fase di espletamento non sono assolutamente idonei a motivare l'atto in quanto, essendo stato costituito la ARO, con un Piano d'Intervento approvato dalla Regione, da quella data la competenza passava alla forma associativa tra San Cipirello e San Giuseppe Jato il cui mancato funzionamento non può che essere addebitato a loro stessi e quindi anche al Comune di San Cipirello, in quanto nulla evidentemente impediva al Sindaco di sollecitare l'esercizio delle competenze previste in convenzione e discendenti dalla legge.

Sotto questo profilo, quindi, le suddette ordinanze sono state adottate al fine di ovviare alle inadempienze della stessa amministrazione comunale di San Cipirello che avrebbe dovuto sollecitare, nell'esercizio dei poteri di indirizzo e di controllo, la forma associativa all'esercizio delle competenze previste per legge per assicurare la gestione del ciclo integrato dei rifiuti nel territorio di competenza nelle more della individuazione dell'operatore economico da parte dell'UREGA.

Inoltre, la preventiva conoscenza da parte dell'Amministrazione comunale del termine di scadenza dell'affidamento del servizio pubblico non può configurarsi come evento straordinario e imprevedibile e, pertanto, gli atti sindacali emessi nell'esercizio di poteri

extra ordinem difetterebbero anche di uno dei presupposti normativamente richiesti, ossia la contingibilità.

Ancora, difetta in tutti i citati atti il presupposto della impossibilità di provvedere altrimenti, intesa quale assenza di strumenti ordinari utili a gestire e fronteggiare l'emergenza, in quanto essendo conosciuta dal Comune di San Cipirello sia la prevedibile durata dell'*iter* procedurale gestito dall'UREGA, ai fini della individuazione del contraente per conto della associazione tra i due comuni aderenti, sia il termine di scadenza dei contratti di breve durata, nel frattempo stipulati dall'Amministrazione comunale per effetto dei citati atti sindacali, si sarebbe potuto ricorrere agli ordinari strumenti messi a disposizione dell'ordinamento ai fini della individuazione, con le modalità previste dal decreto legislativo 50/2016, dell'operatore economico deputato alla gestione del ciclo dei rifiuti nel territorio comunale.

Si evidenzia, altresì, che tutti gli atti sindacali emanati ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo 152/2006 (n. 36/2017, n. 57/2017, n. 68/2017) o richiamanti il medesimo decreto legislativo (n. 13/2018, n. 38/2018, n. 47/2018) sono stati adottati in assenza della previa valutazione e acquisizione del parere degli organi tecnici o tecnico sanitari locali che si esprimono anche con specifico riferimento anche alle conseguenze ambientali come imposto dal citato articolo.

I citati atti sindacali, inoltre, sono stati emessi in violazione di direttive comunitarie e di specifiche disposizioni del decreto legislativo 50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici, applicabile alla vicenda *de qua ratione temporis*, in quanto le procedure sono state indette e gli affidamenti sono avvenuti successivamente all'entrata in vigore del predetto decreto) poste a tutela di interessi costituzionalmente rilevanti. La circostanza che il Comune di San Cipirello abbia proceduto tramite atti sindacali emesse nell'esercizio di poteri *extra ordinem* non costituisce, infatti, una esimente all'osservanza dei superiori principi di derivazione comunitaria posti a tutela di interessi costituzionalmente rilevanti.

Infatti, secondo l'ordinamento interno e come confermato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con circolare n. 5982 del 22 aprile 2016 sopra richiamata, tali provvedimenti emessi nell'esercizio di poteri *extra ordinem* non possono configurare una deroga alle norme costituzionali, al diritto dell'Unione Europea nonché ai

principi generali dell'ordinamento, ivi compresi i principi di cui alla parte prima del Codice Ambientale, in quanto tali disposizioni costituiscono la trasposizione nell'ordinamento giuridico interno di principi del diritto dell'Unione Europea e, come tali sottratte alla capacità derogatoria dei provvedimenti contingibili e urgenti.

Difatti, il Comune di San Cipirello, pur essendo perfettamente a conoscenza dei tempi lunghi che necessitavano all'UREGA per l'espletamento della procedura di gara, nelle more di questa, con più atti sindacali, tra procedure di gara e proroghe illegittime, in modo frazionato, affidava il servizio di gestione dei rifiuti con procedure non concorrenziali reiterate nel corso del medesimo anno o di più anni consecutivi, singolarmente di importo inferiore alla soglia comunitaria (talora anche di poche centinaia di euro) ma che nel complesso superavano per ciascun anno la soglia consentita per legge (Euro 59.820,20 per l'anno 2017 – Euro 360.333,84 per l'anno 2018), non garantendo la concorrenza attraverso la più ampia partecipazione delle imprese potenzialmente interessate.

A norma dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 50/2016, il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'Amministrazione aggiudicatrice (o dall'Ente aggiudicatore). Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.

Tenuto conto della prevedibile durata dell'*iter* procedurale gestito dall'UREGA ai fini della individuazione del contraente per conto della associazione tra i due Comuni aderenti, il Sindaco poteva sostituirsi all'ente preposto adottando, legittimamente, un'ordinanza contingibile e urgente per prevenire i rischi per la salute pubblica e l'ambiente tuttavia avrebbe dovuto dare mandato ai suoi uffici di individuare l'operatore economico deputato alla gestione del servizio in questione, per tutto il periodo necessario all'UREGA provinciale per l'espletamento delle procedure concorsuali, mediante una unica gara aperta, secondo le modalità previste dal codice dei contratti vigente e poste a tutela della concorrenza, con un importo a base d'asta rapportato alla durata prevedibile del servizio e quindi certamente superiore alla soglia comunitaria ed apponendo a tutela apposita

condizione risolutiva espressa del contratto al verificarsi della condizione dell'affidamento dell'appalto da parte dell'UREGA.

Al riguardo si evidenzia che l'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 50/2016, oltre a statuire che *"la scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative alle soglie europee"*, aggiunge anche che *"un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino"*, ragioni oggettive che non sono rappresentate negli atti amministrativi adottati dagli organi politici e dai dirigenti del Comune di San Cipirello.

Ad ulteriore sostegno, si ricorda che il comma 2 dell'articolo 30 dello stesso decreto legislativo statuisce poi che *"le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi"*.

Pertanto, dall'analisi effettuata dalla Commissione, si desume che sotto il suddetto profilo i citati atti sindacali sono stati posti in essere in violazione anche delle citate disposizioni in quanto con essi si è perpetrata la sistematica disapplicazione delle modalità di calcolo del valore presunto dell'appalto, con conseguente violazione delle disposizioni che vietano il frazionamento artificioso degli affidamenti di appalti e utilizzo di modalità selettive meno rigorose (anche in ordine al criterio di aggiudicazione di cui poi si dirà) rispetto a quelle che occorreva adottare secondo la disciplina contenuta nel decreto legislativo 50/2016.

Con talune ordinanze sindacali, addirittura, il "OMISSIS" disponeva in modo automatico, sistematico e reiterato la proroga degli affidamenti dei servizi in questione a favore dell'azienda **"OMISSIS"**, per un importo complessivo di **Euro 265.808,74**, ed a favore dell'impresa **"OMISSIS"**, per un importo complessivo di **Euro 35.585,40**, in deroga alla disciplina del decreto legislativo 50/2016 ove, come detto il legislatore ha trasposto i principi del diritto dell'Unione Europea.

Al riguardo, si rappresenta che la proroga degli affidamenti dei servizi pubblici è un istituto assolutamente eccezionale e straordinario in considerazione del fatto che comporta

inevitabilmente una compressione dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione; il decreto legislativo 50/2016 ne ha esattamente circoscritto l'ambito di applicazione stabilendo, con il comma 11 dell'articolo 106, che *"la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante"*.

Sempre il medesimo decreto, all'articolo 35, comma 4, prevede che *"il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture... tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni* (di proroga, n.d.C.) *o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara"*.

Come chiarito dall'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con la circolare n. 2753 del 29 giugno 2018 sopra richiamata, indirizzata a tutti i Comuni siciliani, la cosiddetta proroga tecnica è, dunque, consentita soltanto se ed in quanto prevista nel contratto precedentemente stipulato e per il tempo necessario all'espletamento di una nuova procedura aperta.

Né negli atti sindacali né negli altri atti adottati dal Comune di San Cipirello ai fini degli affidamenti del servizio in questione analizzati dalla Commissione vi è il riferimento alla facoltà per l'Ente di avvalersi della proroga c.d. "tecnica".

Sempre la citata circolare, facendo propri orientamenti giurisprudenziali oramai consolidati, ribadisce ai Comuni che, tenuto conto della natura eccezionale dell'istituto della proroga "tecnica", il ricorso al medesimo è consentito esclusivamente per cause determinate da fattori che, in alcun modo e misura, coinvolgono le responsabilità dell'Amministrazione e ad essi non imputabili.

Nel caso in questione, invece, il Sindaco del Comune di San Cipirello prorogava l'affidamento di servizi nonostante la situazione di urgente necessità di assicurare l'espletamento di un servizio posto a tutela della salute pubblica e dell'ambiente era stata determinata da inadempienze e ritardi che coinvolgevano la responsabilità

dell'Amministrazione comunale, la quale, quindi, era obbligata a darsi una adeguata programmazione e a decidere per tempo come sostituire, alla scadenza (elemento conosciuto in quanto già definito tra le parti), un rapporto di appalto attivandosi tempestivamente per l'espletamento delle procedure aperte finalizzate all'affidamento del servizio pubblico.

Con i suddetti atti, pertanto, il Sindaco di San Cipirello ha reiteratamente esercitato in modo arbitrario il potere derogatorio in quanto ha prorogato, in assenza dei presupposti normativi, affidamenti di un servizio pubblico per rilevanti importi, creando situazioni di "consolidamento" di rapporti esclusivi con alcune imprese (**"OMISSIS"**, e **"OMISSIS"**), e non assicurando, come impone il principio di libera concorrenza, l'ampliamento delle possibilità concrete di aggiudicazione in capo ad altri operatori potenzialmente idonei.

Ulteriore criticità che è stata individuata in tutti gli atti sindacali con i quali si dava mandato agli Uffici comunali di attivare procedure di gara per la scelta del contraente è quella relativa alla individuazione del criterio di aggiudicazione degli affidamenti del meccanismo del prezzo più basso.

L'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevede che "*salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96*" (comma 2).

I successivi commi 3 e 4 stabiliscono, rispettivamente, che:

-se "*sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:*

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1; b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000 euro"

- *"Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:*

a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo".

Alla luce delle superiori disposizioni normative, quindi, ferma la generalizzata applicabilità del criterio di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa – di cui al comma 3 –, la percorribilità della diversa opzione del criterio del prezzo più basso di cui al successivo comma 4 potrà intervenire soltanto all'interno delle fattispecie in esso tassativamente delineate.

Tuttavia, nelle ipotesi di cui al citato comma 4, qualora l'Amministrazione intenda procedere all'aggiudicazione della gara con il criterio del minor prezzo in tale ipotesi – come ribadito anche dall'ANAC (Linee guida n. 2 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti *"Offerta economicamente più vantaggiosa"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016) –, su di essa incomberà l'obbligo di *"dare adeguata motivazione della scelta effettuata ed esplicitare nel bando il criterio utilizzato per la selezione della migliore offerta. Nella motivazione le stazioni appaltanti, oltre ad argomentare sul ricorrere degli elementi alla base della deroga, devono dimostrare che attraverso il ricorso al minor prezzo non sia stato avvantaggiato un particolare fornitore"*.

Il Sindaco di San Cipirello, negli atti sopracitati, al fine di giustificare il ricorso al criterio del solo prezzo quale criterio di aggiudicazione, si limitava a dichiarare che il servizio in questione era *"di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 50/2016 (€ 221.000,00), ed era caratterizzato da elevata ripetitività"*.

In ordine al primo requisito, per potere utilizzare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ossia la necessità che il valore dell'appalto da affidare sia di importo inferiore alla

soglia di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 50/2016 (Euro 221.000,00), si evidenzia che in tutte le ipotesi in questione la sussistenza della condizione è stata assicurata solo attraverso la sistematica disapplicazione delle modalità di calcolo del valore presunto dei singoli appalti perpetrata dal Sindaco di San Cipirello, attraverso il loro sottodimensionamento valoriale, in dispregio alla disciplina contenuta nell'articolo 30 comma 2 del decreto legislativo 50/2016.

Si evidenzia, altresì, che i citati atti, in violazione di legge, sono privi del corredo motivazionale finalizzato a precisare i contenuti e i termini della operata valutabilità della prestazione richiesta in chiave di elevata ripetibilità; in tal modo si è precluso, conseguentemente, al terzo di verificare concretamente che la asserita – ma non dimostrata – ascrivibilità del servizio di che trattasi a siffatta ipotesi derogatoria del sistema di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sia stata corretta; la scelta del Sindaco quindi si ritiene *elusiva* rispetto all'applicazione del più rigoroso criterio di scelta del privato contraente, ossia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

A dimostrazione di ciò, si aggiunga che appare assolutamente irrituale, oltre che contrario alla legge, che un Sindaco, nell'emanare un'ordinanza per prevenire i rischi per la salute pubblica, si preoccupi di indicare quale deve essere il criterio di scelta del contraente, scelta tra l'altro rientrante nelle competenze degli organi gestionali, ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 267/2000, individuando quello meno rigoroso del prezzo più basso che offriva meno garanzie per la tutela dell'interesse pubblico.

Infatti, si evidenzia che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, consentendo l'aggiudicazione dei contratti pubblici non tanto con una valutazione meramente quantitativo-economica, quanto con una complessa integrazione tra il dato economico, quello tecnico e quello qualitativo, è quello che offre maggiori garanzie sia in ordine alla qualità del servizio da rendere sia in ordine alla serietà ed alla trasparenza dell'offerta economica nelle sue varie componenti presentata dai concorrenti, attribuendo loro la possibilità di esprimere al meglio le proprie capacità innovative, incrementando in tal modo la loro concorrenzialità, anche dal punto di vista delle soluzioni offerte per soddisfare le esigenze perseguite dalle stazioni appaltanti.

Ma, oltre a tali considerazioni, è necessario evidenziare che, qualora fosse stato individuato quale criterio di aggiudicazione dei singoli appalti quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come imponeva la legge, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sarebbe stata sottratta alla competenza comunale e rimessa come previsto dall'articolo 9 comma 22 della legge regionale 12/2011, come introdotto dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 1 del 26 gennaio 2017 ad una apposita Commissione giudicatrice, composta da tre componenti, ossia: a) un presidente individuato mediante sorteggio fra gli iscritti ad apposito albo istituito presso l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità; b) un secondo componente individuato mediante sorteggio fra i tecnici esterni all'Amministrazione regionale, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto, attingendo da apposito albo; c) un terzo componente nominato dalla stazione appaltante.

Alla luce di quanto sopra, quindi, la scelta del Sindaco di San Cipirello di individuare il criterio del solo prezzo quale criterio di aggiudicazione degli appalti in questione è, quindi, illegittima, per difetto assoluto di motivazione e per violazione del comma 5 dell'articolo 95 del decreto legislativo 50/2016, ove è espressamente previsto che il criterio del miglior rapporto qualità-prezzo costituisce la regola e che al criterio del solo prezzo o del solo costo le stazioni appaltanti possono ricorrere solo in via residuale e previa adeguata motivazione, nel caso di specie come detto inesistente.

La Commissione, oltre ad avere effettuato una attenta disamina dei superiori atti sindacali, ha analizzato anche le determinazioni dirigenziali con le quali è stata data esecuzione alle disposizioni del "OMISSIS" nonché le modalità di gestione delle procedure in concreto poste in essere dal Comune di San Cipirello che hanno condotto all'affidamento dei servizi in questione.

Dall'analisi degli atti dirigenziali emerge, innanzitutto, che essi ripropongono tutte le violazioni di legge già presenti negli atti sindacali a cui hanno dato esecuzione e relativi alle violazioni delle direttive comunitarie e delle disposizioni di legge contenute nel decreto legislativo 50/2016.

Le modalità di svolgimento delle procedure di gara

Sia negli atti sindacali sia nelle determinazioni dirigenziali sono emerse ulteriori anomalie procedurali che mal si conciliano con i principi europei di massima partecipazione alle gare d'appalto, di libera concorrenza, di non discriminazione, di trasparenza nonché di pubblicità costituenti sintomo di infiltrazioni mafiose in seno all'Ente e con i principi di contabilità pubblica.

Si tratta delle violazioni che in via semplificativa appresso si riportano:

- ripetute proroghe in deroga all'obbligo di affidare i servizi mediante gara ad evidenza pubblica;
- scarsa partecipazione alle gare;
- artificioso frazionamento degli appalti per ricondurre gli affidamenti al di sotto delle soglie entro cui sono ammesse procedure negoziate a discapito dell'evidenza pubblica;
- affidamento dei servizi in via di urgenza mediante procedura ristretta *ex* articolo 36, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 50/2016
- Frequente ricorso a impropri frazionamenti dell'appalto al fine di pervenire ad importi al di sotto della soglia comunitaria;
- ingiustificato ricorso a tempi particolarmente brevi per la presentazione delle offerte, con il rischio di non consentire agli operatori economici la partecipazione e/o la predisposizione di offerte adeguatamente ponderate;
- protrarsi ingiustificato del regime di proroga degli affidamenti;
- mancata o carente esplicitazione, negli interventi affidati con procedura negoziata senza bando dei criteri seguiti per la scelta degli operatori economici invitati alla procedura di gara e sulle eventuali modalità adottate per la rotazione degli stessi;
- irregolarità procedurali e contabili.

1) Proroga dell'affidamento del servizio per giorni 13, dal 17 giugno 2017 al 1° luglio 2017, alla "OMISSIS".

Come detto, con Ordinanza Sindacale n. 61 del 15 giugno 2017 il Sindaco GELUSO disponeva la proroga del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti alla ditta

"OMISSIS", per 13 giorni lavorativi dal 17 giugno 2017 al 1° luglio 2017 in esecuzione della citata ordinanza con determinazione dirigenziale dell'Area Tecnica n. 353 veniva affidato il servizio alla ditta **"OMISSIS"**, per un importo complessivo pari ad Euro 17.241,70 (IVA compresa).

Ferme restando le considerazioni sopra espresse sulla illegittimità della presente proroga, sotto il profilo contabile si evidenzia che, dalle verifiche effettuate eseguite mediante accesso al portale della contabilità dell'Ente, in assenza di rinvenimento agli atti della Determinazione Dirigenziale con la quale l'Ente avrebbe dovuto assumere l'impegno di spesa a seguito della predetta Ordinanza Sindacale, si è rilevato da una analisi dei documenti contabili che lo stesso impegno ("omissis",) è stato assunto solo in data 3 luglio 2017, ossia ben 16 giorni dopo l'avvio del servizio da parte della ditta **"OMISSIS"**,

Si evidenzia al riguardo che l'articolo 183, comma 7, del medesimo decreto legislativo prevede che *"i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa... sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria"*.

Inoltre, l'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 267/2000 stabilisce che *"gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5, da parte del responsabile del servizio finanziario"*.

Ai sensi dell'articolo 194, comma 1, sempre dello stesso decreto, qualora vi sia stata acquisizione di servizi stabilisce che nelle ipotesi di violazione degli obblighi di cui al citato comma 1 dell'articolo 191 per potere procedere al pagamento della fornitura è necessario il

previo riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Alla luce di quanto sopra, i pagamenti effettuati dal Comune di San Cipirello alla ditta "OMISSIS" s.r.l. per i servizi erogati nel periodo 17 giugno 2017-2 luglio 2017, avvenuti in assenza di previa deliberazione di riconoscimento del debito da parte del Consiglio Comunale, sono stati effettuati in violazione di legge.

2) Procedura per l'affidamento del servizio per giorni 23, dal 3 luglio 2017 al 28 luglio 2017

Con Ordinanza Sindacale n. 68 del 20 giugno 2017 il primo cittadino GELUSO disponeva fosse indetta una procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 50/2016, per l'affidamento per giorni lavorativi n. 23, del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati.

In esecuzione della suddetta ordinanza, in data 21 giugno 2017, con Determina Reg. Gen. n. 352 del 21 giugno 2017, il Responsabile *pro tempore* "Omissis", indiceva la procedura negoziata *ex* articolo 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 50/2016 e sulla base del capitolato speciale d'appalto ivi predisposto, per l'importo complessivo di Euro 43.972,30 (di cui Euro 11.220,00 per servizi soggetti a ribasso, Euro 27.991,00 ed Euro 763,82 per manodopera ed oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, Euro 3.997,48 di IVA al 10%).

La citata determinazione di indizione conteneva, in ottemperanza alle specifiche tutele previste, per questa categoria di lavoratori, dall'articolo 19, commi 6 e 7, della legge regionale n. 9/2010 dalle disposizioni presidenziali emesse dal Presidente della Regione, nella qualità di commissario dell'emergenza e dai relativi accordi sindacali regionali attuativi, apposita clausola sociale in quanto richiedeva alle ditte partecipanti ai fini della salvaguardia dei livelli occupazionali di utilizzare in caso di aggiudicazione n 8 lavoratori della ex società d'ambito PA2 oltre 2 lavoratori "aventi diritti acquisiti".

Nella medesima determinazione si individuava, quale criterio di aggiudicazione, il criterio del prezzo più basso sulla base del fatto che il servizio in questione era di importo inferiore

alla soglia di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 50/2016 ed era caratterizzato da elevata ripetitività.

La scelta del Responsabile "Omissis", di San Cipirello di individuare, in aderenza a quanto previsto nell'Ordinanza Sindacale n. 68 del 20 giugno 2017, il criterio del solo prezzo anziché quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quale criterio di aggiudicazione dell'appalto in questione, oltre ad essere illegittima per le medesime ragioni al riguardo sopra meglio rappresentate in occasione dell'analisi degli atti sindacali, ha determinato anche l'elusione dell'applicazione delle norme regionali imperative che attribuivano la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico non ad una Commissione comunale interna bensì alla competenza di una apposita Commissione giudicatrice esterna composta, ai sensi dell'articolo 9 comma 22 della legge regionale n. 12/2011, come introdotto dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 1 del 26 gennaio 2017.

Infatti, la Commissione di gara deputata alla valutazione delle offerte, nominata con determinazione "Omissis", dal "Omissis", era composta esclusivamente da dipendenti comunali, ossia "OMISSIS", nella qualità di Presidente, e "OMISSIS" e "OMISSIS" quali componenti (nel dispositivo della determinazione di nomina veniva indicato "Omissis", e non "Omissis", quale componente della Commissione di gara, sebbene fosse quest'ultimo ad essere indicato nelle premesse; in sede di gara risulta, quale componente della Commissione, insieme a **"OMISSIS"** e **"OMISSIS"**, il **"OMISSIS"**).

Alla suddetta procedura negoziata venivano invitate a presentare offerta entro le ore 12,00 del giorno **"OMISSIS"**, (ossia entro sei giorni dalla data di indizione), le seguenti ditte:

1) **"OMISSIS"**;
2) **"OMISSIS"**;
3) **"OMISSIS"**.

Le ditte suddette presentavano tutte offerte nei termini, e in particolare :

- **"OMISSIS"**, busta assunta in carico con prot. n. "omissis";
- **"OMISSIS"**, busta assunta in carico con prot. n. "omissis"– ore 09:57;
- **"OMISSIS"**, busta assunta in carico con prot. "omissis" – ore 11:00;

- **"OMISSIS"**, busta assunta in carico con prot. n. "omissis" – ore 11:49.

Alle ore 12,15 del giorno "omissis", la Commissione di gara, si riuniva al fine di valutare le predette offerte valide per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati.

Come da verbale all'uopo redatto, alla seduta erano presenti anche il sig. "Omissis", nella qualità di rappresentante della ditta **"OMISSIS"**; ed il sig. "Omissis" nella qualità di delegato della ditta **"OMISSIS"** (giusta delega rilevata in atti e sottoscritta dalla rappresentante legale della società, "OMISSIS").

Le ditte, tutte ammesse alla gara (la "OMISSIS" con riserva della verifica della conformità dei mezzi), presentavano le seguenti offerte:

1) "OMISSIS": ribasso del 3,32%;
2) "OMISSIS": ribasso del 15,83%;
3) "OMISSIS": ribasso del 60,37%;
4) "OMISSIS": ribasso del 31,10%.

La gara d'appalto veniva aggiudicata provvisoriamente alla "OMISSIS"; il sig. "Omissis" nella qualità di delegato della ditta "OMISSIS" richiedeva che fosse messo a verbale l'istanza di esclusione della ditta provvisoriamente aggiudicatrice per la non conformità dei mezzi alle previsioni del capitolato.

Pertanto, la seduta si concludeva con la riserva di verificare l'idoneità dei mezzi della "OMISSIS".

La Commissione ritenuta successivamente a verifica la non conformità dei mezzi della ditta "OMISSIS", e della ditta ausiliaria "OMISSIS" di Partinico (PA), con quanto stabilito nel bando di gara (ovvero motorizzazione non inferiore ad Euro 5 o elettrici, ibridi o alimentati a metano o GPL, in numero pari almeno al 30% di quelli utilizzati) e, nonostante la dichiarazione di avvalimento dei noli a freddo, non emergeva chiaramente il riferimento all'eventuale ditta cedente, escludeva la suddetta ditta e in data "omissis", con Determina n. "omissis", il Responsabile *pro tempore* dell'Area Tecnica, richiamando il succitato verbale di gara del "omissis", procedeva alla definizione dell'aggiudicazione della gara d'appalto

alla ditta "OMISSIS", con un ribasso del 31,10%, per un importo complessivo di Euro 40.133,94.

3) Proroga dell'affidamento del servizio per giorni 23, dal 29 luglio 2017 al 24 agosto 2017, alla "OMISSIS"

In data 26 luglio 2017, il Sindaco GELUSO Vincenzo con Ordinanza Sindacale n. n. 79 del 26 luglio 2017 nell'esercizio di poteri *extra ordinem* disponeva autonomamente la proroga del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti per 23 giorni lavorativi a far data dal "omissis"; con la ditta "OMISSIS", per un importo pari a € 39.143,94 (IVA compresa).
Ferme restando le considerazioni sopra espresse sulla illegittimità anche della presente proroga, sotto il profilo contabile si evidenzia che, anche in questo caso, dalle verifiche effettuate eseguite mediante accesso al portale della contabilità dell'Ente, sembrerebbe che l'impegno di spesa sia stato assunto, a seguito dell'adozione della Determinazione del responsabile dell'Area Tecnica n. "omissis", soltanto in data "omissis", ossia oltre 4 mesi dopo l'affidamento del servizio (impegno di spesa "omissis") alla ditta "OMISSIS".
Pertanto, anche in questo caso, si ritiene che, ai sensi dell'articolo 194, comma 1, del decreto legislativo 267/2000, per potere procedere al pagamento della fornitura era necessario il previo riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
Alla luce di quanto sopra i pagamenti effettuati dal Comune di San Cipirello alla ditta "OMISSIS" per i servizi erogati nel periodo "omissis", avvenuti in assenza di previa deliberazione di riconoscimento del debito da parte del Consiglio Comunale, sono stati effettuati in violazione di legge.

4) Procedura per l'affidamento del servizio per mesi 3, dal 26 agosto 2017 al 23 novembre 2017.

Con Ordinanza Sindacale n. 36 dell'8 agosto 2017 il Sindaco GELUSO disponeva fosse indetta una procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 50/2016, per

l'affidamento per mesi 3, del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati.

In esecuzione della suddetta ordinanza, in data in data 10 agosto 2017, con Determina Reg. Gen. n. 448 del 10 agosto 2017, il Responsabile *pro tempore* dell'Area Tecnica, "OMISSIS", indiceva la procedura negoziata ex articolo 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 50/2016, fissandone contestualmente i termini e le condizioni.

L'importo previsto per l'affidamento del servizio, per la durata prestabilita di 3 mesi, veniva fissato in Euro 143.616,66 (di cui Euro 44.550,00 soggetti a ribasso, Euro 96.330,06 ed Euro 2.736,60, relativi a manodopera ed oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, ed Euro 14.361,66 per IVA al 10%).

Con la suddetta Determina veniva approvato l'elenco delle ditte da invitare a produrre offerta relativamente alla procedura negoziata in parola, ovverossia:

1) "OMISSIS";
2) "OMISSIS";
3) "OMISSIS";
4) "OMISSIS";
5) "OMISSIS";
6) "OMISSIS";
7) "OMISSIS".

Anche la citata determinazione di indizione come quelle precedenti conteneva, in ottemperanza alle specifiche tutele previste per questa categoria di lavoratori dall'articolo 19, commi 6 e 7, della legge regionale n. 9/2010 dalle disposizioni presidenziali emesse dal Presidente della Regione, nella qualità di commissario dell'emergenza e dai relativi accordi sindacali regionali attuativi, apposita clausola sociale in quanto richiedeva alle ditte partecipanti ai fini della salvaguardia dei livelli occupazionali di utilizzare in caso di aggiudicazione n. 8 lavoratori della *ex* società d'ambito PA2 oltre 2 lavoratori "aventi diritti acquisiti".

Anche in questa determinazione di indizione come nelle precedenti si individuava, quale criterio di aggiudicazione il criterio del prezzo più basso sulla base del fatto che il servizio

in questione era di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 50/2016 ed era caratterizzato da elevata ripetitività.

Anche in questo caso la scelta del Responsabile *pro tempore* dell'Area 3 Tecnica di San Cipirello di individuare in aderenza a quanto previsto nell'Ordinanza Sindacale n. "omissis" il criterio del solo prezzo anziché quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quale criterio di aggiudicazione dell'appalto in questione, oltre ad essere illegittima per le medesime ragioni al riguardo, sopra meglio rappresentate in occasione dell'analisi degli atti sindacali, ha determinato anche l'elusione dell'applicazione delle norme regionali imperative che attribuivano la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico alla competenza di una apposita Commissione giudicatrice esterna composta ai sensi dell'articolo 9, comma 22, della legge regionale n. 12/2011 come introdotto dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 1 del 26 gennaio 2017.

Nella presente procedura, invece, tenuto conto dell'ammontare dell'importo di gara veniva richiesto con nota prot. n. 10610 del 10 agosto 2017, alla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di San Giuseppe Jato, San Cipirello, Camporeale l'espletamento della procedura negoziata il cui Responsabile, "Omissis", individuava quali componenti della Commissione di gara da lui presieduta due dipendenti comunali di San Cipirello, ossia "Omissis" e "Omissis".

Gli addetti procedevano, quindi, ad inviare, a mezzo P.E.C., in data11 agosto 2017, gli inviti alle ditte precedentemente individuate fissando, per le ore 10,00 del giorno 21 agosto 2017, il termine ultimo per la presentazione delle offerte.
Delle ditte invitate hanno presentato apposita offerta solo le seguenti imprese:
1) "OMISSIS";
2) "OMISSIS"
le quali, come si evince dal verbale di procedura negoziata del "omissis" della Centrale Unica di Committenza "San Giuseppe Jato – San Cipirello – Camporeale", proponevano, rispettivamente, un ribasso del 4,54% e del 70,02%.

In data "omissis", con nota prot. "omissis", il R.U.P. Geom. "Omissis", ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo 50/2016, richiedeva, tramite P.E.C., alla ditta "OMISSIS", idonee giustificazioni riguardo all'offerta presentata, ritenuta anormalmente bassa.

Relativamente alla richiesta di giustificazioni circa il ribasso anomalo, agli atti è stata rinvenuta una nota priva di numero di registrazione di protocollo in entrata del Comune di San Cipirello recante l'intestazione della ditta "OMISSIS", indirizzata al Comune di San Cipirello ed al R.U.P. Geom. Di Lorenzo, avente ad oggetto "Risposta a nota prot. "omissis".

Tali giustificazioni riportano nella prima pagina la data del "19/04/2016" (19 aprile 2016) e, dunque, apparentemente non afferente alla procedura in esame ma, in calce all'ultima pagina, invece, recano la data corretta, ovvero "22.07.2017" (22 luglio 2017).

Tale circostanza lascia desumere che il documento sia un "copia-incolla" di altre giustificazioni presentate in data antecedente dalla medesima ditta, ovviamente con i dati aggiornati.

Ad ogni modo, l'impresa interpellata, a giustificazione dell'anormale ribasso, ha addotto le giustificazioni che si riportano testualmente:

- "I seguenti mezzi che s'intendono impiegare per il servizio sono di proprietà, regolarmente pagati ed ammortizzati, coperti da polizza assicurativa ed attualmente non utilizzati per mancanza di commesse:
  - compattatori targati "OMISSIS";
  - porter targati "OMISSIS"
  - "OMISSIS"
  - lift targato "OMISSIS"
- i costi mensili, relativi a n. 1 trasporto per conferimento rifiuti presso la "OMISSIS" di Marsala (TP), n. 4 trasporti per conferimento rifiuti presso l'impianto "OMISSIS" di Bellolampo (Palermo) e n. 4 trasporti per conferimento rifiuti presso "OMISSIS" di Marsala (TP), risultano sostanzialmente abbattuti, atteso che l'impresa è stata autorizzata dalla Provincia di Palermo e dal SUAP del Comune di San Cipirello per lo stoccaggio dell'umido che, quindi, può essere conferito presso l'impianto della ditta sito a San Cipirello ed

abbinato al trasporto finale a Marsala (TP) con lo stesso rifiuto prodotto da altri Comuni, diminuendo così i costi del trasporto che ammonterebbero, dunque, ad una spesa mensile di Euro 380,76 (considerando un costo del carburante pari ad Euro 1,002, ndC);

- i costi mensili per GPL relativi alla raccolta porta a porta, effettuata da n. 3 motocarri con vasche che trasborderebbero i rifiuti su apposito compattatore o cassa scarrabile, ammonterebbero ad Euro 520,00 (considerando una spesa fissa di Euro 20,00 al giorno per n. 26 giorni); [a parere della Commissione, la giustificazione di tali costi appare piuttosto carente: infatti, l'impresa non ha specificato ulteriormente se i costi sono relativi ad un solo automezzo ovvero a tutti e tre i mezzi complessivi e senza indicare altresì un prezzo medio del carburante opportunamente documentato da una nota preventiva, ndC];
- i costi mensili relativi alla manutenzione periodica degli automezzi, alla copertura assicurativa ed ai bolli (più imprevisti mensili) ammontano ad Euro 1.060,00;
- i costi relativi alla sicurezza interna, mensilmente, ammontano ad Euro 130,00;

per costi mensili complessivi pari ad Euro 2.090,76".

Dunque, la ditta interpellata, in considerazione che l'importo posto a base di gara soggetto a ribasso era di Euro 44.550,00 per mesi 3, con un importo mensile di Euro 14.850,00, su cui la medesima impresa ha offerto un ribasso del 70,02%, ha asserito che l'importo netto percepito sarebbe risultato ammontare ad Euro 4.452,00 mensili; considerando che il costo delle spese da sostenere per l'affidamento era di circa Euro 2.100,00, l'utile mensile dell'impresa sarebbe ammontato, infine, ad Euro 2.350,00.

Ancora, proseguendo nella lettura della nota giustificativa, l'impresa "OMISSIS", allo stato aggiudicataria provvisoria, ha aggiunto che, con l'utile previsto, sarebbero stati anche ammortizzati i costi fissi quali l'assicurazione e le tasse di proprietà andando così a diminuire ulteriormente i profitti netti dell'azienda; dalla nota emerge, altresì, che la ditta dichiarava di disporre di spazzatrice meccanica e di diversi compattatori che, se impiegati, avrebbero potuto velocizzare e migliorare il servizio.

Infine, riguardo la minuteria occorrente per svolgere le attività, l'impresa specifica che disponeva di tutte le attrezzature necessarie, quali rastrelli, scope, ceste, pale, etc. che, a ben vedere, sono proprio i materiali più soggetti ad usura e che comportano, seppur in minima

parte, dei costi fissi da sostenere in maniera ciclica per l'esecuzione del servizio (evidentemente non considerati opportunamente nelle giustificazioni, ndC).

Le suddette giustificazioni non risultano supportate da idonei documenti amministrativo-contabili (es.: preventivi di spesa) tali da poter accertare con esattezza i costi ipotizzati, soprattutto relativamente alle spese da sostenere per il carburante, per l'impiego dei compattatori e della spazzatrice meccanica nonché per tutti i vari materiali usurabili e/o non riutilizzabili (quali rastrelli, scope, ceste, pale, etc.).

Quindi, sulla scorta delle suddette giustificazioni, evidentemente pretestuose, il ribasso anormalmente basso risulta esclusivamente funzionale all'aggiudicazione fraudolenta della gara d'appalto in parola indetta dal Comune di San Cipirello per la gestione dei rifiuti.

A tal proposito, si evidenzia che il Codice dei Contratti Pubblici, all'articolo 97, delinea la disciplina dell'anomalia delle offerte finalizzata giustappunto ad evitare che venga selezionata come migliore proposta quella che, pur risultando economicamente la più bassa, risulti sproporzionata rispetto ai costi delle prestazioni da affidare, al punto da apparire "inaffidabile" o poco seria, preludendo ad inadempimenti, contestazioni e/o varianti in corso di esecuzione ed in tal modo alterando il principio della concorrenza ed i meccanismi di selezione.

Se il criterio adottato è quello del "prezzo più basso", la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia il RUP o la commissione giudicatrice procedono al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi stabiliti dalla norma.

Se, invece, il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta "economicamente più vantaggiosa", la valutazione è effettuata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai nove decimi dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Quest'ultimo calcolo viene effettuato allorché il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a cinque; in ogni caso la stazione appaltante può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Secondo l'attuale orientamento giurisprudenziale, non è accettabile la giustificazione basata sulla rinuncia integrale all'utile d'impresa – e la fattispecie in esame parrebbe perfettamente rientrare in questa casistica, data l'accettazione di un utile irrisorio e dal valore meramente "simbolico" – atteso che ciò snaturerebbe la configurazione di un libero mercato competitivo, richiedendo che lo stesso risulti comunque congruo, al fine di garantire la serietà dell'offerta.

Alla luce dell'esiguo utile "accettato" dall'impresa "OMISSIS", dalla genericità delle giustificazioni addotte, dalla carenza di idonea documentazione a supporto (quali idonei preventivi di spesa), il ribasso anormalmente basso è un chiaro ed univoco indice del carattere inattendibile dell'offerta.

Tra le motivazioni sostanziali addotte dalla Ditta "OMISSIS" a giustificazione dell'offerta vi è la circostanza che l'impresa afferma di non avere altre commesse in corso e, dunque, proprio da tale affidamento dovrebbe e potrebbe ricavare un congruo utile per non pregiudicare *in toto*, anche in previsione futura, la solidità economico-finanziaria aziendale: infatti, oltre ai costi relativi alla presente procedura, va considerato che le imprese sono tenute a sostenere altri costi fissi e variabili di gestione, anche di rilevante entità, riconducibili, ad esempio, alla manutenzione degli immobili, siano essi di proprietà e/o in locazione, all'ottemperamento della normativa fiscale (ossia il pagamento dei tributi), al sostenimento delle spese per le utenze (acqua, gas, elettricità, etc.), ai costi per le consulenze esterne (commercialisti e/o legali), e così via.

In conclusione, l'offerta presentata dalla "OMISSIS" appare incongrua, inattendibile, inaffidabile e poco seria; di conseguenza, la stazione appaltante, sulla scorta delle carenti e generiche giustificazioni presentate avrebbe dovuto procedere senza indugio all'esclusione dell'operatore economico.

Di contro, il R.U.P. "OMISSIS" riteneva che il ribasso offerto trovasse fondamento legittimo procedendo alla predisposizione, in concerto con il responsabile dell'Area Tecnica, la Determina "omissis" con la quale proponeva di aggiudicare la procedura negoziata alla citata ditta "OMISSIS" avente prodotto un'offerta di un ribasso (accettato e condiviso dal Comune di San Cipirello economicamente più vantaggioso, riducendo così l'importo netto posto a base di gara, da Euro 44.550,00 ad Euro 13.356,09).

Si evidenzia che le suddette giustificazioni sono state condivise ed accettate dalla Stazione Appaltante senza rappresentare il percorso logico-giuridico seguito ai fini dell'accoglimento.

Al riguardo, si rappresenta che una compiuta motivazione della valutazione effettuata dal Comune di San Cipirello, oltre ad essere maggiormente aderente ai principi di trasparenza che governano l'azione amministrativa, nell'estrinsecare le ragioni della scelta, sarebbe stata coerente con le peculiarità proprie di una procedura a carattere comparativo ove il vantaggio dell'uno importa, necessariamente, lo svantaggio degli altri soggetti coinvolti nella procedura.

A conclusione della procedura negoziata, quindi, il servizio veniva affidato per mesi tre, 26 agosto 2017 al 23 novembre 2017, con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica Reg. Gen. n. 460 del 23 agosto 2017alla ditta "OMISSIS", che aveva offerto un ribasso sull'importo a base d'asta del 70,02% e, quindi, per un importo complessivo di Euro 123.665,03, IVA compresa.

I dirigenti comunali preposti comunicavano alla "OMISSIS" l'esito della gara, con nota prot. "omissis", intimandogli, peraltro, l'assunzione dei 10 lavoratori previsti all'articolo 3 del relativo Capitolato di Gara (le cui generalità sono state espressamente indicate nel medesimo foglio).

In data 25 agosto 2017 il Responsabile dell'Area, "OMISSIS", redigeva il relativo processo verbale di consegna del servizio alla ditta "OMISSIS" con nota assunta in carico al prot. n. 11170 del Comune di San Cipirello.

In data 28 agosto 2017, con nota prot. n. 11257, l'Ente provvedeva, altresì, a comunicare l'esito della gara anche all'altra ditta partecipante, la "OMISSIS".

In data 29 agosto 2017, invece, il R.U.P. provvedeva a notiziare la "OMISSIS", la "OMISSIS", la "OMISSIS" e la "OMISSIS", rispettivamente con note rispettivamente prot. nn. 11305, 11306, 11308 e 11310, che la ditta "OMISSIS" si era aggiudicata la gara per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Al fine di garantire il rispetto della clausola sociale di cui all'articolo 3 del Capitolato di Gara relativa all'obbligo di assunzione da parte dell'aggiudicatario della procedura di gara dei lavoratori dipendenti della ex società d'ambito ATO PA2 indicati dall'Ente negli atti di

gara, il Comune di San Cipirello, con nota prot. n. 11376 del 29 agosto 2017 richiedeva giustificazioni alla ditta aggiudicataria riguardo alla mancata assunzione di alcuni dei soggetti indicati ("OMISSIS", "OMISSIS" e "OMISSIS"), evidenziando che, in caso di inottemperanza, si sarebbe proceduto "all'emissione dei provvedimenti consequenziali".

Con nota assunta in carico al prot. n. 11475 del 30 agosto 2017 dell'Ente, la "OMISSIS" riferiva che, già antecedentemente all'aggiudicazione del servizio, l'impresa aveva in carico del personale alle proprie dipendenze che aveva prestato, con diligenza e buona volontà, la propria opera nel medesimo settore e nello stesso Comune rappresentando l'impossibilità di assumere altro personale esercente la medesima mansione.

Tuttavia, non può non evidenziarsi come la ditta "OMISSIS" non manifestava in sede di gara il proposito di non accettare la clausola sociale né di applicarla nei limiti di compatibilità con la propria organizzazione d'impresa e decideva di presentare offerta.

La ditta "OMISSIS", quindi, coerentemente con l'obbligo assunto in sede di gara e in ossequio alle disposizioni normative sopracitate, avrebbe dovuto utilizzare per l'esecuzione del servizio i suddetti lavoratori.

Tra l'altro, i predetti lavoratori esclusi ("OMISSIS", "OMISSIS"e "OMISSIS") sarebbero stati propensi all'assunzione, tant'è che avevano interessato immediatamente il Comune di San Cipirello, anche per il tramite del proprio legale, "OMISSIS", la quale inviava apposita nota (assunta in carico con protocollo di n. "omissis" dell'Ente) e presentava istanza di accesso agli atti amministrativi *ex lege*, come da foglio assunto in carico al prot. "omissis" del Comune di San Cipirello.

Esclusivamente il "OMISSIS", uno dei 10 lavoratori indicati dall'Ente quali soggetti da assumere per l'espletamento del servizio, faceva pervenire apposita nota scritta, assunta in carico con protocollo di n. "omissis", con la quale comunicava di essere già inquadrato come quota lavoro ex ATO in un'azienda operante in ambito territoriale di azione "S.R.R.", di cui il Comune di San Cipirello era componente.

Relativamente alla succitata vicenda, null'altro è stato rinvenuto agli atti, lasciando intendere che i lavoratori ex ATO non siano stati, infine, presi in carico.

Appare evidente, quindi, che l'impresa aggiudicataria, "OMISSIS", non abbia rispettato la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3 – Personale del Capitolato di gara, la cui

violazione avrebbe dovuto comportare "... ipso iure *la rescissione degli obblighi scaturenti dalla presente procedura negoziata da parte dell'Ente...*", il quale avrebbe dovuto provvedere "... *alla contestuale assegnazione del servizio alla ditta partecipante successiva o in mancanza alla rimodulazione della procedura.*".

Proseguendo, il testo del succitato articolo 3 recita che "*Resta inteso che qualora si manifestassero complicazioni, debitamente giustificate, per l'avviamento di detto personale, si fa obbligo la Ditta aggiudicataria di provvedere al servizio con proprio personale*".

Si ribadisce, quindi, che l'impresa aggiudicataria avrebbe dovuto assumere, sin da subito, i lavoratori ex ATO e, solo successivamente, integrare il personale con propri dipendenti, pena la risoluzione del rapporto; si evidenzia altresì che le motivazioni addotte dalla ditta "OMISSIS" al fine di non ottemperare all'obbligo suddetto non configurano affatto "complicazioni, debitamente giustificate, per l'avviamento del personale derivante dalla fallita "OMISSIS", di cui all'articolo 3 del Capitolato che avrebbero consentito all'impresa di provvedere con personale proprio.

Il Comune di San Cipirello correttamente, in un primo momento, nell'adempimento dell'obbligo di monitoraggio del rispetto delle previsioni della clausola sociale durante l'esecuzione del contratto, diffidava la ditta ad ottemperare; tuttavia, successivamente, non ha assunto nei confronti della ditta aggiudicataria alcun provvedimento sanzionatorio come prevedeva l'articolo 3 del Capitolato di Gara e come impone l'articolo 108, comma 3, del decreto legislativo 50/2016, ossia la risoluzione del rapporto contrattuale e la revoca dell'aggiudicazione, con assegnazione della fornitura del servizio al secondo in graduatoria.

Atteso che la stazione appaltante è tenuta ad applicare in modo rigoroso ed incondizionato le clausole inserite nella *lex specialis*, si evidenzia che i provvedimenti sanzionatori costituiscono atti vincolati rispetto alla violazione della clausola degli atti di gara che indica l'osservanza di uno specifico obbligo ossia l'assunzione del personale ex ATO, che tra l'altro assumeva valore sostanziale in quanto condizionava economicamente l'offerta di gara.

Il rispetto della disciplina di gara stabilita consente, infatti, di garantire la trasparenza dell'agire dell'amministrazione – attuata nelle regole preventivamente fissate dal bando o negli atti allegati, come nel caso in questione – ed assicurare la *par condicio* nei confronti

di tutti i concorrenti (ivi inclusi i potenziali partecipanti che non hanno concorso conosciuta l'esistenza del detto requisito di partecipazione).
Nel caso di specie, quindi stante la determinatezza della clausola sociale ed il suo carattere cogente, non vi poteva essere spazio per l'Amministrazione per ridurne ex post la portata, sulla base di personali dichiarazioni della ditta.
Pertanto, l'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale da parte della ditta "OMISSIS" doveva comportare l'applicazione da parte del Comune di San Cipirello dei rimedi previsti dalla legge e dal capitolato.

5) Proroga dell'affidamento del servizio per giorni 30, dal 24 novembre 2017 al 30 dicembre 2017, alla "OMISSIS"

In data 20 novembre 2017, il Sindaco GELUSO, con Ordinanza Sindacale "omissis", sempre nell'esercizio di poteri *extra ordinem* immediatamente prima della scadenza dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti alla ditta "OMISSIS", disponeva la proroga del servizio alla ditta aggiudicataria, per ulteriori giorni 30, dal 24 novembre 2017 al 30 dicembre 2017.
A giustificazione della scelta di proseguire il servizio con la "OMISSIS" il primo cittadino GELUSO poneva la circostanza che l'impresa aveva fornito, a quella data, un "ottimo servizio", oltre ad aver integrato ulteriori cassonetti, raggiungendo il 61% di raccolta differenziata, e ad aver espletato dei servizi al di fuori dell'orario di lavoro senza aver nulla preteso, aggiungendo che l'offerta vantaggiosa avanzata in sede di gara, con il ribasso del 70%, aveva portato notevole risparmio alle casse comunali.
In esecuzione della citata ordinanza con determinazione dirigenziale dell'Area tecnica n. 666 del 22 novembre 2017 veniva affidato il servizio alla ditta "OMISSIS", per un importo complessivo pari ad Euro 41.632,47 (IVA compresa).

Invero, quanto riportato dal Sindaco GELUSO Vincenzo non è risultato del tutto corretto e veritiero, soprattutto in ordine al fatto che la "OMISSIS" non avesse ricevuto ulteriori retribuzioni per l'espletamento di altri servizi richiesti dall'Ente.

Infatti, è risultato agli atti che la ditta aggiudicataria si è assicurata ulteriori vantaggi economici *in itinere* operando almeno due interventi di pulizia straordinaria, rispettivamente in data 3 settembre 2017 e 10 settembre 2017, a seguito dei festeggiamenti per il locale Santo Patrono, svoltisi a San Cipirello il 2 settembre 2017 ed il 9 settembre 2017, come da Ordinanza Sindacale n. 95 dell'11 settembre 2017 – prot. n. 12206 del 12 settembre 2017e relativa Determina Reg. Gen. 565 del 5 ottobre 2017, con le quali veniva impegnata, senza il preventivo parere di conformità da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la somma di Euro 1.210,00 (comprensiva di IVA al 10%); dalla disamina dell'atto dirigenziale è risultato solo il numero di impegno della spesa (465/17).

6) Procedura per l'affidamento del servizio per mesi 3, dal dal 1° gennaio 2018 al 31 marzo 2018.

Con Determinazione Sindacale n. 57 del 4 dicembre 2017 il Sindaco GELUSO disponeva fosse indetta una procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 50/2016, per l'affidamento per mesi tre del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, per il periodo 1° gennaio 2018-31 marzo 2018.

In considerazione di ciò, con Determina Reg. Gen. n. 689 del 5 dicembre 2017, il Responsabile dell'Area Tecnica provvedeva a bandire la procedura negoziata, fissandone contestualmente i termini e le condizioni.

L'importo previsto per l'affidamento del servizio, per la durata prestabilita di 3 mesi, veniva fissato in Euro 150.504,66 (di cui Euro 45.165,00 soggetti a ribasso, Euro 96.330,06 ed Euro 2.859,60 relativi a manodopera ed oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, ed Euro 15.050,46 per IVA al 10%).

Con la suddetta Determina veniva approvato l'elenco delle ditte da invitare a produrre offerta relativamente alla procedura negoziata in parola, ovverossia:

1) "OMISSIS";

2) "OMISSIS";

3) "OMISSIS";

4) "OMISSIS";

5) "OMISSIS";

6) "OMISSIS";

7) "OMISSIS".

In ordine alle ditte invitate si rileva che queste sono le stesse ditte invitate dal Comune di San Cipirello nella precedente procedura negoziata, eccezion fatta per la ditta "OMISSIS" sostituita quest'ultima con la ditta "OMISSIS".

Anche la citata determinazione di indizione, come quelle precedenti, conteneva apposita clausola sociale in quanto richiedeva alle ditte partecipanti, ai fini della salvaguardia dei livelli occupazionali, di utilizzare in caso di aggiudicazione otto lavoratori della ex società d'ambito PA2, oltre due lavoratori *"aventi diritti acquisiti"*.

Pure in questa determinazione di indizione come nelle precedenti si individuava quale criterio di aggiudicazione il criterio del prezzo più basso sulla base del fatto che il servizio in questione era *di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 50/2016 ed era caratterizzato da elevata ripetitività.*

Anche in questo caso la scelta del Responsabile dell'Area 3 Tecnica di San Cipirello di individuare in aderenza a quanto previsto nella determina sindacale suddetta cui dava esecuzione il criterio del solo prezzo anziché quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quale criterio di aggiudicazione dell'appalto in questione, oltre ad essere illegittima *per le medesime ragioni al riguardo sopra meglio rappresentate in occasione dell'analisi degli atti sindacali ha determinato anche l'elusione dell'applicazione delle norme regionali imperative che attribuivano la valutazione delle offerte* dal punto di vista tecnico ed economico alla competenza di una apposita Commissione giudicatrice esterna composta ai sensi dell'articolo 9, comma 22, della legge regionale n. 12/2011, come introdotto dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 1 del 26 gennaio 2017.

Anche nella presente procedura, tenuto conto dell'ammontare dell'importo di gara, veniva richiesto dal Comune di San Cipirello con nota n. 57 del 13 dicembre 2017 alla Centrale

Unica di Committenza dei Comuni di San Giuseppe Jato, San Cipirello e Camporeale l'espletamento della procedura negoziata, il cui Responsabile Ing. "OMISSIS" individuava nuovamente, quali componenti della Commissione di gara da lui presieduta, due dipendenti comunali di San Cipirello, ossia sempre "OMISSIS" e "OMISSIS".

Gli addetti procedevano, quindi, ad inviare, a mezzo P.E.C., in data 14 dicembre 2017, gli inviti alle ditte precedentemente individuate fissando, per le ore 10.00 del giorno 22 dicembre 2017, il termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Il giorno prima della gara, ossia il 21 dicembre 2017, con nota integrativa prot. n. 18624, il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di San Cipirello comunicava alle ditte invitate che, in riferimento al punto 5 della lettera di invito, *"nel caso in cui la ditta intende ricorrere u noli a freddo, la stessa dovrà produrre in sede di gara che intende avvalersi di questa procedura allegando... Si precisa che, qualora questa dichiarazione non venga prodotta, in caso di aggiudicazione non potranno essere autorizzati noli di alcun genere* (sic, NdC) *occorre precisare che è inteso ai sensi della normativa vigente in materia che il nolo di che trattasi sarà autorizzato nel caso in cui i mezzi che si intendono noleggiare mediante apposito contratto con la ditta di noleggio da allegare alla documentazione presentata in sede di gara risultino già in possesso di autorizzazione alla circolazione rilasciata dall'Albo nazionale gestori ambientali tramite idoneo dispositivo*".

Più che chiarire il contenuto di una clausola della lettera di invito, tra l'altro già abbastanza chiara, il Comune di San Cipirello, con la nota suddetta, di fatto, un giorno prima della data fissata per la presentazione delle offerte, modifica totalmente una clausola di gara, in quanto richiede alle ditte partecipanti che intendevano ricorrere a noli a freddo, ai fini della loro autorizzazione, non più di presentare in sede di gara una dichiarazione con la quale manifestavano l'intendimento di avvalersi di noli in caso di aggiudicazione ma di allegare alla stessa dichiarazione al momento della presentazione dell'offerta il *contratto con la ditta di noleggio dei mezzi che dovevano risultare altresì già in possesso di autorizzazione alla circolazione rilasciata dall'Albo nazionale gestori ambientali tramite idoneo dispositivo.*

Al riguardo si ricorda che l'articolo 79, comma 3, del decreto legislativo 50/2016 stabilisce che le Stazioni Appaltanti devono prorogare i termini per la ricezione delle offerte se sono

effettuate modifiche significative ai documenti di gara, come nel caso in questione, in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte; la durata della proroga, ai sensi del successivo comma 4, è proporzionale all'importanza delle informazioni o delle modifiche.
Non si comprende per quali ragioni il Comune di San Cipirello il giorno prima della data fissata per la presentazione delle offerte sente non soltanto la necessità di modificare la *lex specialis* ma addirittura di non prorogare il termine per la presentazione delle offerte.

Al riguardo, si rappresenta che la Commissione, dalla analisi degli atti tenuti presso gli uffici comunali di San Cipirello, ha ritrovato due note prive di data recanti l'intestazione della "OMISSIS", ditta invitata a partecipare alla citata procedura di gara, senza alcuna indicazione del protocollo di assunzione in carico da parte del Comune:

- con la prima nota non firmata si richiedevano al Geom. "OMISSIS" chiarimenti proprio in ordine alla clausola n. 5 della lettera di invito sopra citata; tuttavia, la ditta non si limitava a richiedere precisazioni al Comune di San Cipirello ma si spingeva sino ad orientare le scelte della Stazione Appaltante, soprattutto nella parte in cui richiedeva alla stessa che fosse presentato già in sede di gara dai partecipanti l'eventuale contratto di nolo di mezzi e che gli stessi fossero già autorizzati dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali, con le quali l'amministratore unico della ditta richiedeva al Responsabile dell'Area Tecnica dell'Ente ed al R.U.P. alcune precisazioni circa i mezzi da impiegare per l'espletamento del servizio, con particolare riguardo all'avvalimento dei noli a freddo.

  Appare evidente, alla luce del contenuto della nota integrativa prot. n.18624 del Comune di San Cipirello, come lo stesso Ente si sia adeguato ai *desiderata* della ditta "OMISSIS", modificando nel senso voluto dalla ditta stessa, un giorno prima della gara, il contenuto della *lex specialis*.

  Di fatto, quindi, per effetto della citata nota della ditta "OMISSIS", veniva alterato e deviato il regolare funzionamento e la libera partecipazione degli offerenti alla gara, tenuto conto del fatto che la modifica alla *lex specialis* ha prodotto, come vedremo in

seguito, l'allontanamento da parte della stazione appaltante della ditta "OMISSIS" cui la CUC aveva, in prima battuta, aggiudicato l'appalto;

- con la seconda nota, contenente la firma del legale rappresentante della ditta "OMISSIS", la medesima ditta, richiamando la nota integrativa del Comune di San Cipirello, probabilmente non soddisfatta pienamente da quanto riportato dal Comune nella citata nota n. "omissis", chiedeva ulteriori chiarimenti allo stesso, procedendo, anche questa volta, a dare indicazioni alla Stazione Appaltante in ordine al contenuto da dare alla clausola n. 5 della lettera di invito.

In data 22 dicembre 2017, pervenivano le offerte delle seguenti imprese:

1) "OMISSIS" – busta assunta in carico con prot. n. "omissis";
2) "OMISSIS" – busta assunta in carico con prot. n. "omissis";
3) "OMISSIS" – busta assunta in carico con prot. n. "omissis";
4) "OMISSIS" la quale seppur non invitata presentava busta assunta in carico con "omissis";
5) "OMISSIS" – busta assunta in carico con prot. n. "omissis".

Dalla lettura del verbale sono stati rilevati i seguenti ribassi:

"OMISSIS" – ammessa con riserva con un ribasso del 4,71%; in caso di aggiudicazione, la stessa avrebbe dovuto produrre, ex articolo 80 del decreto legislativo 50/2016, la composizione del consiglio di amministrazione e l'elenco dei lavoratori richiesti da lettera d'invito;

"OMISSIS" – ammessa con riserva con un ribasso del 3,22%; in caso di aggiudicazione, si sarebbe dovuto accertare la sussistenza dell'iscrizione nella "*White List*" prefettizia;

"OMISSIS" – ammessa con un ribasso del 37,37%;

"OMISSIS" – non ammessa con un ribasso del 70,02%;

"OMISSIS" – ammessa con ribasso del 20,03%.

È stato dato atto, nel verbale di gara, che alla procedura erano altresì presenti i "OMISSIS" e "OMISSIS" rispettivamente in qualità di delegati delle ditte "OMISSIS" e "OMISSIS".

Sempre dalla lettura del verbale si rileva che la Commissione escludeva dalla procedura l'offerta della "OMISSIS" ditta non invitata a partecipare alla gara d'appalto, in quanto gestore uscente.

Attesa l'esclusione della citata "OMISSIS" il predetto "OMISSIS" metteva a verbale la seguente affermazione:

"La "OMISSIS" avendo partecipato a diverse indizione della C.U.C. di San Giuseppe Jato di cui fanno parte il Comune di San Cipirello, il Comune di San Giuseppe Jato, il Comune di Roccamena, la cui presidenza è rappresentata dall'ing. "OMISSIS", ha visto un'alternanza con un forma di balletto, dove certe norme vengono richiamate le leggi e in altre occasioni le leggi vengono ignorate, in particolar modo quelle delle rotazioni, quindi nell'esprimere una parità di comportamento di questa C.U.C. che può essere rappresentata da diversi soggetti, ma la cui presidenza è stata sempre rappresentata dallo stesso soggetto, chiede che vengano uniformate tutto allo stesso criterio le gare del futuro e del passato e voglio precisare alcune evidenze.

Nelle gare passate il Comune di San Cipirello, anche alle ditte non invitate con esplicita procedura di invito nominativo, ha permesso di gareggiare, ci si riserva di presentare copia delle gare passate; nel Comune di San Giuseppe Jato relativamente alla gare dei rifiuti questa C.U.C. non ha per niente rispettato i criteri della rotazioni così come previsto dalle leggi ora citate, altresì si vuole evidenziare che oltre non rispettare i criteri della rotazione, si è continuato a perseguire con proroghe ad oltranza, di tutto quanto si è fatta espressa richiesta di parere all'ANAC e si è in attesa di risposta.

Indipendentemente dall'esito di detta procedura si fa richiesta che detto carteggio tutto per intero e anche quello che produrrà la ditta venga inviato all'ANAC come organo di controllo onde evitare che per il futuro, nel rispetto della massima competitività e nel rispetto delle norme e di ampliare la platea alla massima partecipazione, venissero eliminati tutti i fattori di restrizione nel partecipare alle gare e la cosa più importante che questa limitazione crei danni all'Erario e non si può trovare la motivazione dell'urgenza che dopo la gara assegnata da tre mesi, o due mesi, o un mese l'Ente non sia preparato a fare la gara successiva, creando i presupposti dell'urgenza.

Qui si ravvedono dei vizi cronici, per quanto detto si chiede il massimo rispetto delle norme e l'invio del carteggio a tutti gli organi di competenza, che potrebbero garantire la massima trasparenza ed equità ai concorrenti".

La citata dichiarazione resa da "OMISSIS", amministratore di fatto della "OMISSIS", fa emergere come il "OMISSIS", fosse pienamente a conoscenza della necessità, per l'Amministrazione comunale, di rispettare il "principio di rotazione" nonché le disposizioni di legge che non consentono le proroghe ad oltranza; ebbene, come si vedrà in seguito, la stessa "OMISSIS" beneficerà dei vantaggi economici derivanti dall'inosservanza dei medesimi principi da parte dell'Amministrazione comunale di San Cipirello.

Il tenore delle dichiarazioni e l'atteggiamento assunto dal "OMISSIS" nei confronti della Commissione di gara, finalizzato ad imporsi nella procedura di gara che l'ha visto escluso, ricordano il comportamento tenuto dallo stesso nel contesto di una gara d'appalto per la stessa materia, indetta dal Comune di Monreale, ove proprio il "OMISSIS" ed il "OMISSIS", fecero irruzione negli Uffici della Stazione Appaltante, impendendo la prosecuzione della gara, una volta presa cognizione della propria esclusione; in quell'occasione, entrambi, insieme ad altri, vennero deferiti all'A.G. competente per l'ipotesi di reato di turbata libertà degli incanti.

In merito all'intervento del "OMISSIS",, il Presidente della CUC ribadiva che le scelte relative all'espletamento della gara ed alla rotazione erano dettate dall'Amministrazione committente e che la CUC si sarebbe dovuta attenere ad esse.

"OMISSIS", invece, in qualità di rappresentante della "OMISSIS", richiedeva che fosse messa a verbale la seguente dichiarazione:

"La ditta "OMISSIS" in sede di gara non è in possesso dei requisiti tecnici organizzativi richiesti dal capitolato speciale d'appalto, cioè mezzi euro 5, GPL o ibridi caricati nel proprio dispositivo. Si chiede il controllo in data odierna dell'Albo Gestori Ambientali, nelle due gare precedenti la stessa ditta è stata esclusa dal Comune di San Cipirello in quanto non possedeva i requisiti sopra elencati".

Il rappresentante della "OMISSIS", "Omissis", a tal proposito, ribadiva di aver presentato idonea documentazione relativa ai mezzi Euro 5 e manifestava l'intenzione di richiedere i

danni anche per le gare precedenti in cui si era verificata l'esclusione della sua ditta dopo l'intervento del "Omissis".

Il Presidente di gara, a tal proposito, dichiarava che non era previsto che la ditta dovesse dimostrare i requisiti dei mezzi da adoperare nel servizio e che il controllo spettava successivamente al R.U.P. del Comune di San Cipirello.

La migliore offerta, quindi, risultava quella presentata dalla ditta "OMISSIS", contenente un ribasso del 37,37%; la Commissione di gara, dunque, procedeva a trasmettere il verbale al Comune di San Cipirello per i provvedimenti di competenza.

In data 27 dicembre 2017, il Geom. Salvatore PICARDO, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di San Cipirello richiedeva agli Uffici competenti i certificati del casellario giudiziario, quello fallimentare, quello dei carichi pendenti (compresi quelli dell'anagrafe tributaria), relativamente alla ditta "OMISSIS", ovviamente estesi alla compagine societaria al fine di verificare il possesso da parte della stessa dei requisiti che le consentivano di contrarre con la P.A.

Dai predetti accertamenti sono emersi dei carichi pendenti in capo all'amministratore della ditta provvisoriamente aggiudicatrice per condotte depenalizzate ovvero antecedenti il quinquennio di gara e, comunque, nessuno di questi passati in giudicato e/o oggetto di sentenza irrevocabile.

Attraverso la richiesta dei suddetti certificati, quindi, la stazione appaltante procedeva, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 50/2016, alla verifica dei requisiti di carattere generale dichiarati in sede di gara dalla ditta "OMISSIS"; si evidenzia, al riguardo, che la circostanza che la stazione appaltante proceda all'accertamento dei requisiti della ditta "OMISSIS", ai sensi del suddetto comma 7, presuppone necessariamente che sia già avvenuta la positiva verifica e, quindi, la condivisione da parte della stessa Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 32, comma 5, della proposta di aggiudicazione della CUC.

La verifica, da parte della Stazione Appaltante, del possesso dei prescritti requisiti di carattere generale dell'aggiudicatario al fine di accertarne il possesso della capacità a contrarre con la P.A. è l'ultimo atto del procedimento ad evidenza pubblica, attività necessaria, ai sensi del citato comma 7, al fine di dare efficacia all'aggiudicazione.

Nel caso in questione, invece, in data "omissis", il Geom. "Omissis" anziché dare efficacia all'aggiudicazione operata dalla CUC, torna sulle sue scelte di richiedendo *ex post*, con nota prot. n. "omissis", all'impresa aggiudicataria un'integrazione della documentazione da produrre entro il termine delle ore 10,00 del giorno "omissis", con specifico riguardo agli atti comprovanti la piena disponibilità dei mezzi da utilizzare per il servizio oggetto di procedura (almeno il 30% degli stessi dovevano risultare con motorizzazione non inferiore ad Euro 5 o elettrici, ibridi o alimentati a metano o GPL), con allegati copia dei libretti di circolazione e relativi dispositivi rilasciati dall'Albo Gestori Ambientali, intimando, inoltre, alla ditta che, in mancanza di tale comunicazione, non avrebbe potuto formalizzarsi l'aggiudicazione della gara.

Non si comprendono le ragioni per le quali il "OMISSIS", – che, in qualità sia di componente della CUC che in qualità di "OMISSIS" del Comune di San Cipirello aveva ritenuto di aggiudicare, in via provvisoria e poi in via definitiva, la gara alla ditta "OMISSIS" – richieda successivamente alla medesima ditta ulteriore documentazione non inerente ai requisiti di carattere generale.

In data 29 dicembre 2017, con Determina n. 747, il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di San Cipirello dava atto che, in pari data, con nota assunta in carico al protocollo di n. 18903 la ditta "OMISSIS" aveva inviato copia dei libretti di circolazione dei mezzi risultanti iscritti all'Albo Gestori Ambientali nonché due carte sostitutive di circolazione; nella stessa determina si rappresentava che "da successive verifiche, i predetti mezzi non erano risultati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del Capitolato e che inoltre da un riscontro presso l'Albo Gestori Ambientali, risultava che nessun mezzo della ditta disponeva dei requisiti richiesti".

Il Comune di San Cipirello procedeva, quindi, alla esclusione della citata ditta dalla gara e, quindi, a conclusione della procedura negoziata, il servizio veniva affidato per mesi tre, sempre con la stessa Determina del Responsabile dell'Area Tecnica Reg. Gen. n. 747 del 29 dicembre 2017 alla ditta "OMISSIS", che aveva offerto un ribasso sull'importo a base d'asta del 20,03% e, quindi, per un importo complessivo di Euro 152.779,28, IVA compresa.

Il Comune di San Cipirello, con nota di protocollo n. 18951 del 29 dicembre 2017, a firma del R.U.P. Geom. "OMISSIS", inviava la comunicazione dell'esito di gara alle ditte partecipanti; in merito alla trasmissione di tale nota la Commissione non ha rinvenuto le ricevute di invio tramite P.E.C. ma soltanto una sottoscrizione "per ricevuta", da parte di un soggetto non identificabile.

In data 29 dicembre 2017 venivano richiesti dal Comune di San Cipirello agli Uffici competenti i certificati del casellario giudiziario, quello fallimentare, quello dei carichi pendenti (compresi quelli dell'anagrafe tributaria) relativamente alla nuova ditta aggiudicatrice ossia la "OMISSIS" ed alla sua compagine societaria che, in data "omissis", con nota assunta in carico al protocollo dell'Ente al n. 96 del 3 gennaio 2018 inoltrava copia dei libretti di circolazione dei mezzi da impiegare per l'affidamento del servizio temporaneo di gestione dei rifiuti

Nel frattempo, in seguito alla richiesta del Comune di San Cipirello di cui alla nota di protocollo n. n. 60 in data 2 gennaio 2018, la "OMISSIS" trasmetteva gli UNILAV relativi ai dipendenti da impiegare per l'espletamento del servizio aggiudicato, dai quali si deduceva che l'impresa avrebbe utilizzato i seguenti lavoratori: "OMISSIS", "OMISSIS", "OMISSIS", "OMISSIS", "OMISSIS", "OMISSIS", "OMISSIS", "OMISSIS" e "OMISSIS".

In data 3 gennaio 2018, con nota prot. n. 151, il Comune di San Cipirello richiedeva, mediante inoltro via P.E.C. del 4 gennaio 2018, alla "OMISSIS" ulteriore documentazione utile ai fini del perfezionamento del contratto, ovverossia una polizza fideiussoria definitiva, una polizza di assicurazione C.A.R., il numero del conto corrente dedicato a pubbliche commesse e le generalità del codice fiscale della persona delegata ad operare sul citato conto bancario ed il piano operativo di sicurezza.

Il Comune di San Cipirello, quindi, portava a conclusione le procedure di affidamento del servizio alla ditta "OMISSIS" secondo quanto manifestato con la Determinazione Dirigenziale di cui al Reg. Gen. n. 747 del 29 dicembre 2017.

Copia di tale determinazione veniva richiesta dalla ditta esclusa al Comune di San Cipirello, con apposita nota sempre del 29 dicembre 2017, che veniva assunta in carico dall'Ente con prot. n. 18947 del 29 dicembre 2017 dell'Ente.

La ditta "OMISSIS" a seguito dell'esame della Determina Dirigenziale n.747 del 29 dicembre 2017, il successivo 30 dicembre 2017, richiedeva al Comune di San Cipirello di essere riammesso alla gara e di avere aggiudicato il servizio, rilevando quanto segue:

"... la lettera d'invito al punto 5 della busta B (documentazione) prevedeva l'elenco degli automezzi di proprietà della ditta, elenco da noi allegato e trasmesso in sede di gara;

che la lettera d'invito non prevedeva l'esclusione per il mancato possesso di autocarri Euro 5 o ibridi o elettrici, e in nessun punto era previsto l'obbligo di avere sia in fase di gara che post gara la loro disponibilità;

che la nostra ditta ha elencato i mezzi che ha di proprietà;

che, dopo la verifica, in sede di gara la commissione del C.U.C. ha ammesso la nostra ditta;

che in data 21.12.2017 con nota di prot. n. 18624 STRANAMENTE IL GIORNO PRIMA DELL'APERTURA DELLA GARA, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, il responsabile dell'area inviava una nota INTEGRATIVA, con la quale veniva precisato quanto già previsto nella lettera d'invito al punto 5, cioè di rendere la dichiarazione in sede di offerta di avvalersi o meno del nolo a freddo;

che in sede di offerta abbiamo dichiarato di voler anche usufruire del nolo a freddo di automezzi e attrezzature come previsto al punto 5 della lettera d'invito;

che nel Capitolato Speciale d'Appalto all'art. 5 (Organizzazione ed attività ricomprese nel servizio) viene richiesto l'elenco degli automezzi PREVISTI PER IL SERVIZIO (automezzi che servono per l'esecuzione, quindi non prima ma durante) e precisamente vengono richieste n. 1 autocompattatore capacità min. 18 mc, n. 3 motocarri/vasche (satelliti), n. 1 autocarro con lift; attrezzature: n. 4 cassonetti cap. 1100 lt. rispettivamente per la raccolta dei differenziati (carta, cartone – plastica – vetro – umido) da collocarsi nel C.C.R.T.; specifiche tecniche: automezzi con motorizzazione non inferiore ad Euro 5 o elettrici, ibridi o alimentati a metano o GPL, in numero pari almeno al 30% di quelli utilizzati (punto 4.3.2 del D.M. 13 febbraio 2014). Tutti i mezzi devono risultare in piena efficienza tecnica ed in perfetto stato di manutenzione;

che la nostra ditta è proprietaria di n. 2 veicoli elettrici con targa "OMISSIS" *come si evince dai titoli di proprietà trasmessi il 29 dicembre 2017 per P.E.C., alle ore 9,33, mezzi adeguati a ciò che è richiesto dall'articolo 5 del CSA;*

che la disponibilità degli automezzi Euro 5 elettrici come previsto nel CSA SI DEVONO AVERE DALL'INIZIO DEL SERVIZIO, QUINDI, dal GIORNO 1 GENNAIO 2018 in poi, né prima né in sede di gara, quindi ai sensi del CSA è fatto obbligo, del direttore del servizio e dell'ufficio preposto, di controllare il giorno dell'effettivo inizio del servizio sia la corretta efficienza tecnica;

che il perfetto stato di manutenzione, che la documentazione per la circolazione e l'utilizzo del mezzo, si PRECISA IL GIORNO DI INIZIO SERVIZIO;

che i precedenti affidamenti prevedevano anche negli stessi CSA e nelle stesse lettere d'invito, le stesse specifiche tecniche. Quindi alle altre ditte sono stati richiesti gli stessi

requisiti, con le stesse modalità???? (vedi nota inusuale del Rup. n. 18882 del 28 dicembre 2017) che sono stati verificati nei precedenti appalti che le altre ditte utilizzavano i mezzi Euro 5 elettrici ecc...(????)

che in data 28 dicembre 2017 mediante P.E.C. venivano richiesti alla ns ditta, nuovamente anche se in sede di gara già presentati, con nota n. 18882 l'elenco degli automezzi in dotazione e le rispettive documentazioni per la circolazione e l'utilizzo, dando il tempo massimo di trasmissione di un giorno quindi la SCADENZA TEMPESTIVA E PERENTORIA del giorno 29 dicembre 2017, ore 10,00, MA QUESTA RICHIESTA E' STATA FATTA NELLE ALTRE GARE PER LO STESSO SERVIZIO E CON LA STESSA TEMPISTICA?;

che in data 29 dicembre 2017 ABBIAMO TRASMESSO L'ELENCO DEGLI AUTOMEZZI COMPRESO DUE AUTOMEZZI ELETTRICI, COME PREVISTO DAL CSA, automezzi che il Rup evidentemente non ha verificato se erano Elettrici o meno...;

che, con Determina Dirigenziale n. 294 del 29 dicembre 2017, veniva esclusa la nostra ditta perché un ulteriore verifica si evinceva che nessun mezzo regolarmente registrato a carico della suddetta ditta all'albo Gestori Ambientali aveva i requisiti richiesti. Quali REQUISITI ancora non si capisce visto che c'erano caricati tutti i mezzi di nostra proprietà anche quelli ELETTRICI;

che tutto ciò esposto nella suddetta Determina Dirigenziale E' FALSO perché in data 29 dicembre 2017 sono stati trasmessi al Comune tramite P.E.C. i documenti di proprietà che attestavano la proprietà di n. 2 automezzi elettrici, con targa "OMISSIS" e "OMISSIS", come già inseriti in data 29 dicembre 2017, con atto notorio nell'Albo gestori Ambientale;

che, mediante la presentazione dell'atto notorio e nelle more dell'iscrizione nel predetto elenco, la ditta è autorizzata a utilizzare i suddetti mezzi ai sensi dell'art. 18 comma 2, del D.M. del 3 giugno 2014 n. 120 e della circolare n. 7933 del 3 luglio 1996 dell'Albo Gestori Ambientali;

che il Rup invece di escludere urgentemente COME HA FATTO e senza nessun motivo la nostra ditta, doveva ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i. applicare il SOCCORSO ISTRUTTORIO, chiedendo integrazione di quello che mancava, INVECE PRONTAMENTE AGGIUDICAVA ALLA DITTA "omissis" SRL il servizio, senza dare tempo alla ns ditta di integrare ciò che per legge viene consentito;

che il SOCCORSO ISTRUTTORIO è applicabile anche dopo l'aggiudicazione, vedi Consiglio di Stato, Sez. III, con le sentenze nn. 975 e 976 del 2 marzo 2017 e l'Amministrazione può ricorrere al soccorso istruttorio anche in un momento successivo all'aggiudicazione della gara. In tal senso si è espresso recentemente T.A.R. Roma, sez. II, 15 marzo 201, n. 3541;

che i mezzi elettrici con targa "OMISSIS" come si evince dall'elenco dell'Albo Gestori Ambientali risultano ampiamente inseriti già dal 29 dicembre 2017;

che la ditta "OMISSIS". ha applicato un ribasso minore del nostro, creando un aggravio di costi da parte dell'Ente risultando meno vantaggiosa della nostra offerta;

che successivamente alle continue pressioni della ditta "OMISSIS" le probabili denunce (vedi informazione delle testate giornalistiche) sono state in fretta e furia senza nessun motivo, richieste alla ns. ditta ulteriori documenti che nella buona prassi negli appalti pubblici di servizi, nel bando di gara, nel capitolato e negli altri precedenti servizi simili a questi non sono state richieste;

che alla nostra ditta non è stata comunicata l'esclusione ai sensi dell'articolo 79 del decreto legislativo 163/2006, violando il principio di comunicazione previsto dalla normativa;

che a causa della prematura decisione di esclusione si sta creando un notevole disagio alla nostra ditta, poiché abbiamo già comprato gli automezzi elettrici per svolgere il predetto servizio, creando anche un notevole danno economico.

Alla luce di quanto sopra esposto, e visto le violazioni normative di cui sopra, poiché la nostra ditta ha la disponibilità immediata di due automezzi elettrici come richiesti e comunicati il 29 dicembre 2017 che a causa di una vostra svista non sono stati presi in considerazione, si chiede di annullare l'aggiudicazione alla ditta "OMISSIS" sospendere IMMEDIATAMENTE IL SERVIZIO, e la successiva e immediata aggiudicazione alla nostra società E RICONSEGNA DEL SERVIZIO.

Nel caso contrario saremo costretti a rivolgerci al foro competente e all'autorità giudiziaria per verificare le eventuali anomalie riscontrate sopra".

L'atto risulta trasmesso all'Ente in data 31 dicembre 2017, alle ore 18,45, ed assunto in carico con protocollo di n. 9 del 2 gennaio 2018.

A tale nota ne seguivano altre tre sempre relative alla citata procedura negoziata datate 30 dicembre 2017, 31 dicembre 2017 e 3 gennaio 2018.

In particolare:

- con la nota del 30 dicembre 2017, trasmessa al Comune di San Cipirello alle ore 21,18, venivano inviati i documenti comprovanti i requisiti di cui all'articolo 5 del Capitolato di gara, e veniva ribadita l'illegittimità dell'esclusione della procedura; tale nota veniva registrata al protocollo del Comune al n. 8 del 2 gennaio 2017;
- con la nota del 31 dicembre la ditta preavvisava il Comune di San Cipirello che avrebbe presentato ricorso avverso l'esclusione;
- con la terza nota la ditta produceva sia al Comune che alla locale Stazione dell'Arma dei Carabinieri nonché alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo un esposto concernente la richiesta di una verifica sull'operato della ditta "OMISSIS".

Tale società, infatti, contrariamente a quanto previsto dall'aggiudicazione della gara d'appalto, non avrebbe avviato, secondo la ditta denunciante, il servizio di gestione dei

rifiuti presso il Comune di San Cipirello in data 1° gennaio2018 ma soltanto in data 2 gennaio 2018.

"OMISSIS" società esclusa, richiedeva, al contempo, di conoscere quale fosse stata l'urgenza che aveva giustificato la revoca dell'appalto alla stessa, denunciando altresì altre presunte irregolarità circa le assunzioni dei lavoratori della nuova ditta aggiudicataria del servizio di gestione dei rifiuti.

Tale esposto è risultato assunto in carico al Comune di San Cipirello in data 3 gennaio 2018, con prot. n. 98.

In assenza di riscontro alla nota del 30 dicembre ed a quelle successive da parte del Comune di San Cipirello in data 4 gennaio 2018, l'imprenditore escluso trasmetteva un'ulteriore nota al Comune di San Cipirello, assunta in carico con prot. n. 206 dell'8 gennaio 2018, con la quale richiedeva risposta alle note precedentemente inviate via P.E.C. e relative alla sua immediata esclusione dalla procedura di gara in questione.

Il Comune di San Cipirello riscontrava la suddetta nota soltanto in data 17 gennaio 2017, con nota prot. 940 datata 15 gennaio 2018, a firma del Geom. "OMISSIS": il contenuto di tale nota è identico a quello della nota n. 640 dell'11 gennaio 2018, trasmessa dal "Omissis" in precedenza al Segretario Comunale che, con note del 30 dicembre 2017, 3 gennaio 2018, 4 gennaio 2018 e 5 gennaio 2018, chiedeva chiarimenti agli Uffici in ordine alle questioni rappresentate dalla ditta "OMISSIS"

In tali note il Geom. "OMISSIS" dopo avere ripercorso l'iter delle procedure che avevano condotto alla esclusione della ditta "OMISSIS" specificava quanto segue:

"*... dalle verifiche effettuate dall'elenco dei mezzi che codesta Ditta ha allegato e trasmesso in sede di gara, si è riscontrato che, nessuno dei mezzi elencati presenta i requisiti richiesti in fase di gara (vedi specifiche tecniche automezzi di cui all'art. 5 del capitolato), né tantomeno, anche se è stato dichiarato in sede di gara che la Ditta intende avvalersi dei noli a freddo, la stessa dichiarazione risulta carente a riguardo, stante che, non vengono indicati i relativi mezzi ed alcuna idonea documentazione relativa ai dati identificativi degli stessi, come invece richiesto (vedi punto 5 della lettera di invito).*

Ciò nonostante, a seguito di detta verifica, al fine di ottenere la documentazione relativa alla disponibilità dei mezzi per procedere all'affidamento del servizio, codesta Ditta è stata

contattata in data 27 dicembre 2017 dapprima, telefonicamente, senza che si sia ottenuto un esito positivo, e, successivamente, in data 28 dicembre 2017 con nota prot. n. 18882 inviata via P.E.C.. Detta nota veniva riscontrata con nota del 29 dicembre 2017 prot. n. 18903, allegando la documentazione inerente la disponibilità di due mezzi che, benché risultanti conformi ai requisiti richiesti, in quanto con motorizzazione elettrica, non risultavano ancora caricati presso l'Albo Gestori Ambientali, né tantomeno veniva trasmessa documentazione relativa all'iscrizione. Si sottolinea inoltre che, benché nella lettere d'invito non risulti esplicita l'esclusione per il mancato possesso dei mezzi, resta sottinteso che i requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, sono requisiti imprescindibili e devono essere in possesso delle ditte partecipanti già all'atto di partecipazione della gara. Si precisa altresì che in nessun modo può intendersi il possesso di idonei mezzi ed attrezzature da dimostrare immediatamente all'inizio del servizio specifico non supportato dai portali e collegamenti messi a disposizione dalla legge, in quanto un'apparente consegna provvisoria ad una ditta affidataria, comporta un'attività d'ufficio non indifferente (verifiche, predisposizioni di molteplici atti, comunicazioni alle piattaforme, ordinanze ecc...), nonché l'attivazione delle procedure di avviamento dei lavoratori da parte della Ditta aggiudicataria. Dette operazioni, per la complessità intrinseca ed oggettiva, non possono essere rinviabili all'inizio del servizio. Relativamente al c.d. soccorso istruttorio si precisa che nei procedimenti finalizzati all'affidamento di un appalto, lo stesso non può essere utilizzato per sopperire a dichiarazioni riguardanti elementi essenziali radicalmente mancanti ai fini della partecipazione, pena la violazione della par condicio fra concorrenti, ma soltanto per chiarire o integrare dichiarazioni e/o documenti già comunque acquisiti agli atti di gara (vedi Sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 28 dicembre 2016) [...] già in sede di consegna del servizio, si è preso atto che lo stesso, per motivi oggettivi non poteva avere decorrenza 1° ottobre 2018 e pertanto il servizio decorre a far data dal 2 gennaio 2018. Relativamente all'osservanza fatta da codesta ditta circa l'assunzione dei lavoratori fatta in ritardo o quantomeno nello stesso giorno in cui ha iniziato il servizio, sarà cura degli uffici preposti effettuare i dovuti accertamenti ed a comminare eventuali sanzioni per il ritardo (...) in ultimo si precisa, che l'urgenza della consegna del servizio è stata effettuata in

quanto il servizio precedente veniva a scadere in data 30/12/2017 e ciò non ha consentito indignare sull'avvio di un potenziale pericolo igienico sanitario alla pubblica e privata incolumità.

Per quanto sopra esposto si conferma la Determinazione Dirigenziale di cui al Reg. Gen. n. 747/2017."

Dalla analisi degli atti effettuata dalla Commissione, emerge, innanzitutto, un'evidente contraddizione in ordine ai motivi che hanno condotto alla esclusione della ditta "OMISSIS", in quanto, mentre nelle determinazione n. 747, il Responsabile "OMISSIS", a fondamento della esclusione della citata ditta, poneva la circostanza che "*i mezzi (in dotazione alla ditta) non erano risultati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del Capitolato e che inoltre da un riscontro presso l'Albo Gestori Ambientali, risultava che nessun mezzo della ditta disponeva dei requisiti richiesti*", nelle note successive sempre "OMISSIS" affermava che i mezzi della ditta "OMISSIS" *risultavano conformi ai requisiti richiesti, in quanto con motorizzazione elettrica (tuttavia ndC) non risultavano ancora caricati presso l'Albo Gestori Ambientali né tantomeno veniva trasmessa documentazione relativa all'iscrizione"*.

In ordine alla necessità che i mezzi delle ditte partecipanti da utilizzare nel servizio oggetto dell'appalto fossero registrati, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta all'Albo Gestori Ambientali, si rappresenta che tale circostanza non si evinceva in nessun modo né nella lettera di invito né in altri documenti di gara.

Nel capitolato si indicavano soltanto la tipologia dei mezzi che le ditte dovevano utilizzare "*per il servizio (n. 1 autocompattatore capacità min. 18 mc, n. 3 motocarri/vasche (satelliti), n. 1 autocarro con lift; attrezzature: n. 4 cassonetti cap. 1100 lt. rispettivamente per la raccolta dei differenziati (carta, cartone – plastica – vetro – umido), da collocarsi nel C.C.R.T.) e le relative specifiche tecniche (automezzi con motorizzazione non inferiore ad Euro 5 o elettrici, ibridi o alimentati a metano o GPL, in numero pari almeno al 30% di quelli utilizzati (punto 4.3.2 del D.M. 13 febbraio 2014). Tutti i mezzi dovevano risultare in piena efficienza tecnica ed in perfetto stato di manutenzione.*".

Il "OMISSIS", nel confermare che il suddetto obbligo non era previsto nella lettera di invito, evidenziava, tuttavia, che "*resta sottinteso che i requisiti di idoneità professionale,*

capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa sono requisiti imprescindibili e devono essere in possesso delle ditte partecipanti già all'atto di partecipazione della gara".

Al riguardo, si evidenzia che il possesso di mezzi da utilizzare per lo svolgimento del servizio certamente non è un requisito di idoneità professionale (essendo tale l'iscrizione della ditta all'Albo dei Gestori Ambientali, che certamente è un requisito di partecipazione e non di esecuzione) né un requisito di capacità economico-finanziaria; è certamente, invece, un requisito tecnico-organizzativo, che deve essere posseduto al momento della partecipazione alla gara nei limiti ed entro i termini previsti nella *lex specialis*.

Pertanto, non essendo il requisito della registrazione dei mezzi nell'Albo Gestori Ambientali espressamente indicato negli atti di gara, le ditte non erano tenute a dimostrarlo in sede di presentazione dell'offerta.

La non necessità, per la Stazione Appaltante, dell'iscrizione nell'Albo Gestori Ambientali dei mezzi da utilizzare per il servizio al momento della gara si evince chiaramente non solo ma anche da una altra circostanza, ossia dal fatto che la Stazione Appaltante consentiva con apposita clausola della lettera di invito ai partecipanti, qualora dichiarato in sede di gara, di potere utilizzare per il servizio mezzi acquisiti tramite contratto di nolo, contratto che, ovviamente, poteva essere stipulato dalla ditta, previa autorizzazione dei competenti Uffici della Stazione Appaltante, soltanto dopo l'aggiudicazione definitiva del servizio.

Infatti, al punto 5 della lettera di invito, si legge "*nel caso in cui la ditta intende ricorrere a noli a freddo, la stessa dovrà produrre in sede di gara che intende avvalersi di questa procedura allegando... Si precisa che qualora questa dichiarazione non venga prodotta, in caso di aggiudicazione non potranno essere autorizzati noli di alcun genere*".

E anche qualora si ritenesse legittima e conforme ai principi di libera concorrenza, pubblicità e trasparenza la modifica alla *lex specialis*, effettuata dal "OMISSIS" quale "OMISSIS" del Comune di San Cipirello il giorno prima della gara, ossia 21 dicembre 2017, con la nota integrativa prot. n. 18624 in materia di noli (con la quale comunicava alle ditte invitate che, in riferimento al punto 5 della lettera di invito, "*occorre precisare che è inteso ai sensi della normativa vigente in materia che il nolo di che trattasi sarà autorizzato nel caso in cui i mezzi che si intendono noleggiare mediante apposito contratto con la ditta di noleggio da allegare alla documentazione presentata in sede di gara risultino già in*

possesso di autorizzazione alla circolazione rilasciata dall'Albo nazionale gestori ambientali tramite idoneo dispositivo"), tale integrazione non poteva estendere l'obbligo ai mezzi di proprietà della ditta partecipante.

Pertanto, tenuto conto del fatto che dall'analisi della documentazione richiesta alla ditta esclusa (in piena contraddizione con quanto affermato in precedenza dal "Omissis"), emergeva l'effettiva conformità dei mezzi ai requisiti tecnici di cui al capitolato di gara, la Stazione Appaltante non poteva procedere alla revoca dell'aggiudicazione ed all'affidamento del servizio ad altro operatore, ossia la ditta "OMISSIS"

Si evidenzia, ancora, che, verificata la conformità dei mezzi da parte della ditta "OMISSIS" ai requisiti previsti nel capitolato di gara, come confermato dal "OMISSIS" atteso che la registrazione degli stessi all'Albo Gestori Ambientale era una mera formalizzazione e non poteva configurarsi quale mancanza di requisiti sostanziali, la stazione appaltante avrebbe, comunque, potuto consentire il ricorso al "soccorso istruttorio", invocato dalla ditta esclusa e previsto dalla legge.

Per quanto concerne, in particolare, il "soccorso istruttorio" invocato dalla ditta "OMISSIS" si rappresenta che l'articolo 83 del Codice dei Contratti Pubblici, al comma 9, stabilisce che "*le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate [...] in particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere*".

Fermo restando che, nel caso di specie, i mezzi da impiegare nell'espletamento del servizio attengono sicuramente all'offerta tecnica, è palese che la questione riguardi, tuttavia, soltanto una mera formalità relativa alla registrazione dei veicoli all'Albo dei Gestori Ambientali e non anche all'effettiva disponibilità, alla data di esecuzione del servizio, da parte della ditta provvisoriamente aggiudicatrice.

Ne consegue, dunque, che l'istituto del "soccorso istruttorio", giustamente invocato dalla ditta esclusa, poteva essere attuato anche con un termine superiore alle ventiquattro ore

fissate dalla Commissione (rilevando, peraltro, un apparente difetto nel flusso delle comunicazioni che, in spregio al principio di trasparenza e di rotazione, ha visto l'immediata esclusione della "OMISSIS").

E' evidente che la *ratio* che sottende alla fase sanatoria, disciplinata appunto dall'istituto del "soccorso istruttorio", sia quella di favorire la partecipazione più ampia possibile dei soggetti economici interessati alla gara ma anche di conservare tali soggetti in gara in modo da assicurare alla Stazione Appaltante il conseguimento del miglior risultato possibile (risultato che, con l'immediata esclusione della ditta provvisoriamente aggiudicataria – la quale aveva offerto un ribasso più vantaggioso economicamente per l'Ente – non è stato raggiunto, restando affidato, invece, il servizio ad un'altra impresa, che ha comportato per l'amministrazione comunale un esborso maggiore).

L'analisi degli atti e dei comportamenti posti in essere in particolare dal Geom. "OMISSIS" nella qualità di "OMISSIS" del Comune di San Cipirello fanno emergere come la procedura in esame sia stata caratterizzata da irregolarità, turbative, illogicità manifeste e forti contraddizioni attività funzionali a favorire esclusivamente la "OMISSIS" sulle altre ditte concorrenti.

Giova sottolineare che, da una verifica dei veicoli proposti dalla ditta "OMISSIS" per l'affidamento del servizio *de quo* l'impresa ha proposto l'intera dotazione del proprio parco automezzi, senza precisare i dati identificativi dei mezzi da impiegare per l'affidamento della mansione presso il Comune di San Cipirello, inviando meramente le copie dei libretti di circolazione all'Ente.

Si evidenzia che, all'epoca dei fatti, la suddetta impresa, da attività info-investigativa, risultava altresì impiegata per commesse similari anche in altri Comuni; pertanto, non tutti i veicoli potevano essere impegnati in via esclusiva su San Cipirello.

Infine, da un'analisi dei dati estrapolati dalla banca dati A.C.I.-P.R.A., è emerso che, su un totale di n. 78 veicoli indicati, solo 14 sono risultati rispondenti alla normativa Euro 5, ibridi, alimentati a metano o GPL, in misura pari al 14% (non rispondente, dunque, al 30% richiesto dal capitolato di gara).

Pertanto, sembrerebbe che la Stazione Appaltante non abbia posto in essere un'attente verifica sui mezzi della ditta "OMISSIS" poiché, verosimilmente, essa era quella che "doveva" aggiudicarsi la gara d'appalto in questione.

Si rappresenta – ancora – che, come emerso da attività info-investigativa, in data 27 dicembre 2018, "OMISSIS", compagno di "OMISSIS", quest'ultima rappresentante legale della "OMISSIS" (*de facto* amministrata appunto dal predetto "OMISSIS", circostanza desumibile dalle rappresentanze in nome e per conto dell'azienda esercitate durante l'apertura delle buste contenenti le offerte per l'aggiudicazione delle gare d'appalto inerenti alla gestione dei rifiuti), si recava presso l'Ufficio del Sindaco GELUSO; dall'incontro ne nacque nata una lite (con tanto di pugni da parte del Sindaco), che ha portato, subito dopo, i due soggetti a querelarsi a vicenda: il primo cittadino in quanto autore di presunte lesioni personali e minaccia e l'imprenditore per le ipotesi di reato di diffamazione e minaccia.

In forza di ciò, è stato instaurato, presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, il procedimento penale n. "OMISSIS" R.G.N.R. Mod. 21, tutt'ora pendente, ma per il quale il P.M. ha richiesto l'archiviazione.

L'intervento del "OMISSIS", messo a sistema con tutti gli elementi sopra descritti, lascia intravedere il movente che ha portato la commissione aggiudicatrice ad applicare in maniera zelante e, verosimilmente, "forzata" le disposizioni normative, ricercando, talvolta, motivazioni fin troppo pretestuose, per eliminare dalla procedura la "OMISSIS" e favorire, dunque, la "OMISSIS"

Infatti, soltanto in seguito all'irruzione del "OMISSIS" presso la Casa Comunale, ha preso vita l'attenta, esemplare, ed a dir poco forzata, verifica dei requisiti e, dunque, la tempestiva esclusione (senza diritto di replica) della ditta aggiudicataria in via provvisoria, ovvero la "OMISSIS"

E' evidente come le pressioni effettuate dal "OMISSIS" – sia nella fase antecedente alla presentazione delle offerte sia durante la gara sia successivamente all'aggiudicazione da parte della CUC alla "OMISSIS" – abbiano condizionato la Stazione Appaltante che, addirittura, procedeva a revocare l'aggiudicazione alla prima ditta ed affidarla per un costo superiore alla "OMISSIS"

Al riguardo, si evidenzia che in questa circostanza il Comune di San Cipirello, a differenza di quanto avverrà nella procedura di gara del "omissis", in cui l'Ente, rilevate delle irregolarità, non ha approvato la proposta di aggiudicazione trasmessa dalla CUC e ha rimesso nuovamente le valutazioni ad essa anziché rimettere le valutazioni alla CUC, in ordine al possesso dei requisiti della ditta "OMISSIS", procedeva autonomamente all'esclusione della suddetta ditta ed affidava il servizio alla "OMISSIS".

Inoltre, si evidenzia che il legislatore nazionale, con gli integrativi ed i correttivi di cui al decreto legislativo 56/2017, recependo le Direttive comunitarie in materia, ha voluto proprio rafforzare quel principio di trasparenza che, nel caso di specie, è stato letteralmente oscurato dal Comune di San Cipirello con le mancate (e dovute) comunicazioni alla ditta esclusa. In tale circostanza, dunque, pare essere venuta meno una necessaria diligenza al fine di "favorire" un altro operatore economico.

Da un'attenta disamina delle controdeduzioni prodotte dall'Ente, emerge in modo più chiaro come le criticità relative ai mezzi della "OMISSIS" attenessero più a questioni formali che sostanziali, legate non alla concreta disponibilità dei mezzi ovvero alla loro conformità bensì alla mancata avvenuta registrazione degli stessi in banca dati (atteso che proprio il Responsabile dell'Area Tecnica – SUAP – Patrimonio, nella nota protocollo di n. "omissis", sostiene che "*benché risultanti conformi ai requisiti richiesti, in quanto con motorizzazione elettrica, non risultavano ancora caricati presso l'Albo Gestori Ambientali né tantomeno veniva trasmessa documentazione relativa all'iscrizione*".

In tale situazione, dunque, rilevata l'effettiva conformità dei mezzi (come si evince anche dalla nota inoltrata dal Responsabile di Area al Segretario Comunale), si sarebbe potuto attuare il "soccorso istruttorio" previsto dal Codice Appalti.

Infine, relativamente ai profili di danno erariale, si evidenzia un'ulteriore anomalia: al Portale informatico di gestione della contabilità dell'Ente risulta un impegno di spesa per la presente gara recante n. 17/2018.

Tale impegno, pur recando un numero progressivo afferente all'anno 2018, fa riferimento ad una data antecedente, il 12 dicembre 2017: il sistema fa riferimento alla Determina n. 689 del 5 dicembre 2017.

Pertanto, sulla scorta delle suddette incongruenze, è evidente che l'impegno di spesa è stato assunto realmente in una data successiva all'indizione del bando di gara da parte dell'Amministrazione Comunale e che detta gara, dunque, veniva avviata senza verificare preventivamente la copertura finanziaria nelle casse comunali.

Fermo restando che il servizio di gestione dei rifiuti è da ritenersi necessario per la comunità e, dunque, ininterrompibile, si rileva, in questa sede, una forte negligenza da parte dell'Ente nella gestione delle procedure di gara esaminate: infatti, nonostante il suddetto impegno di spesa, si ribadisce avvenuto *a posteriori*, dal Portale di gestione è stata rilevata l'incapacità nelle casse comunali a far fronte all'importo di Euro 152.779,29.

Pertanto, ne deriva un ulteriore "debito fuori bilancio" ed una reiterata violazione del combinato disposto di cui agli articoli 106, comma 11, e 35, comma 4, del decreto legislativo 50/2016, degli articoli 30 e 36 del medesimo decreto nonché dell'articolo 183 del decreto legislativo 267/2000 e ss.mm.ii., per quanto attiene alla regolare assunzione degli atti di impegno.

7) Procedura per l'affidamento del servizio per mesi 4, dal 2 aprile 2018 al 31 luglio 2018.

In vista della scadenza dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, il Sindaco GELUSO, in data 8 marzo 2018, con Ordinanza Sindacale n. 13 dell'8 marzo 2018, disponeva al Responsabile dell'Area 4 Tecnica che fosse indetta una procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 50/2016, per l'affidamento per mesi 4, del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati.

In esecuzione della suddetta ordinanza, in data 15 marzo 2018, con Determina Reg. Gen. n. 137, il Responsabile *pro tempore* dell'Area 3 Tecnica, "OMISSIS", indiceva non una procedura negoziata come richiesto dal Sindaco ma una procedura aperta *ex* articolo 60 del decreto legislativo 50/2016, fissandone contestualmente i termini e le condizioni.

L'importo previsto per l'affidamento del servizio, per la durata prestabilita di 4 mesi, veniva fissato in Euro 247.279,38 (di cui Euro 66.550,00 soggetti a ribasso, Euro 150.002,16 ed

Euro 4.209,44 per manodopera ed oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, Euro 26.517,78 per somme a disposizione dell'Amministrazione, di cui Euro 22.073,16 di IVA al 10%, Euro 4.414,62 per competenze tecniche ed Euro 30,00 per contributo ANAC).

Come già evidenziato il valore economico dell'appalto è di importo inferiore per Euro 238,40 (duecentotrentotto,40 Euro) alla soglia comunitaria e, pertanto, l'amministrazione comunale di San Cipirello ha potuto procedere con le modalità meno rigorose previste dal decreto legislativo 50/2016 per gli appalti sottosoglia, anche in ordine alle modalità ed ai termini di pubblicazione degli avvisi di gara, non garantendo, quindi, adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità della procedura di gara e di favorire la concorrenza attraverso la più ampia partecipazione delle imprese interessate.

La circostanza che l'appalto fosse inferiore alla soglia comunitaria è stata posta dal Comune di San Cipirello anche a fondamento dell'individuazione, quale criterio di aggiudicazione, del criterio del prezzo più basso.

Infatti, nella succitata determinazione di indizione, come nelle precedenti, il ricorso a tale criterio veniva motivato semplicemente sulla base del fatto che il servizio in questione, oltre ad essere caratterizzato da elevata ripetitività, era di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 50/2016.

Anche in questo caso la scelta del Responsabile dell'Area 3 Tecnica di San Cipirello di individuare, in aderenza a quanto previsto nella determina sindacale suddetta cui dava esecuzione, il criterio del solo prezzo anziché quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quale criterio di aggiudicazione dell'appalto in questione, oltre ad essere illegittima per le medesime ragioni al riguardo sopra meglio rappresentate in occasione dell'analisi degli atti sindacali, ha determinato anche l'elusione dell'applicazione delle norme regionali imperative che attribuivano la valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed economico, alla competenza di una apposita Commissione giudicatrice esterna composta ai sensi dell'articolo 9, comma 22, della legge regionale n. 12/2011, come introdotto dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 1 del 26 gennaio 2017.

Il R.U.P., con nota prot. n. 4443 del 15 marzo 2018, richiedeva l'attivazione della procedura di gara al Responsabile della Centrale Unica di Committenza.

In data 16 marzo 2018 la CUC pubblicava un avviso di gara, con il quale invitava le ditte interessata a presentare offerta entro le ore 11 del giorno 29 marzo 2018.

Al riguardo, si evidenzia che, qualora l'importo della gara fosse stato (come doveva essere, senza il frazionamento della stessa) superiore alla soglia comunitaria, si sarebbero dovute applicare le modalità più rigorose di pubblicazione degli avvisi (GUCE, quotidiani nazionali e locali) previste dal decreto legislativo 50/2016.

In data 29 marzo 2018, allo scadere del termine previsto per la presentazione delle offerte, come da verbale della CUC del 29 marzo 2018, pervenivano le buste delle seguenti imprese:

1) "OMISSIS" s.r.l. – busta depositata in data 29 marzo 2018 ed assunta in carico con prot. n. 5499;
2) "OMISSIS" – busta depositata in data "OMISSIS"
3) "OMISSIS" – busta depositata in data "OMISSIS"
4) "OMISSIS" – busta depositata in data "OMISSIS"
5) "OMISSIS" (in ATI con la "OMISSIS".) – busta depositata in data "OMISSIS"

Anche nella presente procedura il Responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di San Giuseppe Jato, San Cipirello e Camporeale, Ing. "OMISSIS" individuava nuovamente quali componenti della Commissione di gara da lui presieduta due dipendenti comunali di San Cipirello, ossia – ancora una volta – "OMISSIS" e "OMISSIS".

Come da verbale di procedura aperta del "OMISSIS", tutte le suddette offerte vengono ammesse.

La verifica della documentazione prodotta ha permesso di rilevare le seguenti offerte:

1) "OMISSIS" s.r.l. – ribasso del 76,00%;
2) "OMISSIS". – ribasso del 75,01%;
3) "OMISSIS". – ribasso del 1,65%;
4) "OMISSIS" – ribasso del 72,27%;
5) "OMISSIS" (in ATI con la "OMISSIS".) – ribasso del 27,47%.

Dalla disamina dei ribassi presentati, appare evidente come alla gara partecipino fattivamente solo tre imprese ("OMISSIS" s.r.l., "OMISSIS". e "OMISSIS".), le quali

hanno presentato tutte delle offerte "anormalmente basse" e che si discostano tra loro meno di 4 punti percentuali.

Tale aspetto denota un potenziale accordo tra le tre ditte (c.d. "cartello") che hanno dato vita ad una gara a sé al fine di favorire, nel caso di specie, l'aggiudicazione alla "OMISSIS" s.r.l.: le altre due proposte, di poco inferiori ma tutte con un ribasso similare estremo, devono ritenersi, mere "offerte di appoggio" volte ad alterare le medie dei punteggi di gara.

Sulla scorta di tale scenario turbativo, l'offerta aderente al criterio del "minor prezzo" *ex* articolo 95, comma 4, del decreto legislativo 50/2016, cui fa riferimento la Determina Dirigenziale sopra richiamata (criterio previsto per "*... i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività...*"), è risultata, dunque, essere quella della ditta "OMISSIS" s.r.l..

Tuttavia, attesa l'offerta evidentemente e palesemente anormalmente bassa, il R.U.P., con nota prot. n. 5298 del 29 marzo 2018, richiedeva opportune giustificazioni alla ditta provvisoriamente aggiudicatrice, la quale, ribadendo le medesime scusanti già prodotte precedentemente per altre procedure, in merito riferiva quanto segue:

- "*i mezzi che s'intendono impiegare per il servizio sono di proprietà, regolarmente pagati ed ammortizzati, coperti da polizza assicurativa ed attualmente non utilizzati per mancanza di commesse:*
  - *compattatori targati* "OMISSIS";
  - *porter* "OMISSIS"
  - *lift targato* "OMISSIS".
- *i costi mensili relativi a n. 1 trasporto per conferimento rifiuti presso la* "OMISSIS"*; n. 4 trasporti per conferimento rifiuti presso l'impianto* "OMISSIS" *di Bellolampo (Palermo) e n. 4 trasporti per conferimento rifiuti presso* "OMISSIS" *di Marsala (TP), risultano sostanzialmente abbattuti atteso che l'impresa è stata autorizzata dalla Provincia di Palermo e dal Suap del Comune di San Cipirello per lo stoccaggio dell'umido che, quindi, può essere conferito presso l'impianto della ditta sito a San Cipirello ed abbinato al trasporto finale a Marsala (TP) con lo stesso rifiuto prodotto da altri Comuni, diminuendo così i costi del trasporto che ammonterebbero, dunque, ad una*

spesa mensile di euro 402,80 [considerando un costo del carburante pari ad euro 1,060, ndr]*;*

- *i costi mensili per GPL relativi alla raccolta porta a porta, effettuata da n. 3 motocarri con vasche che trasborderebbero i rifiuti su apposito compattatore o cassa scarrabile, ammonterebbero ad euro 520,00* (considerando una spesa fissa di 20,00 al giorno per n. 26 giorni); [ancora una volta, la giustificazione di tali costi appare piuttosto carente: infatti, l'impresa non ha specificato ulteriormente se i costi sono relativi ad un solo automezzo ovvero a tutti e tre i mezzi complessivi e senza indicare altresì un prezzo medio del carburante opportunamente documentato da una nota preventiva];
- *i costi mensili relativi alla manutenzione periodica degli automezzi, alla copertura assicurativa ed ai bolli (più imprevisti mensili) ammontano ad euro 945,00;*
- *i costi relativi alla sicurezza interna, mensilmente, ammontano ad euro 150,00;*
- *i costi relativi ai materiali di consumo e per sacchetti biodegradabili ammonterebbe ad euro 800,00;*

per costi totali mensili pari ad euro 2.817,80.".

Pertanto, la ditta interpellata affermava che, tenendo conto dell'importo posto a base di gara, soggetto a ribasso, pari ad Euro 66.550,00, per mesi 4, con importo mensile di Euro 16.637,50, su cui la medesima ha offerto un ribasso del 76,00%, l'importo netto percepito sarebbe ammontato ad Euro 3.993,00 mensili; considerando che il costo delle spese da sostenere per l'affidamento era di circa Euro 2.817,80, l'utile mensile dell'impresa sarebbe ammontato, quindi, ad Euro 1.175,20.

In ultimo, su un incasso previsto di Euro 4.700,00 euro per tutta la durata dell'affidamento, venivano sottratti presuntivamente Euro 500,00 dovuti ai costi per due interventi di derattizzazione richiamati nel bando di gara, consentendo di percepire comunque un utile di Euro 4.200,00 complessivi (in 4 mesi).

Ancora, proseguendo nella lettura della nota giustificativa, l'impresa "OMISSIS" s.r.l. aggiungeva che, con l'utile previsto, sarebbero stati anche ammortizzati i costi fissi, quali l'assicurazione e le tasse di proprietà; l'impresa, inoltre, riferiva di disporre di spazzatrice

meccanica e di diversi compattatori che, qualora impiegati, avrebbero potuto velocizzare e migliorare il servizio.

Infine, riguardo alla minuteria occorrente per svolgere il servizio, l'impresa specificava di disporre di tutte le attrezzature necessarie, quali rastrelli, scope, ceste, pale, etc., che sono tuttavia i materiali più soggetti ad usura e che comportano, seppur in minima parte, dei costi fissi e ripetitivi nell'esecuzione del servizio (di fatto non considerati nelle giustificazioni).

Come già rilevato per la precedente procedura di gara, che aveva visto delinearsi la medesima circostanza con lo stesso operatore economico, le suddette giustificazioni, risultano non supportate da idonea documentazione amministrativo-contabile (come, ad esempio, preventivi di spesa) tale da poter accertare con esattezza i costi ipotizzati, soprattutto relativamente alle spese per il carburante, per l'impiego dei compattatori e della spazzatrice meccanica nonché per tutti i vari materiali usurabili e/o non riutilizzabili (rastrelli, scope, ceste, pale, etc.).

Risulta altrettanto improbabile che una ditta interessata non preveda la sostituzione dei mezzi in dotazione con altri di nuova generazione e più rispondenti alle normative ambientali in vigore, mirando così a conseguire profitti più alti ma, al contrario, "accettando" un tendenziale azzeramento dell'utile.

Pertanto, sulla scorta delle suddette motivazioni, il ribasso anormalmente basso risulta esclusivamente pretestuoso all'aggiudicazione fraudolenta della gara d'appalto in parola indetta dal Comune di San Cipirello per la gestione dei rifiuti.

Concludendo (e rinviando a quanto sopra sottolineato in ordine ai criteri di scelta del contraente), si ritiene che l'offerta presentata dalla "OMISSIS" s.r.l. fosse incongrua, inattendibile, inaffidabile e poco "seria"; pertanto, la Stazione Appaltante, sulla scorta delle carenti e generiche giustificazioni presentate, avrebbe dovuto procedere all'esclusione dell'operatore economico di cui trattasi.

Anche in questo caso, come nell'ipotesi precedente sopra illustrata relativa alla procedura di gara aggiudicata alla ditta "OMISSIS" s.r.l. per mesi 3, dal 26 agosto 2017 al 23 novembre 2017, le suddette giustificazioni sono state ancora una volta condivise ed accettate dalla Stazione Appaltante senza rappresentare il percorso logico giuridico seguito ai fini dell'accoglimento.

Al riguardo, si ribadisce che una compiuta motivazione della valutazione effettuata dal Comune di San Cipirello, oltre ad essere maggiormente aderente ai principi di trasparenza che governano l'azione amministrativa, nell'estrinsecare le ragioni della scelta, sarebbe stata coerente con le peculiarità proprie di una procedura a carattere comparativo ove il vantaggio dell'uno importa, necessariamente, lo svantaggio degli altri soggetti coinvolti nella procedura.

In ogni caso il R.U.P. Geom. "OMISSIS", anche Responsabile "OMISSIS" con Determinazione Reg. Gen. n. 177 del 30 marzo 2018, affidava il servizio all'impresa "OMISSIS" s.r.l., che aveva offerto, come detto, un ribasso sull'importo a base d'asta del 76,00 % e, quindi, per un importo complessivo di € 187.168,96, IVA compresa.

L'affidamento è stato formalizzato con idonee comunicazioni alla ditta aggiudicatrice recanti prot. nn. 5383 e 5384 del 30 marzo 2018.

Al contempo, in data 3 aprile 2018, con note prot. nn. 5453, 5456, 5458 e 5459, veniva data notizia dell'esito della gara anche alle altre ditte concorrenti; si precisa che tale formalità nel flusso delle comunicazioni, invece, non è stata mai riscontrata nelle precedenti gare d'appalto in materia.

Parimenti, è stato comunicato l'esito anche alle ditte convenzionate per lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti, con nota prot. n. 5414 del 3 aprile 2018.

Si dà atto che, in data 30 marzo 2018, il Geom. "OMISSIS" Responsabile "OMISSIS", ha provveduto a richiedere agli Uffici competenti i certificati del casellario giudiziario, quello fallimentare, quello dei carichi pendenti (compresi quelli dell'anagrafe tributaria) relativamente alla ditta "OMISSIS" s.r.l. e, dunque, alla relativa compagine societaria.

Si rappresenta altresì che, in data 3 aprile 2018, con lettera assunta in carico al protocollo di n. 5403 del Comune di San Cipirello, "Omissis", "Omissis" e "Omissis", lavoratori ex ATO, lamentavano la manca assunzione da parte della ditta aggiudicataria, "OMISSIS" s.r.l..

Al fine di garantire il rispetto della clausola sociale del capitolato di gara relativa all'obbligo di assunzione da parte dell'aggiudicatario della procedura di gara dei lavoratori dipendenti della ex società d'ambito ATO PA2 indicati dall'Ente negli atti di gara, il Comune di San Cipirello, con la nota prot. n. 5664 del 5 aprile 2018, a firma del R.U.P. Geom. "OMISSIS"

e del Responsabile dell'Area Tecnica Geom. "OMISSIS" contestavano alla ditta aggiudicatrice, "OMISSIS" s.r.l., la mancata assunzione dei predetti lavoratori, evidenziando che, in caso di inottemperanza, si sarebbe proceduto "*all'emissione dei provvedimenti conseguenziali*".

La ditta aggiudicatrice giustificava la circostanza addotta nella contestazione con nota assunta in carico con prot. 5750 del 9 aprile 2018, riferendo, anche questa volta, che già antecedentemente all'aggiudicazione del servizio l'impresa aveva in carico del personale alle proprie dipendenze che aveva prestato la propria opera nel medesimo settore e nello stesso Comune nonché che non poteva licenziare, aggiungendo di aver assunto un dipendente ("Omissis") facente parte delle "categorie protette".

Tuttavia, non può non evidenziarsi anche in questo caso come la ditta "OMISSIS" s.r.l. non manifestava in sede di gara il proposito di non accettare la clausola sociale né di applicarla nei limiti di compatibilità con la propria organizzazione d'impresa e decideva di presentare offerta.

La ditta "OMISSIS" s.r.l., quindi, coerentemente con l'obbligo assunto in sede di gara e in ossequio alle disposizioni normative sopracitate, avrebbe dovuto utilizzare anche per l'esecuzione del servizio affidato con la presente procedura i suddetti lavoratori.

Nessun provvedimento veniva adottato da parte dell'Amministrazione comunale in ordine all'inottemperanza alla c.d. "clausola di salvaguardia" di cui al capitolato.

A tal proposito, si evidenzia che i lavoratori non assunti e rivendicanti il diritto sono risultati essere i medesimi che sempre la ditta "OMISSIS" s.r.l. non aveva assunto in occasione della precedente aggiudicazione.

Relativamente alla succitata vicenda, null'altro è stato rinvenuto agli atti, lasciando intendere che i lavoratori ex ATO non siano stati, infine, presi in carico.

Appare evidente, quindi, che l'impresa aggiudicataria, "OMISSIS" s.r.l., non abbia rispettato la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3 – Personale del capitolato di gara, la cui violazione avrebbe dovuto comportare "... ipso iure *la rescissione degli obblighi scaturenti dalla presente procedura negoziata da parte dell'Ente...*", il quale avrebbe dovuto provvedere "*... alla contestuale assegnazione del servizio alla ditta partecipante successiva o in mancanza alla rimodulazione della procedura.*".

Proseguendo, il testo del succitato articolo 3 recita che *"Resta inteso che qualora si manifestassero complicazioni, debitamente giustificate, per l'avviamento di detto personale, si fa obbligo la Ditta aggiudicataria di provvedere al servizio con proprio personale"*.

Si ribadisce, quindi, che la Ditta aggiudicataria avrebbe dovuto assumere, sin da subito, i lavoratori ex ATO e, solo successivamente, integrare il personale con propri dipendenti, pena la risoluzione del rapporto; si evidenzia, altresì, che le motivazioni addotte dalla ditta "OMISSIS" s.r.l., al fine di non ottemperare all'obbligo suddetto, non configurano affatto complicazioni, debitamente giustificate, per l'avviamento del personale derivante dalla fallita ""OMISSIS" di cui all'articolo 3 del capitolato, che avrebbero consentito all'impresa di provvedere con personale proprio.

Il Comune di San Cipirello, correttamente, in un primo momento, nell'adempimento dell'obbligo di monitoraggio del rispetto delle previsioni della clausola sociale durante l'esecuzione del contratto, diffidava la ditta ad ottemperare; tuttavia, successivamente, non ha assunto nei confronti della ditta aggiudicataria alcun provvedimento sanzionatorio, come invece previsto dall'articolo 3 del capitolato di gara e come impone l'articolo 108, comma 3, del decreto legislativo 50/2016, ossia la risoluzione del rapporto contrattuale e la revoca dell'aggiudicazione, con assegnazione della fornitura del servizio al secondo in graduatoria.

Atteso che la Stazione Appaltante è tenuta ad applicare in modo rigoroso ed incondizionato le clausole inserite nella *lex specialis*, si evidenzia che i provvedimenti sanzionatori costituiscono atti vincolati rispetto alla violazione della clausola degli atti di gara (che indica l'osservanza di uno specifico obbligo, ossia l'assunzione del personale ex ATO, la quale, tra l'altro, assumeva valore sostanziale in quanto condizionava economicamente l'offerta di gara).

Il rispetto della disciplina di gara stabilita consente, infatti, di garantire la trasparenza dell'agire dell'amministrazione – attuata nelle regole preventivamente fissate dal bando o negli atti allegati, come nel caso in questione – ed assicurare la *par condicio* nei confronti di tutti i concorrenti (ivi inclusi i potenziali partecipanti che non hanno concorso, una volta conosciuta l'esistenza del detto requisito di partecipazione).

Nel caso di specie, quindi, stante la determinatezza della clausola sociale ed il suo carattere cogente, non vi poteva essere spazio per l'Amministrazione per ridurne *ex post* la portata sulla base di personali dichiarazioni della ditta.

Pertanto, l'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale da parte della ditta "OMISSIS" s.r.l. doveva comportare l'applicazione da parte del Comune di San Cipirello dei rimedi previsti dalla legge e dal capitolato.

8) Proroga dell'affidamento del servizio per mesi 3, dal 3 agosto 2018 al 1° novembre 2018, alla "OMISSIS" s.r.l..

In data 23 luglio 2018, il Sindaco GELUSO, Determina Sindacale n. 38, emessa nell'esercizio di poteri *extra ordinem* pur essendo a conoscenza del termine dell'affidamento del servizio in precedenza affidato e , avendo, pertanto, tutto il tempo necessario per predisporre un nuovo bando di gara disponeva, in assenza dei presupposti di legge ed in totale dispregio dei principi europei di massima partecipazione alle gare d'appalto, di libera concorrenza, di non discriminazione, di trasparenza nonché di pubblicità – meglio rappresentati nel paragrafo della presente Relazione denominato *"Gli atti sindacali"* – la proroga dell'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati alla ditta "OMISSIS" s.r.l., per ulteriori mesi tre, dal 3 agosto 2018 al 1° novembre 2018, senza alcuna motivazione se non quella che la ditta "OMISSIS" s.r.l. stava effettuando il servizio "a regola d'arte", come se tale circostanza fosse un evento straordinario che consentiva di derogare alle norme di legge poste a tutela dei superiori principi; in esecuzione della citata determinazione, con determinazione dirigenziale dell'Area Tecnica n. 383 del 26 luglio 2018, veniva affidato il servizio alla ditta "OMISSIS" s.r.l., anche in questo caso, in violazione aperta dei principi europei di massima partecipazione alle gare d'appalto, di libera concorrenza, di non discriminazione, di trasparenza nonché di pubblicità, per un importo complessivo pari ad Euro 140.376,72, IVA compresa, di gestione dei rifiuti alla ditta "OMISSIS" s.r.l. per ulteriori 3 mesi, a far data dal 3 agosto 2018.

Con i suddetti atti, quindi, il Comune di San Cipirello, in modo del tutto illegittimo, ha prodotto un vantaggio economico ingiusto a favore della "OMISSIS" s.r.l., consapevole dell'illecito arricchimento conseguito, essendo perfettamente a conoscenza che l'istituto della proroga non poteva essere esercitato non ricorrendone i presupposti di legge.

9) Proroga dell'affidamento del servizio per mesi 2, dal 2 novembre 2018 al 1° gennaio 2019 alla "OMISSIS" s.r.l..

Qualche giorno prima della scadenza della precedente proroga il Sindaco Geluso, con determina Sindacale n. 47 del 23 ottobre 2018, emessa richiamando genericamente il decreto legislativo 152/2006, prorogava ulteriormente il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati alla ditta "OMISSIS" s.r.l., per mesi due e precisamente dal 2 novembre 2018 all'1 gennaio 2019.
Anche in questo caso l'atto sindacale è stato posto in essere in assenza dei presupposti di legge ed in totale dispregio dei principi europei di massima partecipazione alle gare d'appalto, di libera concorrenza, di non discriminazione, di trasparenza nonché di pubblicità e senza alcuna motivazione, se non, ancora quella che la ditta "OMISSIS" s.r.l. stava effettuando il servizio "a regola d'arte"; in esecuzione della citata determinazione, con determinazione dirigenziale dell'Area 4 Tecnica n. 507 del 23 ottobre 2018, veniva affidato il servizio alla ditta "OMISSIS" s.r.l., per un importo complessivo pari ad Euro 93.584,48, IVA compresa.
Dunque, la "OMISSIS" s.r.l., per effetto delle due ultime proroghe disposte dal Sindaco di San Cipirello, ha avuto affidato direttamente ed in assenza dei presupposti di legge nonché di qualsiasi procedura comparativa, anche informale, commesse per un importo complessivo di oltre Euro 230.000,00.
Da un punto di vista contabile si rileva che, ferme restando le considerazioni sopra espresse sulla illegittimità della presente proroga, la determinazione dirigenziale dell'Area 4 Tecnica n. 507 del 23 ottobre 2018 era anche priva del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, tanto è che lo stesso responsabile dell'Area 4 Tecnica, nel darne atto, procedeva in data 4 dicembre 2018 (ossia successivamente all'insediamento della

Commissione) alla revoca della citata determinazione n. 507, oltre un mese dopo l'avvio del servizio da parte della ditta "OMISSIS" s.r.l. ed a riaffidare il servizio alla stessa sino al 31 dicembre 2018.

Al riguardo, si rappresenta nuovamente che l'articolo 183, comma 7, del decreto legislativo 267/2000 prevede che "*I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa... sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria*".

Inoltre l'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 267/2000 stabilisce che "*gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5, da parte del responsabile del servizio finanziario*".

L'articolo 194, comma 1, sempre dello stesso decreto, stabilisce che, qualora vi sia stata acquisizione di servizi, nelle ipotesi di violazione degli obblighi di cui al citato comma 1 dell'articolo 191, per potere procedere al pagamento della fornitura è necessario il previo riconoscimento del "debito fuori bilancio" da parte del Consiglio Comunale nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Alla luce di quanto sopra, si evidenzia che i pagamenti alla ditta "OMISSIS" s.r.l. per i servizi erogati nel periodo 2 novembre 2018-4 dicembre 2018 devono essere preceduti da apposita deliberazione di riconoscimento del debito da parte del Consiglio Comunale.

10) Procedura per l'affidamento del servizio per mesi 4, con decorrenza 2 gennaio 2019

Con la stessa determinazione sindacale nel precedente punto 9), il Sindaco GELUSO disponeva che fosse indetta la procedura ritenuta dagli Uffici necessaria per l'affidamento per una durata di mesi 4, con decorrenza 2 gennaio 2019, del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati.

A seguito della suddetta determinazione in data 5 dicembre 2018, con Determina Reg. Gen. n. 558, il Responsabile *pro tempore* dell'Area 4 Tecnica, "OMISSIS", indiceva una

procedura aperta *ex* articolo 60 del decreto legislativo 50/2016, fissandone contestualmente i termini e le condizioni.

Si evidenzia che anche questa gara recava un importo di poco inferiore alla soglia comunitaria; a conclusione della medesima, il servizio veniva affidato per mesi quattro, con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica Reg. Gen. n. 2 del 10 gennaio 2019, alla ditta "OMISSIS" s.r.l., che aveva offerto un ribasso sull'importo a base d'asta del 20,00 % e, quindi, per una somma complessiva di Euro 190.972,01, IVA compresa.

L'importo previsto per l'affidamento del servizio, per la durata prestabilita di 4 mesi, veniva fissato in Euro 242.494,88 (di cui 212.620,67 soggetti a ribasso, 3.865,83 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, 26.008,38 per somme a disposizione dell'Amministrazione, di cui 21.648,65 per IVA al 10%, 4.329,73 per competenze tecniche e 30,00 per contributo ANAC).

Il valore economico dell'appalto, anche in questo caso, come nella precedente procedura aperta indetta per il medesimo servizio dal Comune di San Cipirello (in cui l'importo dell'appalto era inferiore per soli Euro 238,40 rispetto alla soglia comunitaria), era di poco inferiore alla soglia comunitaria; pertanto, l'amministrazione comunale di San Cipirello, anche in questo caso, ha potuto procedere con le modalità meno rigorose previste dal decreto legislativo 50/2016 per gli appalti sottosoglia, non garantendo, quindi, adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità della procedura di gara ed agendo in modo di non favorire la concorrenza attraverso la più ampia partecipazione delle imprese interessate.

La circostanza che l'appalto fosse inferiore alla soglia comunitaria è stata posta dal Comune di San Cipirello anche in questo caso a fondamento della individuazione quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso.

Infatti, anche in questo caso, negli atti di gara si rileva che il ricorso a tale criterio veniva motivata semplicemente sulla base del fatto che il servizio in questione, oltre ad essere caratterizzato da elevata ripetitività, era di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 50/2016.

Ancora una volta la scelta del Responsabile dell'Area Tecnica di San Cipirello di individuare, in aderenza a quanto previsto nella determina sindacale suddetta cui dava

esecuzione il criterio del solo prezzo anziché quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quale criterio di aggiudicazione dell'appalto in questione, oltre ad essere illegittima per le medesime ragioni al riguardo sopra meglio rappresentate in occasione dell'analisi degli atti sindacali, ha determinato anche l'elusione dell'applicazione delle norme regionali imperative che attribuivano la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico alla competenza di una apposita Commissione giudicatrice esterna composta ai sensi dell'articolo 9, comma 22, della legge regionale n. 12/2011, come introdotto dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 1 del 26 gennaio 2017.

Il R.U.P., anche in questo caso individuato nel "OMISSIS", richiedeva l'attivazione della procedura di gara al Responsabile della Centrale Unica di Committenza.

La CUC pubblicava, dunque, un avviso di gara per giorni 15, con il quale invitava le ditte interessata a presentare offerta entro le ore 11 del giorno 21 dicembre 2018.

Al riguardo, si evidenzia che, qualora l'importo della gara fosse stato (come doveva essere, senza il frazionamento della stessa) superiore alla soglia comunitaria, si sarebbero dovute applicare le modalità di pubblicazione più rigorose previste dal decreto legislativo 50/2016.

Entro i termini previsti nell'avviso di gara, come da verbale della CUC del 29 marzo 2018, pervenivano le buste delle seguenti imprese:

1) "OMISSIS" s.r.l. – busta depositata in data 21 dicembre 2018 ed assunta in carico con prot. n. 22174;
2) "OMISSIS". (in ATI con la "OMISSIS".)– busta depositata in data 21 dicembre 2018 ed assunta in carico con prot. n. 22175;

Anche nella presente procedura il Responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di San Giuseppe Jato, San Cipirello e Camporeale, Ing. "OMISSIS", individuava nuovamente, quali componenti della Commissione di gara da lui presieduta, due dipendenti comunali di San Cipirello, ossia ancora una volta "OMISSIS" e "OMISSIS".

Come da verbale di procedura aperta del 21 dicembre 2018, tutte le suddette offerte vengono ammesse con riserva di verifica dei requisiti tecnico professionali da parte della stazione appaltante.

La verifica della documentazione prodotta ha permesso di rilevare le seguenti offerte:

1) "OMISSIS" s.r.l. – ribasso del 20,00%;

2) "OMISSIS" (in ATI con la "OMISSIS") - ribasso del 21,37%.

La CUC aggiudicava il servizio, quindi, alla "OMISSIS" (in ATI con la "OMISSIS"), avendo questa proposto il prezzo più basso (ribasso del 21,37%).

Nel verbale di gara viene testualmente riportato quanto segue:

"Il sig. "OMISSIS" chiede di avere copia della documentazione di gara presentata dalla citata ATI, stante che nella dichiarazione di contratto dell'ATI non si evince se si tratta di associazione di tipo verticale o orizzontale altresì da detta composizione scaturiscono i requisiti tecnici ed economici in testa alla capogruppo, tale requisito non viene neanche dichiarato nella documentazione di gara in quanto sono stati presentati gli stampati pubblicati dal Comune dove non sono riportati le proporzioni in caso di ATI. Tutto ciò scaturirebbe che se non si procede all'esclusione dell'ATI si verrebbe a configurare che di non essere in condizione di valutare tutta la documentazione di gara, il suddetto ammanco non può essere sanato dal soccorso istruttorio in quanto si tratterebbe di cambiare le carte in tavola o le regole del gioco".

Il verbale di gara veniva trasmesso dalla CUC alla stazione appaltante.

In data 28 dicembre 2018 il Comune di San Cipirello con nota n. 21425, a firma del Geom. "OMISSIS", comunicava alla CUC che, a seguito di verifiche in ordine ai requisiti posseduti dalle due ditte partecipanti alla gara di cui sopra, "*si sono riscontrate delle carenze e illegittimità*"; si chiedeva, quindi, al Presidente della CUC il riesame della documentazione di gara.

In proposito, si evidenzia che, in questa circostanza, il Comune di San Cipirello – a differenza di quanto avvenuto nella procedura di gara del dicembre 2017 (prima aggiudicata alla "OMISSIS" dalla CUC e, poi, riaggiudicata, a seguito dell'esclusione della suddetta ditta, alla "OMISSIS") – rilevate delle irregolarità, non ha approvato la proposta di aggiudicazione trasmessa dalla CUC e ha rimesso nuovamente le valutazioni ad essa.

Nell'altra procedura sopra citata (del 2017), infatti, in presenza di identiche circostanze, l'Amministrazione in questione, anziché rimettere nuovamente la decisione alla CUC, aveva assunto autonomamente la decisione di non approvare la proposta di aggiudicazione e, dopo avere escluso la "OMISSIS", aggiudicava il servizio alla "OMISSIS"

Pertanto, in data 9 gennaio 2019, si riuniva nuovamente la Centrale Unica di Committenza dei Comuni di San Giuseppe Jato, San Cipirello e Camporeale nelle persone sempre dell'Ing. "OMISSIS", in qualità di Presidente, e dei due soliti dipendenti comunali di San Cipirello, "OMISSIS" e "OMISSIS".

A conclusione delle operazioni di gara, la Commissione ammetteva la ditta "OMISSIS" s.r.l., in quanto integrava la documentazione di cui alla precedente seduta di gara con quanto richiesto (PASSOE e versamento ANAC) mentre escludeva la ditta "OMISSIS"., in ATI con la "OMISSIS" in quanto non veniva prodotto alcun contratto di avvalimento né risultava alcuna dichiarazione della "OMISSIS" s.c. a r.l. di concedere l'avvalimento.

Assistevano alle operazioni di gara "OMISSIS", nella qualità di responsabile tecnico della "OMISSIS" s.r.l., ed "OMISSIS", nella qualità di Direttore Tecnico della "OMISSIS".

Nel frattempo, prima ancora di aggiudicare definitivamente la gara, la medesima Area del Comune di San Cipirello, in data 2 gennaio 2019, con note prot. nn. 12, 13, 15, richiedeva, in corso di gara (e non dopo l'aggiudicazione), agli Uffici competenti, le informazioni di rito esclusivamente per quanto riguarda la compagine societaria della "OMISSIS" s.r.l. e non anche alla "OMISSIS"..

La procedura di gara, quindi, veniva aggiudicata alla Ditta "OMISSIS" s.r.l., con il 20 % di ribasso sull'importo a base di gara.

Al riguardo, non può non evidenziarsi come la ditta "OMISSIS" s.r.l., a differenza di tutte le precedenti procedure di gara, offre un ribasso più limitato rispetto alle percentuali di ribasso proposte nelle altre occasioni, che si assestavano tutte intorno al 70%.

In data 10 gennaio 2019, con determinazione del Responsabile dell'Area 4 Tecnica, il servizio veniva affidato alla ditta "OMISSIS" s.r.l., per un importo di Euro 190.972,01.

In data 14 gennaio 2019, il servizio veniva consegnato dal Comune di San Cipirello, in via d'urgenza, alla ditta "OMISSIS" s.r.l..

In ordine alla presente procedura di gara, tuttavia, deve rilevarsi come il Comune di San Cipirello affidava ugualmente il servizio alla ditta "OMISSIS" s.r.l. e glielo consegnava in data (come detto) 14 gennaio 2019, nonostante la decadenza della procedura di gara per il mancato perfezionamento della stessa entro il 31 dicembre 2018.

Al riguardo, l'articolo 183, comma 3, del decreto legislativo 267/2000 statuisce che "*Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186*".

- Servizio di conferimento della frazione organica presso impianto di stoccaggio

Anche relativamente all'affidamento del servizio di conferimento della frazione organica presso impianto di stoccaggio sono state riscontrate gravi criticità, soprattutto riguardo alla ditta affidataria ed alle modalità di selezione della medesima.

Nello specifico, in data 9 luglio 2018, veniva emessa la Determina Dirigenziale n. 134 – Reg. Gen. n. 351 del 9 luglio 2018, con la quale il Responsabile dell'Area 4 Tecnica – SUAP – Patrimonio Geom. "Omissis", giusta Determinazione Sindacale n. 17/18, procedeva all'indizione della procedura in parola.

Tale atto si rendeva indispensabile in virtù del fatto che la "OMISSIS" ditta a cui l'Ente conferiva in passato i propri rifiuti organici, in data 27 giugno 2018, aveva comunicato la non accessibilità per gli scarti di cui al Cod. CER 200108.

Pertanto, il Responsabile del Comune richiedeva i preventivi per l'affidamento del servizio alle ditte di seguito elencate, le quali proponevano quanto accanto specificato:

- "OMISSIS" – Impianto di compostaggio sito a Belpasso (CT) – per gli oneri di discarica 95,00€/Tonn.;
- "OMISSIS" – Impianto di trasferenza sito ad Alcamo (TP) – soltanto per gli oneri di conferimento presso la loro piattaforma 45,00€/Tonn.

  Oltre a 85,00€/Tonn. per il costo dello smaltimento pergolato;
- "OMISSIS" – ditta di trasporto rifiuti con sede a Carini (PA) – soltanto per il trasporto 1.000 € a singolo viaggio;
- "OMISSIS" – Impianto di stoccaggio e trasporto rifiuti con sede a Carini (PA):

- "OMISSIS" s.r.l. – Impianto di stoccaggio e trasporto rifiuti con sede a San Cipirello (PA) – per il conferimento presso la loro piattaforma 150,00€/tonn.;

Si evidenzia che la ditta "OMISSIS", nonostante sia stata invitata a presentare apposita offerta, non ha fatto pervenire alcun preventivo, atteso che nulla è stato rilevato agli atti. Della mancata partecipazione alla gara, inoltre, non n'è stato fatta menzione nemmeno negli atti di gara successivi.

Tuttavia, viste le proposte pervenute, considerata la generalità riscontrata, l'Ente ha contattato le ditte per chiedere ulteriori delucidazioni in merito.

A tal proposito:

- "OMISSIS", ha precisato che, dalla somma proposta, restavano esclusi gli oneri di discarica quantificati in 95,00€/tonn. con piccole percentuali di impurità;
- "OMISSIS" ha precisato che, dalle superiori somme, restavano esclusi gli oneri di conferimento a discarica finale, come specificato in proposta, e, relativamente ai costi di smaltimento pergolato, ha riferito che gli stessi non potevano essere quantificati *a priori*;
- "OMISSIS" S.r.l. ha precisato che l'importo proposto era comprensivo di trasporto ed oneri di conferimento presso discarica finale, chiarendo, infine, che al Comune non sarebbero stati addebitati ulteriori costi.

Nulla risulta dalla determina circa le eventuali delucidazioni richieste alle altre ditte che, verosimilmente, non venivano interpellate dall'Ente poiché NON ritenute "di interesse" per l'aggiudicazione del servizio.

Senza una precisa analisi sulle delucidazioni pervenute, in mancanza di un piano di programmazione presuntivo del quantitativo di rifiuti da conferire nella frazione organica, il Responsabile "riteneva più conveniente" la proposta avanzata dalla ditta "OMISSIS" s.r.l. alla quale, dunque, affidava il servizio sino al 31 ottobre 2018, impegnando la somma presumibile di Euro 25.500+IVA al 10% (spesa complessiva pari ad Euro 28.050,00) ed imputando le somme nell'esercizio in corso di cui ai codici di bilancio U.1.03.02.15.004.

Attesa la mancanza di una proiezione del quantitativo di frazione organica da stoccare, non era possibile definire *a priori* più vantaggiosa l'offerta della "OMISSIS" s.r.l.; infatti, solo sulla scorta di una preventiva quantificazione del materiale da stoccare e smaltire si sarebbe

potuta valutare realmente l'offerta più conveniente in quanto, allo stato dell'arte, con quantitativi minimi, sarebbe potuta effettivamente risultare più vantaggiosa la proposta della "OMISSIS" s.r.l. mentre, invece, con quantitativi più importanti, si sarebbe dovuto pervenire ad esiti diversi.

Ad esempio, l'offerta della "OMISSIS" avrebbe potuto essere oggetto di migliore valutazione anche in considerazione della capacità massima dei mezzi a disposizione (con diminuzione dei viaggi per il trasporto dei rifiuti); parimenti alla ditta "OMISSIS" si sarebbero potute richiedere ulteriore specifiche riguardo ai costi per il conferimento a discarica ovvero in merito alla presunta percentuale di percolato rispetto ad un quantitativo di rifiuti stoccati.

Si rileva, dunque, per l'ennesima volta, un evidente trattamento di favore verso la ditta "OMISSIS" s.r.l. da parte della stazione appaltante.

Successivamente, in data 24 ottobre 2018, con Determinazione n. Reg. Gen. 511 in pari data, il più volte citato Geom. "OMISSIS" disponeva un'integrazione dell'impegno di spesa di cui sopra (rif. CIG 767108184B), per ulteriori Euro 23.000,00, IVA compresa, relativi alla prosecuzione del servizio sino al mese di dicembre 2018.

In merito all'utilizzo della proroga valgono anche in questo caso le considerazioni sopra rappresentate in ordine alle proroghe disposte in modo sistematico e reiterato da parte del Sindaco GELUSO Vincenzo.

Al riguardo, si ribadisce, quindi, che la proroga degli affidamenti dei servizi è un istituto assolutamente eccezionale e straordinario, in considerazione del fatto che comporta inevitabilmente una compressione dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione; il decreto legislativo 50/2016 ne ha esattamente circoscritto l'ambito di applicazione stabilendo con l'articolo 106, comma 11, che "*la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante*". Sempre il medesimo decreto legislativo, all'articolo 35, comma 4, prevede che

"Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture … tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni (di proroga, n.d.C.) o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara".

Come chiarito dall'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con la circolare n. 2753 del 29 giugno 2018 sopra richiamata, indirizzata a tutti i Comuni siciliani, la cosiddetta proroga tecnica è dunque consentita soltanto se ed in quanto prevista nel contratto precedentemente stipulato e per il tempo necessario all'espletamento di una nuova procedura aperta.

Negli atti adottati dal Comune di San Cipirello ai fini dell'affidamento del servizio in questione analizzati dalla Commissione, invece, non vi è alcun riferimento alla facoltà per l'Ente di avvalersi della proroga c.d. "tecnica".

Secondo orientamenti giurisprudenziali oramai consolidati, tenuto conto della natura eccezionale dell'istituto della proroga, il ricorso al medesimo è consentito esclusivamente per cause determinate da fattori che, in alcun modo e misura, coinvolgono le responsabilità dell'Amministrazione e ad essi non imputabili.

Nel caso in questione, invece, il Comune di San Cipirello prorogava l'affidamento del servizio per porre rimedio a inadempienze e ritardi che coinvolgevano la responsabilità dell'Amministrazione comunale, la quale avrebbe dovuto decidere per tempo come sostituire alla scadenza (elemento conosciuto in quanto già definito tra le parti) un rapporto di appalto, attivandosi tempestivamente per l'espletamento delle procedure aperte finalizzate all'affidamento del servizio pubblico.

Con i suddetti atti, pertanto, il Responsabile "OMISSIS" esercitava in modo arbitrario i suoi poteri gestionali in quanto prorogava, in assenza dei presupposti normativi, l'affidamento di un servizio, creando situazioni di "consolidamento" di rapporti esclusivi con la ditta "OMISSIS" s.r.l. e non assicurando, come impone, invece, il principio di libera concorrenza, l'ampliamento delle possibilità concrete di aggiudicazione in capo ad altri operatori potenzialmente idonei.

Concludendo, sembrerebbe che la società "OMISSIS" s.r.l. goda, presso il Comune di San Cipirello, al pari dell'impresa "OMISSIS", di un particolare "diritto di prelazione" sulle

concorrenti, ciò sia in considerazione delle circostanze di fatto che hanno portato anche alla presente aggiudicazione sia in virtù dell'evidente compiacenza rilevata in capo all'Ente nel valutare le carenti e pretestuose giustificazioni avanzate per il costante ribasso anormalmente basso proposto durante le procedure di gara inerenti all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti.

Ed appare altrettanto evidente che la "OMISSIS" e la "OMISSIS" si alternino nell'affidamento del servizio. Tuttavia, sussiste il fondato convincimento che si tratta di ditte legate da forti interessi reciproci, quanto meno di "cartello", e non solo.

La società "OMISSIS" s.r.l. è una delle società riconducibili alla famiglia "OMISSIS" – "OMISSIS", insieme alla "OMISSIS" e ad altre.

La ditta che ha preso parte alle procedure di gara inerenti all'affidamento della gestione dei rifiuti presso il Comune di San Cipirello, la "OMISSIS" s.r.l. (e non la "OMISSIS"., come erroneamente indicato negli atti più datati analizzati dalla Commissione) è al 98% di proprietà di "OMISSIS", figlio di Ignazio e di "OMISSIS", quest'ultima detentrice del restante 2% delle quote.

Egli è pure dipendente della "OMISSIS" s.r.l.: tramite la banca dati I.N.P.S., il predetto, dal 1° ottobre 2015 al 31 giugno 2016, è risultato, a fasi alterne, lavoratore dipendente e percettore di redditi sia della "OMISSIS" s.r.l. che della "OMISSIS".; successivamente, sino alla data odierna, è risultato essere inquadrato solo nella ditta del figlio).

In ragione delle diverse rappresentanze espletate in nome e per conto dell'impresa "OMISSIS" s.r.l. durante le diverse procedure di gara d'appalto, ed ai comportamenti tenuti in fase di gara anche rispetto a quelle alla quale la ditta non è invitata, come accaduto presso il Comune di Monreale, il "OMISSIS" rappresenta il vero indiscutibile *dominus* dell'azienda, di cui il "OMISSIS", amministratore unico e rappresentante legale, è il formale intestatario.

Riguardo alla figura di "OMISSIS" si rinvia a quanto riferito nei capitoli precedenti.

La sussistenza di un reciproco interesse tra "OMISSIS" e "OMISSIS" appare acclarata allorchè "OMISSIS", vero *dominus* della "OMISSIS" e "OMISSIS", vero *dominus* della "OMISSIS", vengono tratti in arresto nel 2015 dalla Compagnia Carabinieri di Monreale, per i reati di cui agli articoli 340 e 610 c.p., reato poi derubricato nell'articolo 353 c.p. "*poiché, in concorso tra loro, impedivano o comunque turbavano la gara per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Monreale (dalla quale erano stati esclusi), con minaccia*" (procedimento penale n. 21467/2015 P.M., ancora in corso).
E' accaduto infatti che la "OMISSIS" era stata esclusa dalla predetta gara e ancorchè la "OMISSIS" S.r.l. non fosse stata invitata alla medesima gara, "OMISSIS" e "OMISSIS" si recavano a protestare presso il Comune per l'esclusione della "OMISSIS", con ciò dimostrando che le imprese sono solo formalmente concorrenti.
Per la turbata libertà degli incanti commessa, impedendo la prosecuzione della gara, è stato richiesto l'intervento delle Forze di polizia.

Per tale episodio il "OMISSIS" e "OMISSIS" sono stati rinviati a giudizio per turbata libertà degli incanti con udienza fissata ad ottobre del 2019.

Per tale circostanza, anche la rappresentante legale "OMISSIS", in qualità di amministratore di diritto dell'azienda, è stata deferita per la medesima ipotesi di reato nell'ambito del procedimento penale n. "OMISSIS" R.G.N.R. Mod. 21, instaurato presso la Procura della Repubblica di Palermo.

A2) Appalto per la gestione del micro asilo nido (per un importo di € 400.000)

Presso il Comune di San Cipirello è attivo un micro asilo nido, che si occupa dell'educazione, della cura e della socializzazione degli infanti.

In seno alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo è incardinato il procedimento penale scaturito da esposti anonimi pervenuti in relazione alla gara che è stata aggiudicata alla cooperativa ""OMISSIS" " ed alla cooperativa di "OMISSIS" , sposato con "OMISSIS" e "omisssis" del boss Ignazio BRUNO di San Giuseppe Jato, coniugato con "OMISSIS" , classe 1973, sorella di Paolo.

E' scritto in un esposto anonimo: *"l'importo stanziato, pari a circa Euro 400.000,00 per mesi 10, grazie alla compiacenza del* "OMISSIS" *, e del* "OMISSIS" *, dovrebbe "andare alle famiglie dei carcerati": ciò era previsto dall'accordo pre-elettorale "stipulato" tra le famiglie di San Cipirello e San Giuseppe Jato e i due suddetti esponenti politici"*.

Dall'esame del procedimento amministrativo si ricava quanto segue:

a) in data 9 febbraio 2017 il Ministero dell'Interno – Piano Azione e Coesione, nell'ambito del programma nazionale "Servizi di cura dell'infanzia e agli anziani non autosufficienti", con decreto n. 1439/PAC concedeva al Comune di San Cipirello, che ne aveva fatto richiesta, un finanziamento di euro 414.166,00, oltre alla quota di compartecipazione utenti di Euro 9.240,00, quale supporto diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica per i servizi di cura dell'infanzia;

b) il giorno 1° settembre 2017, con determina n. 481, il Comune – Area I – Affari Generali e Servizi alla Persona (Ufficio dei Servizi Sociali e Scolastici) di San Cipirello pubblicava, nell'Albo Pretorio, l'avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento della gestione del servizio del micronido comunale "L'Isola dei Bambini", con sede in quella Contrada Cozzo Reginella s.n.c., per un importo complessivo di Euro 403.243,80 oltre IVA – CIG: 7190276376 – CUP: C89D170002700008, con scadenza ore 12,00 del 20 settembre 2017;

c) il 28 agosto 2017 il Comune di San Cipirello nominava quale Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto la dipendente Dott.ssa "OMISSIS" ;

d) il 7 febbraio 2018, a seguito dell'avviso esplorativo del 1° settembre 2017, pervenivano al Comune di San Cipirello, le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara delle seguenti ditte:

1. "OMISSIS" Società Cooperativa Sociale (Capogruppo) – "OMISSIS" Cooperativa Sociale (Associata);
2. "OMISSIS" ;
3. "OMISSIS" Sol. Soc. O.N.L.U.S.;
4. "OMISSIS" Coop. Soc. ONLUS;
5. "OMISSIS" Soc. Coop Sociale a r.l.
6. "OMISSIS" ;

Tutte le predette ditte venivano ammesse alla fase successiva ed invitate a presentare le offerte della negoziazione tramite richiesta di offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (prot. n. 2442 dell'8 febbraio 2018) entro il termine stabilito delle ore 12,00 del 15 maggio 2018;

e) i giorni 20 e 25 giugno e 3 luglio 2018 la Commissione giudicatrice procedeva alla valutazione della documentazione pervenuta, rilevando che solamente le cooperative "OMISSIS" Società Cooperativa Sociale (Capogruppo), in ATI con "OMISSIS" Cooperativa Sociale (Associata), e la "OMISSIS" avevano presentato le offerte. Nel corso delle sedute di gara, la prima cooperativa veniva invitata ad integrare la documentazione mancante, mentre la seconda veniva esclusa dalla partecipazione alla gara in quanto all'interno della busta "A" (Documentazione amministrativa) aveva inserito altra documentazione inerente l'offerta tecnica ed economica, che, invece, doveva essere allegata in altre differenti buste, così come previsto dall'articolo 11 del bando di gara;

f) con determina n. 168 del 27 luglio 2018 il Comune di San Cipirello affidava in via d'urgenza alle associate "OMISSIS" Società Cooperativa Sociale (Capogruppo) e "OMISSIS" Cooperativa Sociale la gestione del micronido comunale a partire dal 1° agosto 2018;

g) nella determina n. 431 del 3 settembre 2018, si legge *"che tutti i controlli attivati dalla Stazione Appaltante volti a verificare il possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine tecnico si sono conclusi in data 27/08/2018"*;

h) il Comune di San Cipirello aggiudicava in via definitiva alla suddetta ATI il servizio per l'importo complessivo di euro 389.014,99, oltre I.V.A..

Cooperative aggiudicatarie dell'affidamento

a) **"OMISSIS" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE,** con sede a Partinico (PA), costituita il 19 settembre 1990, ha per attività prevalente l'assistenza domiciliari agli anziani, minori e disabili.

La stessa, in conformità all'articolo 1 della legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, sviluppando tra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante lo svolgimento di diverse attività, anche nelle seguenti unità locali secondarie:

"OMISSIS"

Le cariche sociali all'interno della cooperativa sono ripartite come segue:

- **"OMISSIS"**, Presidente del Consiglio di amministrazione e rappresentante dell'impresa;
- **"OMISSIS"**, Vice Presidente del Consiglio di amministrazione;
- **"OMISSIS"**, Consigliere;

b) **"OMISSIS" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE,** con sede a Palermo, costituita il 23 novembre 1990, ha per attività prevalente l'assistenza domiciliare agli anziani e corsi di formazione.

La stessa, come da statuto sociale, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità, senza finalità speculative, svolge le attività previste dall'articolo 1 della

legge 381/1991, proponendo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini in condizioni di disagio, anziani, handicappati, minori a rischio, ragazze madri, tossicodipendenti, malati terminali ed altro.

Le cariche sociali della cooperativa sono ricoperte dai seguenti soggetti :

- **"OMISSIS"**, Presidente del Consiglio di amministrazione.

La sorella, "OMISSIS", (cl.73) , è coniugata con "OMISSIS", (cl.73), attualmente detenuto, tratto in arresto in data 16 marzo 2016 dal Nucleo Investigativo del Gruppo Carabinieri di Monreale, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale – Ufficio G.I.P. di Palermo, per associazione a delinquere di tipo mafioso e violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale di P.S., produzione e traffico di sostanze stupefacenti ed estorsione.

Con sentenza n. "OMISSIS", il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Palermo lo condannava alla pena di anni 14 di reclusione;

- **"OMISSIS"**, Vice Presidente del Consiglio di amministrazione;
- **"OMISSIS"**, Consigliere;

- **Aggiudicazione da parte della ATI "OMISSIS" e "OMISSIS" ed illegittima esclusione dell'altra concorrente, cooperativa "OMISSIS".**

Dagli atti relativi alla procedura posta in essere dal Comune di San Cipirello e acquisiti dalla Commissione, si rileva che il Comune di San Cipirello, a seguito di espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 50/2016, con importo a base d'asta di Euro 403.243,80 IVA esclusa, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, affidava alla "OMISSIS" Società Cooperativa Sociale (Capogruppo) e alla "OMISSIS" Cooperativa Sociale (Associata) la gestione del micronido comunale, a partire dal 1° agosto 2018, per l'importo complessivo di Euro 389.014,99, oltre IVA.

Ai fini dell'aggiudicazione del servizio tra tutte le ditte ammesse a presentare le offerte della negoziazione tramite richiesta di offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (prot. n. 2442 dell'8 febbraio 2018) entro il termine stabilito delle ore 12,00 del 15 maggio 2018, oltre alla ditta aggiudicataria, presentava offerta anche la ditta "OMISSIS".

La Commissione esaminatrice, nell'espletamento delle operazioni di gara avvenute nei giorni 20 e 25 giugno e 3 luglio 2018, dopo aver invitato la cooperativa "OMISSIS" Società Cooperativa Sociale (Capogruppo) e la "OMISSIS" Cooperativa Sociale (Associata) ad integrare la documentazione mancante, escludeva la "OMISSIS", in quanto all'interno della busta "A" (documentazione amministrativa) aveva inserito altra documentazione inerente all'offerta tecnica ed economica che, invece, doveva essere allegata in altre differenti buste; dall'analisi della suddetta documentazione si rilevava, altresì, che la Stazione Appaltante non comunicava a questa ultima ditta l'avvenuta esclusione.

In data 27 luglio 2018, con determina n. 168, il Comune di San Cipirello affidava in via d'urgenza alla "OMISSIS" Società Cooperativa Sociale (Capogruppo) ed alla "OMISSIS" Cooperativa Sociale (Associata) la gestione del micronido comunale, a partire dal 1° agosto 2018, ponendo, a fondamento di tale scelta, l'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 159/2011.

In data 3 settembre 2018, a distanza di oltre un mese dall'affidamento del servizio in via d'urgenza, procedeva con determina n. 431, atteso, si legge in essa, "*che tutti i controlli attivati dalla Stazione Appaltante volti a verificare il possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine tecnico si sono conclusi in data 27/08/2018*"; il Comune di San Cipirello aggiudicava in via definitiva alla suddetta ATI il servizio per l'importo complessivo di Euro 389.014,99, oltre IVA.

Ebbene, dall'esame degli atti, si ricava che la Stazione Appaltante violava direttive comunitarie e specifiche disposizioni del decreto legislativo 50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici, applicabile anche alla vicenda *de qua ratione temporis*, in quanto le procedure erano state indette e gli affidamenti erano avvenuti successivamente all'entrata in

vigore del predetto decreto), poste a tutela di interessi costituzionalmente rilevanti per i motivi di seguito rappresentati.
In particolare, la Commissione esaminatrice ha illegittimamente escluso la SOCIETA' "OMISSIS", per asserita violazione delle previsioni di gara.

Tale ultima società è stata esclusa in quanto nell'ambito della negoziazione tramite richiesta di offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione inseriva all'interno della busta "A" (Documentazione amministrativa) altra documentazione inerente all'offerta tecnica ed economica, che, invece, doveva essere allegata in altre differenti buste.
Le modalità di presentazione delle offerte erano disciplinate dall'articolo 10 della lettera di invito; in esso si specificava che *"L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Sistema in formato elettronico attraverso la piattaforma MePA. La redazione dell'offerta deve avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata dal MePA che consentono di predisporre: 1.1) una busta virtuale contenente la documentazione amministrativa che attesta i requisiti e gli adempimenti del concorrente per partecipare alla gara; 1.2) una busta virtuale contenente l'offerta tecnica; 1.3) una busta virtuale contenente l'offerta economica"*.
Sempre lo stesso articolo 10 poneva a carico della ditta offerente i rischi dell'invio *on line* dell'offerta telematica esclusivamente in ordine alle scadenze temporali previste e prevedeva l'esclusione nel caso in cui l'istanza di partecipazione, l'offerta tecnica e quella economica non fossero sottoscritte con firma digitale.
L'articolo 11 della lettera di invito statuiva, poi, che il concorrente avrebbe dovuto inviare nel rispetto delle modalità stabilite dalla Piattaforma MePA, a pena di non ammissione, tre buste telematiche contenenti la documentazione richiesta, l'offerta tecnica e quella economica; nei fatti, la Commissione esaminatrice escludeva la ditta richiamando (impropriamente) lo stesso articolo 11 ed evidenziando, altresì, che l'offerta tecnica ed economica dovevano essere inserite in differenti buste che, pertanto, non dovevano essere visibili alla Commissione in questa fase di gara.

Dalla lettura della citata disposizione emerge chiaramente come l'esclusione della ditta doveva essere conseguenza esclusivamente della mancata osservanza delle modalità stabilite dalla Piattaforma MePA e non dell'inserimento di un documento o dell'offerta in una busta virtuale diversa rispetto a quella prevista dalla lettera di invito.

L'articolo 10 della lettera di invito, che disciplinava in modo specifico le modalità di presentazione delle offerte indicate nei punti 1.1, 1.2, 1.3 sopra illustrati, non faceva conseguire l'esclusione della ditta dalla procedura di gara telematica qualora taluno dei documenti o le offerte tecniche ed economiche fossero caricate in una busta virtuale diversa da quella prevista, a differenza di quanto previsto dallo stesso articolo 10 in caso di mancata sottoscrizione con firma digitale dell'istanza di partecipazione, dell'offerta tecnica e di quella economica, facendo conseguire in tali casi espressamente l'esclusione dalla procedura.

Tra l'altro, l'eventuale previsione nella *lex specialis* dell'esclusione di una ditta dalla procedura di gare per la suddetta irregolarità sarebbe stata manifestamente illogica in quanto assolutamente sproporzionata, tenuto conto che non poteva essere posta a tutela del principio della segretezza delle offerte (erroneamente invocato dalla commissione esaminatrice a giustificazione della esclusione) e di separazione tra offerta tecnica ed economica.

Infatti, sebbene l'offerta tecnica e quella economica erano state inserite in una busta diversa da quella in cui dovevano essere caricate (per fatti alla ditta non imputabili), non potevano in ogni caso essere lette nel loro contenuto (essendo solo identificabili nei titoli) dalla commissione esaminatrice che, come evidenziato dalla "OMISSIS", all'Arma dei Carabinieri (alla luce dell'esperienza di aggiudicazioni a suo favore avvenute da parte di stazioni appaltanti alla ricorrenza delle medesime circostanze), avrebbe potuto (*rectius*: dovuto) riordinare i vari allegati senza aprire il documento relativo alla offerta economica ed a quella tecnica, rinviando questo momento alla fase successiva a ciò dedicata.

Si evidenzia, inoltre, che la lettera di invito, sempre come disposto all'articolo 10, poneva a carico della ditta i rischi dell'invio *on line* dell'offerta telematica esclusivamente in ordine alle scadenze temporali previste e non ad altri fatti non imputabili all'offerente.

Ma – anche a volere interpretare diversamente la previsione dell'articolo 11 della lettera di

invito – la commissione esaminatrice, in ossequio al c.d. "principio di partecipazione responsabile dell'interessato", non avrebbe potuto escludere la ditta per l'errato caricamento volontario (ma reso necessario dalla temporanea inefficienza del sistema informatico MEPA, come dichiarato dalla "OMISSIS", all'Arma dei Carabinieri), dell'offerta economica e tecnica nella busta virtuale destinata alla documentazione amministrativa, al fine di evitare una, altrimenti sicura, esclusione.

La stessa giurisprudenza chiamata a pronunciarsi su identici casi ha più volte ricordato che, a fronte dell'impossibilità materiale [...] di inserire regolarmente gli allegati dell'offerta economica e dell'offerta tecnica nel campo predisposto per tali voci, la scelta della ricorrente, per non incorrere nella sicura esclusione dalla gara per violazione di espresse previsioni del disciplinare, di inserire i *files* nel campo della Documentazione amministrativa, è legittima perché la commissione, potendo subito individuare (come nella ipotesi in esame), nella documentazione amministrativa, i *files* alla stessa estranei perché portanti le relative denominazioni "Offerta Tecnica" ed "Offerta Economica", avrebbe dunque potuto (e dovuto) evitare di aprirli (così rispettando il principio di segretezza e di separazione tra offerta tecnica ed economica).

La giurisprudenza evidenzia, ancora, che, in tali circostanze, la garanzia che l'apertura dei *files* in questione non avvenga che all'atto dell'apertura dell'offerta economica è data dallo stesso sistema informatico, che consente di evincere esattamente il giorno e l'ora in cui si effettua ogni operazione e, dunque, anche quelli di apertura di ogni *file* trasmesso dai concorrenti. Infine, si evidenzia che l'esclusione da una gara della ditta in tali circostanze sia illegittima, atteso che, a fronte del comportamento tenuto dalla concorrente per superare delle criticità del sistema informatico, la Stazione Appaltante – ove la Commissione non possa ovviare aprendo i *files* sopraindicati soltanto in occasione dell'apertura dell'offerta economica – potrebbe agire in autotutela, annullando l'intera procedura di gara (Cons. Stato, Sez. V, 20 luglio 2016, n. 3297, id. 9 giugno 2009, n. 3575; esattamente, in termini, T.A.R. Lazio, Sezione Terza Quater, 22 novembre 2013, n. 9989; T.A.R. Sicilia – Sezione di Palermo, 11 maggio 2018, n. 1060).

Alla luce di quanto sopra, la commissione esaminatrice – la quale aveva, tra l'altro, riconosciuto il soccorso istruttorio all'ATI che si sarebbe aggiudicata il servizio per altri aspetti relativi all'istanza di partecipazione – non avrebbe potuto escludere la "OMISSIS", dalla procedura in questione.

Con l'esclusione della suddetta società, quindi, la commissione esaminatrice alterava e deviava il regolare funzionamento e la libera partecipazione degli offerenti alla gara, tenuto conto che la errata applicazione dell'articolo 11 della *lex specialis*, o comunque la sua illogica interpretazione (che poteva essere evitata, comunque, attraverso l'analisi delle più recenti sentenze relative a casi identici a quello in questione, facilmente reperibili anche in Rete), ha prodotto l'allontanamento, da parte della Stazione Appaltante, della ditta "OMISSIS".

Si sottolinea, inoltre, che ugualmente la Stazione Appaltante è in difetto, almeno con *culpa in vigilando*, allorchè condivideva la proposta di aggiudicazione con la conferma della stessa in sede di adozione dell'aggiudicazione definitiva.

Si evidenzia, ancora, che gravemente lesivo del principio di trasparenza e pubblicità è il comportamento tenuto dalla Stazione Appaltante allorchè ometteva di comunicare alla ditta "OMISSIS", l'avvenuta esclusione ai sensi dell'articolo 76, comma 5, del decreto legislativo 50/2016, di fatto impedendo alla stessa di far valere le proprie ragioni avverso la (peraltro, si ribadisce, illegittima) esclusione.

L'articolo 76, comma 5, del decreto legislativo 50/2016 ("*Informazione dei candidati e degli offerenti*") statuisce, infatti, che le Stazioni Appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente, e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, l'esclusione ai candidati ed agli offerenti esclusi; il comma 6 aggiunge che le comunicazioni di cui al comma 5 sono fatte mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri.

Non si può non rilevare, infine, come il Comune di San Cipirello abbia proceduto alla consegna del servizio a favore delle associate "OMISSIS" Società Cooperativa Sociale (Capogruppo) e "OMISSIS" Cooperativa Sociale (Associata), in data 27 luglio 2018, in assenza della verifica del possesso, da parte delle citate ditte unite in ATI, dei requisiti di ordine generale e di ordine tecnico previsti dalla normativa in materia e dalla "lettera di invito"; verifica conclusasi, come ammesso dallo stesso Ente, soltanto in data 27 agosto 2018 e formalizzata in data 3 settembre 2018, con determina n. 431.

Si rammenta, al riguardo, come sopra già evidenziato, che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 32 del decreto legislativo 50/2016, la verifica, da parte della Stazione Appaltante, del possesso dei prescritti requisiti di carattere generale dell'aggiudicatario al fine di accertarne il possesso della capacità a contrarre con la P.A., costituisce un'attività necessaria al fine di dare efficacia all'aggiudicazione. Peraltro, lo stesso Comune di San Cipirello poneva tale adempimento come obbligatorio nella stessa determina a contrarre (n. 201 del 18 aprile 2018) della procedura in esame.

Al riguardo, si rammenta che il decreto legislativo 50/2016, all'articolo 32, comma 13, dopo avere sancito la regola generale che l'esecuzione del contratto può avere inizio soltanto dopo che lo stesso è divenuto efficace, introduce la possibilità, in via eccezionale, per le Stazioni Appaltanti, di chiedere, in casi di urgenza e nei modi ed alle condizioni previste al comma 8 del medesimo articolo, l'esecuzione anticipata delle prestazioni all'aggiudicatario; presupposto indefettibile, tuttavia, affinché si possa procedere all'esecuzione anticipata del contratto, è che l'aggiudicazione sia divenuta efficace. Condizione che, nel caso in questione, non si era ancora avverata.

Le superiori considerazioni non sono superate neppure dalla circostanza che la Stazione Appaltante avesse posto a fondamento della scelta di affidare in via d'urgenza il servizio alla "OMISSIS" Società Cooperativa Sociale (Capogruppo) ed alla "OMISSIS" Cooperativa Sociale (Associata) l'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 159/2011.

Con la norma richiamata di carattere speciale (inerente alla materia della prevenzione delle infiltrazioni criminali nel sistema degli appalti pubblici), infatti, il legislatore non introduce alcuna deroga alle superiori disposizioni, limitandosi a consentire alle Stazioni Appaltanti di potere procedere alla stipula del contratto decorsi i termini previsti per legge per il rilascio

della documentazione antimafia da parte del Prefetto ovvero, nei casi di urgenza, decorso il termine di quindici giorni, in assenza di informativa antimafia.

In merito alla redazione della graduatoria redatta dai dirigenti – come previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. Enti Locali) – in riferimento all'inserimento dei bambini presso il micronido di San Cipirello, va evidenziata, da parte degli stessi, la non osservanza dei criteri previsti dall'articolo 8 del Regolamento della gestione del micronido medesimo (criteri per la formulazione della graduatoria), in quanto, atteso che le domande pervenute inizialmente erano risultate inferiori al numero massimo di 22, si era tenuto conto soltanto dell'ordine di presentazione delle domande, senza di fatto rispettare i requisiti in possesso dai vari utenti, come confermato dalla stessa dipendente "OMISSIS".

L'attività esperita dalla Commissione, alla luce della documentazione sopra citata, ha fatto emergere, quindi, importanti criticità in ordine sia alla procedura di affidamento sia alla successiva attività di gestione del microasilo nido comunale.

A parte tutte le circostanza sopra ampiamente evidenziate, si rileva che appare inverosimile che la cooperativa esclusa avesse riscontrato palesi difficoltà nel reperire *curricula* di figure professionali idonee da inserire nella potenziale gestione del micronido comunale.

Di contro, appare molto significativa la circostanza che gran parte dei *curricula* sarebbero confluiti presso la Società Cooperativa "OMISSIS", ritenuta a ragione "più quotata" per l'affidamento del servizio in questione da parte dell'Ente.

- **I legami delle cooperative costituite in ATI aggiudicatarie della gara, con elementi della criminalita' organizzata mafiosa.**

Il presidente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa "OMISSIS" è "omissis" del soggetto mafioso BRUNO Ignazio.

BRUNO Ignazio (cl.73), già destinatario della misura della sorveglianza speciale di P.S., di cui si è riferito nella parte dedicata al contesto criminale mafioso, è stato condannato con

sentenza della Corte di Appello di Palermo, divenuta irrevocabile il 28 settembre 2006, per estorsione, alla pena della reclusione per anni 9 e mesi 6.

Lo stesso è in atto detenuto a seguito di sentenza del 24 aprile 2018 della Corte d'Appello di Palermo, non ancora divenuta irrevocabile, con la quale è stato condannato alla reclusione per anni 14 per associazione di tipo mafioso, produzione detenzione e traffico di sostanze stupefacenti ed estorsione.

- **L'assunzione dopo l'aggiudicazione della gara da parte delle cooperative in ATI di soggetti vicini alla mafia e ad amministratori comunali**

L'ATI, dopo l'aggiudicazione provvisoria della gara relativa al servizio del micro nido da parte del Comune di San Cipirello, ha assunto personale riconducibile, direttamente o indirettamente, ad esponenti mafiosi locali.

Infatti, tra i dipendenti assunti dalla Cooperativa "OMISSIS"," figura "OMISSIS",, detta ""OMISSIS",," assunta in data 1° ottobre 2018, sorella di "OMISSIS", pregiudicato per mafia ed altro, sottoposto a misura di prevenzione personale, ritenuto, esponente di spicco della *famiglia* mafiosa di San Giuseppe Jato, la cui elevata caratura criminale è comprovata altresì dalla circostanza che, come detto innanzi, il "OMISSIS", aveva un continuo scambio di contatti con esponenti mafiosi di altri mandamenti, tra i quali quelli di Belmonte Mezzagno, anche al fine di assumere le decisioni in ordine al progetto di ricostituzione della c.d. "Commissione Provinciale" di "*cosa nostra*" di Palermo, in tal modo svolgendo funzioni direttive per l'organizzazione mafiosa. Il collaboratore di giustizia Gaspare PULIZZI nel corso dell'interrogatorio reso in data 19 gennaio 2008, riferiva proprio che "*dopo l'arresto di Giovanni Genovese, avvenuto nei primi mesi del 2007, il nostro referente a San Giuseppe Jato divenne "OMISSIS"*", il quale assicurava i contatti (di natura epistolare) tra Sandro LO PICCOLO e Rosario LO BUE di Corleone, durante la latitanza del primo.

La suddetta "OMISSIS", è coniugata con "OMISSIS", (cl. 76) condannato nel 2002 dalla Corte di Assise di Palermo alla pena di anni 10 e mesi 4 di reclusione, per associazione per delinquere di tipo mafioso.
Si soggiunge che il fratello della "OMISSIS", "OMISSIS", (cl.95), figlio di "OMISSIS", era presente al comizio elettorale di "OMISSIS" tenutosi il 26 maggio 2017, di cui si è già riferito.

Altra dipendente assunta dalla predetta cooperativa "OMISSIS" nel mese di agosto del 2018, e quindi dopo l'aggiudicazione della gara per l'affidamento del servizio del micro asilo comunale, è "OMISSIS", assunta con contratto di lavoro a tempo determinato *part-time* (inizialmente per 20 ore settimanali e successivamente 25 ore, a decorrere dal 28 agosto 2018 fino al 30 giugno 2019), con la qualifica di *educatore professionale*.
La stessa è nipote dell'ex collaboratore di giustizia LA ROSA di cui si è ampiamente riferito, condannato per mafia.
"OMISSIS", è "omissis" di "OMISSIS" nonché "omissis" di "OMISSIS" di cui più volte si è riferito. La "OMISSIS" convive con "OMISSIS", soggetto inserito in contesto familiare mafioso in quanto è "omissis" di RUMORE Giuseppe (cl. 41), condannato per mafia e di "OMISSIS", sorella di BRUSCA Vito, sottoposto al regime detentivo di cui all'articolo 41 bis dell'Ordinamento Penitenziario per associazione di tipo mafioso.
Ed ancora la cooperativa "OMISSIS", dopo l'aggiudicazione della gara di cui trattasi, ha assunto con contratto a tempo parziale, con la qualifica di *addetta alle pulizie di interni*, "OMISSIS", (cl.77), coniugata con "OMISSIS", consigliere di maggioranza del Comune di San Cipirello, cugino dei fratelli "OMISSIS", di cui si è detto.

Tra i dipendenti dalla Cooperativa "OMISSIS", assunti dopo l'aggiudicazione della gara per il micronido, figura invece "OMISSIS", detta "OMISSIS", assunta in data 30 agosto 2018 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con la qualifica di *ausiliario ospedaliero*, è coniugata con "OMISSIS".
La "OMISSIS", è stata controllata nel novembre del 2013, alle ore 9.14, nel Comune di Monreale, in compagnia di REDA Giuseppe, già sorvegliato speciale di P.S. nonché

condannato nel 1997 dalla Corte d'Assise di Palermo ad anni due di reclusione per associazione di tipo mafioso.

La Cooperativa "OMISSIS", in data 29 agosto 2018, ha assunto altresì "OMISSIS", con la qualifica di *ausiliario ospedaliero*, che intrattiene una relazione sentimentale con "OMISSIS", cugino di "OMISSIS".

I LAVORI EFFETTUATI SENZA AUTORIZZAZIONE AL CIMITERO

Nel luglio del 2018, sul quotidiano *"Giornale di Sicilia"*, veniva pubblicato un articolo dal titolo *"San Cipirello, è giallo sui lavori al cimitero"*, nel quale si segnalavano alcuni lavori eseguiti all'interno del cimitero comunale di San Cipirello senza le previste autorizzazioni, iniziati nel mese di luglio 2017 e quindi subito dopo l'insediamento dell'Amministrazione Comunale GELUSO.

OMISSIS

Tra le foto pubblicate dal quotidiano locale, una mostra l'interno dell'ossario che si trova sotto la chiesetta cimiteriale ove, oltre alle ossa, erano presenti *"bare e pezzi di corpi mummificati accatastati in una fossa comune... Dentro la cripta cimiteriale c'è invece una macabra stratigrafia di corpi senza nome: tra le ossa accatastate si intravede perfino un cranio con lembi di naso e pezzi mummificati. E poi intere bare in legno e zinco che sembrano ancora custodire intere salme... Dietro il muro del cimitero ci sono inoltre lastre di zinco gettate tra gli alberi"*.

Inoltre, sempre secondo lo stesso articolo, *"E dentro il perimetro cimiteriale, oltre a diversi scavi lasciati aperti, è stata più volte notata anche la presenza di un trattore agricolo riconducibile ad un amministratore comunale. Sembra che il mezzo sia stato impiegato per trasportare materiale e smaltire rifiuti."*

Erano fotografati due mezzi all'interno dell'area cimiteriale.

Il dipendente comunale "OMISSIS",, preso a verbale dall'Arma CC., ha dichiarato che il trattore agricolo di colore arancione, poi risultato intestato a "OMISSIS",, era un mezzo di proprietà ed in uso alla famiglia di "OMISSIS", che si occupa delle onoranze funebri, mentre un secondo trattore, risultato intestato alla società "OMISSIS", "OMISSIS",, consigliere comunale, era un mezzo in uso all'assessore "OMISSIS".

Fratello di "OMISSIS", è "OMISSIS",, (cl. 69), a carico del quale risultano diversi precedenti di polizia (per appropriazione indebita, per furto aggravato, per esercizio abusivo delle proprie ragioni, per indebita percezione ai danni dello Stato, per falso ideologico) nonché frequentazioni con soggetti pregiudicati per mafia quali CAIOLA Giuseppe e MULÈ Salvatore, ALAMIA Antonino, attualmente tutti detenuti per associazione a delinquere di stampo mafioso.

Il 27 novembre 2006, "OMISSIS", è stato notato in compagnia di SIMONETTI Giuseppe (cl 73), con precedenti di polizia per ricettazione e produzione di sostanza stupefacente,

coniugato con LA PUMA Maria (cl 79), sorella di LA PUMA Anna Maria, moglie di LO VOI Giuseppe, condannato per mafia, zio e referente di MULE' Giuseppe.

La ditta "OMISSIS", condannato per ricettazione e per omessi versamenti previdenziali, ha alle dipendenze LO FORTE Tommaso, (cl.66), pregiudicato e genero del mafioso BRUSCA Giuseppe, destinatario di interdittiva antimafia a carico della "OMISSIS", marito di "OMISSIS", figlia di BRUSCA Giuseppe, condannato per mafia, detto "*u bufalu*", morto nel 2010. Fratello di LO FORTE Tommaso è Antonio, sposato con BRUSCA Calogera, figlia di BRUSCA Mario, fratello di Salvatore, condannato per mafia, cognato a sua volta di BRUSCA Bernardo e di BRUSCA Vito, condannato per mafia al 41 bis e zio di RUMORE Giuseppe, "omissis" di "OMISSIS" convivente di "OMISSIS", sorella di "OMISSIS".

"OMISSIS"

Il dipendente comunale "OMISSIS", ha dichiarato, altresì, che una delle ditte che avevano effettuato lavori all'interno del cimitero è l'impresa individuale "OMISSIS", onoranze funebri "OMISSIS", facente capo a "OMISSIS", con sede a San Cipirello, costituita il 12 luglio 2018, un mese dopo l'insediamento del neo Sindaco GELUSO. Il "OMISSIS", ha accertati rapporti di amicizia con "OMISSIS", "omissis" di MULE' Salvatore e "OMISSIS", fratello di "OMISSIS", "omissis" dello stesso MULE' Salvatore.

Entrambe le ditte hanno rapporti di amicizia con il "OMISSIS" come risulta anche dai *social*, dove sono pubblicate foto che ritraggono insieme il Sindaco, amministratori e le ditte sopra citate

"OMISSIS"

Nell'ultima foto, sono ritratti, da sinistra verso destra, "OMISSIS", figlio di "OMISSIS", quest'ultimo nipote del mafioso LO VOI Giuseppe, attualmente detenuto, "OMISSIS", "OMISSIS", di cui si è già riferito, "OMISSIS", figlio del "OMISSIS" e "OMISSIS".

Altro particolare che rileva dalla foto è la circostanza che la maglietta di colore giallo, indossata dai giocatori, reca il logo della ditta di onoranze funebri "OMISSIS", di proprietà di "OMISSIS".

Gli accertamenti ed i sopralluoghi condotti a seguito della notizia

A seguito alla pubblicazione dell'articolo di stampa richiamato, il 16 luglio 2018, il Geometra "OMISSIS", in qualità di Responsabile dell'Area 4 del Comune di San Cipirello, avviava un'indagine interna, a seguito di richiesta del "OMISSIS" del 16 luglio 2018 – prot. n. 12379 , richiedendo ai dipendenti comunali "OMISSIS" e "OMISSIS" di redigere entro cinque giorni una relazione:

- sulle singole operazioni cimiteriali eseguite da luglio 2017 al 16 luglio 2018, precisando la Ditta esecutrice, i mezzi utilizzati e la presenza di personale a vario titolo nel cimitero comunale;
- sulle singole operazioni cimiteriali eseguite da luglio 2008 al 16 luglio 2018 (entro 30 giorni);
- sui pezzi mummificati accatastati e quant'altro venga ritenuto utile;
- sull'eventuale presenza aliena di macchinari e/o personale;
- sullo stato dell'ossario;
- sulle procedure di smaltimento dei rifiuti provenienti dalle operazioni cimiteriali.

Con la stessa nota, è stato altresì disposto il loro trasferimento provvisorio immediato.

Si precisa che ad oggi i due dipendenti in questione non hanno ancora fornito riscontro alla richiesta del Geometra "OMISSIS" Salvatore.

Un mese prima dell'insediamento della Commissione, in data 19 ottobre 2018, il Geom. "OMISSIS", responsabile, per il Comune di San Cipirello, dell'Ufficio cimiteriale unitamente al citato "OMISSIS", il dipendente ASU "OMISSIS", l'Assessore "OMISSIS", il "OMISSIS" ed il Consigliere di maggioranza "OMISSIS" si recavano presso il cimitero (specificatamente nella parte del "vecchio" cimitero), ove constatavano la presenza di alcune tombe in costruzione senza autorizzazione e/o comunicazione cimiteriale per le quali,

rilevandosi un pericolo per la pubblica incolumità, in quanto scoperte, si richiedeva una messa in sicurezza delle stesse.

Nello specifico venivano menzionate le tombe appartenenti a:

- "OMISSIS", lotto n. 9 – Sezione 1^;
- "OMISSIS", lotto n. 24 – Sezione 2^;
- "OMISSIS", lotto n. 28 – Sezione 7^;
- "OMISSIS", lotto n. 14 – Sezione 7^;
- "OMISSIS", lotto n. 23 – Sezione 8^;
- "OMISSIS", lotto n. 9 – Sezione 10^;
- "OMISSIS", lotto n. 6 – Sezione 7^.

Pertanto, i predetti redigevano un verbale di sopralluogo congiunto che il Geometra "OMISSIS", inviava al Geom. "OMISSIS".

In data 27 novembre 2018 (dopo l'insediamento della Commissione), con protocollo n. 19747, il Geom. "OMISSIS" relazionava in merito al cimitero comunale in riscontro alla nota n. 12382 del 16 luglio 2018, precedentemente richiamata.

Già in premessa il Dirigente del Comune di San Cipirello evidenziava le difficoltà registrate nel recuperare e visionare gli atti e la documentazione inerente al cimitero, evidenziandosi che agli atti del Comune di San Cipirello, comunque, non è presente alcuna autorizzazione a mezzi per l'accesso al cimitero.

E' emerso che per il 2017 erano stati autorizzati ad accedere al cimitero i dipendenti "OMISSIS", (in questo caso in quanto "custode"), "OMISSIS", e "OMISSIS", e che a far data dell'insediamento della nuova Amministrazione GELUSO i rifiuti speciali venivano direttamente prelevati esclusivamente dalle imprese di pompe funebri.

Per il 2018 risultano autorizzati ad accedere al cimitero erano i medesimi soggetti dell'anno precedente; anche in questo caso non è presente alcuna autorizzazione per l'accesso di mezzi né alcuna disposizione in materia di controllo e vigilanza.

Dal 31 luglio 2017, il Geom. "OMISSIS" aveva ricevuto la nomina di Responsabile di Area (quella Tecnica); successivamente egli prendeva atto anche delle condizioni del cimitero, in particolare dello stato della tomba "OMISSIS", e di quella "OMISSIS".

Dopo il sopralluogo effettuato il 19 ottobre 2018 veniva emesso un provvedimento di diffida e messa in sicurezza. Seguiva altro sopralluogo, effettuato nelle date del 14-15 novembre 2018, a seguito del quale veniva disposto dal Geom. "OMISSIS" agli Uffici competenti dell'Area Tecnica del Comune di San Cipirello di procedere ad un "*accertamento di violazioni edilizie ed emissione degli atti repressivi/sanzionatori per il cimitero comunale*".

Tuttavia, già in fase di accertamento, veniva riscontrato che circa 27/28 concessioni di tombe revocate erano state oggetto di opere, pur non risultando alcun atto autorizzativo da parte del competente Ufficio cimiteriale.

Inoltre, emergeva che, per la mansione di "custode" presso il cimitero comunale, si era proceduto a nomine di personale senza alcun criterio specifico in relazione ai compiti da svolgere.

A conclusione della relazione, il Geom. "OMISSIS", avendo riscontrato un comportamento inadeguato del custode "OMISSIS" e di "OMISSIS", richiedeva l'attivazione delle procedure di cui all'articolo 55 bis del decreto legislativo 165/2001 (procedimento disciplinare) e contestualmente l'assegnazione ad altro incarico del Geom. "OMISSIS".

Al riguardo il "OMISSIS", dopo avere avviato procedimenti disciplinari a carico di dipendenti comunali addetti al cimitero e nei confronti dei responsabili dell'UTC, in data 28 dicembre 2018 inoltrava una lettera alla Procura della Repubblica e, per conoscenza, alla Stazione dell'Arma dei Carabinieri di San Cipirello, nella quale riferiva che, a seguito dei fatti appresi su "fonti aperte", aveva richiesto con nota prot. n. n. 12379 del 16 luglio 2018 al responsabile dell'Area Tecnica del Comune di San Cipirello, Geom. "OMISSIS", una relazione in merito all'area cimiteriale, dalla quale si ricavava che "*nel cimitero sono stati eseguiti lavori sia di manutenzione ordinaria che straordinaria senza l'autorizzazione dell'ufficio e che i dipendenti addetti al cimitero non hanno mai segnalato i suddetti interventi*", *profili di carattere penale pertanto. Prendendo atto di ciò, inoltrava gli atti alla Procura della Repubblica al fine di valutare se nei fatti esposti si possano rilevare eventuali profili d'illiceità penale.*

La Commissione stigmatizza le modalità di gestione delle attività all'interno dell'area cimiteriale.

Inoltre, tutte le concessioni, riferite alle sepolture gentilizie ed ai relativi lavori effettuati, sono state rilasciate in assenza di un bando pubblico.

Si dà atto, ancora, che dette concessioni sono state rilasciate in violazione all'articolo 13 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, che prevede la presentazione della richiesta entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'avviso pubblico.

Ancora, le sepolture sono sprovviste certificato di agibilità e, per esse, non risulta mai presentata alcuna richiesta di ordinaria manutenzione né di ristrutturazione.

LA ILLEGITTIMA GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Nel corso della propria attività ispettiva la Commissione ha rilevato, attraverso l'analisi della documentazione acquisita agli atti, supportata da ricerche volte ad acquisire ulteriori informazioni effettuate tramite l'analisi dei *social*, che il Comune di San Cipirello ha affidato a terzi l'uso di beni del proprio patrimonio, talvolta, in assenza di moduli procedurali dell'evidenza pubblica e di formali provvedimenti concessori nonché in violazione di principi di derivazione comunitaria e norme regolamentari interni, come meglio si rappresenterà di seguito.

Giova premettere che i beni del patrimonio pubblico, siano essi demaniali o del patrimonio disponibile o indisponibile possono essere amministrati dall'Ente locale in via diretta o tramite concessione a terzi.

Lo strumento attraverso il quale una pubblica amministrazione può legittimamente attribuire ai soggetti privati l'uso di un bene del proprio patrimonio è la concessione amministrativa, ossia un provvedimento amministrativo espresso con cui una P.A. conferisce al privato posizioni giuridiche attive del tutto nuove, in quanto prima riservate o appartenenti alla pubblica amministrazione, finendo per ampliarne la sfera giuridica.

La concessione di beni in particolare è una concessione reale, ossia traslativa di poteri o facoltà su beni pubblici facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato per finalità solidaristiche o per incrementare le potenzialità di sfruttamento del bene, nei limiti della destinazione pubblica; in sostanza, l'incremento della sfera privata è in funzione strumentale e servente rispetto a quello che si riversa in via finale e conclusiva nella sfera pubblica.

Tenuto conto della funzione dell'atto concessorio si richiede, quindi, una preventiva verifica sia della compatibilità dello stesso per la sua destinazione pubblicistica ad essere suscettibile di utilizzazione individuale sia una verifica volta ad accertare se l'atto effettivamente sia in grado di realizzare una funzione incrementativa della potenzialità economica del bene.

Nell'ambito di tale verifica occorre effettuare una valutazione in positivo in ordine all'utilità ed alla vantaggiosità per la pubblica amministrazione del conferimento di certi diritti o poteri al privato, donde la presenza di una discrezionalità più ampia e la non praticabilità di forme tacite di adozione.

Ai fini della concessione in uso a terzi di un bene del proprio patrimonio, l'Ente Locale, ai sensi dell'articolo 58 del decreto legge 112/2008, convertito nella legge 112/2008, deve propedeuticamente approvare, con deliberazione di Consiglio Comunale, uno specifico "Piano" con il quale individuare, appunto, i singoli beni immobili, ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione.

Il citato "Piano" costituisce allegato al Bilancio di previsione.

Il rapporto che nasce dalla concessione è regolato da un capitolato, cioè da un atto negoziale intercorrente tra pubblica amministrazione e privato concessionario.

Anche in questo caso la forma scritta del contratto, essendo parte la Pubblica Amministrazione e, quindi, ponendosi la necessità di identificare esattamente il contenuto negoziale e rendere possibili i controlli in ordine all'uso del bene da parte del terzo, è richiesta *ad substantiam*, con conseguente nullità del rapporto privo di forma scritta.

In ordine alle modalità di individuazione del terzo concessionario è indubbio che non si può prescindere dall'adozione dei moduli procedurali dell'"evidenza pubblica", attraverso procedimenti ad istruttoria complessa, con predeterminazione dei criteri di scelta, che si devono concludere con una concessione espressa.

Tale orientamento è consolidato in giurisprudenza, la quale estende analogicamente alla concessione di beni la disciplina prevista dall'articolo 12 della legge 241/90 in materia di assegnazione di benefici economici pubblici, ai sensi del quale "*La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1*".

Quindi, per i giudici, la concessione di beni pubblici a terzi, attraverso la quale se ne concede l'uso, non può che avvenire tramite procedure comparative soggette all'applicazione dei principi di derivazione comunitaria e costantemente applicati dalla Corte di Giustizia Europea di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, adeguata pubblicità e

proporzionalità, attraverso i quali l'Amministrazione individua il soggetto concessionario, a seguito di una valutazione sulla sua idoneità (morale ed economica) ad utilizzare i beni dell'Amministrazione o a svolgere adeguatamente tutti i compiti e le funzioni oggetto della concessione per massimizzare il pubblico interesse.

Si evidenzia che i principi comunitari di trasparenza, di non discriminazione, di libera prestazione dei servizi, espressi nel trattato dell'Unione Europea, sono direttamente applicabili a prescindere dalla ricorrenza di specifiche norme comunitarie o interne che ne facciano applicazione.

Pertanto, in nome del principio di rango costituzionale di "libera concorrenza", rafforzato dalla costante espansione della disciplina concorrenziale di derivazione europea, le Amministrazioni pubbliche che vogliono concedere a terzi l'uso dei beni del proprio patrimonio hanno l'obbligo di prevedere un sistema di regole chiare e puntuali in materia di accesso alle gare per l'affidamento dei beni, secondo moduli che garantiscano la più ampia partecipazione dei privati e riducano, in tale direzione, gli spazi di discrezionalità delle singole amministrazioni.

Nell'ambito del *genus* "beni del patrimonio pubblico" vi rientrano anche gli impianti di proprietà comunale.

Anche la gestione di tali impianti può essere effettuata dall'Amministrazione competente, oltre che in forma diretta, anche in forma indiretta, mediante affidamento a terzi, individuati anche questi come sopra evidenziato, in esito ad una procedura selettiva espletata nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché di pubblicità.

Tutto ciò premesso, in materia di gestione o concessione in uso a terzi dei beni patrimoniali del Comune di San Cipirello qualificati come impianti comunali la municipalità ha adottato uno specifico Regolamento.

L'articolo 4 del Regolamento *de quo* elenca espressamente i beni che soggiacciono alla sua disciplina.

Ai fini della presente Relazione si citano il campo di calcio, il campo da tennis, lo spazio aperto denominato "Parco Giochi Isola Felice", il bocciodromo adiacente al campo sportivo,

lo spazio anfiteatro aperto adiacente allo spazio aperto "Parco Giochi Isola Felice", la pesa pubblica (gli ultimi quattro definiti "impianti minori").

Il Regolamento, all'articolo 6, nel disciplinare la concessione in uso a terzi degli impianti, impone l'espletamento di procedure "ad evidenza pubblica" per l'individuazione del concessionario cui affidarne la gestione.

Tali procedure, disciplinate dall'articolo 7 del medesimo Regolamento, devono essere espletate sia nel caso di concessioni di impianti di rilevanza imprenditoriale sia nel caso di concessioni di impianti privi di rilevanza imprenditoriale.

In particolare, l'articolo 7 del citato Regolamento, in coerenza con quanto sopra rappresentato, stabilisce che le procedure di concessione dell'uso degli impianti a terzi siano attivate previa deliberazione della Giunta Municipale e sulla base di un bando disciplinante i criteri e le modalità per addivenire alla scelta del terzo concessionario.

L'articolo 12 del Regolamento prevede l'obbligo di adottare apposita convenzione per disciplinare il rapporto concessorio con il terzo.

Il medesimo articolo 7 del Regolamento stabilisce che l'affidamento degli impianti a terzi può avvenire mediante trattativa privata solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione.

Il terzo concessionario, ai sensi dell'articolo 7 e 9 del Regolamento, è obbligato a pagare un canone concessorio e versare una cauzione a garanzia di eventuali danni agli impianti concessi da questi arrecati.

A conclusione della suddetta analisi normativa meritano di essere approfondite le procedure che hanno condotto alla concessione a terzi delle seguenti strutture: pista di go kart, campi da tennis con annesso bocciodromo, pesa pubblica.

- **PISTA GO-KART e l'affidamento di area comunale in uso in forza di mera autorizzazione verbale del sindaco**

Le investigazioni condotte dai Militari dell'Arma dei Carabinieri di San Cipirello, nello specifico, hanno permesso di accertare che, in forza di una mera autorizzazione verbale da parte del primo cittadino GELUSO, un'area di proprietà comunale veniva affidata in uso, con l'intento di realizzare una pista per *go-kart* comunali, a tale "OMISSIS", immediatamente dopo l'insediamento nella nuova Amministrazione.

Tale circostanza è stata documentata anche tramite dei *post* pubblicati sul "profilo" *Facebook* del citato gestore abusivo che, nel mese di agosto dell'anno 2017, ha mostrato foto e video ritraenti la pista di *go-kart* in piena attività.

Il predetto "OMISSIS",, da rilievi anagrafici, è risultato essere il cugino di "OMISSIS", moglie del mafioso locale "OMISSIS", attualmente detenuto e riconosciuto come capo mandamento di San Giuseppe Jato nelle fasi immediatamente successive all'arresto di CAIOLA Giuseppe (operato, per il reato di cui all'articolo 416 bis c.p., in data 16 dicembre 2008, da parte dei Carabinieri del Gruppo di Monreale, nell'ambito dell'operazione denominata "Perseo").

"OMISSIS"

Giova evidenziare che il suddetto bene patrimoniale è stato concesso in uso al privato per l'esercizio di tale attività, in assenza:

- della necessaria deliberazione di Consiglio Comunale approvativa del Piano di cui all'articolo 58 del decreto legge 112/2008, convertito nella legge 112/2008, con il quale si individuano i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione;
- di un provvedimento concessorio espresso da parte dell'Amministrazione Comunale, nel quale si sarebbero dovute evidenziare le ragioni di interesse pubblico che giustificavano la scelta del Comune di San Cipirello di affidarne l'uso al privato;
- di una convenzione volta a disciplinare il rapporto tra le parti;

- del pagamento di un canone per remunerare il Comune di San Cipirello per l'uso concesso;
- di un previo esperimento di procedure comparative soggette all'applicazione dei principi di derivazione comunitaria e costantemente applicati dalla Corte di Giustizia Europea di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, adeguata pubblicità e proporzionalità;
- di qualsiasi valutazione da parte del Comune in ordine all'eventuale idoneità (morale ed economica) del privato ad utilizzare i beni dell'amministrazione o a svolgere adeguatamente tutti i compiti e le funzioni oggetto della concessione per massimizzare il pubblico interesse.

Inoltre, il Sindaco concedeva, per le vie brevi, la gestione del bene comunale al privato per la finalità prevista svolta in assenza:

- di apposita licenza rilasciata dall'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'articolo 69 del T.U.L.P.S.;
- del codice identificativo *ex* articolo 4 del decreto del Ministero dell'Interno 18 maggio 2007, che si rilascia soltanto previa presentazione di un'istanza corredata da idonea documentazione tecnica, illustrativa e certificativa; successivamente, verificati i requisiti tecnici, il circuito, per esigenze di sicurezza, deve essere sottoposto ad un progetto e collaudo ai sensi dell'articolo 3 del succitato decreto ministeriale;
- del certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, intestato al responsabile dell'attività.

Nel caso di specie, da una disamina degli atti acquisiti dalla Commissione, non è stata rinvenuta alcuna documentazione presso il Comune di San Cipirello attestante l'esercizio di tale attività ovvero l'affidamento in concessione dell'impianto comunale. Pertanto, l'attività è risultata totalmente abusiva ed illecitamente autorizzata dal Sindaco GELUSO Vincenzo, e soltanto per le vie brevi.

Per tutto quanto sopra esposto, il primo cittadino intenzionalmente procurava un ingiusto vantaggio economico-patrimoniale al predetto "OMISSIS",, arrecando, altresì, un danno ad altre associazioni che, potenzialmente, potevano essere interessati all'affidamento in concessione dell'area comunale.

Tale condotta risulta ancor più grave ove si consideri che, in tal modo, con il mancato incasso dei canoni dovuti, si cagionava un danno per le casse comunali e, dunque, si è causato un evidente danno erariale.

- **CAMPI DA TENNIS E BOCCIODROMO**

Per quanto concerne l'affidamento in concessione della gestione dell'impianto polivalente "campi da tennis, con annesso bocciodromo", sito in Contrada Bassetto, a San Cipirello, si rappresenta che, in data 23 giugno 2017, da un sopralluogo effettuato dalla locale Stazione dei Carabinieri, oltre all'attività abusiva sopra richiamata di *karting*, è stata riscontrata sul posto la presenza di un'attività di "giochi gonfiabili" per bambini che, come si vedrà, è risultata essere anch'essa totalmente non autorizzata.

L'attività ispettiva condotta dai militari dell'Arma ha consentito di identificare il gestore dell'attività ludica in "OMISSIS",, padre di "OMISSIS", (Vice Presidente dell'associazione *no profit* ""OMISSIS",'), ed accertare che il predetto era in possesso della sola richiesta avanzata al Comune di San Cipirello per l'affidamento dei campi "nn. 2 e 3" nonché degli spogliatoi e di tre bagni (tale istanza, come descritto nell'annotazione dei Carabinieri di San Cipirello, risultava già assunta in carico al protocollo dell'Ente).

Inoltre, in spregio a quanto disposto dall'articolo 69 del T.U.L.P.S., è stato riscontrato che l'attività in questione veniva esercitata in assenza della prevista licenza dell'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, oltre che in mancanza del rilascio, da parte del Comune, del codice identificativo ex articolo 4 del D.M. del 18 maggio 2007.

Pertanto, l'attività ludica, svolta su un suolo comunale, è risultata del tutto abusiva, atteso che l'Ente non aveva (ancora) definito l'affidamento in concessione dell'area.

Infatti, soltanto in data 13 luglio 2017, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 75, ossia in epoca successiva al controllo posto in essere dai Carabinieri della Stazione di San Cipirello

l'Ente affidava in concessione temporanea all'associazione "OMISSIS" l'area comunale dei campi da tennis.

Dalla disamina dell'atto comunale, è stato possibile riscontrare che la Giunta, all'unanimità, deliberava l'affidamento in concessione in uso temporaneo, per il periodo luglio – settembre 2017, dell'area comunale dei campi da tennis all'Associazione "OMISSIS" di "OMISSIS", avente sede legale a San Cipirello, "OMISSIS".

Si precisa che la proposta del Sindaco GELUSO, allegata alla citata Deliberazione di Giunta Comunale n. 75, prevedeva, a carico dell'associazione, il solo obbligo di provvedere alla cura del verde, alla pulizia dei locali igienici, alla pulizia ordinaria e straordinaria nonché alla custodia dell'area in questione, senza che fosse stabilito un ulteriore specifico canone sociale.

Tale previsione se, da un lato, potrebbe aver mirato prevalentemente al recupero dell'area comunale (in presumibile stato di degrado), dall'altro, ha comportato un mancato introito nella casse comunali che, come si vedrà meglio nel capitolo relativo ai "Tributi", risultavano già essere in grave sofferenza.

Si evidenzia, per di più, che il suddetto atto concessorio è stato rilasciato in violazione di legge.

I beni in questione sono qualificati espressamente dal Regolamento comunale in materia adottato dal Comune di San Cipirello come "impianti comunali" e, pertanto, sottoposti alla disciplina dello stesso.

Sulla base di tale considerazione si deve dar atto che l'uso dei citati beni da parte del terzo è avvenuto in assenza:

- della necessaria deliberazione di Consiglio Comunale, approvativa del Piano di cui all'articolo 58 del decreto legge 112/2008, convertito nella legge 112/2008, con il quale si individuano i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione;

- del pagamento di un canone per remunerare il Comune di San Cipirello per l'uso concesso, in violazione anche dell'articolo 9 del Regolamento comunale in materia;
- del previo esperimento di procedure comparative soggette all'applicazione dei principi di derivazione comunitaria e costantemente applicati dalla Corte di Giustizia Europea di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, adeguata pubblicità e proporzionalità, imposte, oltre che da consolidata giurisprudenza, anche dall'articolo 7 del Regolamento comunale in materia. Si fa presente, come già sopra rappresentato, che, fermo restando le violazioni sopra dette, l'affidamento a terzi degli impianti può avvenire mediante trattativa privata soltanto in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento comunale in materia;
- di qualsiasi valutazione da parte del Comune in ordine all'eventuale idoneità (morale ed economica) del privato ad utilizzare i beni dell'amministrazione o a svolgere adeguatamente tutti i compiti e le funzioni oggetto della concessione per massimizzare il pubblico interesse, in violazione dell'articolo 7 del Regolamento comunale in materia;
- del versamento di una cauzione al Comune di San Cipirello da parte di terzo, a garanzia di eventuali danni agli impianti concessi, da questi arrecati, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento comunale in materia.

Successivamente, per la stagione estiva 2018, la Giunta Comunale, in data 20 aprile 2018, come da Deliberazione n. 42, ha riapprovato all'unanimità la proposta del Sindaco di affidare la gestione e concessione in uso dell'impianto comunale "campi da tennis, con annesso bocciodromo".

L'atto comunale è risultato corredato dell'incarico al Responsabile dell'Area 4 Tecnica – SUAP e Patrimonio di predisporre tutti gli atti amministrativi necessari e/o consequenziali al provvedimento de quo nonché dei pareri favorevoli del succitato Responsabile e del Responsabile dell'Area 2 Programmazione Finanziaria.

In seguito il Sindaco GELUSO, in data 2 maggio 2018 (data così modificata a penna sull'atto originale), con nota prot. n. 6890, sollecitava il Responsabile dell'Area 4, il Geom. "OMISSIS", affinché avviasse nel più breve tempo possibile la procedura, al fine di poter rendere operativo l'impianto comunale in concomitanza con il subentrare della stagione primaverile.

Prontamente, in data 4 maggio 2018, il succitato Responsabile, con Determina Dirigenziale Reg. Gen. n. 234 del 4 maggio 2018, approvava il bando di gara e provvedeva all'indizione della relativa procedura "ad evidenza pubblica", *ex* articolo 60 del decreto legislativo 50/2016, volta a selezionare l'assegnatario dell'area in questione.

La determina, nella parte finale relativa ai "pareri", fa riferimento alla concessione in comodato d'uso di suolo pubblico per l'installazione di un distributore automatico di acqua (casa dell'acqua) all'esterno della struttura "Pesa Pubblica" in via Berlinguer.

Ancora, seppur corredato del parere di regolarità tecnica da parte del Geom. "OMISSIS" (il medesimo dirigente che ha predisposto e sottoscritto l'atto), la determinazione è risultata priva del previsto parere di regolarità contabile (anomalia costantemente rilevata dalla Commissione nel corso dell'analisi delle procedure di gara avviate dal Comune di San Cipirello).

In seguito alla pubblicazione dell'avviso di selezione pubblica per l'affidamento della gestione dell'impianto comunale "campi da tennis con annesso bocciodromo", in data 23 maggio 2018, perveniva, all'Ente, un'unica offerta, quella dell'associazione "OMISSIS" di San Cipirello, assunta in carico con prot. n. 9039 del 23 maggio 2018.

Dunque, come da verbale di gara del 24 maggio 2018, la commissione aggiudicatrice (risultata composta dal "solito" Geom. "OMISSIS" – Presidente –, dal Geom. "OMISSIS", e dalla Sig.ra "OMISSIS", – componenti –, nonché dal Sig. "OMISSIS", – verbalizzante –, come da Determina Dirigenziale Reg. Gen. n. 272 del 24 maggio 2018) procedeva alla disamina dell'unica offerta pervenuta, ai sensi dell'articolo 97, comma 6, del decreto legislativo 50/2016, rilevando la seguente carenza formale: "*mancanza della copia conforme del verbale di nomina del rappresentante legale e della dichiarazione relativa ai requisiti di ordine generale del socio cessato dalla carica*".

Con nota prot. n. 9201 del 25 maggio 2018, pertanto, il Responsabile dell'Area, ricorrendo al "soccorso istruttorio", ha provveduto a richiedere via P.E.C. all'associazione di cui trattasi, ammessa con riserva, l'integrazione della documentazione mancante che, in data 28 maggio 2018, perveniva alla stazione appaltante.

Quindi, come da verbale di gara del 30 maggio 2018, l'ente *no profit* in questione, conseguendo il punteggio di 63, su un minimo di 50 punti richiesti dal bando, si aggiudicava l'affidamento *de quo*.

Di conseguenza, con note prot. nn. 9576, 9579, 9581, 9583 del 31 maggio 2018, sono stati richiesti agli Uffici competenti i certificati fallimentari, del casellario giudiziale, dei carichi pendenti (inclusi quelli tributari), relativi all'associazione "OMISSIS".

Veniva, altresì, richiesto alla Prefettura di Palermo, con nota prot. n. 9592 del 31 maggio 2018, di verificare eventuali insussistenze di divieto a contrarre con la P.A. relativamente alla suddetta associazione.

Gli accertamenti richiesti hanno dato esito negativo.

Pertanto, in data 1° giugno 2018, il Responsabile dell'Area Tecnica – SUAP – Patrimonio, con Determina Dirigenziale Reg. Gen. n. 290 del 1° giugno 2018, prendeva atto dei verbali di gara e, contestualmente, affidava la gestione degli impianti "campi da tennis con annesso bocciodromo" all'associazione aggiudicataria "OMISSIS".

L'atto, facente riferimento alla C.I.G. 7487223BDE, tuttavia, è risultato privo del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex articolo 49 del decreto legislativo 267/2000 e ss.mm.ii..

Infine, in data 5 giugno 2018, con nota prot. n. 9917, il Responsabile dell'Area 4 Tecnica – SUAP comunicava all'associazione l'aggiudicazione dell'affidamento in gestione dell'impianto comunale "campi da tennis con annesso bocciodromo", cui ha fatto seguito, in data 13 giugno 2018, la sottoscrizione da entrambe le parti dello schema di convenzione).

In ordine alla vicenda sopra esposta, si rappresenta che l'Amministrazione del Sindaco GELUSO ha, nella circostanza, *de facto*, concesso all'associazione "OMISSIS"," di operare in modo totalmente abusivo presso un impianto comunale che, nel frattempo, poteva essere affidato formalmente in concessione ad un altro ente *no profit*.

Ciò posto, soltanto dopo l'intervento dei militari dell'Arma, il Comune di San Cipirello ha cercato di "regolarizzare" la posizione dell'associazione con apposita Deliberazione di Giunta Comunale, adottata, tuttavia, in assenza, tra l'altro, di procedure comparative "ad evidenza pubblica", come imposto dal vigente Regolamento comunale, espletate, invece, dal Comune per l'affidamento in uso al medesimo soggetto nel successivo anno 2018.

- **PESA PUBBLICA**

Relativamente alla concessione della pesa pubblica di via Berlinguer presso il Comune di San Cipirello, si premette che il servizio, per il periodo agosto – ottobre 2017, veniva preliminarmente affidato, in via temporanea, alla ditta "OMISSIS", la quale è risultata essere l'unica ad aver manifestato il proprio interesse per la predetta concessione, presentando apposita offerta in busta chiusa, in data 31 luglio 2017, in ossequio all'avviso pubblico diramato dal Responsabile dell'Area Tecnica – SUAP, Todaro, sulla scorta della Deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 21 luglio 2017.

Successivamente, in data 19 giugno 2018, con Deliberazione n. 87, la Giunta Comunale, con parere favorevole dei Responsabili dell'Area Tecnica – SUAP e dell'Area 2 Programmazione Finanziaria, all'unanimità, proponeva di riaffidare nuovamente, in via temporanea, la concessione della succitata pesa pubblica.

Pertanto, preso atto della citata Deliberazione, il Responsabile dell'Area Tecnica – SUAP – Patrimonio, "OMISSIS", con Determina Dirigenziale reg. Gen. 339 del 3 luglio 2018 –, avviava il procedimento di gara, sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzata ad individuare un soggetto cui affidare in concessione temporanea l'impianto della pesa pubblica di via Berlinguer.

Si evidenzia, che l'atto è risultato privo del parere di regolarità contabile, tuttavia già concesso dal Responsabile dell'Area 2 Programmazione Finanziaria in sede di Deliberazione di Giunta Comunale.

In seguito, in data 13 luglio 2018, pervenivano, in plico chiuso, presso il Comune di San Cipirello le offerte delle seguenti ditte:

1) "OMISSIS", di "OMISSIS", busta assunta in carico con prot. di n. 12263;
2) "OMISSIS" s.r.l., busta assunta in carico con prot. di n. 12279.

L'Area preposta, in data 16 luglio 2018, con note prot. nn. 12367 e 12376, comunicava, a mezzo P.E.C., alle ditte segnalatesi che, in data 18 luglio 2018, alle ore 11,00, si sarebbe proceduto all'insediamento della commissione giudicatrice ed alla contestuale apertura delle buste contenente la documentazione amministrativa per l'affidamento dell'impianto di pesa pubblica di via Berlinguer.

Pertanto, con Determinazione n. 140 del 17 luglio 2018 – Reg. Gen. n. 366 in pari data -, veniva nominata la commissione aggiudicatrice risultata così composta: Geom. "OMISSIS" (Responsabile dell'Area 4 Tecnica – SUAP, in qualità di Presidente), Geom. "OMISSIS", e Sig. "OMISSIS", (in qualità di componenti), Sig.ra "OMISSIS", (in qualità di segretario verbalizzante); si evidenzia che, nella parte finale, presumibilmente per un mero refuso di stampa, la nomina dei componenti fa riferimento all'affidamento della gestione dell'impianto comunale del campi da tennis con annesso bocciodromo, sito a San Cipirello, in Contrada Bassetto.

Come da verbale di gara del 18 luglio 2018, i membri della commissione hanno proceduto all'apertura delle buste ed alla disamina del loro contenuto: l'offerta della ditta di cui al precedente punto 1) è risultata carente della convenzione richiesta dal bando di gara e, pertanto, è stata ammessa con riserva, mentre l'offerta della ditta "OMISSIS" s.r.l. è risultata conforme al bando e, dunque, ammessa senza riserva.

Facendo ricorso al soccorso istruttorio, l'Ente, con nota prot. n. 12530 del 18 luglio 2018, richiedeva, via P.E.C., entro il giorno 20 luglio 2018, l'integrazione della documentazione mancante alla "OMISSIS",, la quale non ha mai dato riscontro alla suddetta nota.

Dunque, allo scadere del suddetto termine, come rilevato dal verbale di gara, il Presidente, il Geom. "OMISSIS", procedeva all'esclusione della ditta "OMISSIS", e, contestualmente, "al fine di accelerare la procedura", in seduta riservata, ad aprire la busta contenente l'offerta tecnica della "OMISSIS" s.r.l., che si aggiudicava così la concessione dell'affidamento.

Si rappresenta che la nota prot. n. 12376, recante l'invito alla procedura di apertura delle offerte ,è stata inviata alla *mail* "OMISSIS"; invece, la nota contenente la richiesta di integrazione della documentazione è stata inviata, via P.E.C., all'indirizzo "OMISSIS", (risulta agli atti la ricevuta di consegna).

Risulta quantomeno anomalo che una delle due partecipanti, la "OMISSIS", non abbia trasmesso le integrazioni richieste, rinunciando così, in maniera implicita, alla gara d'appalto che, alla luce dell'offerta proposta, economicamente più vantaggiosa per l'Ente, si sarebbe potenzialmente aggiudicata.

Proseguendo con la disamina del carteggio inerente alla procedura di gara, sono state rilevate le richieste avanzate dall'Area Tecnica – SUAP agli Uffici competenti per verificare il casellario giudiziario, i carichi pendenti (inclusi quelli tributari), il certificato fallimentare relativamente alla ditta "OMISSIS" S.r.l. ed alla sua compagine societarie (riferimento note prot. nn. 12733, 12734, 12745 e 12747 del 23 luglio 2018).
Contestualmente, in pari data, il Responsabile dell'Area Tecnico – SUAP, con Determina Dirigenziale Reg. Gen. n. 375 del 23 luglio 2018, affidava ufficialmente la gestione dell'impianto di pesa pubblica alla ditta risultata aggiudicataria e, sempre in data 23 luglio 2018, rispettivamente con note prot. nn. 12761 e 12794, provvedeva a comunicare alla ditta "OMISSIS" S.r.l. l'affidamento della gestione della pesa pubblica ed a revocare la concessione alla ditta precedentemente affidataria, la "OMISSIS", di "OMISSIS".

Infine, sulla scorta di tutto quanto sopra esposto, tra gli atti acquisiti dalla Commissione è stata rinvenuta la convenzione per la concessione in uso temporaneo della pesa pubblica annessa al mercato contadino sita in via Berlinguer, tra il Comune di San Cipirello e la ditta "OMISSIS" s.r.l., recante la data del 25 luglio 2018.

In definitiva, nonostante dalla disamina degli atti inerenti all'affidamento temporaneo della gestione della pesa pubblica di San Cipirello non siano emerse violazioni di carattere amministrativo o penale, si rileva, ancora una volta, come la ditta aggiudicatrice sia stata la "OMISSIS" s.r.l., di cui si è già ampiamente detto nel paragrafo afferente alla gestione dei rifiuti relativamente ai "collegamenti" tra l'amministratore di fatto della succitata impresa, "OMISSIS", il "OMISSIS" ed esponenti mafiosi locali.

Tuttavia, non si comprende perché la ditta "OMISSIS", potenzialmente aggiudicatrice in forza dell'offerta economicamente più vantaggiosa proposta, non abbia dato riscontro alla richiesta di integrazione dell'Ente, determinandosi la sua esclusione e consentendo *de facto* alla "OMISSIS" S.r.l. di aggiudicarsi la gara.

APPALTI DI LAVORI

La Commissione ha rilevato una serie di gravi criticità nell'affidamento di servizi e nell'esecuzione dei lavori da parte del Comune di San Cipirello.

Si riportano, di seguito, taluni affidamenti diretti posti in essere dal Comune di San Cipirello in violazione dei principi di libera concorrenza e rotazione, posti a tutela di interessi di rilevanza costituzionale.

- **REALIZZAZIONE DI UNA ROTONDA NELL'INTERSEZIONE VIA ENRICO BERLINGUER – VIA ALDO MORO, SULLA S.P. 20, con cessione dell'esercizio di una competenza, "propria" ed "esclusiva" ad un terzo privato, la società "OMISSIS", procedendo con deliberazione della Giunta Municipale piuttosto che del Consiglio Comunale, in violazione dell'articolo 164 del decreto legislativo 50/2016, non adottando le dovute modalità procedurali "ad evidenza pubblica".**

La società "OMISSIS", delega la "OMISSIS", s.r.l.,amministrata da "OMISSIS", di cui sono annotate frequanzioni con numerosi pregiudicati per mafia.

In data 6 luglio 2017, la società "OMISSIS", s.r.l. – avente sede legale a Castellalto (TE), ha avanzato, come per altri Comuni del territorio nazionale, al Comune di San Cipirello una proposta di affidamento del servizio di coordinamento dell'esecuzione del ripristino post incidente.

Si evidenzia che l'articolo 14 del Codice della Strada, nel disciplinare i poteri e i compiti degli enti proprietari delle strade, dispone che ad essi spetta la manutenzione e la gestione delle stesse in qualità di custodi, per garantirne sicurezza e fluidità della circolazione; rientra, quindi, nella competenza del Comune proprietario dell'infrastruttura stradale il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità dell'area interessata da incidenti o da altri eventi comportanti la presenza sulla carreggiata stradale di liquidi ed altri materiali, con potenziale pericolo per la fluidità del traffico o dell'ambiente.

Valutata l'efficienza e l'economicità della proposta, prospettata senza oneri per la municipalità, la Giunta Comunale di San Cipirello con Deliberazione n. 116 del 17 ottobre 2017, avente per oggetto l'"*affidamento servizio post incidente a favore di "OMISSIS"*,

S.R.L., strumentale all'ottenimento delle indennità risarcitorie corrisposte dalle compagnie assicurative a fronte degli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali", affidava il servizio alla società in questione.

Con la citata deliberazione la Giunta approvava lo schema di convenzione volto a disciplinare il rapporto tra le parti.

La citata convenzione qualificava espressamente l'affidamento in questione come concessione di servizio avente ad oggetto la pulitura ed il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali.

Quindi, il Comune di San Cipirello delegava alla "OMISSIS", l'esercizio di una competenza propria assumendo su di sé, quale controprestazione, la cessione del diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio medesimo.

In particolare, sotto questo ultimo aspetto, il Comune di San Cipirello cedeva alla "OMISSIS" in modo irrevocabile, ed addirittura con diritto di esclusiva, "*ogni più ampio potere di agire* " nell'ambito del sinistro, ivi compreso "*il diritto di intraprendere le più opportune azioni nei confronti del responsabile del sinistro ex articolo 2054 c.c., di denunciare alle compagnie assicurative detti sinistri, di trattarne la liquidazione e di incassare e di sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo l'indennizzo corrisposto per l'attività di ripristino post incidente eseguita*".

Si desume facilmente, pertanto, dalla lettura della convenzione che legava l'Ente alla ditta in argomento che siamo di fronte ad un contratto a prestazioni corrispettive oneroso per il Comune in quanto alla ditta veniva riconosciuto, per remunerare i servizi resi, una controprestazione economica, pari all'indennizzo corrisposto dalle compagnie assicurative dei veicoli coinvolti per l'attività di ripristino post incidente eseguita.

Si evidenzia, dunque, che la pretesa della "non onerosità", per il Comune di San Cipirello, della citata convenzione è assolutamente apparente, in quanto, con la stessa convenzione, l'Amministrazione assume una controprestazione onerosa, ossia il riconoscimento alla ditta del diritto all'ottenimento delle indennità risarcitorie corrisposte dalle compagnie

assicurative del veicolo il cui conducente sia risultato responsabile dell'incidente a fronte degli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali.

Preliminarmente, si evidenzia che l'articolo 32, comma 1, lett. e), nel recepire, con modificazioni, l'articolo 32 della legge 142/1990, attribuisce alla competenza del Consiglio Comunale, tra l'altro, la concessione dei servizi pubblici o, comunque, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione.

Lo stesso Statuto del Comune di San Cipirello, all'articolo 46, attribuisce all'esclusiva competenza del Consiglio Comunale la possibilità di affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

Nel caso in questione, invece, il Comune di San Cipirello cedeva l'esercizio di una competenza, come detto, "propria" ed "esclusiva" ad un terzo privato, procedendo non con deliberazione del Consiglio Comunale ma della Giunta Municipale.

Ma – aldilà della questione relativa alla competenza dell'organo chiamato a deliberare nella fattispecie – il Comune di San Cipirello individuava il terzo cui cedere o comunque affidare l'esercizio di una competenza propria, in violazione dell'articolo 164 del decreto legislativo 50/2016, in quanto non adottava le dovute modalità procedurali "ad evidenza pubblica" con predeterminazione dei criteri di scelta e delle condizioni per partecipare alla selezione posti a tutela della libera concorrenza, così violando i principi di derivazione comunitaria previsti nel decreto legislativo 50/2016 di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, adeguata pubblicità e proporzionalità.

Il più volte richiamato decreto legislativo 50/2016, all'articolo 164, comma 2, stabilisce, infatti, che alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II del Codice degli appalti, ivi compreso il rispetto dei principi generali di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché di pubblicità.

Si evidenzia, ancora, che – sempre con la citata convenzione – il Comune, di fatto, attribuiva al privato, in assenza dei presupposti normativi previsti dall'articolo 194 del decreto legislativo 50/2016, anche l'incarico di "*general contractor*" per l'esecuzione delle

attività indicate, ossia per l'effettuazione degli interventi di ripristino per l'eventuale danno al patrimonio stradale e delle sue pertinenze; tuttavia, senza introdurre specifiche cautele che obbligassero, come era dovuto, il privato ad individuare i terzi deputati all'esecuzione degli interventi di ripristino con modalità tali da garantire la libera concorrenza, la qualità degli interventi e la prevenzione dalle infiltrazioni criminali.

A conferma dell'assenza di specifiche cautele volte a salvaguardare la corretta esecuzione dei lavori di fatto delegati, si rappresenta che, in data 9 gennaio 2018, con nota assunta in carico al prot. n. 423 dell'Ente, la società affidataria comunicava al Comune di San Cipirello l'intenzione di progettare e realizzare n. 3 interventi migliorativi nelle intersezioni tra Via Enrico Berlinguer/Via Aldo Moro/S.P. 20; Via Giacomo Matteotti/Via Enna/Via San Filippo e Via Giuseppe Mazzini/Via Berlinguer.

Ricevuto in data 28 marzo 2018, con nota prot. n. 27886, il nulla osta da parte della competente Città Metropolitana di Palermo, il Comune di San Cipirello provvedeva, a sua volta, ad autorizzare, con nota prot. n. 5325 del 30 marzo 2018 , i lavori in argomento.

Pertanto, in data 5 aprile 2018, la "OMISSIS" s.r.l. comunicava, a mezzo P.E.C., che, in data 4 aprile 2018, aveva dato inizio ai lavori mediante la ditta "OMISSIS" s.r.l. – di Monreale (PA), trasmettendo, contestualmente, ulteriore documentazione istruttoria.

Infine, in data 6 agosto 2018, con nota prot. n. 13461, l'Ente richiedeva alla competente Città Metropolitana di Palermo un sopralluogo congiunto al fine di verificare la completezza e la regolarità dei lavori eseguiti.

Giova evidenziare che, in data 29 giugno 2018, la Stazione Carabinieri di San Cipirello richiedeva all'Ente, con urgenza, la documentazione inerente ai lavori sopra descritti, atteso che, a seguito di un sopralluogo, era stato riscontrato che la segnaletica presente non era corrispondente alla nuova sede stradale.

In merito alla ditta che ha eseguito materialmente i lavori pubblici, la "OMISSIS" s.r.l., su incarico da parte della "OMISSIS" s.r.l., si evidenzia che l'Amministratore Unico è da identificarsi in "OMISSIS" (cl.80) residente a San Giuseppe Jato.

Si ribadisce che il Comune di San Cipirello non poteva delegare a soggetti terzi in assenza della ricorrenza dei presupposti normativi e, tra l'altro, in assenza di procedure di

individuazione "ad evidenza pubblica", la gestione di lavori che interessavano strade comunali e, quindi, rientranti nella propria esclusiva competenza.

In ordine alla ditta incaricata si evidenzia che a carico del suo Amministratore Unico "OMISSIS" benché non emergano precedenti di polizia e/o pregiudizi penali, da mirati accertamenti sono risultate frequentazioni con diversi soggetti pregiudicati, gravitanti nella sfera mafiosa quali LO FORTE Tommaso, genero di BRUSCA Giuseppe, SOTTILE Salvatore, pregiudicato sorvegliato speciale, VASSALLO Salvatore, assassinato nel giugno del 2007 in un agguato di stampo mafioso mentre era sottoposto alla misura di prevenzione; GENOVESE Giovanni (cl.70), figlio del boss GENOVESE Salvatore, detto "Totò" (già reggente del mandamento di San Giuseppe Jato e per lungo tempo latitante, in atto detenuto con pena definitiva dell'ergastolo per i reati di cui all'articolo 416 bis, omicidio ed altro), nipote di GENOVESE Giovanni (cl. 23, avo paterno e personaggio di grosso spessore della famiglia mafiosa in trattazione); FEROCE Leonardo, pregiudicato, sorvegliato speciale; COSTANZA Francesco, condannato per mafia, REDA Vincenzo, condannato per mafia, FRANCAVIGLIA Giuseppe, condannato per mafia, sorvegliato speciale e prevenuto quale prestanome di SIMONETTI Giovanni Nicola, ALAMIA Antonino, mafioso.

Sul conto del padre di "OMISSIS", ovvero "OMISSIS" si segnala che è gravato da precedenti di polizia per ricettazione e falsità materiale e frequentazioni con esponenti della famiglia MUSTRACCHIA e con il mafioso GENOVESE Giovanni.

Si deve evidenziare, dunque, in questa sede, il "collegamento" emerso tra la ditta affidataria del servizio, la "OMISSIS" s.r.l., avente sede fisica e legale in Abruzzo, e la ditta locale esecutrice dei lavori, la "OMISSIS"s.r.l. di "OMISSIS".

In merito, il Responsabile dell'Area Tecnica – SUAP del Comune di San Cipirello, Geom. "OMISSIS", non è stato in grado di fornire ulteriori elementi di dettaglio circa le modalità di selezione/individuazione della ditta esecutrice ovvero relativamente all'eventuale "segnalazione" della stessa da parte della "OMISSIS" s.r.l..

- **SAGGI ESPLORATIVI PER L'INDIVIDUAZIONE DI PERDITE D'ACQUA IN VIA BELLI, affidati con ordinanze sindacali alla "OMISSIS" s.r.l. di San Cipirello di "OMISSIS", (cl.79), sul cui conto gravano pregiudizi penali e precedenti di polizia nonché frequentazioni di mafiosi e presso cui ha lavora "OMISSIS", compagno di "OMISSIS" e figlio di condannato per mafia, già detentore di quote e amministratore della stessa ditta.**

Con ordinanza sindacale n. 93 del 4 settembre 2017, il Sindaco di San Cipirello GELUSO, rilevata la somma urgenza *ex* articolo 163 del decreto legislativo 50/2016, disponeva al Responsabile dell'Area 3 Tecnica di predisporre l'esecuzione dei saggi esplorativi per individuare la fonte della perdita d'acqua in via Belli, presso il "OMISSIS".

Nella medesima ordinanza, il Sindaco evidenziava, tra l'altro, che, da diverso tempo, si fosse registrata una fuoriuscita e ristagno d'acqua nella via Belli, tali da creare disagi alla viabilità pedonale e veicolare, con potenziale pericolo per la privata e pubblica incolumità.

La ditta individuata per l'intervento *de quo* risultava essere la "OMISSIS" s.r.l., la quale, interpellata, si è resa immediatamente disponibile all'esecuzione del lavoro.

Pertanto, con nota prot. n. 11685 del 4 settembre 2017, il Responsabile dell'Area 3 Tecnica – SUAP – Patrimonio affidava alla succitata impresa l'esecuzione del lavoro in somma urgenza definendone, contestualmente, il prezzo in Euro 3.500,00.

Con successiva Determinazione n. 209 del 12 settembre 2017, il Geom. "OMISSIS" provvedeva ad assumere l'impegno di spesa per l'affidamento del lavoro alla "OMISSIS" s.r.l., imputandola al bilancio 2017 (cap. 3208, missione 10, programma 05, codice u1.03.02.09.008).

Ad esecuzione avvenuta, in data 20 febbraio 2018, il predetto "OMISSIS", con Determinazione Reg. Gen. n. 91, procedeva alla liquidazione della sopracitata spesa a fronte della fatture ricevute.

Giova precisare che il titolare della società "OMISSIS" s.r.l. di San Cipirello, incaricata dall'Ente per i lavori pubblici, è "OMISSIS", (cl.79), sul cui conto gravano diversi pregiudizi penali e precedenti di polizia.

Il predetto Amministratore risulta avere altresì frequentazioni con soggetti pregiudicati, dei quali si è già riferito, quali SOTTILE Salvatore, (cl.63), LO FORTE Tommaso (cl.66), genero di BRUSCA Giuseppe, MULE' Giuseppe, (cl.81) pregiudicato e in atto sorvegliato speciale, VASSALLO Salvatore (cl.73), già pluripregiudicato per mafia, assassinato nel giugno del 2007, SIMONETTI Giovanni Nicola, (cl.50), LO GIUDICE Antonino (cl.76), MULE'

Salvatore (cl.76), LO VOI Salvatore 79; entrambi attualmente detenuti per mafia, nonché con "OMISSIS" (cl.62), titolare della ditta "OMISSIS" s.r.l.

Ulteriori accertamenti eseguiti presso la Camera di Commercio, hanno evidenziato che, sino al 6 giugno 2013, alcune quote societarie della "OMISSIS" s.r.l. sono state detenute da "OMISSIS", il quale ha rivestito anche la carica di amministratore unico.

"OMISSIS", come già riferito, è "omissis" di RUMORE Giuseppe, condannato per mafia, e di "OMISSIS", sorella di BRUSCA Vito, sottoposto al regime detentivo di cui all'articolo 41 bis dell'Ordinamento Penitenziario per associazione di tipo mafioso.

La moglie di RUMORE, "OMISSIS" è nipote di REDA Giuseppe, già sorvegliato speciale di P.S., condannato nel 1997 ad anni due di reclusione per associazione di tipo mafioso.

Attualmente "OMISSIS" convive con "OMISSIS", sorella di "OMISSIS" destinatario di provvedimenti antimafia interdittivi in quanto ritenuto prestanome dello zio LA ROSA Giuseppe.

Nella compagine societaria della "OMISSIS" s.r.l., si evidenzia altresì che, alla data del 30 aprile 2018, figuravano quali lavoratori dipendenti "OMISSIS", fratello del citato "OMISSIS" (cl.79), "OMISSIS", "OMISSIS" e lo stesso "OMISSIS".

- **Impianto comunale di pubblica illuminazione**

In data 27 giugno 2017, il Responsabile dell'Area Tecnica – SUAP *pro tempore*, Geom. "OMISSIS", richiedeva di proporre un preventivo/offerta per il ripristino della funzionalità dell'impianto comunale di pubblica illuminazione alle seguenti ditte:

- "OMISSIS" s.r.l. – esercente l'attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali, con sede a San Cipirello, con sede "omissis" – Rappresentante legale: "OMISSIS";
- Ditta Individuale "OMISSIS" — esercente l'attività di installazione di impianti elettrici, con sede a San Cipirello, con sede "omissis" – Titolare: "OMISSIS";

- Ditta Individuale "OMISSIS" di "OMISSIS" – esercente l'attività di installazione di impianti idraulico-sanitari, con sede a San Cipirello, Titolare: "OMISSIS;
- Ditta Individuale "OMISSIS", esercente l'attività di installazione di impianti elettrici, con sede a San Giuseppe Jato, Titolare: "OMISSIS";
- "OMISSIS", esercente l'attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali, con sede a San Cipirello. Titolare: "OMISSIS".

La richiesta di preventivo/offerta era finalizzata a recepire la manifestazione di interesse per procedere all'affidamento in economia dei lavori in argomento.

Nello specifico, l'Amministrazione Comunale invitava le suddette imprese a presentare, entro tre giorni dal ricevimento dell'appello, il preventivo/offerta, con indicazione del ribasso offerto, per l'esecuzione dell'attività di manutenzione, per un importo complessivo pari ad Euro 3.900,00 (comprensivo di IVA al 22%), come desumibile dalle note prot. nn. 8034 e 8040 del 27 giugno 2017, rinvenute agli atti.

Successivamente, con Determina n. 401 del Reg. Generale del 6 luglio 2017, il Responsabile d'Area Geom. Todaro provvedeva a nominare la commissione di gara per la valutazione delle offerte pervenute, individuando quali componenti il Geom. "OMISSIS" ed il Sig. "OMISSIS", entrambi dipendenti comunali.

L'incarico di Presidente veniva assunto, invece, dallo stesso Geom. Todaro.

In pari data, presso la sede municipale, veniva, dunque, redatto il verbale di gara dal quale, in seguito all'apertura degli unici due plichi pervenuti, è risultato quanto segue:

- "OMISSIS" – ribasso del 22,160%;
- "OMISSIS" – ribasso del 18,00%.

Delle cinque ditte invitate, quindi, soltanto le predette presentavano un'offerta e, alla luce dei ribassi proposti, la gara veniva aggiudicata alla ditta di "OMISSIS".

Con la Determina n. 404 del Reg. Generale del 7 luglio 2017, il Responsabile affidava il servizio alla ditta di "OMISSIS", per l'importo di Euro 3.035,55 (imponibile di Euro 2.488,16, più IVA per Euro 547,39).

Nella Determinazione, tuttavia, veniva dato atto, altresì, dell'impegno della superiore somma originaria di € 3.900,00, per i lavori in argomento, senza detrarre le economie derivanti dal ribasso offerto.

Si evidenzia che, come emerso dall'ordine di servizio n. 1 del Responsabile dell'Area Tecnica, Geom. "OMISSIS", notificato *brevi manu* anche al rappresentante della "OMISSIS" in data 20 luglio 2017, atteso che *"durante l'esecuzione è intervenuta la necessità... inderogabile di provvedere ad ulteriori richieste di riparazione e/o sostituzione di lampade fulminate"*, veniva disposto alla citata ditta di eseguire ulteriori lavorazioni, agli stessi patti e condizioni dell'affidamento in argomento, fino alla concorrenza massima di Euro 3.900,00 (IVA compresa). In tal modo, l'Amministrazione ha, di fatto, eluso il risparmio di spesa conseguito con il ribasso in sede di gara garantendo, con un atto del tutto autonomo e discrezionale, un profitto aggiuntivo alla ditta aggiudicataria in assenza di atti amministrativi che giustificassero realmente l'impegno economico ulteriore.

Con successiva Determina n. 188 del 21 agosto 2017, recante Reg. Gen. n. 454, in sede di liquidazione alla ditta esecutrice, il medesimo Geom. "OMISSIS" attestava che i lavori erano stati ultimati in data 25 luglio 2017 e contabilizzati per un importo complessivo di Euro 3.775,94 (comprensivo di IVA al 22%).

L'importo effettivamente erogato all'impresa, tuttavia, è risultato – come da mandato di pagamento n. 1759/2017 – ammontare ad Euro 3.095,03, in virtù delle regole dettate dallo *split payment* in materia di scissione dei pagamenti I.V.A da parte delle PP.AA. che, in tal modo, versano l'imposta direttamente all'Erario (ai sensi della legge n. 190/2014 – c.d. Legge di Stabilità 2015).

Successivamente il Sindaco GELUSO, con nota prot. 15856 dell'8 novembre 2017, disponeva al Responsabile dell'Area Tecnica di predisporre gli atti necessari per l'affidamento diretto del servizio di sistemazione di parti dell'impianto comunale di pubblica illuminazione all'impresa di "OMISSIS", la quale, interpellata, aveva dato la propria immediata disponibilità ad eseguire detti lavori, per un importo, comprensivo di IVA, pari ad Euro 900,00.

Alla luce di quanto sopra, con Determinazione Reg. Generale n. 639 dell'8 novembre 2017, il Geom. "OMISSIS" determinava di impegnare la suddetta somma per l'affidamento del lavoro in argomento alla società "OMISSIS"

Per quanto sopra, "OMISSIS" inoltrava all'Area Tecnica del Comune, la relazione di ultimazione lavori sulla scorta della quale, con Determinazione Reg. Gen. n. 193 dell'11 aprile 2018, il Responsabile dell'Area Tecnica si determinava a liquidare la somma di Euro 895,41 in favore della ditta affidataria.

Successivamente, il Comune di San Cipirello, in data 28 dicembre 2017, con la Determinazione n. 742, a firma del Responsabile dell'Area 3, Geom. "OMISSIS", affidava ancora una volta alla ditta "OMISSIS" s.r.l. l'esecuzione di lavori per la sistemazione di parti dell'impianto comunale di pubblica illuminazione, per la somma complessiva di € 990,00 (comprensiva di IVA).

Con Determinazione n. 92 del 20 febbraio 2018, il Geom. "OMISSIS" liquidava la somma di Euro 988,20 in favore della succitata società.

Qualche mese dopo il Sindaco Vincenzo GELUSO, con Ordinanza n. 20 del 15 marzo 2018, assunta in carico al prot. n. 4446 del 15 marzo 2018 dell'Ente, ha incaricato il Responsabile dell'Area 4 Tecnica, Geom. "OMISSIS", di disporre, in somma urgenza, l'esecuzione di ulteriori lavori di ripristino dell'impianto comunale di pubblica illuminazione.

Il predetto Geom. "OMISSIS", pertanto, con la nota prot. n. 4490 in pari data, incaricava direttamente nuovamente la società "OMISSIS" s.r.l. ad eseguire i lavori di cui sopra, per una somma complessiva di euro 500,00 (compresa di IVA).

Pertanto, con la Determinazione n. 160 del 26 marzo 2018, il Responsabile dell'Area, Geom. "OMISSIS", assumeva l'impegno per la complessiva somma di Euro 500,00.

Si evidenzia, al riguardo, quindi che il Comune di San Cipirello, con ordinanza sindacale e con successive determinazioni dirigenziali, di fatto ha affidato attraverso continue proroghe sempre alla stessa ditta il servizio di manutenzione dell'impianto di illuminazione comunale, senza ricorrere ad una gara e senza garantire trasparenza e partecipazione di più soggetti economici nonché violando, comunque, il "principio di rotazione", di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 50/2016, con l'affidamento reiterato, per

ben tre volte, sempre alla medesima Ditta, che aveva beneficiato già di deroghe anticoncorrenziali, dei lavori di ripristino della funzionalità dell'impianto di pubblica illuminazione e senza illustrare le ragioni di fatto e di diritto per le quali si era ritenuto di derogare al citato principio.

In merito all'impresa che ha eseguito i lavori, la "OMISSIS" S.r.l. ha sede legale a San Cipirello.

Nella compagine societaria risultano:

- "OMISSIS", (cl.69), residente a San Cipirello, rappresentante legale, amministratore unico, direttore tecnico e socio, con una quota del capitale del 60%;
- "OMISSIS", coniuge e socio, con la quota di capitale del 40%;
- "OMISSIS", (cl.35), residente a San Cipirello, responsabile tecnico della società.

Sul conto di "OMISSIS" risulta:

- in data 9 agosto 2004 veniva deferito per violazione dell'articolo 633 c.p. (invasione terreni ed edifici);
- in data 30 dicembre 2004 veniva deferito per violazione del D.P.R. 380/2001, articolo 30 (norme sull'abusivismo edilizio), unitamente alla moglie "OMISSIS";
- in data 18 ottobre 2005 veniva deferito per violazione del decreto legislativo 22/1997, articolo 51, comma 5 (norme sui rifiuti non autorizzati);
- in data 16 giugno 2008 veniva deferito per violazione della legge 646/1982, articolo 21 (subappalto non autorizzato), in quanto, in qualità di titolare di impresa edile "OMISSIS", "*acquisiva, con consapevolezza, in subappalto i lavori pubblici finalizzati alla realizzazione di lavori di opere a rete urbana nel comune di San Cipirello senza le prescritte autorizzazioni della Stazione Appaltante*" (fonte SDI).

  In data 24 ottobre 2011 la Corte di Appello di Palermo (n. "omissis") assolve il "OMISSIS" "*perché il fatto non costituisce reato*" in relazione ad una sentenza di condanna del Tribunale di Sciacca (AG) del 2009, per fatti commessi a Santa Margherita del Belice (AG), alla pena di quattro mesi di reclusione per violazione dell'articolo 353 c.p. (turbata libertà degli incanti in concorso).

"OMISSIS" e risulta segnalato, in data 12 ottobre 2004, per violazione del D.P.R. 380/2001, articolo 44, comma 1 (norme in materia edilizia).

La "OMISSIS" S.R.L., nel 2006 (all'epoca "OMISSIS" S.A.S. DI "OMISSIS"), ha acquistato parte (48%) del capitale sociale "OMISSIS" S.R.L. (cancellata nel 1995), nella quale compagine risulta essere presente, quale socio, "OMISSIS" *(non "OMISSIS")*, nato il 25 dicembre 1953 a San Cipirello, socio, all'epoca, anche della VI.F. di "OMISSIS" s.n.c., con sede a San Cipirello, unitamente a "OMISSIS", classe 1945, moglie di "OMISSIS" classe 1941, pregiudicato per associazione a delinquere di tipo mafioso, già sottoposto a sorveglianza speciale di P.S..

"OMISSIS", classe 1953, ricopre, inoltre, la carica di Direttore Tecnico e presidente del comitato direttivo del "OMISSIS", con sede a San Cipirello. "OMISSIS", classe 1953, è stato presidente della "OMISSIS" a.r.l. (cessata nel 1993), di cui faceva parte "OMISSIS",, classe 1970, figlio di "OMISSIS", classe 1939, più volte arrestato per associazione a delinquere di stampo mafioso, turbativa d'asta, truffa ed altro, già sottoposto a misura di prevenzione personale e patrimoniale con la confisca dei beni a lui riconducibili, e "OMISSIS", classe 1960, socio del "OMISSIS", di "OMISSIS", s.a.s., unitamente ai pregiudicati per mafia BRUSCA Emanuele e SIMONETTI Domenico.

"OMISSIS", classe 1953, era, altresì, socio accomandante della "OMISSIS", di "OMISSIS", in liquidazione dal 1997, nella cui compagine sociale era presente "OMISSIS",, classe 1952, già condannato per mafia e sorvegliato speciale della P.S. con obbligo di soggiorno.

Il "OMISSIS", classe 1953, titolare di omonima Ditta individuale, è stato destinatario di una informazione interdittiva atipica emessa da questa Prefettura in data 15 aprile 2008, per quanto sopra esposto ed anche per frequentazioni, negli anni dal 1992 al 1995, con soggetti appartenenti al sodalizio mafioso, nella fattispecie AGRIGENTO Giuseppe, classe 1941, ed AGRIGENTO Romualdo, classe 1975, dei quali la presente Relazione si è già occupata.

- **Impianti di autoclave presso la sede municipale e gruppo elettropompa pressostato del cimitero comunale**

Con nota prot. n. 8822 del 10 luglio 2017, a seguito del guasto dell'impianto autoclave della sede municipale di Corso Trieste n. 30, il Sindaco GELUSO indicava al Responsabile dell'Area "OMISSIS" *pro tempore*, Geom. "OMISSIS", di incaricare direttamente per l'esecuzione dei lavori, vista l'urgenza, la ditta "OMISSIS", s.r.l..

Si evidenzia, ancora una volta, la volontà del Sindaco GELUSO di disporre da sé atti a contenuto patrimoniale nei confronti di specifiche imprese, da lui prescelte, sulla scorta di un'inesistente valutazione tecnica e parimenti in assenza di una specifica competenza che, come noto, spetta legittimamente alla dirigenza dell'ente, cui il Sindaco, invece, in questo caso, si sostituisce.

Quindi, con il foglio prot. n. 8835 del 10 luglio 2017, il predetto Geom "OMISSIS", comunicava l'affidamento alla succitata impresa, stabilendo, tuttavia, l'applicazione del ribasso del 20% sul prezzario generale delle opere pubbliche.

In pari data, con nota di prot. n. 8786, veniva assunto in carico il preventivo di spesa della "OMISSIS", s.r.l., per un importo di Euro 850,00, più IVA.

In merito, si precisa che sono state rilevate gravi anomalie, come di seguito meglio argomentato: infatti, dalla disamina dell'atto acquisito la Commissione ha potuto rilevare che, sul suddetto preventivo, assunto ufficialmente in carico al protocollo dell'Ente, sono state apportate alcune correzioni manoscritte.

Con tali correzioni è stato di fatto riformulato il preventivo di spesa.

In particolare, sono state rilevate le seguenti "correzioni":

- "*sede municipio e cimitero comunale*" nell'oggetto del preventivo;
- "*sede municipio F... pressostato... pompa etc...*" nel corpo del preventivo;
- "*Euro 1.500,00 oltre I.V.A. per un importo complessivo di euro 2.850,00 oltre I.V.A.*" nella parte conclusiva del preventivo.

Inoltre, si riferisce che, sul documento fiscale depositato al protocollo del Comune di San Cipirello, è stato rilevato un *post-it*, "spillato" all'atto, recante l'indicazione "*CASA COMUNALE + CIMITERO EURO 3.477,00, IVA COMPRESA*" e "*EURO 1.200,00 POLIFUNZIONALE*".

Pertanto, risulta agli atti, un intervento modificativo del preventivo di spesa ufficialmente presentato dalla ditta individuata direttamente dal Sindaco GELUSO.

Nel nuovo preventivo a giustificazione del nuovo importo maggiorato veniva inserita l'indicazione di ulteriori lavori pubblici (con relativa spesa già predeterminata), per i quali – si evidenzia – soltanto successivamente interverranno gli atti formali delle determinazioni di affidamento.

Il preventivo così "corretto", per l'importo complessivo di Euro 3,4770,00 (comprensivo di IVA), recante sempre la data del 10 luglio 2017, è stato effettivamente rinvenuto agli atti, seppur senza l'indicazione del protocollo di assunzione in carico da parte dell'Ente.

Anche il preventivo indicato nello stesso *post-it*, pari Euro 1.200,00 (oltre IVA), inerente ai lavori da svolgere presso l'edificio polifunzionale, non risulta assunto ufficialmente in carico dall'Ente

In data 18 luglio 2017, con nota prot. n. 9302, il Responsabile dell'Area Tecnica, Geom. "Omissis", richiedeva al Responsabile dell'Area Programmazione Finanziaria di variare il capitolo di spesa relativamente ai lavori di ripristino della funzionalità degli impianti autoclave presso la sede municipale e del gruppo elettropompa e pressostato del cimitero comunale.

In virtù di detta richiesta, con determina Registro Generale n. 419 del 18 luglio 2017, il Responsabile dell'Area Finanziaria disponeva la variazioni compensative del bilancio di previsione 2017/2019, prevedendo lo storno di Euro 3.477,00 da destinare alla manutenzione di edifici comunali.

Successivamente, con Determinazione Registro Generale n. 426 del 24 luglio 2017, veniva impegnata la somma di Euro 3.477,00, comprensiva di IVA, in favore della citata "OMISSIS";

La predetta determinazione riporta la firma del Responsabile dell'Area Tecnica Geom. "Omissis" ma non quella attinente alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria da parte del Dirigente preposto.

Si rilevano, pertanto, gravi irregolarità nella rideterminazione dell'impegno di spesa (da Euro 850,00, IVA esclusa, ad Euro 3.477,00), avvenuto in assenza del prescritto parere contabile sulla copertura finanziaria, soprattutto in relazione al preventivo "modificato"

rinvenuto agli atti, circostanza che non può del tutto escludere eventuali pregressi accordi tra le parti interessate.

In merito al preventivo che presenta anomalie di spesa per i lavori di sistemazione dell'impianto idrico presso l'edificio polifunzionale, si rappresenta che, con protocollo di n. 11501 del 31 agosto 2017 in epoca successiva agli accordi già intrapresi tra l'impresa privata e la Pubblica Amministrazione, il Sindaco GELUSO ha disposto di affidare i lavori di ripristino, in economia, alla citata "OMISSIS", s.r.l.

Con determina n. 197 del 31 agosto 2017 il Responsabile dell'Area, Geom. "Omissis", formalizzava l'impegno di spesa per la somma complessiva di Euro 1.200,00 (comprensiva di IVA); impegno che, a ben vedere, era già stato fattivamente assunto in via del tutto autonoma.

Oltre alle anomalie gestionali sopra rilevate ed imputabili all'Amministrazione Comunale, appare opportuno evidenziare, in questa sede, che il rappresentante legale della "OMISSIS" s.r.l. risulta essere "OMISSIS", soggetto con precedenti di polizia.

^^^^^^

Dalla disamina degli atti amministrativi sono emerse gravi violazioni di legge afferenti alla disciplina in materia di pubblici appalti nonché del procedimento di gara a presidio anche della concorrenza e del "principio di rotazione", di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 50/2016, richiamato nelle Linee Guida dell'ANAC e, da ultimo, rafforzato con le gli interventi modificativi ed integrativi di cui al decreto legislativo 56/2017.

Va anche stigmatizzato il ricorso, da parte del Sindaco, a provvedimenti di affidamento di lavori in sostituzione della competente burocrazia comunale.

Tutto ciò premesso, avendo pure determinato l'affidamento a ditte direttamente o indirettamente vicine ad ambienti di mafia.

AREA ARTIGIANALE: l'omessa riscossione dei canoni di concessione dei capannoni, le carenti iniziative di controllo, tardivo sgombero delle ditte intestate "OMISSIS" riconducibili a LA ROSA Giuseppe, e l'anomala e illegittima composizione della Commissione di gara per l'assegnazione di tre capannoni.

Premessa

Il Comune di San Cipirello dispone, nel proprio territorio, precisamente in Contrada Bassetto, di un'area c.d. "artigianale", denominata "Libero Grassi", dotata di alcuni lotti e capannoni destinati all'insediamento produttivo.

Tali aree sono di proprietà dell'Ente Locale, che ha la competenza diretta per la gestione delle stesse e per l'assegnazione, mediante stipula di apposite convenzioni, previo espletamento di apposite procedure di gara "ad evidenza pubblica", in favore delle imprese richiedenti che ne abbiano titolo.

I capannoni complessivamente in dotazione all'Ente sono risultati essere n. 11; nello specifico, i capannoni sono risultati essere contraddistinti dai *sub* nn. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18-19, 20-21-22, 23-24-25-26, 27-29-30 e 31 del Foglio 4 del Comune.

La realizzazione delle citate aree artigianali è stata finanziata dall'Amministrazione Regionale con risorse proprie ed extra-regionali.

Nello specifico, con decreto dell'Assessore Regionale per la Cooperazione, il Commercio, l'Artigianato e la Pesca (oggi "alle Attività Produttive") dell'8 febbraio 1991, successivamente modificato in data 16 marzo 1993, sono state disciplinate le modalità, i criteri e i corrispettivi per la cessione a terzi dei lotti, con diritto di superficie e, per la locazione dei capannoni, i requisiti, i diritti e gli obblighi dei concessionari nonché le modalità di gestione delle aree attrezzate per insediamenti produttivi.

L'articolo 34 del medesimo decreto rimetteva al potere regolamentare dei Comuni il recepimento delle disposizioni in esse contenute.

Di conseguenza, il Comune di San Cipirello adottava specifico Regolamento comunale che, nel tempo, ha subito varie modifiche e/o integrazioni: la prima normativa risale al 17 settembre 2007 ed è stata approvata con apposita Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50; successivamente, sono intercorse le integrazioni di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 25 febbraio 2008 e le modifiche di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 29 maggio 2008. In ultimo, il Regolamento di assegnazione e gestione dei lotti nell'insediamento produttivo è stato nuovamente ridefinito ed approvato in data 7 marzo 2013, con Delibera Consiliare n. 21: quest'ultima regolamentazione è quello tutt'ora in vigore. Proprio sulla scorta del "nuovo" Regolamento vengono definiti i requisiti, i diritti

e gli obblighi dei concessionari, i criteri ed i corrispettivi per la cessione dei lotti con diritto di superficie e per la locazione dei capannoni nonché le modalità di gestione delle aree attrezzate per gli insediamenti produttivi. Con il medesimo atto, inoltre, sono stati delineati i criteri attinenti alla procedura (ovvero bando pubblico di concorso pubblicato a cura dell'Amministrazione Comunale, ai sensi del comma 7 dell'articolo 57 della legge regionale n. 32/2000), alla composizione della commissione aggiudicataria nonché alle penali previste in caso di mancata corresponsione del canone di locazione dovuto all'Ente.

Il primo bando di aggiudicazione dei lotti risale al 9 giugno 2008, allorquando, con Determina di cui al Reg. Gen. n. 575 del 9 giugno 2008, il Responsabile del Servizio Tecnico, Geom. O. M. "Omissis", ha indetto la gara per l'assegnazione di n. 11 capannoni presso l'insediamento produttivo *ex* "area artigianale". Al termine della procedura di gara, in data 7 agosto 2008, con Determina di cui al Reg. Gen. n. 761 del 7 agosto 2008, veniva approvata la graduatoria, con l'assegnazione dei seguenti lotti:

"OMISSIS"

Successivamente, in data 25 settembre 2008, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 142, veniva approvato lo schema del contratto di assegnazione dei suddetti lotti.

Pertanto, la Commissione ha proceduto ad acquisire copia dei contratti sottoscritti tra l'Ente e ciascuno dei predetti aggiudicatari.

Nel tempo, alcuni contratti sono stati risolti, mentre per altri sono subentrate nell'affidamento nuove imprese, per cessione del ramo d'azienda: è il caso della "OMISSIS" (che ha ceduto il proprio ramo alla "OMISSIS".) e della "OMISSIS" (che, invece, prima del fallimento, è stata assorbita dalla "OMISSIS").

Per quanto riguarda la "OMISSIS" come rilevabile da specifico appunto dell'Avv. "Omissis" debitamente incaricato, a suo tempo, dall'Amministrazione Comunale di San Cipirello, è stato possibile accertare che l'impresa era di fatto "inoperativa" e sprovvista di sedi e dipendenti; pertanto, contestualmente alla richiesta di decreto ingiuntivo per il debito ingeneratosi dal mancato pagamento dei canoni di locazione (decreto ingiuntivo n. 2900/2017), l'Ente ha provveduto all'estromissione del lotto assegnato. Il capannone, divenuto così libero, in data 1° giugno 2011 (Rif. Convenzione Rep. 1699), è stato affidato

alla società "OMISSIS" la quale, successivamente, ha ceduto il proprio ramo d'azienda alla "OMISSIS", che ha dunque rilevato l'affidamento dei lotti.

Infine, per inadempienze contrattuali, così come rilevato dalla nota prot. n. 15534 del 20 novembre 2012, a firma del Responsabile del Servizio Tecnico *pro tempore*, Geom. "Omissis", sono ritornati nella piena disponibilità dell'Ente anche i capannoni precedentemente assegnati alle ditte "OMISSIS" e "OMISSIS"; parimenti, anche il lotto affidato in gestione alla "OMISSIS", è stato reso libero per le vicende descritte al successivo paragrafo denominato *"Deposito pellet"*.

Vicende legate all'attuale amministrazione

Dalle verifiche operate dalla Commissione, riportate nella tabella sinottica seguente, è emerso che, allo stato attuale, solo n. 8 dei complessivi 11 capannoni sono effettivamente utilizzati da operatori economici privati.

L'omessa riscossione dei canoni

A ben vedere, dalla lettura dei dati sopra riportati (i quali hanno trovato debito riscontro in una tabella riassuntiva acquisita presso l'Ufficio Tecnico del Comune di San Cipirello ed appositamente predisposta dai dipendenti tecnici per la gestione ufficiosa dell'area), il canone di locazione per l'affidamento dei capannoni siti nella zona artigianale non viene versato regolarmente dagli operatori economici privati.

"OMISSIS"

In particolare, il debito complessivo verso l'Ente risulterebbe ammontare ad **Euro 425.302,19** (comprensivo delle somme dovute anche dalle imprese che, nel frattempo, hanno liberato i lotti).

Singolare resta la vicenda legata alla ditta "OMISSIS", S.r.l. che, senza un negozio giuridico idoneo, ma in forza della sola Determina di cui al Reg. Gen. n. 536 del 3 novembre 2014 e in seguito al Bando Pubblico indetto con Determina n. 593 del 2 novembre 2014, avrebbe

occupato un capannone dell'area artigianale, tra l'altro senza ottemperare al regolare versamento dei canoni di locazione dovuti.

Alla luce di tutto quanto sopra riportato, ne deriva che l'attuale Amministrazione Comunale, senza soluzione di continuità con le precedenti consiliature, ha omesso di applicare il proprio Regolamento di settore, già sopra richiamato, con specifico riguardo all'attuazione della risoluzione della convenzione per colpa e in danno del concessionario, con conseguente escussione della polizza fidejussoria, così come previsto dall'articolo 14 "*Morosità dei pagamenti*".

In tale contesto, amministratori e dipendenti comunali hanno permesso alle imprese private di continuare ad usufruire dei lotti comunali, aggravando lo stato di sofferenza delle casse comunali che, nel frattempo, potevano essere rimpinguate con l'affidamento dei capannoni ad altri operatori economici privati potenzialmente adempienti.

Il Comune di San Cipirello, su cui pendono a questo punto importanti responsabilità in tema di danno erariale, molto a rilento ha emesso dei decreti ingiuntivi di pagamento giungendo, solo di rado, all'estromissione del privato dal bene comunale.

Tra queste sporadiche circostanze, si rileva il caso in cui è stata rilevata ad operare all'interno di un capannone, concesso in affidamento alla "OMISSIS", un'altra impresa non ufficialmente censita dall'Ente: l'Amministrazione si è trovata forzatamente dinnanzi a tale difformità soltanto a seguito di "cause esterne", così come dettagliatamente argomentato di seguito.

L'attuale Amministrazione GELUSO, dal suo insediamento, ha indetto una sola gara per l'affidamento di n. 3 capannoni, allo stato unici lotti liberi; la procedura è stata poi annullata in corso d'opera, per anomalie circa la composizione della commissione aggiudicatrice, così come meglio descritto nel successivo paragrafo.

Deposito pellet

In data 29 settembre 2017, la Prefettura – U.T.G. di Verona emanava il comunicato stampa avente ad oggetto l'interdittiva antimafia n. 12, emessa nei confronti della ditta "OMISSIS"; dal testo del comunicato si evinceva che la società, nell'occasione rappresentata legalmente

da "OMISSIS", era di fatto riconducibile allo zio di quest'ultimo, LA ROSA Giuseppe, già condannato per associazione mafiosa, divenuto collaboratore di giustizia e tornato a delinquere al termine del programma di protezione.

Dalla nota, tra le altre cose, emergeva altresì che l'impresa era fisicamente operante in un solo stabilimento, sito nella provincia di Palermo.

Gli accertamenti interni avviati, successivamente, presso il Comune di San Cipirello hanno permesso di rilevare che tale stabilimento, a ben vedere, era riconducibile ad uno dei capannoni siti nell'area artigianale, in particolare a quello affidato in concessione all'azienda "OMISSIS", proprio del "OMISSIS".

A tal proposito, in data 12 ottobre 2017, il Responsabile dell'Area 3 – Tecnica e Suap, Geom. "OMISSIS", con nota prot. n. 14250, richiedeva al Responsabile dello Sportello SUAP del Comune di San Cipirello, Traina Francesca, specifiche notizie circa la pratica SCIA presentata dalla "OMISSIS" presso l'Ente, allegando al contempo un articolo della testata giornalistica *on line* "Valle Jato News" del 30 settembre 2017 ed avente ad oggetto l'interdittiva di cui sopra.

Contestualmente, in pari data, il Responsabile dell'Area Tecnica, unitamente a personale dell'Arma dei Carabinieri della locale Stazione di San Cipirello, effettuava un sopralluogo presso l'insediamento produttivo "Libero Grassi" finalizzato ad identificare le imprese ivi operanti.

L'attività ispettiva in questione, desumibile, tra l'altro, dal verbale di sopralluogo trasmesso dal Reparto dell'Arma, con nota prot. n. 228/1-0/2017 del 16 ottobre 2017, al Segretario Comunale, al Comandante della P.M., all'Ufficio Tecnico del Comune e, per conoscenza, anche al Sindaco, ha consentito di accertare che uno dei capannoni, concesso in affidamento alla società "OMISSIS", – avente sede a Megliadino San Vitale (PD), era, *de facto*, utilizzato dall'impresa "OMISSIS" – avente sede a Legnago (VR) e gestita da "OMISSIS" (parimenti presente all'atto del sopralluogo).

Il lotto in questione era stato originariamente affidato dall'Ente Locale alla "OMISSIS" che, in data 30 marzo 2016, in seguito alla cessione del proprio ramo d'azienda alla "OMISSIS", aveva richiesto preventivamente al Comune di San Cipirello il *nulla osta* per il subentro nel capannone da parte della nuova impresa.

La Giunta Municipale, non rilevando alcuna causa ostativa, con Deliberazione n. 72 del 14 ottobre 2016, esprimeva il proprio parere favorevole per il subentro.

Si precisa che la predetta "OMISSIS", all'atto del subentro, era rappresentata legalmente da "OMISSIS".

Il sopralluogo congiunto dei militari dell'Arma e del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di San Cipirello, avvenuto il 12 ottobre 2017, consentiva di rilevare le seguenti irregolarità:

- l'utilizzo dello spazio comunale da parte di un soggetto terzo non autorizzato, diverso da quello che aveva sottoscritto il contratto di locazione con l'Ente comunale di San Cipirello;
- il mero stoccaggio di *pellet*, senza l'ulteriore attività di produzione (requisito necessario ed indispensabile per poter avere in concessione l'area comunale), da parte della "OMISSIS" (impresa effettivamente utilizzatrice del capannone).

Come già anticipato, tale aspetto denota un omesso controllo da parte del Comune di San Cipirello ed anche da parte di questa amministrazione, che mai ha posto in essere idonee misure volte a riscontrare il corretto adempimento degli obblighi contrattuali con gli operatori economici privati e ad assicurare la legittimità dell'azione amministrativa coerentemente al principio costituzionale del "buon andamento della P.A.".

Infatti, solo in seguito alla pubblicazione *on line* della "notizia" ed al sopralluogo congiunto "richiesto" dall'Arma, l'Amministrazione GELUSO "è stata costretta" ad una specifica ispezione, adottando, per ovvie ragioni, i successivi atti rescissori.

Rientrano negli atti "riparatori" anche l'immediata richiesta avanzata al Responsabile dell'Ufficio SUAP di cui sopra, avanzata dal Geom. "OMISSIS" e tesa a conoscere notizie sulla pratica SCIA presentata al Comune di San Cipirello da parte della "OMISSIS".

A tale istanza, la Responsabile dell'Ufficio, con nota prot. n. 14429 del 13 ottobre 2017, riferiva che LA ROSA Giuseppe, in qualità di rappresentante legale della "OMISSIS", in data 27 maggio 2016, trasmettendo, tramite il portale "*impresainungiorno*", una SCIA per l'apertura di un'attività commerciale dedita alla vendita a dettaglio di *pellet*, legna da ardere, carta e cartoni nonché materiale di tipografie.

Quale sede per l'esercizio dell'attività veniva indicato il capannone sito presso l'area artigianale di San Cipirello e concesso in locazione alla D.I. Giordano Gerlando.

In data 31 maggio del 2016, l'Ufficio SUAP *pro tempore*, sotto la precedente consiliatura retta dal Sindaco "OMISSIS", annullava la pratica comunicando all'impresa che "*...la stessa* (la pratica SCIA, n.d.C.) *non trova accoglimento in quanto agli atti di questo Comune non risulta ancora la titolarità dell'opificio (laboratorio artigianale) poiché ancora assegnato alla Ditta Giordano Gerlando. Inoltre non può essere ammessa per il tipo di attività*".

Proseguendo nella lettura della suddetta nota di riscontro, si evince che, successivamente, in data 13 dicembre 2016, la ditta "OMISSIS", di "OMISSIS", attraverso il suo rappresentante legale, ha trasmesso, sempre per il tramite del portale "*impresainungiorno*", apposita SCIA avente ad oggetto la produzione di bricchetti di legno presso il citato capannone concesso in uso alla D.I. Giordano Gerlando.

In data 13 febbraio 2017 la pratica veniva chiusa con esito positivo.

Nella parte conclusiva della nota del Responsabile dell'Ufficio SUAP si legge quanto segue: "*... il Responsabile del procedimento SUAP fa presente che tutto ciò che è stato menzionato sopra è stato estrapolato dal portale telematico e che a tutt'oggi non trova nessun fascicolo cartaceo delle ditte sopracitate*".

In sintesi, pertanto:

- il rappresentante legale della "OMISSIS", per tutta la durata della vicenda, è stato "OMISSIS", nipote di LA ROSA Giuseppe;
- la richiesta di subentro presso il capannone concesso in locazione alla "OMISSIS", e presentata, in data 27 maggio 2016, dalla "OMISSIS", per il tramite del suo rappresentante legale *pro tempore*, LA ROSA Giuseppe, era stata rigettata in data 31 maggio 2016;
- poco prima del responso negativo di cui sopra, la "OMISSIS" cedeva un proprio ramo d'azienda alla "OMISSIS" s.r.l. (rif. richiesta di *nulla osta* del 30 marzo 2016) che, in data 13 dicembre 2016, a sua volta, dopo aver ricevuto il *nulla osta* dell'Ente Locale con Deliberazione di Giunta n. 72 del 14 ottobre 2016, riproponeva, con esito

favorevole, una SCIA presso lo Sportello SUAP del Comune, indicando il subentro nella concessione del lotto affidato proprio alla "OMISSIS";

- all'atto dell'ispezione congiunta dei militari dell'Arma e del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di San Cipirello, in data 12 ottobre 2017, veniva rilevata l'operatività della succitata "OMISSIS" all'interno del capannone ormai concesso in locazione alla subentrante "OMISSIS".

Da tali considerazioni ed avuto riguardo all'ordine cronologico degli eventi nonché al legame intercorrente fra LA ROSA Giuseppe e "OMISSIS", si potrebbe dedurre che il progetto di insediamento nel capannone della "OMISSIS" sia stato propedeutico proprio all'ingresso del LA ROSA che, dopo aver tentato un primo insediamento con la "OMISSIS", ha "ottenuto" la disponibilità del lotto per il tramite della "OMISSIS", di "OMISSIS" il quale, divenutone amministratore, ha reso posibile il successivo insediamento della società dello zio, appunto la "OMISSIS".

Proseguendo, con l'attività "riparatoria", in virtù di quanto sopra accertato nel corso del sopralluogo, in data 18 ottobre 2017, il Geom. "OMISSIS", con Determina n. 238 – Reg. Gen. n. 594 del 18 ottobre 2017, disponeva la decadenza della convenzione prot. n. 1666 del 23 ottobre 2008, risolvendo così il contratto relativo all'assegnazione del capannone sito nell'insediamento produttivo "Libero Grassi" al *sub* alterno 16 ed affidato alla società "OMISSIS" di "OMISSIS".

All'atto di decadenza è seguita apposita ordinanza di sgombero n. 4 del 19 ottobre 2017 (recante prot. n. 14870 in pari data).
Entrambi gli atti venivano notificati a "OMISSIS" in data 19 ottobre 2017.
A tal proposito, il Comune di San Cipirello, con nota prot. n. 14901 del 20 ottobre 2017, notiziava le Prefetture di Verona e Palermo circa i provvedimenti adottati nei confronti della "OMISSIS" trasmettendo, tra le altre cose, gli atti rilevati e sopra descritti afferenti alle pratiche presentate allo Sportello SUAP dell'Ente da parte delle imprese coinvolte.

Successivamente, relativamente ai provvedimenti adottati dal Comune di San Cipirello, il "nuovo" legale rappresentante della "OMISSIS", tentava di contestare la decadenza della convenzione e l'ordinanza di sgombero, richiedendo, al contempo, una proroga dei termini prefissati per liberare il lotto comunale.

La richiesta, assunta in carico al protocollo dell'Ente con n. 15020 del 23 ottobre 2017, veniva inoltrata dal Responsabile dell'Area Tecnica, Geom. "OMISSIS", in data 25 ottobre 2017, con nota prot n. 15137, al Sindaco, al Segretario Comunale e, per conoscenza, alla locale Stazione dei Carabinieri per i successivi adempimenti di competenza.

In data 30 ottobre 2017, veniva assunta in carico al protocollo dell'Ente con n. 15299, un'ulteriore richiesta di proroga di 25/30 giorni per lo sgombero del capannone avanzata dal nuovo rappresentante legale della "OMISSIS", cui il Comune di San Cipirello dava riscontro con nota prot. n. 15407 del 31 ottobre 2017, concedendo solo 20 giorni, non ulteriormente prorogabili.

In data 19 dicembre 2017, con nota prot. n. 18493, il Comune di San Cipirello sollecitava alla "OMISSIS", ora rappresentata legalmente da "OMISSIS" (ma di fatto ancora riconducibile a "OMISSIS"), il pagamento dei canoni di locazione – ammontanti ad Euro 16.344,52 – dovuti per l'utilizzo del capannone sito nell'area "Libero Grassi", proponendo, al contempo, una compensazione con il debito vantato dalla "OMISSIS", sempre di "OMISSIS", nei confronti dell'Ente Locale per Euro 45.140,00.

Tale circostanza, come quella della riconsegna delle chiavi del capannone di cui si dirà di seguito, lascia chiaramente intendere che l'amministrazione della ditta "OMISSIS", fosse (e sia) ancora fattivamente nelle mani di "OMISSIS".

Non è infatti comprensibile come potesse il Comune proporre una compensazione tra debiti e crediti tra due imprese se non nell'ipotesi in cui le stesse, allo stato della richiesta, fossero rappresentate legalmente dal medesimo soggetto.

In ordine alla natura dell'azienda "OMISSIS", una società a responsabilità limitata, la riconducibilità al "OMISSIS" si intende *formalmente* cessata con il mutamento della rappresentanza legale (appunto dal "OMISSIS" a "OMISSIS"); ne deriva che il comportamento tenuto dall'Ente Locale nella fattispecie trova giustificazione (come si evince nella nota diramata dal Comune) soltanto nella circostanza che quest'ultimo avesse

ben chiaro che dietro le due società vi fosse (e vi sia sempre stato) un unico soggetto di riferimento, appunto il "OMISSIS".

Si deve registrare che, nonostante l'accertata e segnalata abusiva occupazione, peraltro da parte di ditta interdetta ai sensi della normativa di prevenzione amministrativa antimafia che dichiara il "OMISSIS" condizionabile da parte della mafia e, in particolare, per la veste assunta di "prestanome" del mafioso LA ROSA Giuseppe, lo sgombero del capannone avverrà soltanto in data 29 marzo 2018, cioè dopo ben 5 mesi ed esclusivamente per la pressante attenzione dell'Arma dei Carabinieri, come da apposito verbale di consegna chiavi sottoscritto da "OMISSIS" e dal Geom. "OMISSIS". Lo sgombero ha riguardato quindi anche la Ditta "OMISSIS" S.R.L. che, riconducibile al LA ROSA abusivamente di fatto usava il capannone per deposito pellet.

Va al riguardo richiamato che la sorella del "OMISSIS", "Omissis", è stata pure assunta dalla Cooperativa "OMISSIS", aggiudicataria in ATI del servizio di gestione del micronido, a seguito della illegittima esclusione di altra ditta. La stessa è stata assunta insieme alla "omissis" "OMISSIS" del boss CAIOLA Giuseppe, in atto detenuto al regime dell'articolo 41 bis O.P..

Non senza considerare le frequentazioni del Sindaco con "OMISSIS", padre di "OMISSIS" e cugino di "OMISSIS", *dominus* della "OMISSIS"., di cui innanzi si è già riferito diffusamente.

La "OMISSIS"., è risultata morosa sin dai tempi dell'avvenuto subentro nella concessione, non avendo mai corrisposto il canone di concessione.

Soltanto in data 14 giugno 2018, e cioè dopo l'avvenuto sgombero e la diffusione sui *media* della notizia relativa all'appartenenza della ditta a soggetto mafioso, il Comune ha assunto un'iniziativa che poteva preludere al recupero dei canoni. Infatti, con Determina Sindacale n. 32, il primo cittadino ha incaricato l'Avv. "OMISSIS", al fine di far valere le ragioni

dell'Ente e pervenire all'emissione di un apposito decreto ingiuntivo. Si tratta, tuttavia, di un'iniziativa cui non risulta essere stato dato un concreto seguito, e la dirigenza interpellata non ha saputo fornire chiarimenti in relazione a siffatto comportamento omissivo dell'ente. Alla data dell'accesso la procedura monitoria non risulta emesso alcun decreto ingiuntivo.

Dall'esame dell'intera vicenda sopra esposta, si rileva, in linea generale, un omesso esercizio di attività di controllo (secondo quanto stabilito dal Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 10 gennaio 2013), da parte dei soggetti preposti, ed una inattività rispetto alla tutela delle ragioni economiche dell'Ente.

Nella circostanza, quindi, il Comune di San Cipirello non ha esercitato le competenze che l'ordinamento gli attribuisce al fine di garantire la corretta gestione di beni del patrimonio pubblico e la regolare esecuzione dei contratti stipulati.

Difatti, la circostanza che il terzo concessionario o locatario sia comunque investito di un'attività di interesse pubblico e l'importanza che riveste per gli interessi della collettività l'utilizzazione efficace di un bene pubblico fanno sì che il soggetto terzo sia sottoposto ad un particolare regime di controlli e di vigilanza da parte della pubblica amministrazione concedente.

La *ratio* di tale potere di controllo si rinviene nell'esigenza di garantire che il concessionario svolga la gestione con regolarità ed in conformità al principio di buona amministrazione.

Il potere di controllo, nel caso in esame, si sarebbe dovuto sostanziare in interventi volti a verificare l'attività del concessionario da un punto di vista tecnico, l'osservanza delle clausole dell'atto convenzionale nonché l'uso fatto del bene; in ogni modo l'Ente locale avrebbe dovuto, senza indugio, esercitare l'azione risarcitoria e risolvere il rapporto, ricorrendo agli ordinari rimedi contrattuali (azione per anticipata restituzione della cosa o facendo uso di poteri autoritativi comunemente definiti sanzionatori (articolo 823, comma 2, c.c.).

Invece, il Comune di San Cipirello non ha esercitato tale controllo, se non tardivamente ed in forza esclusivamente di "cause esterne" (ovvero l'interdittiva antimafia n. 12 della

Prefettura di Verona, il cui contenuto era stato diffuso dagli organi di stampa e che, di fatto, ha determinato l'urgenza dello svolgimento di un sopralluogo).

- **Bando pubblico per l'assegnazione di n. 3 capannoni presso l'area artigianale "Libero Grassi" e l'intervenuto annullamento a seguito dell'insediamento della Commissione di accesso, in relazione all'illegittima costituzione della commissione giudicatrice**

La disamina degli atti acquisiti durante l'accesso, ha permesso alla Commissione di rilevare, tra l'altro, la presentazione, da parte di alcuni Consiglieri di minoranza di San Cipirello, di talune interpellanze, in particolare la n. 18858 e la n. 19217, rispettivamente dell'8 novembre 2018 e del 14 novembre 2018, aventi ad oggetto l'affidamento e la gestione dei capannoni dislocati presso l'area artigianale di San Cipirello.

L'audizione del Consigliere di minoranza "OMISSIS", da parte della Commissione, in sintesi ha consentito di apprendere che *"... all'ultima gara, si sono presentati un certo "OMISSIS", titolare di una ditta di Palermo, e "OMISSIS", titolare di impresa edile..."* nonché *"... socio insieme a RUMORE, convivente con "OMISSIS", "omissis" di "OMISSIS", anche di altra ditta. La predetta ditta* (l'impresa riconducibile a "omissis", ndC) *è stata incaricata di una somma urgenza per i lavori effettuati in Via Belli... "*.

In particolare, relativamente alla gara per l'assegnazione di tre capannoni insistenti nell'area artigianale, pubblicata con Determina Dirigenziale n. 378 del 25 luglio 2018, sulla scorta dei criteri di indirizzo emanati con Delibera di Giunta n. 97 del 23 luglio 2018, la Commissione ha appurato una serie di irregolarità in merito alla composizione della commissione di valutazione delle buste ed alla nomina dei suoi membri.

Nella fattispecie, il Sindaco, con determina sindacale n. 44 del 12 ottobre 2018, aveva proceduto alla nomina, tra gli altri, di due Consiglieri Comunali, la Consigliera "OMISSIS", ed il Consigliere "OMISSIS", entrambi della maggioranza.

Con determina sindacale n. 45 del 17 ottobre 2018, il "OMISSIS", si autonomina componente della commissione.

I successivi verbali di gara del 17 e del 22 ottobre 2018 hanno permesso di constatare che alla gara *de qua* avevano, effettivamente, partecipato le ditte "OMISSIS", e "OMISSIS",

alle quali, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento di gara, veniva assegnato, rispettivamente, il punteggio di 34 e 32 punti.

La commissione aggiudicatrice, di fatto risultata essere composta da membri illegittimamente nominati come di seguito nel dettaglio meglio precisato, non procedeva, tuttavia, alla formalizzazione della gara, ritenendo opportuno acquisire le iscrizioni all'Albo delle Imprese Artigiane della Camera di Commercio competente. I relativi documenti camerali sono risultati agli atti dell'Ente anche se, di contro, non è stata rinvenuta una comunicazione formale da parte delle ditte interessate alla procedura di gara (nonostante, con nota prot. n. 18164 del 24 ottobre 2018, fosse stato loro intimato di trasmettere le informazioni richieste entro 7 giorni).

La mancata definizione della gara, presumibilmente, potrebbe essere ricollegata proprio all'accesso che potrebbe aver costituito un "deterrente" alla formalizzazione dell'aggiudicazione da parte del Comune di San Cipirello.

In data 14 dicembre 2018, il Segretario Comunale di San Cipirello, forse al fine di porre in essere una tardiva azione riparatoria, richiedeva formalmente al Responsabile dell'Area Tecnica, il Geom. "OMISSIS", opportuni chiarimenti in ordine alla composizione della commissione aggiudicatrice della suddetta gara d'appalto, notiziando altresì per conoscenza la Stazione dei Carabinieri di San Cipirello.

In particolare, il Segretario Comunale rilevava *prima facie* talune irregolarità circa i componenti della commissione – in violazione dell'articolo 4 del Regolamento di assegnazione e gestione dei lotti e dei capannoni insistenti nell'insediamento produttivo –, in quanto non risultavano individuati componenti (in particolare il Responsabile del Servizio Attività Produttive, per il quale non era prevista, dal Regolamento, nomina in via sostitutiva) ma, soprattutto, giacché figuravano, in tale organismo, due Consiglieri Comunali anziché – come prescritto – due componenti scelti dal Consiglio Comunale, "*su designazione dei Consiglieri di maggioranza e minoranza*".

Pertanto, il citato Segretario, riscontrando un vizio di legittimità, richiedeva l'annullamento in autotutela degli atti adottati fino a quella data.

Soltanto in data 8 gennaio 2019, il predetto Geom. "OMISSIS", con atto preliminare n. 1 avente ad oggetto "*Bando pubblico per l'assegnazione di n. 3 capannoni presso*

l'insediamento produttivo "Libero Grassi" – Annullamento Atti Adottati e Revoca Procedura", in qualità di R.U.P., alla luce dei rilievi mossi dal Segretario Comunale e dai Consiglieri di minoranza in varie interpellanze, ha formalmente determinato di annullare gli atti adottati in merito alla suddetta gara, revocando altresì la procedura di assegnazione.

In pari data, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, con Determinazione Dirigenziale n. 1 dell'8 gennaio 2019, il "OMISSIS", inoltre, ha approvato la sua stessa proposta, comunicando, infine, gli esiti abrogativi agli organi amministrativi, alla Stazione dei Carabinieri di San Cipirello ed alla Commissione d'accesso con nota prot. n. 333 del 9 gennaio 2019.

In merito a tale vicenda, analizzati gli atti, si rileva quanto segue.

Il già richiamato Regolamento del Comune di San Cipirello di assegnazione e gestione dei lotti nell'insediamento produttivo, coerentemente con le suddette previsioni assessoriali regionali, disciplina, con l'articolo 4, la composizione dell'apposita Commissione deputata alla formulazione della graduatoria ai fini della concessione in locazione dei capannoni; in particolare, la citata Commissione ai sensi della norma regolamentare interna deve essere composta dalle seguenti figure:

1) responsabile del servizio tecnico comunale;
2) responsabile del servizio attività produttive;
3) esperto in materia di artigianato designato dalla commissione provinciale per l'artigianato;
4) esperto designato dalla associazione provinciale dei piccoli industriali;
5) un rappresentante nominato dall'albo unico dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
6) rappresentante dell'assessorato regionale della cooperazione, commercio, artigianato e pesca;
7) esperto in materia di commercio designato dalle associazioni di categoria dei commercianti presenti sul territorio comunale;
8) n. 2 componenti scelti dal Consiglio Comunale, uno designato dai Consiglieri di maggioranza ed uno designato da quelli di minoranza, che verranno individuati tra le categorie professionali ed imprenditoriali sul territorio."

La competenza a nominare la Commissione, che dura in carica tre anni, è attribuita, dal citato articolo 4, al Sindaco.

Al riguardo, l'amministrazione di San Cipirello, con determinazione sindacale n. 44 del 12 ottobre 2018, a firma del Sindaco GELUSO, come modificata con determinazione sindacale n. 45 del 17 ottobre 2018, a firma del "OMISSIS", individuava 11 soggetti quali componenti della Commissione, inserendone di ulteriori rispetto a quelli regolamentarmente previsti (ad esempio, in seno alla commissione veniva nominato non un esperto ma quattro esperti in materia di commercio designati dalle associazioni di categoria dei commercianti presenti sul territorio comunale; non uno ma tre rappresentanti dell'Assessorato Regionale della Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca nonché un rappresentante di associazione sindacale (UNSIC) non previsto dal Regolamento).

Ma il fatto più grave che si è rilevato dall'analisi degli atti è che, nonostante il chiaro disposto regolamentare, il Comune di San Cipirello, anziché individuare i componenti di cui al superiore punto 8) attraverso un'apposita deliberazione di Consiglio Comunale, organo competente, procedeva tramite determinazioni sindacali; in particolare, con le determinazioni sindacali nn. 44 e 45, con la giustificazione che, nonostante fossero stati più volte interpellati, anche in Consiglio Comunale, i Consiglieri di minoranza non avevano proceduto alla designazione del componente rimesso alla loro competenza, provvedeva a nominare – arrogandosi una competenza non propria ed in totale autonomia – i componenti mancanti.

Nello specifico, il Sindaco, con l'atto n. 44, come sopra cennato, nominava "OMISSIS", e "OMISSIS",, entrambi Consiglieri Comunali di maggioranza, mentre successivamente il "OMISSIS", con l'atto n. 45, nominava se stesso in sostituzione del predetto "OMISSIS". Entrambi gli atti sono viziati, pertanto, non soltanto per difetto di competenza del Sindaco alla nomina dei citati componenti ma anche perché posti in essere in violazione di un principio cardine del nostro ordinamento, ossia la separatezza tra le funzioni di indirizzo politico e quelle gestionali, enunciato dall'articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000, per effetto del quale i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita esclusivamente ai dirigenti.

Nel caso in questione le competenze attribuite alla commissione erano di mera natura "gestionale", avendo essa il compito di formulare la graduatoria sulla base di criteri predeterminati ai fini della concessione in locazione dei capannoni.

Da quanto sopra esposto, consegue, pertanto, l'illegittima composizione della citata Commissione che, per invalidità derivata, inevitabilmente si è riverberata su tutti gli atti successivi della procedura in questione.

L'irritualità della nomina di due amministratori del Comune di San Cipirello in seno alla commissione veniva già rilevata – in occasione della seduta della commissione stessa tenutasi come detto in data 17 ottobre 2018 – dall'Ing. "OMISSIS", designato dall'Assessorato Regionale Attività Produttive; il citato professionista rappresentava ai componenti presenti, ossia "OMISSIS" e gli stessi "OMISSIS" e "OMISSIS", della irregolarità, alla luce anche dell'articolo 2 del decreto assessoriale dell'8 febbraio 1991 sopra citato.

L'Ing. "OMISSIS", nella circostanza, chiedeva al Sindaco Geluso di verificare se quanto sopra rappresentato potesse essere ostativo alla "validità" della Commissione.

All'apertura della seduta del 22 ottobre 2018 erano presenti il Geom. "OMISSIS", il "OMISSIS", designato dall'ASA UNSIC, i Consiglieri Comunali "OMISSIS", "OMISSIS", nonché il Sindaco GELUSO, che "*assiste ai lavori della Commissione*" (verbale della commissione del 22 ottobre 2018).

La commissione procedeva, quindi, all'istruttoria delle due istanze presentate ed all'assegnazione dei relativi punteggi ai fini della formulazione della graduatoria.

Si sottolinea che i verbali di seduta del 17 e del 22 ottobre 2018 sono risultati prive di firme.

Per completezza, si segnala che dell'intera vicenda si occupava il quotidiano di Palermo "*Il Giornale di Sicilia*", con un articolo pubblicato nella edizione del 19 dicembre 2018, ove si riferiva pure che già in precedenza la gestione e l'affidamento dei capannoni comunale aveva subito dei problemi.

Infatti, nel mese di luglio del 2018, il Comune di San Cipirello aveva revocato l'assegnazione di due capannoni alla ditta "OMISSIS", precedentemente assegnati al termine di una procedura di gara indetta con Determinazione Dirigenziale n. 345 del 20

ottobre 2016. Nell'occasione, entro la scadenza prefissata, soltanto la citata impresa aveva manifestato l'interesse all'avviso pubblico, presentando apposita offerta.

La busta dell'offerta – già riferiva l'articolo di stampa – non sarebbe mai stata aperta e valutata dall'Amministrazione Comunale.

Nel frattempo, un terzo capannone insistente presso l'area artigianale si era liberato, risultando così disponibile per una nuova assegnazione.

Il Geom. "OMISSIS", in qualità di Responsabile d'Area, a tal proposito, onde evitare di pregiudicare la partecipazione alla nuova gara da parte della ditta "OMISSIS", con apposita Determina n. 354 Reg. Gen. del 12 luglio 2018, aveva ritenuto opportuno disporre la "*revoca della procedura e, quindi, la restituzione del plico* (contenente la busta dell'offerta, ndC) *alla citata impresa* ("OMISSIS", ndC) *pervenuto il 21 novembre 2016*", permettendogli, in tal modo, di riproporre un'eventuale candidatura per un nuovo avviso pubblico. Il Geom. "OMISSIS", con nota di prot. n. 12697 del 23 luglio 2018, rendeva edotta la "OMISSIS" di quanto appena esposto.

Di fatto, la busta non risulta essere mai stata restituita alla "OMISSIS", atteso che la Commissione ha rinvenuto il relativo plico tra la documentazione consegnatale all'atto dell'insediamento.

A tal proposito, la Commissione ha evidenziato che, a fine dicembre del 2017, in concomitanza con la gara d'appalto per l'affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti del 27 dicembre 2017, il Sindaco GELUSO e "OMISSIS", amministratore di fatto della "OMISSIS", e compagno della rappresentante legale "OMISSIS" (presumibile prestanome dell'Impresa), sono stati protagonisti di una lite proprio presso l'Ufficio del primo cittadino, lite a seguito della quale i due soggetti si sono querelati a vicenda.

Alla base dell'accesa discussione, stando alle dichiarazioni del "OMISSIS", le pressioni che il Sindaco aveva posto in essere perché venisse ritirata la busta relativa alla gara per l'assegnazione dei capannoni; di contro, il primo cittadino ha sempre negato qualsiasi ostruzionismo.

Giova sottolineare che, oltre alla vicenda relativa all'assegnazione dei capannoni presso l'area artigianale, nel medesimo periodo, la ditta "OMISSIS" si era vista "sfuggire"

l'affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani poiché l'impresa "OMISSIS", aveva presentato un'offerta più vantaggiosa per l'Ente.

E' da segnalare altresì che, a seguito dell'accesso confronto tra i due soggetti, come già ampiamente argomentato nell'apposito paragrafo inerente alla gestione dei rifiuti, l'Amministrazione Comunale ha applicato in maniera zelante la normativa sui contratti pubblici sopprimendo un "soccorso istruttorio" *ex* articolo 80 del decreto legislativo 50/2016 (applicabile nella fattispecie) ed escludendo, in tal modo, la ditta provvisoriamente aggiudicataria, con la finalità apparente di favorire la "OMISSIS", (inizialmente risultata non vincitrice in quanto presentatrice di un'offerta economicamente più onerosa per l'Ente).

Compendiando quanto sopra riportato, si rileva, ancora una volta, anzitutto la *mala gestio* della *res publica* da parte degli amministratori e dei dipendenti comunali di San Cipirello.

Nel caso di specie, il Responsabile dell'Area "omissis", Geom. "OMISSIS", dimostrandosi, ancora una volta, pedina estremamente compiacente ed accondiscendente alle illegittime volontà degli organi politici, ha *de facto* concesso a "OMISSIS", personaggio notoriamente vicino alle cosche mafiose locali nonché nipote diretto di LA ROSA Giuseppe (condannato per mafia ed *ex* collaboratore di giustizia), di usufruire di capannoni artigianali presso l'area "Libero Grassi", manifestando così un'evidente "apertura" dell'attuale Amministrazione Comunale nei confronti della criminalità organizzata.

In merito al profilo criminale di LA ROSA Giuseppe, si ribadisce che il predetto, a suo tempo, era ben inserito nella cosca mafiosa di San Giuseppe Jato, facente capo a DI MAGGIO Baldassarre; in particolare, così come emerso dalla sentenza emessa dalla Corte di Assise di Palermo in data 6 aprile 2002, risulta che LA ROSA Giuseppe era stato un componente del "gruppo di fuoco" che uccise, in data 23 settembre 1997, ARATO Vincenzo e che ferì gravemente, in data 8 agosto 1997, COSTANZA Francesco.

L'influenza mafiosa sugli amministratori comunali è, inoltre, riemersa in occasione della successiva aggiudicazione dei capannoni alla ditta di "OMISSIS", anch'egli personaggio gravato da precedenti di polizia specifici e notoriamente legato agli ambienti criminali locali. In tal caso, è risultata palese la "viziata" composizione dell'organo aggiudicatore: la difformità, oltre a costituire un vizio di legittimità dai presumibili rilievi di carattere

amministrativo, valutati i potenziali vantaggi economico-patrimoniali derivanti dall'assegnazione dei capannoni *de quibus*, ha costituito altresì un comportamento fortemente illegittimo dei pubblici ufficiali coinvolti.

Viene in evidenza in particolare proprio l'azione del "OMISSIS" il quale, in completa autonomia e discrezionalità, si è sostituito al Consigliere "OMISSIS" (che, successivamente, nel mese di gennaio 2019, avrebbe, peraltro, presentato le proprie dimissioni da Consigliere comunale), nell'incarico di componente della commissione aggiudicatrice.

CAPANNONI ABUSIVAMENTE REALIZZATI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICA RICONDUCIBILE A SOGGETTO CONDANNATO PER MAFIA E INAUGURATI CON LA PARTECIPAZIONE DI AMMINISTRATORI COMUNALI

In data 22 gennaio 2019, dopo l'nsediamento della Commissione di accesso ispettivo, l'Ispettore Capo della Polizia Municipale di San Cipirello "OMISSIS", unitamente all'Assistente Capo P.M. "OMISSIS", si erano recati presso la Contrada Bassetto, per acquisire la documentazione autorizzativa delle opere realizzate presso l'insediamento commerciale intestato alla ditta "OMISSIS", individuato in catasto al foglio 4 particella 2380.

In quell'occasione il "OMISSIS" consegnava :

- copia dell'autorizzazione edilizia;
- copia del progetto e verifica dei muri di sostegno;
- copia dell'autorizzazione edilizia provvisoria;
- copia dell'autorizzazione allo scarico su pubblica fognatura;
- copia dell'atto di compravendita;
- copia della richiesta di "permesso a costruire".

Tuttavia, agli atti, emerge la ditta "OMISSIS" in quanto nei medesimi locali insistono due ditte dello stesso legale rappresentante.

Il personale della Polizia Municipale redigeva una relazione a tal riguardo soltanto il 25 gennaio successivo.

In data 29 gennaio 2019, veniva effettuato un ulteriore sopralluogo, questa insieme militari della Stazione dei Carabinieri di quel Comune con personale dell'Ufficio Tecnico del Comune di San Cipirello, e veniva redatto un verbale di accertamento di violazione edilizia alla presenza del titolare della Ditta "OMISSIS", "OMISSIS".

Infatti, nella circostanza veniva accertato che in Contrada Bassetto, presso l'insediamento commerciale intestato alla citata ditta , individuato in catasto al foglio 4 particella 2380, era stata realizzata un'area completamente pavimentata con battuto cementizio, contenuta da muri di cinta in muratura, al cui interno erano depositati vari materiali di costruzione ed erano state realizzate due costruzioni in aderenza, edificate con muri perimetrali e copertura con struttra metallica, nonché una costruzione in muratura e copertura in struttura in legno lamellare.

Il 29 gennaio il Comandante della Polizia Municipale inoltrava il verbale di sopralluogo richiedendo all'Ufficio Tecnico copie degli atti autorizzativi della ditta "OMISSIS" s.r.l., evidenziando come si fosse recato in quegli Uffici più volte e, nell'occasione, avesse constatato che mai la ditta in questione aveva presentato richiesta di nulla osta per inizio lavori e inizio attività.

Il Geom. "OMISSIS", in ragione di quanto sopra, con ordinanza n. 2 del 30 gennaio 2019, disponeva la demolizione delle opere abusive della ditta del "OMISSIS", considerando che le tre costruzioni erano realizzate senza alcun titolo abilitativo.

Giova sottolineare quanto rappresentato dalla Commissione in merito alla circostanza che, nel Registro Ufficio Urbanistica relativo al Servizio Tecnico – Autorizzazioni del Comune di San Cipirello, relativo all'anno 2017, preso in consegna all'atto dell'insediamento il 20 novembre 2019, non risulta alcuna richiesta o atto della Ditta "OMISSIS", sia "OMISSIS" che "OMISSIS", e che, in corrispondenza degli atti presentati durante il sopralluogo, all'Ufficio Tecnico del Comune ed ai militari della Stazione di San Cipirello risultavano tutti al n. 8 del citato registro.

Da un riscontro si evince che, al n. 8 è, invece, presente un'altra pratica.

Il Geom. "OMISSIS", sentito dalla Commissione d'accesso in merito alla vicenda, ha riferito di non avere mai rilasciato alcuna documentazione al titolare delle ditte di "OMISSIS" e che disconosceva ogni firma apposta sotto il suo nome presente negli atti di agibilità in possesso dello stesso, sequestrati dai militari dell'Arma.

Si riporta uno stralcio dell'audizione del Geom. "OMISSIS":

"Domanda: Ordine di demolizione dei capannoni. Sottile ha mostrato un numero di protocollo errato, rispondente ad altro soggetto ("OMISSIS", prot. 4410 del 12 aprile 2017).

Risposta: Gli atti mostrati dal "Omissis" portano una firma che dovrebbe essere mia, ma che disconosco completamente. Identica conclusione per la firma di "Omissis", riportata nell'atto. Manca anche il protocollo che invece l'atto dovrebbe riportare.".

Pertanto, in sintesi: presso l'Ufficio Tecnico del Comune non si riscontrava la presenza della documentazione necessaria; non venvivano riconosciuti gli atti del "OMISSIS" e soprattutto non vi è congruenza tra gli atti in possesso del "OMISSIS" e quelli presenti negli archivi del Comune di pari numero protocollo e data.

Per quanto citato la Stazione Carabinieri di San Cipirello redigeva appositi atti di carattere penale ed informativa alla Procura della Repubblica e il 29 gennaio 2019 i militari della Stazione dei Carabinieri di San Cipirello denunciavano per articolo 482 c.p. (falsità materiale commessa dal privato), articolo 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico), articolo 489 c.p. (uso di atto falso) ed articolo 44, comma 1, del D.P.R. 380/2001 (abusivismo edilizio):

- "OMISSIS"
- "OMISSIS"

"OMISSIS" è figlio di "OMISSIS", (cl.52), pluripregiudicato per mafia, legato a BRUSCA Giovanni, fratello di Enzo ed Emanuele, figli di Bernardo BRUSCA.

"OMISSIS" con sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo, divenuta irrevocabile il 15 luglio 2002, veniva condannato alla reclusione di anni otto ed alla libertà vigilata di

anni uno nonché all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, per associazione di tipo mafioso, commessa fino al 14 febbraio 1997.
Annovera pure condanne per falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici in concorso, truffa in concorso, furto continuato (due condanne), furto reati per i quali è stato in passato già condannato

Si evidenzia che il "OMISSIS" lavora a tempo indeterminato, in qualità di operaio, alle dipendenze della ditta del figlio "OMISSIS", con sede legale a San Giuseppe Jato. Del resto, in quanto condannato per mafia, non potrebbe essere titolare di licenze ed autorizzazioni ai sensi della legge antimafia.

L'inaugurazione dei capannoni

In data 3 settembre 2018, si svolgeva l'inaugurazione della nuova attività edile dell'insediamento commerciale intestata alla ditta ""OMISSIS" presso la locale Contrada Bassetto, all'interno dell'area di proprietà di "OMISSIS".
All'inaugurazione di cui sopra partecipavano il Sindaco GELUSO, l'Assessore "OMISSIS" ed i Consiglieri Comunali "OMISSIS" e "OMISSIS".

"OMISSIS"

Tutto ciò premesso, è di particolare gravità non soltanto la realizzazione di manufatti abusivi in assenza di un qualsivoglia controllo da parte del Comune ma anche l'accertata predisposizione di atti autorizzativi con apposta la firma del Dirigente che, tuttavia, il Geom. "OMISSIS" disconosce come propria; ancora la partecipazione del Sindaco, di un Assessore, di due Consiglieri Comunali all'inaugurazione presso una ditta appartenente alla famiglia di un soggetto condannato per mafia, che ha realizzato abusivamente il manufatto espositivo; e, infine l'espletamento dell'accertamento di verifica dell'abuso edilizio soltanto dopo l'avviato accesso ispettivo.

MANIFESTAZIONI ED EVENTI

- **Mostra equina**

In data 20 maggio 2018, nell'area adiacente al campo sportivo comunale di San Cipirello, precisamente in Contrada Lucido Bassetto s.n.c., è stata organizzata una mostra di cavalli dall'Associazione denominata "OMISSIS" di San Cipirello, il cui Presidente è "OMISSIS". La predetta è figlia di "OMISSIS", pluripregiudicato, già sorvegliato speciale di P.S. e condannato, da ultimo, con sentenza irrevocabile emessa il 6 aprile 2011, ad anni otto di

reclusione per coltivazione illecita di sostanze stupefacenti in concorso con altri soggetti pregiudicati tra i quali VASSALLO Giovanni Battista, attualmente detenuto, pregiudicato anche per reati di mafia.

In occasione della mostra, i militari della locale Stazione Carabinieri, coadiuvati da personale del N.A.S. (Nucleo Anti Sofisticazioni) di Palermo nonché da quello del N.I.L. (Nucleo Ispettorato del Lavoro) del Gruppo Carabinieri per la Tutela del Lavoro di Palermo effettuavano controlli mirati sia alla mostra equina sia ad un piccolo fabbricato ivi presente, adibito per l'occasione a bar e in uso a "OMISSIS", fratello di "OMISSIS", "omissis" del mafioso MULE' Salvatore, quindi gestito al momento dal "omissis" del boss mafioso MULE'.

In riferimento alla manifestazione di cavalli, l'Unità Operativa Veterinaria di Partinico, appartenente al Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'A.S.P. di Palermo rilevava la presenza di otto cavalli e di un puledro di pochi mesi, tre dei quali, con il *test di coggins*, risultati con l'anemia infettiva; pertanto, sono stati trattenuti i relativi passaporti per i provvedimenti del caso.

Riguardo al fabbricato adibito per l'occasione a bar, i militari del N.I.L. hanno effettuato un accesso ispettivo presso la sede operativa (sita a San Cipirello, Contrada Bassetto s.n.c.) della Ditta "OMISSIS", di proprietà di "OMISSIS", moglie di "OMISSIS", constatando al momento del controllo la presenza del marito, il quale era impegnato nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai clienti.

Veniva, dunque, intimato a "OMISSIS" di presentare, entro il mese di luglio 2018, la documentazione relativa al chiosco, alla sua posizione previdenziale, all'iscrizione all'I.N.P.S. di "OMISSIS" come collaboratore della titolare dal 1° giugno 2013, nonché all'ultimo verbale di accesso ispettivo rilasciato dagli organi di vigilanza

Il personale del N.A.S. effettuava, invece, un controllo amministrativo di natura igienico-sanitaria, accertando che, nell'esercizio in questione, è stata svolta la preparazione, la manipolazione e la cottura di alimenti (cottura di panini con la milza) con attrezzature non autorizzate e senza la S.C.I.A. per l'aggiornamento dell'impresa alimentare per l'attività di produzione e cottura di panini.

In considerazione di ciò, gli operanti hanno proceduto al sequestro – in via amministrativa – delle attrezzature utilizzate per la preparazione dei panini con la milza nonché degli alimenti rinvenuti.

I militari della locale Arma hanno richiesto all'Area 4 del Comune di San Cipirello copia della documentazione relativa alla mostra dei cavalli, ricevendo, come risposta, che agli atti del loro Ufficio non era presente né documentazione ufficiale, inerente all'affidamento del bene comunale nelle immediatezze del campo sportivo, né tantomeno richieste di lavori e/o autorizzazioni in tal senso (nota n. 9662 di protocollo del 1º giugno 2018).

Tuttavia, risulta che la manifestazione equina era stata, in effetti, autorizzata dal Sindaco GELUSO Vincenzo, con nota n. 16310 di protocollo datata 15 novembre 2017, senza però che la pratica avesse seguito l'iter previsto.

Infatti, tutte le manifestazioni che si svolgono con la presenza di animali, sono subordinate al rilascio di autorizzazione sanitaria del Sindaco, al quale gli interessati devono presentare una domanda in carta da bollo; l'autorizzazione sanitaria viene rilasciata a condizione che siano osservate tutte le norme igienico-sanitarie previste dalla legge e siano adottate tutte le misure idonee per garantire il benessere degli animali e la loro sicurezza. Ricevuta la domanda, il Comune deve provvedere ad inoltrare richiesta di parere al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente e, una volta acquisito quest'ultimo, se favorevole rispetto ai requisiti richiesti, si può provvedere ad emettere l'autorizzazione in parola.

Infine, si è accertato che, sempre presso l'Area 4 del Comune di San Cipirello, alcuna autorizzazione sia mai stata concessa ad "OMISSIS" per l'utilizzo del chiosco adibito a bar sopra menzionato (nota n. 9662 di protocollo del 1º giugno 2018).

Dell'intera vicenda veniva informata la competente Autorità Giudiziaria.

- **Spettacolo pirotecnico non autorizzato per la elezione del Sindaco**

In data 17 giugno 2017, in Piazza Matrice di San Cipirello, al termine della festa di ringraziamento per l'elezione a Sindaco di GELUSO Vincenzo, aveva luogo uno spettacolo pirotecnico non autorizzato, così come dichiarato, in sede di sommarie informazioni

acquisite dalla locale Stazione dell'Arma dei Carabinieri, dal Comandante della Polizia Municipale, Ispettore Capo MARCHESOTTO Giacinto, che riferiva di non aver mai ricevuto la richiesta di sopralluogo con il tecnico competente da parte del SUAP e di non aver mai ricevuto indicazioni nel merito da parte del Responsabile del SUAP, ossia, all'epoca, il Geom. "OMISSIS".

"OMISSIS"

I Carabinieri con la qualifica di Artificieri Antisabotaggio effettivi alla VII Sezione del Reparto Operativo Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Palermo, in riferimento alla foto riportata, raffigurante lo spettacolo pirotecnico di cui trattasi, hanno sottolineato, il mancato rispetto delle norme di legge.
Inoltre, gli artificieri hanno aggiunto che, da un'analisi visiva del fotogramma, non è stato per loro possibile definire con esattezza la distanza effettiva del pubblico dal sito di sparo; tuttavia, da un sopralluogo effettuato dai Carabinieri di San Cipirello, è stato rilevato che la distanza tra il sagrato della Chiesa, punto di partenza dei fuochi d'artificio, e le prime abitazioni in cui si notano gli spettatori è di circa soli 10 metri e, pertanto, nettamente inferiore rispetto a quanto stabilito dalle direttive ministeriali.

In un articolo pubblicato il 1° agosto 2018, sul quotidiano *"Giornale di Sicilia"*, dal titolo *"Locali della discordia, bando a San Cipirello. Si libera il capannone appartenuto ai boss"*, viene riferito che lo spettacolo pirotecnico del giugno 2017, per festeggiare l'elezione a Sindaco di GELUSO Vincenzo, era stato finanziato da "OMISSIS". Questi è cugino di secondo grado del primo cittadino nonché compagno di "OMISSIS", Amministratore Unico della Ditta "OMISSIS", di cui si è già trattato nel Capitolo apposito.

TRIBUTI – ATTIVITA' PRODUTTIVE

Relativamente al comparto delle entrate proprie del Comune di San Cipirello, si è proceduto ad analizzare la gestione finanziaria, con particolare riguardo all'attività di accertamento e riscossione dei "tributi locali", attuata dall'Amministrazione GELUSO.

Tale servizio, invero, è da ritenersi tra quelli più esposti a compromissioni o interferenze con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da condotte antigiuridiche.

La verifica ispettiva ha, quindi, riguardato prevalentemente i tributi locali più significativi, ossia l'Imposta Municipale Unica (IMU, la quale ha sostituito la vecchia ICI, Imposta Comunale sugli Immobili) e la Tassa Rifiuti (TARI).

In forza dell'autonomia legislativa in ambito tributario di cui dispongono i Comuni della Regione Siciliana[6], il Consiglio Comunale dell'Amministrazione GELUSO, con Deliberazione n. 18 del 29 marzo 2018, ha approvato il nuovo regolamento comunale avente

---

[6] Statuto introdotto con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455.
La Regione Siciliana, in base all'articolo 36 del suo Statuto* ed in base alle relative norme di attuazione, è dotata di un potere tributario autonomo, potendo direttamente "*deliberare*" tributi propri; alla stessa spettano, "*oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette e indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime*" (articolo 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074).
Le leggi tributarie dello Stato hanno vigore e si applicano anche nel territorio della Regione Siciliana, ma è fatto salvo "*quanto la Regione disponga nell'esercizio e nei limiti della competenza legislativa ad essa spettante*". L'art. 119 della Costituzione prevede che i Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa e che "*stabiliscono ed applicano i tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario*". Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, all'articolo 52, prevede, invece, in via generale, che: "*(le province) ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti*". Inoltre, è stabilito che i regolamenti sono approvati con deliberazione consiliare e sono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che può impugnarli per vizi di legittimità dinanzi al giudice amministrativo; le tariffe e le aliquote sono deliberate, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; relativamente all'accertamento ed alla riscossione dei tributi locali, infine, i regolamenti locali possono prevedere che tali attività siano affidati a terzi, osservando le norme (*comunitarie e nazionali*) in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali.
Si veda, inoltre, la sentenza della Corte Costituzionale n. 138 del 22 aprile 1999.

ad oggetto la rateizzazione e compensazione dei tributi comunali. L'atto, tra l'altro, è stato ritenuto necessario in considerazione del fatto che erano stati riscontrati diversi tributi relativi ad anni precedenti e, come vedremo, allo stato dell'arte non ancora riscossi.

Parimenti, con Deliberazione n. 19 il predetto organo amministrativo, recependo i più recenti indirizzi governativi, ha approvato anche il regolamento per l'applicazione del c.d. "ravvedimento operoso".

Ciononostante, i suddetti strumenti "incentivanti", come si vedrà nel corso della presente trattazione, non hanno sortito l'effetto positivo (almeno apparentemente) auspicato dall'Amministrazione Comunale di San Cipirello.

- **L'Imposta Municipale Unica (o propria)**[7]

L'Amministrazione Comunale *pro tempore*, con le Determine nn. 82 e 83 del 28 settembre 2012, ha approvato il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (*IMU*) fissandone l'aliquota di base al 0,76%; la quota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è stata, invece, stabilita al 0,40%, mentre quella per i fabbricati rurali ad uso strumentale al 0,20%.

---

[7] La tassazione immobiliare è tradizionalmente riservata agli Enti locali, in quanto forma di imposizione per cui è facile individuare e localizzare i presupposti e quantificare, con il sistema catastale, l'imponibile.
L'imposta *de qua*, con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è stata istituita originariamente con la denominazione di ICI (*Imposta Comunale sugli immobili*).
Successivamente, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, applicata in via sperimentale dal 2012 al 2014, e dal 2015 a regime, l'*ICI* è stata trasformata in *IMU*, avente sempre la natura di imposta patrimoniale speciale, il cui presupposto è il possesso di fabbricati (*compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze*), aree fabbricabili e terreni agricoli. Sono imponibili anche i fabbricati delle imprese, sia che si tratti di immobili strumentali sia che si tratti di beni-merce o di beni-prodotto.
L'aliquota dell'imposta è dello 0,76% ma è data facoltà ai Comuni, con deliberazione del Consiglio adottata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, di modificare, in aumento o diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
I Comuni hanno il potere di disciplinare, con regolamento, diversi profili del tributo: possono dettare regole in materia di presupposto, esenzioni, base imponibile, accertamento e riscossione (articolo 59 del decreto legislativo 446/1997). Il potere di deliberare, già attribuito alla Giunta, spetta al Consiglio Comunale (articolo 1, comma 156, della legge 296/2006).

- **La Tassa Rifiuti**[8]

Relativamente alla tassa sui rifiuti, l'Amministrazione Comunale retta dal Sindaco GELUSO e, in particolare, il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 16 del 29 marzo 2018, ha apportato talune modifiche al Regolamento Comunale per l'Applicazione dell'Imposta Unica Comunale, introducendo l'articolo 59 – "Norme transitorie" per l'annualità 2018, relativamente alla sezione TARI della neo istituenda IUC (Imposta Unica Comunale). La normativa di settore comunale è stata approvata in data 30 settembre 2014 con Deliberazione n. 45 e, successivamente, modificato e rivisitato con le Deliberazioni nn. 47 del 30 settembre 2014, 27 del 29 luglio 2015 27 del 30 aprile 2016 e 11 del 31 marzo 2017.

Successivamente, con Deliberazione n. 17 del 29 marzo 2018 il citato organo collegiale comunale ha approvato il piano finanziario TARI, con le relative tariffe per l'anno 2018, prevedendo un costo per il piano finanziario in Euro 837.881,17.

Tali spese, di contro, stando alla suddetta previsione, dovevano essere "coperte" dalle entrate tributarie concernenti la tassa rifiuti in argomento. La predetta previsione di spesa, dopo aver analizzato i costi per la gestione del servizio rifiuti, con Deliberazione n. 22 del 30 marzo 2018, veniva rettificata in Euro 731.512,92.

---

[8] I costi relativi alla gestione dei rifiuti e, più in particolare, del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sostenuti dagli Enti locali sono, in teoria, finanziati da una specifica tassazione (*TARI*) in capo agli utilizzatori, introdotta il 27 dicembre 2013 con la Legge di Stabilità per il 2014 (in sostituzioni delle precedenti *TIA*, *TARSU* e *TARES*).
Il presupposto per l'applicazione della tassa sui rifiuti è il possesso ovvero la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Restano escluse dall'applicazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
Il Comune può prevedere una riduzione o esenzione per utenze non domestiche "*proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione*" a indigenti e persone in difficoltà (articolo 652 della legge/2013), e riduzioni o agevolazioni, fra gli altri, per le "*abitazioni con unico occupante*"[8] (articolo 679, lett. a. della legge 147/2013).

- **L'Imposta Unica Comunale**[9]

Come già anticipato, il Comune di San Cipirello, in ossequio a quanto previsto dalla Legge di Stabilità del 2014, con apposite Determinazioni, ha approvato il regolamento dell'imposta in argomento.

- **Disposizioni generali in merito all'attività di Accertamento e Riscossione dei tributi locali**

Si ritiene doveroso premettere alcune nozioni di carattere generale.

I tributi di competenza locale devono essere dichiarati dai contribuenti e gli Enti possono rettificare le comunicazioni incomplete o infedeli, accertando d'ufficio i tributi non dichiarati ed emettendo avvisi di accertamento che devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.

Alla riscossione spontanea dei tributi comunali provvedono gli stessi Enti, mentre, per quanto concerne la riscossione coattiva, i Comuni, e gli altri soggetti cui può essere affidato il compito di riscossione, si avvalgono dell'ingiunzione fiscale, disciplinata dal R.D. n. 639 del 14 aprile 1910, il quale valore di titolo esecutivo. Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

---

[9] Con la Legge di Stabilità 2014 è stata introdotta l'Imposta Unica Comunale (IUC), la quale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La *IUC* si compone dunque:

- dell'imposta municipale propria (*IMU*), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (di cui si è detto precedentemente);
- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (*TASI*), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile. La TASI è la tassa diretta a coprire il costo per i servizi indivisibili forniti dai Comuni, quali illuminazione, sicurezza stradale, gestione degli impianti e delle reti pubbliche ecc., secondo un principio già enunciato nella soppressa TARES. La tassa è pertanto dovuta da chiunque possegga o detenga, a qualsiasi titolo fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e del fabbricato in cui si risiede;
- della tassa sui rifiuti (*TARI*), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento degli stessi, a carico dell'utilizzatore (di cui si è detto precedentemente);

Ciascun Comune ha facoltà di deliberare differenti aliquote e riduzioni. Su ogni immobile, in generale, si possono avere, quindi, contemporaneamente IMU, TASI e TARI. Ad esempio, per gli anni 2014 e 2015, i cittadini di ogni Comune, per le abitazioni principali di categoria da A2 ad A7 sono esonerati dal pagamento IMU, ma avranno dovuto versare TASI e TARI. Le abitazioni principali di lusso (*categoria A1, A8 e A9*), invece, pagano IMU, TASI e TARI. La TASI è dovuta dall'inquilino, anche se l'immobile è abitazione principale dello stesso.

I soggetti che curano la riscossione coattiva dei tributi locali possono accedere a dati e informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate e prendere visione di atti riguardanti i beni dei debitori e dei coobbligati.

Il "ruolo" è il sistema impiegato per la riscossione forzata (*o coattiva*) e consiste, fattivamente, in un elenco predisposto dall'Ufficio impositore (*quindi il Comune*) contenente le generalità di diversi contribuenti residenti nella circoscrizione unitamente ai dati relativi ai tributi da questi dovuti (*ammontare, periodo d'imposta di riferimento, ecc.*).

Tale elenco viene inviato al concessionario della riscossione, secondo particolari procedure automatizzate, che, a sua volta, forma, per ogni contribuente, un apposito atto, denominato "cartella di pagamento", che viene notificato al contribuente a titolo di richiesta del pagamento delle somme dovute (*così come risultanti dal ruolo*), entro il termine di sessanta giorni, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, verrà attivata la procedura di riscossione forzata.

Il soggetto deputato a condurre l'esecuzione forzata è lo stesso concessionario che agisce in forza di specifiche regole in ambito civilistico, integrate da alcune disposizioni di carattere tributario.

Tra queste disposizioni, riveste particolare importanza il dispositivo secondo il quale il titolo esecutivo (*cioè, per l'appunto, il documento in base al quale è possibile promuovere l'azione esecutiva forzata*) è costituito dal ruolo, consentendo, pertanto, al concessionario di aggredire i beni del contribuente debitore, semplicemente in forza del ruolo (*notificato al contribuente tramite la cartella di pagamento*), senza necessità di ottenere un ulteriore specifico provvedimento da parte del giudice.

Nella Regione Siciliana la società che ha l'incarico di riscuotere i tributi è RISCOSSIONE SICILIA s.p.a. (ex Serit Sicilia S.p.A., prima, e Montepaschi Serit S.p.A., poi), la quale si colloca, attualmente, ai vertici del settore della riscossione nazionale, per quanto concerne il numero di Enti/Clienti, l'entità delle riscossioni conseguite e la quantità di procedure cautelari/coattive attivate.

- **Criticità rilevate nella gestione contabile e tributaria del Comune di San Cipirello**

Da una prima analisi della documentazione amministrativo-contabile del Comune di San Cipirello, acquisita in sede di accesso, è emersa una situazione economico-finanziaria piuttosto grave, come dimostrato peraltro da molteplici indicatori di seguito meglio esplicati.

Atteso il ristretto arco temporale intercorso tra il subentro della nuova Amministrazione, guidata dal Sindaco GELUSO Vincenzo, e l'insediamento della Commissione d'accesso, non sono state analizzate nel dettaglio le voci del rendiconto rappresentante la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente, in quanto, per l'anno 2017, il *bilancio di previsione* (che ha il compito di dare autorizzazione, all'inizio di ogni anno, delle spese che i singoli Assessorati possono sostenere garantendo le adeguate coperture finanziarie attraverso la programmazione delle entrate) ed il *bilancio consuntivo* (o rendiconto di gestione, che ha una funzione rendicontativa e certifica, alla fine dell'anno, le entrate e le spese effettivamente sostenute dalla gestione comunale) attenevano, in prevalenza, alle decisioni politico-amministrativo-contabili poste *de facto* in essere dalla precedente amministrazione.

Per l'anno 2018, invece, alla data di avvio dell'attività della Commissione (20 novembre 2018), non erano ancora decorsi i termini per l'approvazione del *bilancio consuntivo* (ai sensi dell'articolo 227 del decreto legislativo 267/2000, viene approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui fa riferimento) e, dunque, analizzare il solo *bilancio di previsione*, frutto di un mera pianificazione economica e di una programmazione politica, senza il suo naturale e consequenziale elemento di comparazione, è stato ritenuto di scarsa utilità. Di contro, è stata privilegiata la disamina di singoli fatti gestionali e di mirate fattispecie, ovviamente inerenti all'amministrazione economico-finanziaria dell'Ente, ritenuti più sintomatici della *mala gestio* degli amministratori comunali.

Premesso ciò, in linea generale, dunque, è stato rilevato che il Comune di San Cipirello si trova in una situazione di decozione, derivante non solo dalle passività pregresse ma anche dai continui *debiti fuori bilancio* che l'Amministrazione GELUSO ha ingenerato ciclicamente.

Proprio tali debiti imprevisti sono certamente frutto di una mancata ed opportuna previsione di spesa da parte della Giunta ma, come emerso anche dall'analisi dei contratti pubblici

inerenti alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, la causa di tale decozione è da individuarsi altresì nella negligenza degli amministratori e dei dirigenti pubblici i quali, senza verificare anticipatamente la disponibilità effettiva dei fondi nei vari capitoli di bilancio ed assumere per tempo il relativo impegno di spesa, hanno predisposto ed aggiudicato gare d'appalto.

A titolo esemplificativo, si rappresenta che dalla disamina degli atti la Commissione ha rilevato un'importante quota di ***passività pregresse***, prevalentemente facenti capo all'Area 4 Tecnica – SUAP, che, *ratione materiae*, è verosimilmente più esposta all'investimento di denaro pubblico.

In particolare, **alla data del 12 dicembre 2017**, come da nota prot. n. 18074 del 13 dicembre 2017 sottoscritta dal Responsabile d'Area, Geom. "OMISSIS", l'importo relativo ai *debiti pregressi* è risultato ammontare ad **Euro 556.863,61** (di cui Euro 350.000,00 afferente a potenziali contenziosi).

Successivamente, **alla data del 1° agosto 2018**, come emerge dalla nota sottoscritta dal predetto Geom. "OMISSIS" in pari data (ed assunta in carico con prot. n. 13254 –, le suddette passività sono andate incrementandosi sino a raggiungere l'ammontare di **Euro 588.075,34**; tale somma è composta dai debiti accumulatisi sino al 31 dicembre 2017 (Euro 539.137,14) e dalle somme passive afferenti all'anno 2018 (Euro 48.938,20).

L'incremento delle passività nelle casse comunali è piuttosto evidente.

Da un'analisi dei succitati dati è stato possibile rilevare immediatamente che, a fronte di una diminuzione di **Euro 17.726,47** per le **passività** relative al **2017**, i **debiti**, nel **2018**, sono quasi triplicati **(Euro 48.938,20)**.

Tra le ***posizioni creditorie*** nei confronti del Comune di San Cipirello, già liquidate dall'Ente nel corso dell'anno 2017, sono stati rilevati, tra gli altri, i seguenti soggetti di particolare interesse, ai fini del mandato della scrivente Commissione:

- **Ditta Individuale "OMISSIS"** – con sede a San Cipirello, via "Omissis", esercente prevalentemente l'attività di lavori generali di costruzione di edifici, il cui titolare è "OMISSIS", soggetto con precedenti di polizia; il predetto risulta aver prestato per il Comune lavori di manutenzione e pulizia straordinaria presso la scuola elementare

"Dalla Chiesa" e la palestra comunale "Mario D'Aleo", per i quali è a credito di Euro 2.960,35;

- **"OMISSIS"** – (già Ditta "OMISSIS"), con sede a San Cipirello, esercente l'attività di lavori edili, il cui rappresentante è "OMISSIS" [10],; il predetto ha prestato per il Comune lavori di ripristino del basolato in via Roma per il quale è a credito di Euro 45.534,17;
- **Ditta Individuale "OMISSIS"**, con sede a San Cipirello, esercente l'attività di fabbricazione di prodotti di calcestruzzo per l'edilizia, il cui titolare è "OMISSIS", soggetto con precedenti, legato da vincoli familiari con il Sindaco GELUSO Vincenzo, in quanto cugino di primo grado da parte della madre, nonché vicino a personaggi legati alla malavita locale; il predetto risulta aver prestato lavori di ripristino stradale e fognari per il quale è a credito di Euro 9.500,00.

Relativamente ai c.d. ***"debiti fuori bilancio"***, la Commissione ha evidenziato che gran parte delle passività sono state ingenerate proprio dall'Amministrazione GELUSO, soprattutto in occasione dei "frazionati" affidamenti per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, attraverso l'anomalo susseguirsi di "mini-gare d'appalto" e "proroghe illecite", così come ampiamente rilevato nell'apposito capitolo dedicato.

A tal proposito, in data 3 dicembre 2018, con Delibera n. 58, il Consiglio Comunale ha riconosciuto quale "debito fuori bilancio", *ex* articolo 194, comma 1, lett. e, del decreto legislativo 267/2000, le somme dovute alla S.R.R. Palermo Provincia Ovest Scpa, per le spese di funzionamento fino alla data del 15 marzo 2018 per complessivi Euro 7.455,36 (giusta D.A. n. 41/AR del 09.08.2018 – D.A. n. 94/DAR). Ancora, con nota prot. n. 17412 dell'11 ottobre 2018, il Segretario Comunale ha richiesto al Responsabile dell'Area Affari Generali e Servizi Scolastici una dettagliata relazione in ordine alla posizione debitoria nei confronti della A.S.T.. Infine, sempre il Segretario Comunale, Dr.ssa Giuseppina BUFFA, in data 24 ottobre 2018, con nota di protocollo n. 18213 ha richiesto ai Responsabili di Area

---

[10] "OMISSIS" risulta segnalato all'A.G. il 12 luglio 2006 per subappalto non autorizzato; il 12 maggio 2011 per turbata libertà degli incanti – procedimento conclusosi in udienza preliminare con il *"non luogo a procedere"*, stante l'assenza di profili di illiceità penale; in data 22 settembre 2011 è stato segnalato per false dichiarazioni sulla identità, falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un pubblico servizio e truffa; infine, il 28 febbraio 2012, è stato segnalato per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo.

di avanzare eventuali proposte di debiti fuori bilancio ai fini della programmazione del rendiconto preventivo.

Lo strutturale *deficit* di cassa, oltre a quanto sopra citato, tuttavia, come si vedrà meglio di seguito, è da ricondursi anche ad a scarsa capacità contributiva volontaria da parte dei cittadini, oltre che ad un limitato recupero dei proventi frutto di evasione tributaria attraverso la riscossione. Tale gettito finanziario risulta necessario per il funzionamento dell'Ente *iure imperii* in quanto è anche attraverso il prelievo dei tributi locali che una sana amministrazione riesce a garantire il perseguimento delle finalità istituzionali e ad attuare le decisioni politico-amministrative assunte.

Il reperimento dei mezzi finanziari, dunque, diventa la fase più delicata per la *mission* politico-amministrativa di un Comune giacché – una volta verificato il credito ed effettuate e comunicazioni di rito ai cittadini/debitori – sorge l'esigenza di riscuotere quanto accertato e posto in bilancio per la programmazione delle spese pubbliche.

Proprio la fase della riscossione ha fatto emergere rilevanti criticità in seno al Comune di San Cipirello, laddove è stato possibile verificare che la maggior parte dei contribuenti locali non ha ottemperato (e non ottempera) puntualmente al pagamento dei tributi ingenerando uno squilibrio finanziario; tale circostanza è stata verosimilmente "favorita" anche dall'accertata carente azione di controllo e da una assai modesta opera di sollecitazione posta in essere dall'Ente.

I crediti non riscossi, tuttavia presunti nel bilancio di previsione di inizio anno, andranno così ad aggiungersi "fittiziamente" alle poste positive del bilancio comunale, creando un avanzo artificioso che, in realtà, alla luce della scarsa capacità di riscossione, non sarà potenzialmente incassato e, quindi, aggraverà ulteriormente le già carenti condizioni della cassa.

In tale contesto, è risultata alquanto palese l'assoluta incapacità del Comune di recuperare le risorse necessarie ad assicurare il normale svolgimento delle funzioni pubbliche, ingenerando debiti su debiti.

Il cronico *deficit* strutturale di cassa dell'Ente, in sostanza, è stato quindi causato dai seguenti fattori:

- incapacità manifestata di svolgere, in maniera efficace ed efficiente, l'attività di riscossione dei tributi propri;
- mancata attuazione di mirate ed efficaci azioni di contrasto alla macroscopica e conclamata evasione fiscale, evidenziata anche dalla mancata adozione da parte della Giunta Comunale di un qualsiasi percorso amministrativo di recupero delle somme dovute, accertate e non riscosse;
- arbitraria ed autonoma gestione del denaro pubblico da parte degli amministratori comunali, i quali hanno agito in totale difformità dai principi contabili di equilibrio, pareggio di bilancio e sana gestione finanziaria della *res publica*, indirizzando, man mano, il Comune di San Cipirello verso una condizione di assoluta precarietà ed incapacità di programmazione[11].

La situazione rappresentata nella relazione dalla Commissione, considerata nel suo insieme, acclara gravi carenze nella gestione contabile e tributaria del Comune di San Cipirello, sia con riguardo agli aspetti afferenti alla competenza tecnica che con riguardo all'esercizio dei compiti di indirizzo, programmazione e controllo da parte degli organi elettivi a ciò deputati.

Si riporta, di seguito, una dettagliata analisi dell'azione di accertamento e riscossione (inefficace) dell'Ente relativamente ai tributi locali più rilevanti, con un *focus*, a campione, sul mancato ottemperamento dei contribuenti "sensibili".

---

[11] A tal proposito, in ordine al criterio a cui uniformare l'azione contabile, giova evidenziare che il punto 8 del Testo "*Principio Contabile n. 2 per gli Enti Locali – Gestione nel Sistema del Bilancio*", approvato dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali del Ministero dell'Interno in data 18 novembre 208, ha previsto che "*l'economicità della gestione deve essere espressa dalla capacità di garantire l'equilibrio tra costi e proventi di gestione, inteso, quindi, quale equilibrio durevole a valere nel tempo. L'equilibrio economico a valere nel tempo è un obiettivo essenziale, il cui mancato perseguimento condiziona la funzionalità dell'ente*".

ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI; INDIVIDUAZIONE DI DEBITORI "SENSIBILI" CIOÈ LEGATI AL MONDO CRIMINALE MAFISO E/O IMPRENDITORI CHE GODONO DI FAVORI NELL'ACCERTAMENTO, O ANCORA CONGIUNTI DI AMMINISTRATORI O DIPENDENTI.

- **Attività di Accertamento e Riscossione dell'IMU**

In merito al pagamento dell'imposta dovuta dai cittadini possessori di fabbricati (*compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze*), aree fabbricabili e terreni agricoli nel Comune di San Cipirello, come già anticipato, è stata rilevata una scarsa azione di controllo da parte dell'Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco GELUSO Vincenzo.

In particolare, è stato constatato che l'Ente, solo a ridosso della prescrizione, è solito effettuare il riscontro su quanto dovuto dai contribuenti locali e, in caso di mancato versamento dell'imposta, emette e notifica nei loro confronti i relativi avvisi di accertamento; successivamente, trascorso invano il termine *ex lege* di 60 giorni, constatato l'omesso pagamento del tributo, iscrive a ruolo il cittadino debitore inviando gli atti al concessionario per la riscossione coattiva.

Per quanto concerne l'annualità d'imposta 2012, l'Amministrazione locale ha notificato i relativi avvisi di accertamento nell'anno 2017 iscrivendo a ruolo n. 685 contribuenti inottemperanti da inviare così alla riscossione coattiva. **L'importo non riscosso per l'IMU**, limitatamente **all'anno d'imposta 2012**, è risultato ammontare ad **Euro 239.847,93**.

Relativamente all'annualità d'imposta 2013, invece, l'Ente ha notificato i relativi avvisi di accertamento nell'anno 2018 iscrivendo, infine, a ruolo n. 883 contribuenti inottemperanti da inviare a riscossione coattiva.

L'importo dell'IMU non riscosso, per l'**anno d'imposta 2013**, è risultato ammontare ad **Euro 263.000,05**. I mancati introiti, si ribadisce, preventivamente ipotizzati nei pertinenti bilanci di previsione di competenza, a distanza di cinque anni, non sono stati più riscossi (e verosimilmente non lo saranno mai) ingenerando, prima, dei crediti fittizi e, poi, delle passività effettive. A tal proposito, si è proceduto a verificare, a campione, dai suddetti ruoli (*elenco debitori*) predisposti dall'Area Finanziaria (relativi ai periodi d'imposta 2012/2013

cui bisognava ottemperare entro le annualità 2017/2018), alcune singole posizioni di contribuenti ritenuti "sensibili". L'attività di analisi, come meglio indicato nei seguenti prospetti sinottici, ha permesso di individuare alcuni nominativi riconducibili all'attuale Amministrazione Comunale, ad imprenditori (ovvero imprese) che hanno intrattenuto rapporti economico-commerciali con l'Ente nonché a soggetti organici o contigui alle consorterie criminali locali:

"OMISSIS"

- **Attività di Accertamento e Riscossione della TARI**

Relativamente al pagamento dell'imposta dovuta dai cittadini, a titolo contributivo, per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani presso il Comune di San Cipirello, come già sopra esposto per l'IMU, è stata rilevata una non comune negligenza da parte dell'Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco GELUSO in merito ad un'incisiva attività di controllo.

In particolare, è stato possibile rilevare che l'Ente, annualmente, emette i relativi avvisi di pagamento nei confronti dei contribuenti tenuti alla corresponsione della suddetta imposta e, successivamente, prende soltanto atto dell'avvenuto pagamento da parte di taluni cittadini.

Da un raffronto tra gli elenchi contenenti gli avvisi di pagamento emessi negli anni 2017 e 2018 (contenenti altresì la previsione di incasso) ed i cataloghi relativi ai contribuenti regolari che hanno ottemperato all'obbligazione tributaria per le medesime annualità, è stato possibile accertare quanto segue:

TASSA RIFIUTI				
ANNO	Previsione di incasso	Incasso effettivo	Quota non riscossa	Scostamento %
2017	769.312,57 €	345.378,64 €	423.933,93 €	- 55,11 %
2018	752.625,00 €	163.690,00 €	588.935,00 €	- 78,25 %

I mancati incassi, preventivamente ipotizzati nei pertinenti bilanci di previsione di competenza, desumibili dall'elenco degli avvisi di pagamento emessi e notificati per ogni annualità, andranno a costituire dei crediti fittizi (e mai effettivi) nelle casse comunali.
Dalla disamina dei suddetti avvisi di pagamento emessi dall'Ente, espungendo i contribuenti che hanno corrisposto quanto dovuto, come per l'IMU, è stato possibile individuare alcune singole posizioni di contribuenti ritenuti "sensibili", riconducibili all'Amministrazione Comunale, alla fazione imprenditoriale che ha intrattenuto maggiori rapporti economico-commerciali con l'Ente nonché a soggetti organici o contigui alle consorterie criminali locali, così come meglio indicato nei seguenti prospetti sinottici:

"OMISSIS"

- **Criticità sulla gestione dei tributi locali minori.**

La legge regionale n. 18/1995, pubblicata con Bollettino Ufficiale della Regione Sicilia n. 12 del 4 marzo 1995, in particolare, definisce il commercio su aree pubbliche come la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche: tale attività può essere svolta su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente per tutta la settimana, ovvero solo in uno o più giorni della settimana, ovvero su qualsiasi area purché in forma itinerante.
Il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato all'iscrizione in un apposito registro ed avviene ad opera di una commissione, nominata dal Sindaco, che opera in forza di un regolamento approvato dalla commissione stessa.
La domanda è presentata ai sensi e per gli effetti della legge n. 15/1968 in materia di autocertificazione.
La normativa stabilisce altresì limitazioni e divieti e gli orari di esercizio, determina e definisce i luoghi, le aree pubbliche nonché i posteggi.
Inoltre, all'articolo 29 stabilisce le sanzioni amministrative applicabili a coloro i quali esercitino il commercio senza la prescritta autorizzazione o fuori dalle aree prestabilite.

La legge regionale n. 2/1996 ha integrato e modificato la precedente disposizione normativa, riproponendo in sostanza i principi contenuti nell'ormai abrogata legge nazionale n. 112/1991 e nel relativo decreto ministeriale n. 248 del 4 giugno 1993.

Materia sulla quale il legislatore non ha provveduto ad effettuare alcun tipo di intervento ma sostanzialmente ha lasciato che fosse disciplinato dalla legislazione statale è quella inerente alla tassazione o tariffazione della concessione delle aree pubbliche destinate al pubblico commercio. L'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade e aree appartenenti al demanio e al patrimonio comunale (comprese le aree destinate a mercati e fiere) è soggetta al pagamento di una tassa (Tassa di Occupazione del Suolo Pubblico – TOSAP), previo il rilascio di un provvedimento amministrativo di concessione da parte dell'ente proprietario dell'area.

Il comma 16 dell'articolo 8 della legge regionale n. 18/1995, così come aggiunto dall'articolo 5 della successiva legge regionale n. 2/1996, prevede espressamente che la tassa di posteggio, nei casi di mercati o fiere, che si svolgono su strada o comunque in aree non attrezzate, è determinata con le modalità previste dalla normativa nazionale, distinguendo fra le concessioni a posto fisso ed itineranti di cui all'articolo 1 della citata legge regionale n. 18/1995.

Tale tassa è omnicomprensiva di tutti i servizi resi dal Comune agli esercenti l'attività commerciale all'interno dell'area ove si svolge il mercato.

La TOSAP è disciplinata dal capo II (articolo 38, in particolare) del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni.

Il legislatore nazionale, al quale rimanda la normativa regionale, con l'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 446/1997 aveva previsto espressamente l'abolizione di tale tassa. Tale previsione, però, di fatto non è mai divenuta operativa, poiché lo stesso legislatore con la legge finanziaria 1999 ha previsto, ai commi 14 e 20 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di ripristinare la TOSAP, consentendo ai Comuni e alle Province di continuare ad adottarla.

Tale norma, però, ha introdotto per gli Enti Locali la possibilità di poter optare se continuare ad applicare la tassa denominata TOSAP e ,quindi, sottoporre tale tassazione al regime proprio delle entrate di natura tributaria, con tutte le conseguenziali implicazioni inerenti

alla riscossione delle imposte tramite ruoli esattoriali ed alla devoluzione delle controversie alla competenza delle commissioni tributarie provinciali; viceversa, gli enti locali potranno scegliere di non avvalersi di tale tassazione sostituendo il tributo a mezzo dell'istituzione di uno specifico canone (COSAP), per il quale dovrà prevedersi uno specifico regolamento (adottato a norma degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 446/1997).

Quest'ultima opzione non è di poco rilievo, poiché implica per l'ente locale la regola della contrattualizzazione civilistica con gli operatori commerciali su suolo pubblico, in quanto l'ente locale potrà operare secondo le norme del rapporto di diritto civile, e pertanto non vi sarà alcun rilascio di concessione amministrativa né procedure di riscossione secondo le norme tributarie.

Si avrà, pertanto, un semplice rapporto contrattuale tra un soggetto (Ente Locale), che cede l'uso dell'area e dei servizi connessi al suo utilizzo, ed il soggetto (commerciante) che paga il corrispettivo per poter usufruire dell'area da occupare.

Ciò implica ripercussioni anche sull'eventuale recupero del corrispettivo non versato dal commerciante, il quale, come una normale parte contrattuale di diritto privato, verrà considerato semplicemente inadempiente e soggetto al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, con le relative ripercussioni anche in ambito giurisdizionale poiché la competenza verrà devoluta al giudice ordinario.

La scelta di adottare la COSAP anziché la TOSAP influisce sui comportamenti che l'Amministrazione dovrà avere nei confronti del concessionario.

Con la circolare n. 256/E del 3 novembre 1998, il Ministero delle Finanze ha confermato la natura non tributaria del canone *de quo* e, pertanto, a differenza della tassa, che è un tributo, il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche costituisce il corrispettivo del godimento di un bene pubblico e va, dunque inquadrato nell'ambito di un rapporto contrattuale a prestazioni corrispettive.

Se il concessionario paga con ritardo, o non paga, si dovranno applicare, pertanto, le sanzioni previste dal contratto, secondo lo schema tipo approvato dall'apposito regolamento comunale (il quale sicuramente può prevederle, anche se la legge non lo dispone espressamente, ma sarebbe espressione del principio di autonomia contrattuale).

Inoltre, per effetto dell'inadempimento, il Comune potrà risolvere il rapporto di concessione, chiedendo il risarcimento del danno.

E' evidente che le clausole che stabiliscono sanzioni (di natura civile, non amministrativa) per l'inadempiente avranno validità soltanto se espressamente accettate dal concessionario ed il Comune non potrà applicarle unilateralmente, come, invece, ordinariamente nei confronti del trasgressore di norme tributarie.

Appare evidente, pertanto, che le sanzioni indicate nell'articolo 63 del decreto legislativo 446/1997 costituiscono la predeterminazione legale del risarcimento del danno a carico di un soggetto il quale, privo di concessione, abbia goduto abusivamente di un bene altrui e non possono essere applicate a chi invece è titolare di concessione, sebbene inadempiente.

Il Consiglio Comunale di San Cipirello *pro tempore*, con Deliberazione n. 5 dell'11 marzo 2004, ha approvato il Regolamento per l'esercizio di attività commerciali su aree pubbliche, regolamentate dalle leggi regionali siciliane nn. 18/1995 e 2/1996.

In occasione dell'approvazione del suddetto Regolamento comunale, taluni Consiglieri del Comune di San Cipirello hanno addirittura proposto di "azzerare le tasse", prevedendo il mancato versamento da parte degli esercenti autorizzati all'esercizio dell'attività su aree comunali.

Il Comune di San Cipirello, comunque, ha ratificato l'attuazione del citato Regolamento, prevedendo il pagamento di un canone per l'occupazione del suolo pubblico comunale in capo ai concessionari di posteggi esercenti attività economica.

Previa disamina sommaria dei fascicoli inerenti alle richieste di occupazione del suolo pubblico e, dunque, delle relative autorizzazioni concesse dall'Ente, nella persona del Responsabile del Servizio Finanziario, Dr.ssa "Omissis", si è proceduto alla verifica dei pagamenti dovuti a titolo di COSAP (Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche).

L'attività ispettiva preliminare ha permesso di rilevare, come per la gestione dei principali tributi locali, talune criticità, soprattutto in relazione all'attività di riscossione.

In particolare, è stato constatato che l'Ente, relativamente al periodo 2013-2018, non ha riscosso il canone dovuto per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche presso il Comune di San Cipirello nella misura di Euro 8.198,00.

Da ulteriori approfondimenti, si rappresenta che, tra i debitori, non sono emersi soggetti ritenuti "sensibili".

Anche in tale circostanza, tuttavia, è emersa l'incapacità degli organi elettivi e, in generale, dell'Amministrazione Comunale di monitorare, accertare e riscuotere i tributi locali, anche mediante interventi di revoca delle autorizzazioni già concesse, con il fine di non permettere ai debitori di generare profitti occupando illegittimamente il suolo pubblico di San Cipirello.

- **Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) e gestione delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività[12].**

Dall'esame degli atti effettuato dalla Commissione d'accesso in merito alle Segnalazioni Certificate per Inizio Attività (SCIA) attinenti, nello specifico, i lavori di ristrutturazione e/o variazioni di destinazione d'uso, sono risultate essere pervenute presso il Comune di San Cipirello n. 30 comunicazioni relative all'anno 2017 e n. 54 afferenti all'annualità 2018.

La totalità delle pratiche istruttorie è stata instaurata mediante la presentazione di apposita autocertificazione da parte dell'istante sulle quali l'Ente non risulta aver mai effettuato

---

[12] Il decreto legge 78/2010, convertito nella legge 122/2010, ha riformulato interamente l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sostituendo, nella maggior parte dei casi, la DIA (Denuncia di Inizio Attività) con la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). In forza di tale innovazione normativa, avviare un'attività di impresa risulta più semplice in quanto, per tutte le attività economiche soggette a verifica dei requisiti, è necessario presentare la predetta SCIA in sostituzione della vecchia DIA ovvero di ogni altro atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta, comprese le domande per l'iscrizione in albi e ruoli. L'attività economica può iniziare dalla stessa data di presentazione della SCIA all'Amministrazione competente, senza attendere i 30 giorni previsti in precedenza. Le Pubbliche Amministrazioni dispongono, poi, di 60 giorni per esercitare i controlli ed eventualmente richiedere all'impresa, in mancanza dei requisiti necessari, la rimozione degli effetti dannosi. L'interessato deve depositare la SCIA con tutta la documentazione richiesta per lo svolgimento dell'attività aperta al pubblico, quindi deve corredare l'istanza con le autocertificazioni (dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà) per quanto riguarda gli stati, le qualità personali e i fatti previsti dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e, se previsto espressamente dalle specifiche normative di settore, anche con le attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati. L'Ufficio amministrativo preposto a ricevere la predetta SCIA, per talune attività economiche, è lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), presente in tutti i Comuni italiani, incluso il Comune di San Cipirello. Il SUAP costituisce il "punto di contatto" fondamentale fra imprese e istituzioni pubbliche per sbrigare tutte le pratiche relative all'apertura e alla gestione aziendale. Il D.P.R. 160/2010, infatti, stabilisce che (il SUAP) *"è il soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, cessazione o riattivazione"*. L'Ufficio SUAP, attraverso i propri uffici preposti, esperisce i controlli sulla sussistenza dei presupposti autocertificati e autodichiarati nella SCIA. I controlli, solitamente, possono essere svolti anche su un "campione" (cioè non sulla totalità delle SCIA che pervengono al SUAP, ma su una quota percentuale di esse, individuata con un provvedimento del Dirigente). Ove dai controlli si dovessero rilevare incongruenze e/o difformità e non fosse possibile regolarizzare l'attività, gli uffici preposti ne ordinano la cessazione. Il costo di presentazione della SCIA non è *standard* ma è variabile rispetto all'attività che si intende avviare e al costo delle eventuali certificazioni da allegare. In genere l'avvio dell'attività può prevedere il versamento di diritti, tasse cc.gg., bolli, ecc., che variano da attività ad attività.

un'attività di controllo, nemmeno "a campione", così come previsto invece dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

Al riguardo, si deve sottolineare inoltre che la Prefettura di Palermo, sulla base anche di direttive del Ministero dell'Interno (cfr. circolare n. 11001/119/7/27 del 19 gennaio 2018), ha diramato una specifica direttiva indirizzata a tutti i Sindaci dei Comuni della Provincia (cfr. nota prot. n. 0012513 del 29 gennaio 2018), con la quale è stata richiamata la necessità che venissero svolti tutti gli adempimenti previsti in materia di certificazione antimafia, con particolare riguardo all'attività del SUAP relativamente alle richieste di comunicazione antimafia, *ex* articolo 87 del decreto legislativo 159/2011.

Relativamente ai nominativi ritenuti "di interesse" si segnala che:

- "OMISSIS", nata a Partinico il "omissis", in data 7 novembre 2017 ha presentato telematicamente apposita SCIA per i lavori di ristrutturazione edilizia dell'immobile sito in via "Omissis", assunta in carico dall'Ente in pari data con prot. n. 15790 – non risultano pagati i relativi diritti ed oneri di legge; la predetta è dipendente della cooperativa "OMISSIS", aggiudicataria, in ATI, del servizio micronido comunale;
- "OMISSIS" *(sul quale si è già riferito)*, nato a Palermo il "omissis", in data 12 settembre 2018 ha presentato apposita CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) per i lavori inerenti l'apertura di un varco esterno al piano seminterrato con cambio di destinazione d'uso del PT da C2 a C1 dell'immobile sito in San Cipirello, Via "omissis" ad opera della ditta "OMISSIS" di "OMISSIS" di San Giuseppe Jato; la trattazione risulta presa in carica dall'Ente in data 21 settembre 2018 con prot. n. 16355 – i relativi diritti e oneri di legge, ammontanti complessivamente ad Euro 800,11 (750,11 per oneri relativi al cambio di destinazione d'uso e 50,00 per i diritti di segreteria), risultano versati in data 25 settembre 2018; il richiedente è un soggetto sul cui conto gravano precedenti di polizia e che è solito frequentare, direttamente o indirettamente, esponenti mafiosi locali;

- "OMISSIS", nato a San Cipirello il "omissis", in data 14 settembre 2018 ha presentato apposita SCIA per il cambio di destinazione d'uso da magazzino a locale commerciale dell'immobile sito a San Cipirello, via "Omissis"; la trattazione risulta presa in carica dall'Ente in data 19 settembre 2018 con prot. n. 16138 – i relativi diritti e oneri di legge, ammontanti complessivamente ad Euro 66,68, risultano versati in data 18 settembre 2018; l'istante è un soggetto con precedenti di polizia, vicino ad amministratori comunali e personaggi legati alla malavita locale.

Con particolare riguardo alle pratiche istruttorie presentate allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) per l'esercizio di attività commerciali, invece, nell'anno 2017 sono state trasmesse al Comune di San Cipirello n. 15 trattazioni, mentre nell'anno 2018 sono risultate essere pervenute n. 38 comunicazioni.

In merito, relativamente ai nominativi ritenuti "di interesse" della scrivente Commissione, si segnala che:

- "OMISSIS" *(sul quale si è già riferito)*, nato a Partinico "omissis", relativamente all'attività di onoranze funebri recante partita IVA "Omissis", in data 14 settembre 2017 ha richiesto la voltura dello scarico in pubblica fognatura per insediamento produttivo nonché il nuovo insediamento produttivo. La trattazione è stata presa in carico in pari data dall'Ente con prot. n. 12463 – i relativi diritti e oneri di legge, ammontanti complessivamente ad Euro 61,00 (€ 50,00 relativi agli oneri per l'autorizzazione allo scarico ed € 11,00 per i diritti di segreteria), sono stati versati in data 28 settembre 2017. La pratica è relativa all'immobile sito a San Cipirello, via "omissis": il predetto è risultato essere persona molto vicina agli amministratori e ai dipendenti comunali, come meglio argomentato nel capitolo IV-B-2);
- "OMISSIS" *(sul quale si è già riferito)*, nato a Palermo il "omissis", in data 17 aprile 2018 ha comunicato, per conto della "OMISSIS" s.r.l. – P. IVA "omissis", il subentro alla ditta individuale avente sede a San Cipirello, in via "Omissis"; la trattazione è stata presa in carico in pari data dall'Ente con prot. n. 6281 – i relativi

diritti e oneri di legge, ammontanti complessivamente ad Euro 50,00, sono stati versati in data 12 aprile 2018;

- "OMISSIS" *(sul quale si è già riferito)*, nato a Palermo il "omissis", in data 18 gennaio 2018 ha comunicato l'inizio dell'attività di allevamento per l'omonima ditta individuale recante P. IVA "omissis" ed avente sede a San Cipirello, Contrada "Omissis"; la trattazione è stata presa in carico in pari data dall'Ente con prot. n. 1013 – i relativi diritti e oneri di legge, ammontanti complessivamente ad Euro 50,00, sono stati versati in data 29 dicembre 2017.

In definitiva, dai riscontri sopra riportati, basati sulla disamina della documentazione acquisita presso il Settore Tributi del Comune di San Cipirello, sono emerse una serie di gravi criticità, tra le quali l'inadeguatezza di gran parte della locale classe politica e del *management* di:

- monitorare, accertare e riscuotere il *quantum debeatur* relativo alla fiscalità locale, soprattutto riguardo a soggetti, direttamente e/o indirettamente, riconducibili ad esponenti mafiosi locali;
- rispettare in prima persona gli obblighi derivanti dallo *status* di cittadini di San Cipirello, in quanto si sono sottratti, in taluni casi, al pagamento delle imposte dovute;
- adottare politiche e pratiche gestorie della *res publica* informate a principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità.

Alla luce delle regole dell'evidenza pubblica e delle previsioni del Codice degli appalti pubblici e delle concessioni, oggi disciplinati dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche le consulenze e gli incarichi professionali, sia di natura tecnica che legale, devono rispettare determinati criteri legislativi idonei a delimitare il confine con la disciplina delle prestazioni d'opera consistenti in un'obbligazione di mezzi (es.: studi, pareri, assistenza/supporto specialistico, ecc.) erogate da persone giuridiche, enti, Università o associazioni di professionisti[13].

---

[13] Per quanto concerne i servizi legali, ad esempio, siano essi incarichi di patrocinio legale o servizi di assistenza e consulenza legale stragiudiziale, il quadro normativo attuale è delineato, in linea generale, dall'articolo 17 del succitato decreto legislativo 50/2016. Un importante pronuncia del Consiglio di Stato (sentenza Sezione V dell'11 maggio 2012, n. 2730), ritenendo ormai superato l'orientamento secondo cui tanto l'attività di assistenza e consulenza giuridica di carattere continuativo quanto il conferimento del singolo incarico di patrocinio legale sarebbero annoverati nell'unica e onnicomprensiva nozione di "servizi legali" di cui al previgente Codice (decreto legislativo 163/2006), ha stabilito che il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisca appalto di servizi legali ma integri un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure ad evidenza pubblica. Dunque, secondo il Consiglio di Stato, *"il servizio legale, per essere oggetto di appalto richiede un elemento di specialità, per prestazione e per modalità organizzativa, rispetto alla mera prestazione di patrocinio legale"*. Ne consegue che, l'affidamento di servizi legali è, a questa stregua, configurabile allorquando l'oggetto del servizio non si esaurisca nel patrocinio legale a favore dell'Ente ma si configuri quale modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso e articolato, che può comprendere la difesa giudiziale ma in essa non si esaurisce (Determina n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture).
I contratti di affidamento dei servizi legali aventi ad oggetto l'assistenza e la consulenza stragiudiziale continuativa e periodica rientrano nel novero dei contratti pubblici "esclusi" ma comunque soggetti al rigoroso rispetto dei principi comunitari e della disciplina relativa alle specifiche tecniche ed alle regole di trasparenza e pubblicità.
Diversamente, gli incarichi affidati per il patrocinio legale dell'Amministrazione aggiudicatrice nell'ambito di procedimenti giudiziali, sono da annoverare nei contratti d'opera professionale, perciò interamente estranei all'ambito di applicazione della normativa nazionale e comunitaria in materia di contratti pubblici, fermo restando il rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa.
Il legislatore nazionale, in sede di recepimento delle Direttive comunitarie nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori speciali, ha escluso, dalla disciplina del nuovo codice di cui al decreto legislativo 50/2016, gli affidamenti di incarichi giudiziali da parte dei soggetti tenuti al rispetto dell'evidenza pubblica. Infatti, l'articolo 17, comma 1, lett. d, del Codice inserisce nel novero dei contratti cd. "esclusi" in tutto o in parte dalla sua applicazione le prestazioni legali che sono in qualunque modo connesse a procedimenti giurisdizionali.
Resta ovviamente inteso che l'esclusione di cui all'articolo 17 determina in ogni caso l'applicazione dell'articolo 4 dello stesso Codice, il quale detta una sorta di tutela di base per i contratti pubblici esclusi, prescrivendo che *"l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica"*. Viene così confermata e normata la tesi giurisprudenziale sopra richiamata, che esclude dall'ambito applicativo del Codice dei contratti pubblici gli affidamenti aventi ad oggetto il patrocinio legale di natura giudiziale.

La disamina degli atti acquisiti dalla Commissione ha permesso all'organo ispettivo di rilevare che, presso il Comune di San Cipirello, non sono stati affidati incarichi per consulenze legali stragiudiziali oltre la soglie e, pertanto, il quadro normativo di riferimento si limita ai dettati normativi di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 50/2016, applicabile ai c.d. "contratti sotto soglia".

Infatti, al di sotto delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, lett. d, e comma 2, lett. c, del Codice – rispettivamente, Euro 750.000,00 nei settori ordinari ed Euro 1.000.000,00 nei settori speciali – i servizi legali devono essere affidati secondo quanto previsto per gli affidamenti sotto soglia dalle disposizioni del Codice e dalle Linee Guida ANAC n. 4/2016, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";

La procedura negoziata per servizi e forniture sotto la soglia comunitaria *ex* articolo 36 del decreto legislativo 50/2016, nei quali rientrano dunque anche talune consulenze e/o incarichi professionali, giova ribadire, gode di un procedimento applicativo più snello che, tuttavia, deve pur sempre rispettare i principi dettati dall'articolo 30, comma 1, del medesimo Codice nonché il "principio di rotazione".

Tra le consulenze e gli incarichi professionali demandati dal Comune di San Cipirello, ai fini del mandato di cui all'articolo 143 del decreto legislativo n. 267/2000, i seguenti sono risultati di particolare interesse:

"OMISSIS"

Oltre ad evidenziarsi l'ennesimo mancato rispetto del "principio di rotazione"[14], si deve sottolineare la sussistenza di un evidente rapporto "continuativo" tra l'Ente ed alcuni, pochi, professionisti, e per nulla "occasionali", come, invece, imposto dalla norma.

Relativamente all'Avv. "OMISSIS", la medesima è da identificarsi anche nell'Avv. "OMISSIS", come dimostrabile da alcune locandine pubblicate acquisite a seguito di attività

[14] A tal proposito, in merito all'applicazione del "principio di rotazione" relativamente agli affidamenti di incarichi professionali, si richiama la recentissima sentenza del T.A.R. Calabria, Sezione I, del 14 maggio 2018, n. 1007. Secondo detta pronuncia anche i professionisti tecnici incaricati dall'amministrazione vanno "ruotati", e non è sufficiente una generica "competenza professionale" nella motivazione dell'ulteriore incarico conferito al medesimo professionista.

info-investigativa e pubblicate dalla medesima in occasione della campagna elettorale per la nomina a Sindaco di San Giuseppe Jato (PA).

La predetta, sempre da attività info-investigativa, sarebbe altresì legata da un rapporto sentimentale con il "OMISSIS", e ufficiosamente parteciperebbe ad alcuni Consigli di Amministrazione della "OMISSIS" di San Cipirello, di cui proprio il citato "OMISSIS" è l'attuale Presidente. Tale legame, potrebbe avere favorito la consulenza del legale presso il Comune di San Cipirello.

Per quanto concerne, invece, la figura di "OMISSIS", va evidenziato che sul conto del professionista è risultato che il 20 febbraio 2002 veniva denunciato per sottrazione di cose comuni, invasione di edifici e turbativa violenta del possesso di cose mobili. In data 13 ottobre 2018 veniva notato in auto con "OMISSIS" (denunciato per furto, per ricettazione nel 2009 e per furto aggravato il nel marzo 2018). Il giorno 11 gennaio 2005, in occasioni dei funerali di "OMISSIS", dipendente della ditta "OMISSIS", veniva notato con "OMISSIS", fratello del mafioso Michele, uomo della famiglia "Agrigento"; con "OMISSIS", figlio di Michele; con "OMISSIS", "omissis" di "OMISSIS"; con "OMISSIS", cognato di LA ROSA Giuseppe; con "OMISSIS" e "OMISSIS" (cugino di "OMISSIS" e fratello di "OMISSIS", "omossis" del noto esponente mafioso MULE' Salvatore); infine, il 24 dicembre 2012 era notato, presso l'esercizio "OMISSIS" di San Cipirello, colloquiare amichevolmente con "OMISSIS".

Il "OMISSIS" risulta legato al "OMISSIS" da un rapporto di amicizia che, dunque, ha costituito, anche in questo caso, una "garanzia" per la nomina del professionista.

In sede di analisi delle pratiche inoltrate dai cittadini al SUAP del Comune di San Cipirello, nonché delle C.I.L., delle C.I.L.A. e delle S.C.I.A. conservate agli atti dell'Ufficio Tecnico dell'Ente, la Commissione ha evidenziato che sovente il nominativo dell'Arch. "OMISSIS" ricorre quale professionista incaricato dal privato cittadino.

In realtà, atteso il rapporto di collaborazione instaurato tra l'Ente ed il professionista, seppur non sussistano incompatibilità regolamentate *ex lege*, si potrebbe configurare un possibile conflitto di interessi.

In virtù di ciò, il "OMISSIS", prima, ed il Responsabile di Area "Omissis", Geom. "OMISSIS", poi, avrebbero dovuto (e potuto) opportunamente incaricare altri professionisti.

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, alla luce delle risultanze dell'attività ispettiva e dei circostanziati riferimenti tratti dalla relazione della Commissione d'accesso si ritiene possano sussistere elementi concreti, univoci e rilevanti tali da far ragionevolmente ritenere, anche alla stregua della consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, un possibile collegamento tra l'amministrazione comunale di San Cipirello e l'organizzazione criminale dominante quel territorio, riconducibile a *cosa nostra*.

I tratti salienti della citato documento, sinteticamente compendiati dalla scrivente nella parte preliminare della presente relazione, sono stati illustratiti nel corso del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica nella seduta del 22 marzo scorso, alla presenza, tra gli altri, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo – DDA, Dr. Francesco LO VOI il quale, come detto in premessa, ha sottolineato come la relazione confermi l'esistenza di soggetti che al tempo dell'azione stragista, negli anni 80/90, si collocavano in quel territorio in opposti schieramenti, l'uno facente capo a Balduccio DI MAGGIO e l'altro ai BRUSCA, tuttavia al loro interno con una caratterizzazione di assoluta marginalità e che la relazione d'accesso è confermativa della circostanza che, con l'evolversi negli anni delle dinamiche criminali a seguito dell'azione giudiziaria, queste figure sono cresciute d'importanza e, nel vuoto di potere determinato dagli arresti, la guerra interna è finita e si sono ricompattati. Il Procuratore sottolinea altresì che, come riferito in occasione della propria audizione in Commissione Antimafia, esiste una collaborazione che in questo momento la mafia rafforza proprio nei Comuni più piccoli, come emerge da indagini in corso. Finiti i grandi appalti, la mafia orienta i propri interessi sui rifiuti e sui servizi sociali.

Il predetto Consesso ha unanimemente ritenuto sufficientemente comprovato il possibile condizionamento dell'Amministrazione comunale di San Cipirello da parte di *cosa nostra*.

Pertanto, si trasmette la presente relazione ai sensi dell'art. 143, co. 1 del D.lgs.267/2000, ritenendosi sufficientemente delineate le forme di permeabilità ad infiltrazioni mafiose dell'Amministrazione comunale di San Cipirello con compromissione del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione di governo ed amministrativa dell'Ente locale.

IL PREFETTO
(De Miro)

19A04575

Marco Nassi, *redattore* Delia Chiara, *vice redattore*

(WI-GU-2019-SON-030) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.